

ANTIGONE

Anno XV
N. 2

La violenza penale

Conflitti, abusi e resistenze nello spazio
penitenziario





ANTIGONE ³⁰ANNI

PER I DIRITTI E LE GARANZIE NEL SISTEMA PENALE

RIVISTA «ANTIGONE»

Semestrale di critica del sistema penale e penitenziario

Sito: <http://www.antigone.it/rivista/>

a cura dell'associazione Antigone onlus

SEDE LEGALE E OPERATIVA: via Monti di Pietralata n. 16, 00157 Roma

Tel.: 06 4511304; - Fax: 06 62275849

Sito: www.antigone.it; e-mail: segreteria@antigone.it

ANTIGONE EDIZIONI

ISSN 2724-5136

DIRETTORE RESPONSABILE: Claudio Sarzotti (Università di Torino)

CO-DIRETTORE: Stefano Anastasia (Università di Perugia)

COMITATO SCIENTIFICO: Cecilia Blengino (Università di Torino); Anna Maria Campanale (Università di Foggia); Giuseppe Campesi (Università di Bari); Yves Cartuyvels (Université Saint Louis Bruxelles); Amedeo Cottino (Università di Torino); Alessandro De Giorgi (San José State University); Luigi Ferrajoli (Università di Roma Tre); Paolo Ferrua (Università di Torino); Carlo Fiorio (Università di Perugia); José García Añón (Universitat de València) Francesco Maisto (Magistrato); Alberto Marcheselli (Università di Genova); Antonio Marchesi (Università di Teramo); Pio Marconi (Università di Roma La Sapienza); Luigi Marini (Magistrato); Dario Melossi (Università di Bologna); Giuseppe Mosconi (Università di Padova); Mauro Palma (Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale); António Pedro Dores (Instituto Universitário de Lisboa); Livio Pepino (ex Magistrato e scrittore); Luigi Pannarale (Università di Bari); Tamar Pitch (Università di Perugia); Ivan Pupilizio (Università di Bari); Franco Prina (Università di Torino); Eligio Resta (Università di RomaTre); Iñaki Rivera Beiras (Universitat de Barcelona); Marco Ruotolo (Università di RomaTre); Alvise Sbraccia (Università di Bologna), Demetra Sorvatzioti (University of Nicosia); Francesca Vianello (Università di Padova), Massimo Vogliotti (Università Piemonte Orientale); Loïc Wacquant (University of California, Berkeley).

REDAZIONE

COORDINATORI: Daniela Ronco (Università di Torino), Giovanni Torrente (Università di Torino)

CORPO REDAZIONALE: Costanza Agnella (Università di Torino), Perla Allegri (Università di Torino), Rosalba Altopiedi (Università del Piemonte Orientale), Carolina Antonucci (Università di Roma "La Sapienza"), Federica Brioschi (Associazione Antigone), Angelo Buffo (Università di Foggia), Chiara De Robertis (Università di Torino), Giulia Fabini (Università di Bologna), Valeria Ferraris (Università di Torino), Patrizio Gonnella (Università di Roma Tre), Susanna Marietti (Associazione Antigone), Simona Materia (Università di Perugia), Michele Miravalle (Università di Torino), Claudio Paterniti Martello (Associazione Antigone), Benedetta Perego (Università di Torino), Simone Santorso (University of Hull), Vincenzo Scalia (University of Winchester), Alessio Scandurra (Università di Pisa), Daniele Scarscelli (Università del Piemonte Orientale), Valeria Verdolini (Università di Milano Bicocca), Massimiliano Verga (Università di Milano Bicocca)

RESPONSABILE EDITING: Federica Brioschi (Associazione Antigone)

IN COPERTINA: Immagine del Carcere di Milano San Vittore realizzate da Pietro Snider per Next New Media e Antigone nell'ambito del progetto Inside Carceri, <https://www.flickr.com/photos/insidecarceri/8197490558/>

N. 2/2020 LA VIOLENZA PENALE: CONFLITTI, ABUSI E RESISTENZE NELLO SPAZIO PENITENZIARIO

a cura di Daniela Ronco, Alvise Sbraccia, Valeria Verdolini

INDICE

<i>Prefazione</i> , Daniela Ronco, Alvise Sbraccia, Valeria Verdolini	7
<i>L'universo della violenza</i> , Eligio Resta	13
<i>Profili di responsabilità per l'uso illegittimo della forza nei confronti dei soggetti in custodia</i> , Francesca Cancellaro	25
<i>Visite, report e follow-up: un'analisi del monitoraggio Cpt per prevenire i maltrattamenti in ambito detentivo</i> , Perla Arianna Allegri	41
<i>Conflitti, violenza e rivolte nel penitenziario nella prospettiva della Convict Criminology: alcune riflessioni preliminari</i> , Jeffrey I. Ross, Grant E. Tietjen	55
<i>The 'prison-presence': prison culture beyond its walls</i> , Vitor Stegemann Dieter, Renato de Almeida Freitas Jr.	62
<i>Spunti per un'analisi storico-sociologica dell'homo rebellans in carcere: dalla presa della Bastiglia alla presa della pastiglia</i> , Claudio Sarzotti	83
<i>Carcere, rivolta, violenze: note sul caso di Modena</i> , Valerio Pascali, Tommaso Sarti, Luca Sterchele	110
<i>Potere, emergenza e carcere: il caso di Santa Maria Capua Vetere</i> , Dario Stefano dell'Aquila, Luigi Romano	126
<i>Salute, violenza, rivolta: leggere il conflitto nel carcere contemporaneo</i> , Daniela Ronco, Alvise Sbraccia, Valeria Verdolini	138
RUBRICA GIURIDICA	166
<i>L'emergenza sanitaria negli istituti penitenziari: un'analisi dei provvedimenti adottati dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria</i> , Costanza Agnella, Chiara De Robertis	168

ARTE E CARCERE	199
<i>Jean Trounstin: teatro e letteratura nel carcere del Massachusetts tra reti d'impegno artistico e culturale,</i> Vito Minoia	201
A PROPOSITO DI...	213
<i>Il carcere tra disciplina e bio-potere nella prospettiva storico-sociologica,</i> Claudio Sarzotti	215
<i>La teoria del diritto penale del nemico di Günther Jakobs tra funzionalismo luhmanniano e populismo penale,</i> Rossella Puca	232
<i>Le teorie del domin(i)o,</i> Vincenzo Scalia	245
AUTORI	252



Prefazione

Daniela Ronco¹, Alvise Sbraccia², Valeria Verdolini³

Gli ultimi ventiquattro mesi nel penitenziario italiano sono stati caratterizzati da una crescente conflittualità, al netto della fisiologica quantità di sofferenza, violenza e conflitto presente nello spazio del carcere. Come scriveva Massimo Pavarini nel suo *Perché punire?*, “L’idea della retribuzione, cioè di una sofferenza proporzionata all’offesa, si legittima come la sola che consenta di chiudere il circolo autoreferenziale della vendetta distruttrice. Solo la giusta misura della reazione violenta che equilibra la violenza subita, dovrebbe impedire il riprodursi di altra violenza, mettendo in pericolo la sopravvivenza della comunità stessa. E così la pena giusta, perché proporzionata, finisce per confondersi con la pena utile, in quanto capace di prevenire le reazioni punitive smodate. [...] La violenza penale che svilisce a non persona il condannato è la medesima che è stata un tempo esercitata nei confronti di colui che veniva sacrificato”⁴ (Pavarini, 2012, p. 27). Si tratta di una conflittualità e una violenza della pena che nel penitenziario italiano erano state rese ancora più cocenti dall’afflittività non solo delle relazioni, ma degli spazi sovraffollati, ritenuti inumani e degradanti. Le misure di

revisione del sovraffollamento avevano aperto, nell’ultimo lustro, ad una serie di trasformazioni del penitenziario tali da alterare equilibri fragili stabiliti in precedenza, e a provocare una serie di scosse di assestamento nella vita quotidiana inframuraria, che avevano visto, in termini di politica penale, l’introduzione del reato di tortura nel 2017 (si rimanda a § Cancellaro), e la prima condanna per tortura proprio in questi giorni⁵. Una trasformazione che viene registrata anche dal rapporto pubblicato dal Comitato di Prevenzione della Tortura il 21 gennaio 2020 a seguito delle visite effettuate nei penitenziari italiani di Biella, Viterbo, Milano-Opera e Saluzzo. Il CPT aveva registrato un’allarmante escalation di episodi violenti verificatisi sia tra i detenuti sia tra detenuti e personale, nonché di comportamenti autolesionisti dei detenuti. Il comitato attribuiva questa impennata soprattutto alla difficile interazione tra detenuti di diversa nazionalità e agli effetti collaterali della mancanza di posti presso le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) dopo la chiusura degli OPG. Il Comitato, nella sua elaborazione,

aveva evidenziato inoltre le ripetute denunce di maltrattamenti provenienti dai detenuti. In alcuni casi (come a Viterbo, si veda infra § di Allegri), il personale è accusato di un eccessivo uso della forza, non solo in risposta ad atteggiamenti di sfida o indisciplinati dei detenuti, ma anche come espressione di violenza deliberata e gratuita. Questa pratica era connessa, nelle parole degli osservatori, a forme omertose nei confronti di queste pratiche da parte dell'Amministrazione penitenziaria. A questa si aggiungeva una crescente violenza anche tra detenuti, non gestita e non veicolata dagli agenti deputati al controllo, spesso amplificata da fraintendimenti e conflitti culturali oltre che interpersonali.

Mary Louise Pratt parla di "zone di contatto", intese come "spazi sociali nei quali culture differenti si incontrano, si confrontano e si scontrano"⁶ (Pratt, 1991, p.4) immaginando che questo sia il tipo di spazio in cui avvengono le lotte cosmopolite, in cui i mondi di vita normativi si espandono connettendosi a postulati culturali. Lo spazio del penitenziario, proprio perché portatore di una cultura della sicurezza e della disciplina⁷, ha storicamente aperto a conflitti per la tutela dei diritti (o per le condizioni minime di vita all'interno), ancora più polarizzati in caso di diritti propri di minoranze ristrette, per cui, "le culture giuridiche differenti si affrontano in modo altamente asimmetrico e cioè in scontri che mobilitano scambi di potere profondamente diseguali"⁸ (Santos, 1987 p. 165). Quella conflittualità è aumentata proprio perché, in qualche modo, il sistema stesso che ribalta l'idea di lotta politica proposta da Arnaud (1981), ma la potenza, proprio perché nella condizione

di sofferenza legata al sovraffollamento e alle difficoltà gestionali, unite alla compressione securitaria si deforma, *de facto*, ogni richiesta².

Se le ipotesi teoriche possono scontare una certa vaghezza, molto concreta è la crescita delle segnalazioni di violenze e violazioni ricevute dall'Associazione Antigone, e il numero di esposti (all'oggi 16 procedimenti aperti) alla procura della Repubblica promossi dall'associazione a seguito di tali comunicazioni.

Il 21 febbraio 2020 viene diagnosticato il primo caso di Coronavirus a Codogno, e in pochi giorni la situazione del paese si trasforma in conseguenza della pandemia. Mentre l'Italia si trova impaurita a confrontarsi con nuove misure restrittive della vita quotidiana per difendersi dalla diffusione del contagio, vengono adottati una serie di provvedimenti che influiscono con il contesto penitenziario.

Il 26 febbraio 2020 viene emessa una seconda nota, che prevede nelle regioni più colpite la sospensione delle le attività trattamentali per le quali sia previsto o necessario l'accesso della comunità esterna; il contenimento delle attività lavorative esterne e quelle interne per le quali sia prevista la presenza di persone provenienti dall'esterno; la sostituzione dei colloqui di persona con colloqui a distanza mediante le apparecchiature in dotazione agli istituti penitenziari (Skype) e con la corrispondenza telefonica, che potrà essere autorizzata oltre i limiti.

L'8 marzo le stesse misure vengono estese per tutto il territorio nazionale con il D.L. 8 marzo 2020, n. 11 (art. 2, commi 7 e 8): "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti negativi

sullo svolgimento dell'attività giudiziaria" e il D.P.C.M. 8 marzo 2020, n. 11 (art. 2, lettera u) (poi aggiornato e esteso nel tempo dal D.P.C.M. 26 aprile 2020 (art. 1, lettera y).

A ridosso di questi provvedimenti, tra il 7 e il 10 marzo 2020, le carceri italiane vengono travolte da gravi disordini, a macchia di leopardo, reazione improvvisa e incontrollabile alle restrizioni non concordate e non comunicate in modo congruo. Se in alcuni casi si è trattato di manifestazioni di protesta senza danni, in diversi contesti si è trattato, secondo quanto riporta il Garante nazionale di vere e proprie rivolte durate ore e che hanno portato a tragiche conseguenze. Sono tredici i detenuti morti negli scontri, un numero senza precedenti nella storia del penitenziario. Ben undici delle persone decedute erano straniere (cinque a Modena, quattro, da qui provenienti, decedute ad Alessandria, Verona, Parma, Ascoli Piceno, altre tre a Rieti e una a Bologna). Sessantanove feriti tra i detenuti, più di cento tra gli agenti di Polizia penitenziaria e cinque operatori sanitari; consistenti evasioni dal carcere di Foggia. Molti i danni materiali: svariate sezioni sono andate completamente distrutte con una stima dei danni di milioni di euro e una riduzione di più di mille posti disponibili nei giorni immediatamente successivi.

Questo numero monografico vorrebbe provare tracciare le traiettorie che hanno attraversato questi ventiquattro mesi appena trascorsi, seguendo le metamorfosi del conflitto e le manifestazioni delle forme di violenza nello spazio-carcere. È il conflitto il fulcro che connette le riflessioni, che riprende l'etimologia stessa della parola, che è urto, ma anche

combattimento.

Un lemma in equilibrio tra i poteri e le resistenze, una tensione costante sebbene non sempre eguale contraria che lo spazio penitenziario rende visibile, nell'ultimo periodo, plateale.

Una tensione che si riverbera in differenti sfumature e parole nei differenti contributi che compongono il numero monografico.

Il primo contributo "L'universo della violenza" è una ricognizione teorica di ampio respiro proposta da Eligio Resta sul concetto di violenza, la sua genealogia, e gli sviluppi e declinazioni che questa assume nel potere di punire esercitato dai c.d. "Lupi artificiali". Ferrajoli ben descrive questa mutazione: *È insomma accaduto, per riprendere l'immagine di Hobbes, che "quest'uomo artificiale che è lo Stato", nato per domare e tenere a freno quegli "uomini lupi" che sono gli uomini naturali, si è spesso trasformato in un lupo artificiale. E i lupi artificiali si sono rivelati assai più selvaggi, incontrollabili e pericolosi degli uomini naturali che li avevano creati onde affidarsi alla loro tutela*¹⁰. Il secondo saggio, proposto da Francesca Cancellaro, "Profili di responsabilità per l'uso illegittimo della forza nei confronti dei soggetti in custodia" ricostruisce la dimensione giuridica, i paradigmi e dibattiti sviluppatasi con l'introduzione del reato di tortura nell'ordinamento italiano a partire da alcuni casi emblematici, scelti tra i molti episodi di brutalities registrati negli ultimi anni. Il contributo è seguito dal lavoro di Perla Arianna Allegri, sul rapporto proposto dal CPT sui casi chiave del report, ossia gli eventi avvenuti nelle carceri di Biella e di Viterbo.

Dalla prospettiva formale, normativa e di

contrasto dei fenomeni di violenza e uso illegittimo della forza nello spazio penitenziario dei primi due contributi, la riflessione si sposta in una prospettiva più interna. Il saggio di Jeffrey Ross cerca di sistematizzare metodi e pratiche della Convict Criminology sul tema dei conflitti penitenziari, attraverso una panoramica sulle ricerche di stampo etnografico che possono costituire i presupposti per la costituzione di un quadro analitico coerente - e necessario - da sviluppare in seno alla teoria.

La proposta diventa dialogica a partire dall'esperienza brasiliana proposta da Vitor S. Dieter e Renato de Almeida Freitas Jr. Il loro contributo, basato su interviste e i dati etnografici sulle comunità carcerarie ed emarginate in Brasile, sostiene come l'ascesa delle bande carcerarie, le nuove forme di comunicazione dall'interno della prigione verso l'esterno e l'incarcerazione di massa abbiano originato una nuova forma di soggettività dal basso che gli autori definiscono come prison-presence. Infatti, la cultura del penitenziario colpisce gli individui in due modi: coloro che vivono il penitenziario come un'eventualità connessa ai processi di criminalizzazione per aver infranto la legge, per il quali il carcere rappresenta cultura istituzionale estranea alla vita dell'individuo nella strada (prigione-possibilità) e coloro (giovani, emarginati, poveri e spesso neri), in cui la prigione è diventata una costante presenza nella loro vita, anche se non sono direttamente imprigionati o criminalizzati dall'istituzione.

Il lavoro di Claudio Sarzotti ordina e sistematizza le categorie analitiche delle rivolte, applicandole al confronto tra le rivolte torinesi del 1971 e quelle attuali.

L'eco di questi processi e differenziazioni si ritrova nella ricostruzione di due casi significativi della primavera 2020: il contributo di Valerio Pascali, Tommaso Sarti e Luca Sterchele propone una ricostruzione articolata degli eventi accaduti presso la casa circondariale di Modena (forse il caso più drammatico, soprattutto in termini di decessi, di tutte le proteste italiane) e restituisce l'anomalia e le specificità della primavera ribelle del penitenziario italiano. Dario Stefano dell'Aquila e Luigi Romano ricostruiscono le dinamiche degli eventi avvenuti il 6 aprile 2020, quando, in seguito alle proteste della popolazione reclusa viene effettuata una perquisizione straordinaria nel carcere campano di Santa Maria Capua Vetere, in modo brutale e violento.

Il loro contributo ripercorre la dinamica della vicenda, offrendo una breve analisi dei rapporti di forza in campo e dei poteri istituzionali che determinano il ricorso alla forza in nome di condizioni di emergenza.

Infine, i tre scriventi hanno provato a chiudere il lungo excursus con una riflessione sociologica sulla violenza e conflittualità dentro al carcere e sul ruolo delle rivolte come forma di resistenza, tra razionalità e irrazionalità, ponendo l'accento sulla stretta relazione tra salute, sofferenza e conflitto che attraversa tutto il volume.

Il lavoro non ha pretesa di esaustività, poiché molti e complessi sono gli episodi che non sono stati riportati in questo volume, ma vorrebbe avviare una riflessione sulle trasformazioni del penitenziario che hanno caratterizzato gli anni appena conclusi e che probabilmente avranno riverberi anche su quelli ancora a venire.

Note

¹ Daniela Ronco, PhD in Filosofia del Diritto e Sociologia del Diritto, borsista di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino. Membro dell'Osservatorio di Antigone sulle condizioni di detenzione e dello European Prison Observatory, è responsabile della formazione di Antigone. Ha svolto ricerche e pubblicato prevalentemente sui temi della sociologia del penitenziario, della tutela dei diritti in carcere e delle alternative alla detenzione.

² Alvise Sbraccia è professore associato in sociologia del diritto, della devianza e del mutamento sociale presso il dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna, dove insegna materie socio-criminologiche. Ha pubblicato diversi contributi di sociologia del penitenziario ed è membro dell'osservatorio nazionale di Antigone sulle condizioni di detenzione.

³ Valeria Verdolini, ricercatrice di sociologia generale all'Università degli Studi di Milano-Bicocca (RTD-B), è presidente di Antigone Lombardia e membro dell'osservatorio nazionale sulle condizioni di detenzione. Ha svolto ricerche italiane e internazionali e pubblicato prevalentemente sui temi del carcere, della tutela dei diritti, sulle politiche di sicurezza e sulle migrazioni. Inoltre, è Membro della redazione di "Sociologia del diritto" e della direzione di "Studi sulla questione criminale".

⁴ Massimo Pavarini, Relazione introduttiva alla sezione: Perché punire? (Convegno di Avigliana, Maggio 2012: "Qualche cosa di meglio del carcere: perché punire, chi punire come punire"), in "Antigone", 2012.

⁵ Il 15 gennaio è stato condannato con rito abbreviato Pietro Licari, agente della polizia penitenziaria del carcere di Ferrara, accusato di tortura nei confronti di un detenuto per fatti avvenuti nel settembre del 2017, e condannato con l'aggravante di "crudeltà e violenza grave", https://bologna.repubblica.it/cronaca/2021/01/15/news/sentenza_ferrara-282732125/#:~:text=FERRARA%20%2D%20E'%20stato%20condannato%20a,nei%20confronti%20di%20un%20detenuto.&text=Dopo%20l'aggressione%20il%20detenuto,venne%20trasferito%20a%20Reggio%20Emilia.

⁶ Pratt, M. (1991). Arts of the Contact Zone. Profession, 33-40.

⁷ Come esplicitato dall'art. 4 della legge dell'Ordinamento penitenziario n°354/75: "Negli istituti l'ordine e la disciplina sono mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della libertà".

⁸ De Sousa Santos, B. (1987) "Law: a Map of Misreading. Toward a postmodern conception of law", in Journal of the Law and Society, vol. 14, n.3, pp. 279, 302.

⁹ Arnaud, A.-J., (1981), Critique de la raison juridique. Vol. I, Où va la sociologie du droit?, L.G.D.J., Paris.

¹⁰ Ferrajoli, Luigi, 1989. *Diritto e ragione*. Bari: Laterza, p. 664.



L'universo della violenza¹

Eligio Resta²

Abstract

In the first part, the article proposes a reconstruction of the main theories of violence, reflecting on theoretical proposals of different authors and philosophers: from Hegel to Arendt, passing through Weil and Benjamin; the forms of conflict and its relationship with law and the oppressed, and the necessity of sacrifices, as Girard suggests. The second part, instead, reconstructs the philosophical profiles of torture and secrecy and the practices by the apparatuses of the state.

Keywords: violence, conflict, torture

Introduzione

La vera violenza “vuole l'impossibile”, scriveva Emanuele Severino in saggi importanti. Soltanto la vera, non quella quotidiana, che abita costantemente il nostro tempo. Quella quotidiana è *possibile*, usata ogni momento, fa parte dell'universo di ogni comunità.

Comportamento aggressivo e scomposto diretto a procurare un male, un'offesa (in altri o sulle cose), la violenza si presenta come un intero universo variegato in cui

ricorrono molte motivazioni, altrettante variabili, contesti diversi, ma sempre caratterizzati, nei rapporti umani, dall'esistenza di due poli di riferimento opposti: i violenti e le loro vittime, gli oppressori e gli oppressi.

Relazione, dunque, che vive di dissimmetrie, sempre, tra un prepotente e una sua vittima oppressa.

Direttamente derivata dal termine greco βία (legato, in maniera inquietante, a βίος che indica la vita) essa viene associata all'attività

del *violare*, inteso nel senso dell'oltrepassare un limite e quindi del trasgredire un divieto.

Così, fin dal pensiero greco, la violenza si presenta come un comportamento, una dimensione della vita, contrassegnata da un meccanismo d'interdizione, di divieto che pure, com'è noto, non riesce a neutralizzarla.

Basti pensare all'*incipit* del più grande poema epico dell'occidente dedicato a "l'ira funesta" dell'eroe omerico che "addusse infiniti lutti", per aver presente la pregnanza del tema della violenza. Lo ricordava una grande filosofa del novecento, Simone Weil in uno splendido saggio dedicato all'*Iliade*, come poema costruito sulla violenza.

La violenza dunque viola, oltrepassa, trasgredisce; è dismisura e sproporzione indipendentemente da motivazioni che la inducono e fini che la dirigono. Il suo carattere dismisurato la differenzia da un altro elemento a lei vicino che è la *forza*; identità e differenza tra violenza e forza appaiono già in maniera netta nel pensiero greco.

Le ragioni della forza

Il *Prologo* del *Prometeo* si apre con la scena di Prometeo incatenato alla roccia da due servitori del dio, *Kratos*, appunto la forza, e *Bia*, la violenza. A Efesto impietosito che chiede spiegazioni, *Kratos* articola una risposta in forma di discorso, a cui *Bia* oppone un silenzio mugugnante, mentre continua imperterrita il suo lavoro. La forza e la violenza, insieme, sono chiamate ad aver ragione della *ybris* di cui si è macchiato Prometeo ed è significativa l'ambivalenza della risposta divina in cui compaiono l'una e l'altra.

La differenza sta esattamente nel discorso e nella sua assenza. La forza articola il ragionamento e quindi si giustifica, la violenza non ha ragione, non è quindi *logos*, per cui non ha *giusti-ficazioni*. In termini epici potremmo dire che non può raccontare la propria storia; in termini etici invece non può giustificarsi, cioè produrre argomenti circa la sua giustizia. Tutto questo, non è un caso, non sfuggirà a Nietzsche. Ne *La nascita della tragedia*, Nietzsche non trascurerà la singolare complicità che si instaura tra il peccato di *ybris* e la violenza che la combatte. Il rapporto tra violenza (*bia*) e forza (*kratos*) conserverà questo senso anche quando indicherà forme di governo (*demo-cratia*); era già visibile nel mondo antico e continuerà ad attraversare tutto il pensiero contemporaneo con decise condensazioni nelle epoche attraversate dai conflitti più aspri. Ritorna molte volte e, pur con diversità significative e coloriture variegata, conserverà sempre come punto di riferimento una sorta di complicità rivale tra i due termini.

Già in Hegel, in un frammento del 1804 dedicato a libertà e destino, i due termini ritornano a indicare il modo in cui le epoche contemporanee tentano di risolvere la contraddizione sempre crescente tra le "determinatezze della vita" e "l'anelito a una vita migliore".

L'analisi hegeliana è netta: la forza rivoluzionaria, quando si presenta come scorciatoia, è soltanto una nuova violenza che si accosta alla tipica violenza dell'imposizione e della guerra (è, per Hegel, una *fremde Gewalt*, una nuova violenza esterna ed estranea).

Quella che per Goethe e Kant era *eventum rememorativum* che avrebbe coinvolto

l'intera epoca e ridotto la distanza tra gli attori e gli spettatori, diventa in Hegel *fremde Gewalt*, e non è senza significato che l'attenzione sia catalizzata dall'evento rivoluzionario per eccellenza che aveva portato in Francia al sovvertimento dell'ordine monarchico e all'instaurazione della Repubblica, non senza la decapitazione del re. Ci ricorda il problema freudiano dell'assassinio fondatore e ancora ci interroga sulla possibilità di instaurare un ordine "fraterno", democratico, senza l'uccisione del padre. Bisognerà però aspettare il novecento con l'esplosione della barbarie della violenza perché il pensiero storico filosofico metta a tema il rapporto tra *bia* e *kratos*. Saranno Arendt e Sartre, tra gli altri, a offrire le analisi più attente, la prima soprattutto in rapporto alla definizione di potere politico e il secondo, più in generale, in riferimento alla questione della filosofia della violenza.

Nel pensiero della Arendt non soltanto non vi è contiguità, ma addirittura opposizione netta e inconciliabile tra la forza comunicativa del potere e la violenza. Un potere che scelga la violenza piuttosto che la legittimazione comunicativa (e la struttura persuasiva) non potrà essere definito tale (non democratico, ma puro potere). In Sartre, in maniera altrettanto pregnante, la forza contiene un'intima "legalità", rispetta la forma interna dell'oggetto, ne segue l'essenza come quando si infila una spada nella sua guaina o si pianta un chiodo nel legno o una chiave in una serratura. Al contrario, la violenza è scomposta e non risponde ad alcuna legalità, lavora "forzando" la forma degli oggetti, usa martellate come capita. La violenza è contro la forza secondo la natura delle cose

e, aggiunge, essa nasce dallo scacco, dalla sconfitta della forza; per questo è frutto di una debolezza determinata dall'inefficacia della forza stessa. La violenza non ha misura e, in una certa maniera, è vigliacca perché sceglie forme distruttibili per se stesse, come la "legalità umana". Rispetto alla natura, ad esempio, gli unici risultati che si possono ottenere sono quelli che seguono la natura, che obbediscono alle sue leggi e non le usano violenza; nessuna violenza può, infatti, far volare un motore in avaria.

La violenza non è dunque un mezzo fra gli altri per raggiungere lo scopo, ma è la scelta deliberata di raggiungere lo scopo con qualsiasi mezzo; per questo implica necessariamente il nichilismo. Nella violenza c'è speranza, che è virtù negativa, mentre nella "legalità" della forza vi è certezza (tipica della legalità) e proprio in questa definizione sartriana si misura il massimo della differenza tra i due fenomeni. Ma vi è da aggiungere che su questo non sempre vi è consenso; nella lettura che ne ha fatto Simone Weil nel 1939 ne *La prima radice* si legge infatti che "su questa terra non c'è altra forza che la forza" che, contrapposta a persuasione, solidarietà, generosità, è qui molto più vicina alla violenza di quanto non sia nelle analisi precedenti. Suggestisce un disincantamento necessario per capire, e superare, il senso angusto della sfera pubblico-politica e porre in maniera centrale la dimensione della giustizia.

La tradizione e gli oppressi

Il novecento, si diceva, ha posto al centro della sua analisi la questione della violenza e ha anche prodotto un vero e proprio cambiamento di paradigma dovuto tanto alla complessità crescente del fenomeno

che osservava, quanto all'affinamento dei metodi di osservazione. Si può affermare che la violenza vede decomporsi il carattere metafisico che la tradizione non aveva smesso di riservarle e viene restituita ai dispositivi dell'ordinamento della società, come era già emerso nell'antropologia della prima epoca moderna. Soltanto a partire dal seicento si viene infatti a definire il rapporto tra la violenza e l'ordine sociale come il problema centrale della società. Non che questa domanda fosse assente prima, ma è soltanto allora, nella teoria hobbesiana, che la domanda diventa assolutamente ineludibile: <com'è possibile l'ordine sociale> in un mondo attraversato da quei processi che, come la violenza, ne decompongono il cemento? La violenza assume il ruolo del problema focale della società ed è rispetto a essa che si articola la risposta in termini di monopolizzazione della violenza originaria dei singoli nelle mani di un sovrano. Era nata in quel tempo la riflessione che avrebbe portato alla consapevolezza contemporanea. Essa era stata preceduta, si diceva prima, da quella singolare intimazione a tacere che Alberico Gentili aveva rivolto ai teologi (*Silete theologi in munere alieno!*) con un singolare effetto di regolamento delle competenze linguistiche grazie al quale all'ordine politico bisogna guardare come a una relazione di "uomini verso altri uomini". Dunque la violenza è riportata al gioco delle passioni e, liberatasi dall'esclusiva identificazione con le guerre, diventa relazione di uomini nei confronti di altri uomini. Perde ontologia e, potremmo dire, riconquista fenomenologia; questo è lo sfondo dell'opera più rilevante del novecento sulla violenza, che è quella di Walter Benjamin, testimone e vittima egli stesso della

violenza dell'epoca. In alcuni saggi importanti che risalgono agli anni '20 del primo dopoguerra, *Per la critica della violenza, Destino e carattere* e *Tesi di filosofia della storia*, la violenza (*Gewalt* in tedesco indica tanto la mera forza che l'autorità legittima; ce lo ricorda anche lo stesso nome di Benjamin, *Walter*) appare, al di là dei suoi aspetti istituzionali, una relazione che si estrinseca sempre tra un prepotente e la sua vittima, diretta a incidere sulla *nuda vita*. È Benjamin a usare per primo questa espressione, quando, dietro la sacertà della vittima dei diritti antichi, si rilevava null'altro che la *nuda vita* (Per la critica della violenza, in *Angelus Novus*, Torino 1981, p. 29). Ancora, in *Destino e carattere* (ivi, p. 35) afferma che a essere colpita è solo la *nuda vita* quando a un uomo si infligge il destino della pena. Quella che più tardi Foucault chiamerà microfisica, e che già in Benjamin era legata alle relazioni di potere su cui la violenza aveva esercitato il suo destino, conserva memoria.

Il meccanismo immunitario è al centro della scena; ci porta a rappresentare la violenza sempre appartenente ad altri meccanismi "mostruosi" che ci sono estranei, ci illude di poterla allontanare come se non fosse una dimensione che tocca tutti. Accade ad esempio quando fatti di cronaca coagulano per un momento l'attenzione o quando le guerre di altri ci lasciano indifferenti.

Veleni e antidoti

Una critica della violenza deve allora ripartire dalla tradizione degli oppressi e non misconoscere il carattere del tutto normale e quotidiano della prepotenza che la nasconde. Anzi, dice Benjamin, il compito della critica della violenza va

indirizzato al rapporto che essa instaura col diritto e la giustizia; in quel rapporto si condensa tutta l'*ambivalenza* che la violenza e i suoi rimedi si portano dietro. Proprio nel diritto, che si è da sempre definito come il rimedio della violenza, la sua neutralizzazione, si reintroduce il concetto di violenza legittima, di quella violenza, cioè, che torna a essere mezzo rispetto a fini da raggiungere. Del resto già nella fondazione del diritto e della politica moderni, il sovrano che aveva il compito di pacificare e di interrompere la guerra di tutti contro tutti tipica dello stato di natura, si serviva "della penna e della spada", delle leggi e della forza che, se usata da lui era legittima, se usata dai cittadini era illegittima. Si è parlato, infatti, di doppio legame (*double bind*) o di antropologia dell'invidia, per cui, se le armi vengono usate dal sovrano sono legittime, se usate dagli altri illegittime; la violenza che crea il diritto, dice Benjamin, è la stessa che lo conserva, così che la violenza originaria ritorna, sotto altra forma, nella violenza amministrata.

Ha ragione Benjamin nel porre questo problema al centro della critica della violenza; non vi è soltanto l'aspetto della violenza del potere e dello Stato moderni, ma, se essa è mezzo per raggiungere fini, bisogna anche dedurre che esiste una violenza giusta. E la violenza, giustificata per una volta, dovrà esserlo sempre.

Un simile atteggiamento accompagna ancora oggi la questione della *guerra giusta* che, se giustificata una volta, sarà giustificata sempre. Nietzsche, a proposito del prometeismo, ricordava che quello che esiste al mondo è giusto e ingiusto, ma ugualmente giustificato e, attraverso l'idea della giustificazione, si faceva strada inesorabilmente il nichilismo. Non c'è

violenza, allora, che non possa essere giustificata, che non racconti di altre precedenti ingiustizie subite. La *critica* di Benjamin ci conduce nel cuore della singolare dimensione del diritto come il luogo in cui si custodisce il carattere "demonicamente ambiguo" di ordinamenti mitici.

Nell'ambiguità vi è un'inquietante continuità tra la violenza e i suoi rimedi che rimanda a un concetto platonico per eccellenza, che è il *pharmakon*. Luogo dell'ambivalenza esso era insieme veleno e antidoto, male e rimedio, malattia e cura nello stesso tempo e accomunava la legge, la scrittura e la violenza (J. Derrida, 1985; E. Resta, 1984 e 1996).

Il primo passo che conduce alla critica della violenza è dunque il riconoscimento dell'ambivalenza che attraversa il diritto proprio nel momento in cui si pone, per definizione, come il rimedio della violenza, e questo spiega come la storia delle istituzioni giuridiche sia attraversata costantemente dall'idea di *minimizzazione* della violenza che da antidoto può trasformarsi sempre in veleno: esemplare da questo punto di vista la storia dei sistemi penali che hanno incorporato l'idea e la pratica della violenza legittima; nell'idea di Beccaria pene più umane e più dolci sarebbero state nello stesso tempo più giustificate ed efficaci. La sua corrosiva critica dello *splendore dei supplicii* era diretta a eliminare il surplus di *spectaculum* della pena e a riportarla a economicità. La loro umanizzazione significava anche efficienza con una doppiezza oggettiva per la quale il requisito della <necessità> segnava anche la sanzione della sua utilità; così, incidere non più sul corpo ma sull'anima del condannato, avrebbe ridato legittimità ed efficienza a pene che ne

avevano perduto il senso. Nello stesso tempo, però, la pena smetteva di essere semplice tecnologia della punizione e diventava *diritto*, cioè limite del potere arbitrario di punire.

La violenza e le parole

Detto in altri termini la violenza legittima (amministrata) è legittima, ma rimane violenza o, al contrario, è violenza ma diventata legittima. Da questo gioco non si uscirà tanto facilmente, tanto è vero che emerge negli studiosi più attenti un paradigma non banale che tende a leggere nei sistemi sociali una singolare tendenza alla neutralizzazione della violenza attraverso le pratiche di un vero e proprio raggio e inganno. Il modo migliore per fermare la violenza è ingannarla, aggirarla, incorporarla attraverso strategie di metabolizzazione. Il processo giudiziario è il luogo in cui si smette di ricorrere alla violenza e la si sostituisce con ragionamenti, parole su cui il giudice esprimerà il giudizio definitivo. Dirà l'ultima parola *ne cives ad arma ruant*. La sostituzione delle armi con le parole è trasformazione che realizza il suo compito se viene presa sul serio. La tragedia greca rappresentava *Dike*, la nascita della coscienza, come colei che neutralizzava la violenza vendicativa delle Furie e lasciava che Oreste, che si era macchiato di gravi colpe, raccontasse le proprie ragioni e venisse giudicato da una *boulé*, da un areopago, dove sedevano *dikastai* che avevano il potere di dire l'ultima parola.

Nell'*Orestea* di Eschilo *Dike* è quella forza capace di fermare la violenza vendicatrice delle Furie, anche attraverso quella "nobile menzogna" loro raccontata, secondo cui, se avessero smesso di inseguire Oreste, avrebbero ottenuto di diventare "straniere

residenti" nel mondo degli dei. Artefice dell'inganno è Atena, dea della ragione, per mezzo di *Peithó* (non a caso, la persuasione). Oltre il processo, più in generale, il diritto è stato letto da Nietzsche come quella particolare *techne* che dovrebbe rendere impossibile quella violenza che in natura è possibile che avvenga. Se possiamo uccidere, deforestare, produrre armi, cioè se possiamo usare la violenza, tanto è vero che la usiamo, il diritto dovrebbe essere tanto più forte da vietare e rendere vano (non minacciare soltanto) quello che possiamo fare.

Il suo comando paradossale diventerebbe <<non possiamo fare tutto quello che possiamo fare!>>. La sua dovrebbe essere allora una potenza più forte della violenza che si esercita sulla natura e in natura, assumendo le forme, soltanto più *valide*, del male che vuole combattere.

Il gioco dunque è serio. Nella stessa maniera la metabolizzazione della violenza trova il suo <raggio>, attraverso la parola, nei parlamenti moderni dove gli eserciti in battaglia si trasformano in, appunto, schieramenti politici che arriveranno allo schema duale di maggioranza e minoranza. Schermaglie, ingiurie, denigrazioni preventive si risolveranno nella battaglia parlamentare finale che si concluderà con un voto; una minoranza verrà sconfitta e una maggioranza avrà vinto, fino alla prossima battaglia parlamentare. Il gioco riprenderà con la speranza di ribaltare gli esiti e la minoranza lavorerà per conquistare strategicamente le postazioni, prima, della maggioranza. Il gioco parlamentare (*The long Parliament* è il sottotitolo del *Behemot* di Hobbes) è il luogo in cui l'inganno della violenza avrà successo ma a patto che si prenda sul serio

e fino in fondo l'inganno: se dietro il voto e le parole vi è il sotterfugio, ritornerà ogni forma di prepotenza. Dove quel singolare raggirio non avrà effetto, perché esso non è stato preso sul serio, la violenza ritorna, come mostrano le storie frequenti d'insuccessi della giustizia e della democrazia parlamentare.

Si era detto che, dal mondo greco in poi, la violenza (*bia*) si accompagnava all'interdetto, conservando sempre il senso del divieto. Sia pure inefficace, tale divieto è costantemente presente a ribadire il carattere ambivalente di essa; in esso traspare la dimensione dell'auto-regolazione che i sistemi sociali hanno praticato quando hanno scelto le strategie più idonee contro la propria violenza. Si possono individuare in generale tre grandi modelli strategici di regolazione, più o meno, diffusi e più o meno consapevoli. Essi attengono al meccanismo della prevenzione e della cura della "propria" violenza con dispositivi che potremmo definire di *auto-immunizzazione*. Dove la violenza viene percepita come una struttura altamente rischiosa perché minerebbe la sopravvivenza stessa della società, come nella società primitiva o nei gruppi fortemente aggregati, il divieto assoluto della violenza ricorre al sacro. La regola aurea della violenza, ha dimostrato Girard (1980 e 1983), è quella della *mimesi*, dell'imitazione e dell'infinita replicazione (sangue chiama sangue), così ogni violenza si giustificherà come reazione a una precedente offesa subita. Il meccanismo della vendetta spiega la cattiva infinità della *mimesi*. Dove la violenza infinita porta all'auto-distruzione del sistema sociale, il rimedio è quello della sanzione della sacertà. La violenza è anticipatamente interrotta dal *sacri-ficio*,

cioè da quella pratica paradossale che condensa in un punto e in una vittima l'intera violenza della comunità (la lapidazione biblica ne è un esempio).

La vittima sacrificale è appunto resa sacra, intoccabile, ma smetterebbe di essere sacra se non la si uccidesse: il paradosso consiste nel fatto che un membro della comunità salva tutta la comunità, così come paradossale è la sua posizione. Essa è dentro la comunità e ne è nello stesso tempo fuori perché ne è espulsa; è ai margini e sui confini. La comunità intera si salva grazie al *sacri-ficio* di un suo membro, di una sua parte e il tutto si ricompone grazie al sacro dell'uccisione.

Che la violenza sia trasferita sul sacro, spiega come la comunità non si può autorappresentare come portatrice del male della violenza e, tanto meno, come suo rimedio. Il male viene dal Dio e risolto attraverso il Dio. Il secondo modello è quello dei rimedi provvisori che lasciano sfogo alla simmetria tragica della violenza, dove non vi è sacro né terzo: è il meccanismo della faida, del duello, cioè della privatizzazione della violenza. Oltre che delle società barbaricine o della mafia, questo è tipico delle relazioni internazionali, dove i conflitti violenti sono gestiti individualmente da <lupi artificiali>.

La violenza finisce con vinti e vincitori, con risentimenti che si sedimentano nella memoria e attraverso il gioco dell'amico/nemico che divide il campo in alleati e nemici, più difficilmente in potenze neutrali. Tipico rimedio è quello della mediazione, dei trattati che seguono e della loro scommessa di stabilità. Nasce da questo il tentativo di progressiva giuridificazione (*Verrechtlichung*) del

campo delle relazioni internazionali, delle Dichiarazioni che seguono alle guerre e che sanciscono il <mai più della violenza!> e d'istituzioni sovra-nazionali che rivendicano il bisogno del terzo e giustificano la loro esistenza proprio nel tentativo di evitare alle future generazioni il flagello della violenza.

Infine il sistema decisamente "curativo" è quello in cui il terzo ha capitalizzato e mono-polizzato la violenza e l'amministra attraverso regole. È il sistema della violenza fredda, amministrata, la quale autorizza la violenza legittima e mette al bando la violenza illegittima; la esercita concretamente attraverso il meccanismo dell'individualizzazione giuridica dei comportamenti e mediante quella decisione performativa grazie alla quale il giudice dirà l'ultima parola sulla violenza. E, si dice, lo farà in nome di tutti. La storia della violenza si snoda dunque dentro i binari di un'ambivalenza costitutiva che oscilla tra l'assoluta interdizione della violenza e la sua indiretta prescrizione. Questa storia racconta del tentativo ecologico di regolare la violenza incorporandola e, ovviamente, testimonia di successi che entusiasmano e d'insuccessi che espongono alla delusione (Freud parlava di *Enttäuschung*). Questa delusione ha aperto nel novecento una discussione profonda sulla non violenza, mai risolta, ma sempre più decisiva e urgente.

Segreti e torture

Indagatio per tormentum: era questa, tecnicamente, la formula usata in quella macchina penale che il Tribunale della Santa Inquisizione aveva perfezionato nei secoli.

Destinava alla piazza lo *spectaculum* del supplizio, dove la condanna scolorava nel

gioco perverso della festa. In essa il pubblico partecipava col ruolo doppio di chi legittima la punizione ma ne era anche l'esclusivo destinatario. Mentre le pene erano teatro pubblico i processi si svolgevano in segreto: si sa, del resto, che il contrario di pubblico è non soltanto "privato" ma anche segreto, non visibile, nascosto agli sguardi. Il processo segreto era soltanto arbitrio, non tecnica discreta, di chi esercita il potere di punire in quanto custode di *arcana imperii*. Il sillogismo era all'opera: il giudizio non è opera umana (non si decideva a maggioranza) e deve assomigliare sempre più all'infallibilità divina. Per questo bisogna avere certezza che si tratti di *plena veritas* da raggiungere non con deduzioni e ragionamenti, ma con la confessione: a questa si perviene attraverso la prova del *tormentum*. La strada a senso unico di tortura, confessione, colpevolezza era rito segreto che invertiva lo sguardo nello spettacolo della punizione.

L'umanizzazione delle pene di cui l'illuminismo, non senza difficoltà, si è fatto portatore ha dovuto invertire questo gioco dello sguardo. La procedura è diventata pubblica e la pena, sempre terribile, per definizione segreta: non è per caso che le carceri si chiamino, ancora, le "segrete". La pena, da tecnica di governo, è diventata diritto penale, cioè limite del potere di punire e regola della comminazione "utile", proporzionata, legittima, delle pene. A raccontare questa storia vi è il segreto tentativo, sempre in pericolo, di fare del diritto il luogo del limite dei poteri, di tutti i poteri, e della sospensione del codice "amico-nemico", ma questa è storia più complicata.

Rendere visibili le procedure ha significato contenere gli arbitri e cancellare le zone

franche del potere di inquisire, giudicare, punire. Del resto, ricordava sempre Bobbio, la democrazia è “governo della cosa pubblica in pubblico”, che non sopporta esoneri e immunità (di chiunque) e che anzi richiede a chi esercita poteri un maggiore rigore nell'osservanza delle regole. L'immunità trasformerebbe per definizione questi in “poteri selvaggi”. <<I pubblici funzionari che esercitino reiteratamente violenze e minacce>>: così recitano i tentativi legislativi diretti a vanificare l'introduzione del reato di tortura sollecitata dalle istituzioni sopranazionali e ci fa ricadere in un attimo in quello strato oscuro dei poteri selvaggi. Reiteratamente vuol dire che una volta, qualche volta, in certe circostanze, quindi sempre, la tortura è possibile e che chi l'esercita è esonerato dal divieto: non c'è *Ausnahme Zustand* (stato di eccezione) che tenga, e il semplice, indiretto riferimento ai fatti di Genova rende tutto davvero grave. Il *vulnus*, come si dice nel linguaggio dei giuristi, è enorme e tocca non una legge, la provincia del diritto, ma la questione della legalità democratica; ne va, come dire, delle forme elementari della vita e della concezione della democrazia.

Sembrano inadeguati, se non in mala fede, i tentativi di riportare il testo approvato dentro un normale esercizio di dialettica parlamentare da correggere lievemente; anche circoscriverne il significato (tanto poi c'è la Corte Costituzionale!) significa ammiccare e porsi fuori dalla Costituzione. Cosa grave in se stessa, se non facesse parte di un gioco più complesso che disegna prospettive a dir poco inquietanti. A distanza di tempo è avvenuta la nota modifica sdegnata, della disciplina della legittima difesa: il tutto ruoterebbe sull'interpretazione della

formula dell'art. 52 del codice penale che parla di esonero della colpa se ci si difende, proporzionatamente, dal pericolo di un'offesa ingiusta. Ingiustizia e proporzione hanno dato luogo a dibattiti raffinati e importanti che non pretendiamo che tutti conoscano, ma che hanno sempre avvertito che non c'è proporzione tra essere privati di qualche bene materiale e, in risposta, togliere la vita.

Il bel libro di Fletcher, *A Crime of Self-Defence*, del 1988, tradotto in italiano nel 1995, ne è una testimonianza importante. Rimane la tragedia della paura ma non è con altra violenza che a essa si può rispondere; la storia del diritto non è altro che il tentativo, l'unico, di neutralizzare la violenza.

Non preoccupa tanto che si utilizzi l'emozione collettiva suscitata da qualche fatto di cronaca: l'inquietante insistenza sui reati dei e sui minori in questi anni è un esempio. E non è neanche eccessivamente preoccupante il gioco dei consensi che s'instaura: preoccupa invece il processo di deperimento di livelli di legalità che le istituzioni forniscono alla comunità politica. Basterebbe leggere i commenti spesso ironici che nella stampa estera tali provvedimenti hanno ricevuto.

Non si tratta semplicemente, dicevamo, d'incidenti di percorso dovuti a fraintendimenti fra i frammenti di maggioranza. Si sa, Dio è nel dettaglio; e mai come in queste ultime vicende legislative viene alla luce il vero volto, impresentabile, di questa cultura politica di governo. Non si può minimizzare né si possono soltanto rattoppare emendamenti che legittimano scelte civili, prima che giuridiche, di tale gravità. Bisognerebbe un

po' ritessere i fili di questa storia inquietante e, per cominciare, elevare il tono delle preoccupazioni. Così i giuristi hanno parlato di "leggi in frode alla legge". Su un aspetto complessivo che ne emerge bisogna insistere; chi avesse, infatti, ancora qualche dubbio sul carattere "doppio" del garantismo di questo ceto politico di governo dovrà sciogliere ogni riserva. Parlare di "ideologia" è eccessivo e, persino, troppo nobile; viene fuori il carattere autenticamente miope e incolto di chi non viene minimamente sfiorato dal senso delle regole elementari della convivenza civile. Si tratta di una lunga deriva sempre animata da "doppiezza": il garantismo sbandierato ai quattro venti, le invettive su "forcolandia", le aggressioni mediatiche al sistema giudiziario, si accompagnano a quei baratri aperti nella legalità che nessuna politica di *law and order* ha mai sperimentato.

Qualcuno ricorderà la fissazione di chi, accanto alla "urgente e fondamentale" riforma dei tribunali dei minorenni, ha sempre annunciato l'abbassamento dell'imputabilità dei minori a dodici anni, che fa parte della stessa storia delle rogatorie, del falso in bilancio e così via. Non è altra cosa, ma la faccia speculare di una politica legislativa dal volto doppio, garantista a senso unico.

Se dovessi dire qual è il suo culmine sceglierei forse l'emendamento Bobbio, non Norberto, che nell'ambito della riforma dell'ordinamento giudiziario prescriveva il divieto d'interpretazione della legge da parte del giudice; sarebbe soltanto ingenuo, se non altro per il fatto che la norma che prescrive il divieto d'interpretazione va a sua volta interpretata. Era Napoleone che esprimeva davanti ad avvocati e magistrati la

preoccupazione per le sorti del suo codice oggetto di inevitabili interpretazioni, tanto da esclamare "il mio codice è perduto!". Smette di essere ingenuo e diventa inquietante quando il divieto d'interpretazione viene collegato alle diverse tipologie disciplinari da applicare al giudice. Ne emerge un volto decisionista – ma è un eufemismo – preoccupante.

Anni fa parlavo di venti di regressione che cominciavano ad avvertirsi; oggi, con Nietzsche, dovremmo forse parlare di "primordi sempre possibili".

Note

¹ I contributi qui pubblicati sono apparsi in precedenza come capitoli 1 e 5 del volume di Eligio Resta edito da Luca Sossella Editore, "La violenza (e i suoi inganni)", 2019 e sono stati ripresi in quest'occasione per gentile concessione dell'editore e dell'autore, che ringraziamo.

² **Eligio Resta** è Professore Emerito di Filosofia del Diritto nell'Università di RomaTre. Componente laico del CSM eletto dal Parlamento negli anni 2000. È nella direzione di "Politica del diritto" e "Sociologia del diritto". Autore di numerose opere tra cui *Il diritto fraterno*, Laterza, Roma-Bari, 2002; *Diritto vivente*, Laterza, Roma-Bari, 2008; *Le regole della fiducia*, Laterza, Roma-Bari, 2009. Molte delle sue opere sono tradotte all'estero, dove ha insegnato in numerose Università.

Bibliografia

Arendt, Hannah (1985) *Politica e menzogna*, Milano, SugarCo.

Benjamin, Walter (1981) *Angelus Novus*, Torino, Einaudi.

Benjamin, Walter (2016) *Strada a senso unico*, Torino, Einaudi.

Derrida, Jacques (1985) *La farmacia di Platone*, Milano, Jaca Book.

Fletcher, George P. (1990). *A crime of self-defense: Bernhard Goetz and the law on trial*. University of Chicago press.

Foucault, Michel (1990) *Per difendere la società*, Firenze, Ponte alle Grazie.

Foucault, Michel (1976) *Sorvegliare e*

punire, Einaudi, Torino.

Girard, René (1980) *La violenza e il sacro*, Milano, Adelphi.

Girard, René (1983) *Delle cose nascoste fin dalla fondazione del mondo*, Milano, Adelphi.

Hegel, Georg W. F. (1979) *Lineamenti di filosofia del diritto*, Roma-Bari, Laterza.

Nietzsche Friedrich (1984) *Genealogia della morale*, Milano, Adelphi.

Resta, Eligio (1996) *La certezza e la speranza. Saggio su diritto e violenza*, Roma-Bari, Laterza.

Resta, Eligio (1984) *L'ambiguo diritto*, Milano, Franco Angeli.

Rodotà, Stefano (2006) *La vita e le regole*, Milano, Feltrinelli.

Sartre, Jean Paul (1991) *Quaderni per una morale*, Roma, Edizioni Associate.

Severino, Emanuele (1980) *Destino della necessità*, Milano, Adelphi.

Severino, Emanuele (1989) *Il giogo*, Milano, Adelphi.

Weil, Simone. (2017) *La prima radice*, Milano, Feltrinelli.



Profili di responsabilità per l'uso illegittimo della forza nei confronti dei soggetti in custodia

Francesca Cancellaro¹

Abstract

This contribution will deal with the responsibility profiles related to the unlawful use of force by the police authorities against persons in custody.

In particular, it will analyze the criminal consequences for the injury or the danger of life, human dignity and psycho-physical integrity of prisoners, in the light of the evolution of the internal discipline and supranational principles. Some reflections, moreover, will start from the recent case histories concerning episodes of ill-treatment, torture and death in vinculis, up to the responsibility in the international arena, and in particular before the European Court of Human Rights, where it is the same State to answer for the violation of the rights recognized by the ECHR.

Keywords: *ill-treatment, torture, ECHR, prisoners*

1. Il ricorso alla coazione fisica nel contesto penitenziario: profili di responsabilità penale

Nel nostro ordinamento il ricorso alla coazione fisica da parte delle autorità pubbliche è legittimo solo in determinate ipotesi e solo quando si rivela necessario e proporzionato: ossia, quando sia impossibile ricorrere a un mezzo diverso e meno lesivo nell'ambito di quelli comunque efficaci al raggiungimento dello scopo perseguito².

L'art. 53 c.p., infatti, prevede che, posto quanto previsto dagli artt. 51³ e 52 c.p.⁴, non

sia punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, in tre ipotesi e, segnatamente, nel caso abbia la necessità a) di respingere una violenza o di vincere una resistenza (attiva) all'Autorità; b) di impedire la consumazione di una serie di gravi delitti (strage, naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona); ovvero c) in ulteriori ipotesi previste da altre leggi speciali, alle quali fa rinvio l'ultimo comma dell'art. 53 c.p.

“la legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l’uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica”).

Con riferimento all’ambito penitenziario, il richiamo alle *altre ipotesi* nelle quali è autorizzato l’uso dei mezzi di coazione fisica da parte dei pubblici ufficiali porta, in prima battuta, a volgere lo sguardo alla legge sull’Ordinamento penitenziario.

L’art. 41 Ord. pen. prevede che non sia consentito *l’impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all’esecuzione degli ordini impartiti. Il personale che, per qualsiasi motivo, abbia fatto uso della forza fisica nei confronti dei detenuti o degli internati deve immediatamente riferirne al direttore dell’istituto il quale dispone, senza indugio, accertamenti sanitari e procede alle altre indagini del caso. Non può essere usato alcun mezzo di coercizione fisica che non sia espressamente previsto dal regolamento e, comunque, non vi si può far ricorso a fini disciplinari ma solo al fine di evitare danni a persone o cose o di garantire la incolumità dello stesso soggetto. L’uso deve essere limitato al tempo strettamente necessario e deve essere costantemente controllato dal sanitario.*

La previsione esclude dunque espressamente il ricorso alla forza a scopo disciplinare o di mantenimento dell’ordine negli istituti e lo ammette solo in costanza di requisiti puntualmente individuati, in ogni caso richiedendo l’attivazione di meccanismi di indagine e controllo, anche sanitario, ogniqualvolta l’intervento coercitivo si sia verificato. Confrontato con l’art. 53 c.p., l’art. 41 ord. pen. pare, da un lato, consentire un più ampio ricorso

alla coazione fisica nel contesto penitenziario, in quanto comprende espressamente anche le forme di resistenza *passiva* tra le circostanze che legittimano il ricorso alla forza. Dall’altro lato, occorre comunque procedere ad una lettura costituzionalmente orientata della previsione, che tenga conto dei presupposti della necessità e della proporzione quali limiti generali alla legittima compressione dei diritti fondamentali alla vita e all’integrità fisica.

In situazioni eccezionali (quali rivolte o altre gravi situazioni d’emergenza), infine, ai sensi dell’art. 41 *bis* Ord. pen. il Ministro di Giustizia ha facoltà di sospendere nell’istituto interessato o in parte di esso l’applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l’ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento di questo fine. In queste ipotesi, ove necessario, il direttore dell’istituto richiede al prefetto l’intervento delle forze di polizia ex art. 93 d.p.r. 230/2000 (Regolamento recante le norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative della libertà): qualora si verificano disordini collettivi con manifestazioni di violenza, il direttore che non sia in grado di intervenire efficacemente con il personale a disposizione, richiede l’intervento delle Forze di polizia e delle altre Forze a sua disposizione (ai sensi della legge 121/1981), informandone immediatamente il magistrato di sorveglianza, il provveditore regionale, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.

Fuori dai casi in cui la coercizione fisica è giustificata dall’ordinamento, gli agenti

che, ricorrendo alla forza, ledono o mettono in pericolo l'integrità psico-fisica o la dignità dei soggetti sottoposti alla loro custodia possono essere chiamati a rispondere penalmente. Il ricorso alla forza esercitata illegittimamente sul detenuto può integrare, in primo luogo, le fattispecie penali comuni contro la persona, ossia quelle che si applicano a chiunque a prescindere dalla qualifica soggettiva dell'autore della condotta. Così, ad esempio, nel caso di violenze fisiche, potrebbero essere contestati tanto i delitti di percosse (581 c.p.), lesioni (582 c.p.) quanto l'omicidio (575 c.p., 589 c.p., 584 c.p.).

In questi casi, il contesto penitenziario e la qualifica di pubblico ufficiale possono assumere rilevanza attraverso le aggravanti comuni rinvenibili all'art. 61 c.p.: il fatto di aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona che ostacolano la privata difesa (n. 5); l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio (n. 9); l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazione (n. 11).

Le aggravanti ora richiamate sono astrattamente in grado di esprimere il particolare disvalore che la condotta illecita assume se viene commessa da coloro i quali ricoprono funzioni pubblicistiche o nei casi in cui la vittima sia un soggetto vulnerabile in quanto sottoposto alla custodia delle autorità statuali. Tuttavia, a livello pratico, possono essere neutralizzate all'esito del giudizio di bilanciamento con eventuali ulteriori circostanze attenuanti: si pensi ad esempio alle c.d. circostanze attenuanti generiche (art. 62 *bis* c.p.), le quali da sole potrebbero essere riconosciute come

equivalenti o prevalenti sulle molteplici aggravanti contestate.

Il tema delle conseguenze che si determinano nel caso in cui sia possibile operare il bilanciamento tra circostanze che attengono alle qualifiche del soggetto agente e altre eventuali attenuanti è quanto mai attuale. Ad esempio, come si vedrà nel prosieguo, nell'ambito del dibattito maturato all'indomani dell'introduzione del delitto di tortura nel nostro ordinamento è risultata centrale la questione relativa alla natura di fattispecie autonoma o di circostanza aggravante dell'ipotesi di tortura posta in essere dai pubblici ufficiali o dagli incaricati di pubblico servizio, essendo tale interpretazione densa di ripercussioni pratiche, oltre che rivelatrice di una politica criminale in frontale contrasto con gli obblighi di criminalizzazione che discendono dal diritto internazionale.

2. L'introduzione del reato di tortura nel codice penale

Nell'ambito della prevenzione e repressione degli abusi e maltrattamenti che possono verificarsi nel contesto penitenziario una tappa particolarmente significativa è rappresentata dall'introduzione nel nostro ordinamento del delitto di tortura.

Prima che nel luglio del 2017 il Parlamento approvasse la legge 110/2017, che ha introdotto l'art. 613 *bis* nel nostro codice penale⁵, infatti, tutti i casi di tortura c.d. di Stato potevano essere ricondotti alle sole fattispecie di lesioni, percosse, minacce, abuso di mezzi di correzione, arresto illegale. Il risultato evidentemente non era soddisfacente perché tali fattispecie non erano in grado di reprimere adeguatamente le condotte più

gravi e pregnanti. Inoltre, una questione centrale si era rivelata quella della prescrizione, poiché gli episodi di maltrattamento posti in essere dalle autorità pubbliche (ancor di più quando hanno luogo in contesti di privazione della libertà) hanno tempi di emersione e accertamento anche molto lunghi.

Per portare finalmente il Parlamento italiano all'attuazione degli obblighi di criminalizzazione a cui si era sottratto fino a quel momento⁶, un ruolo fondamentale è stato giocato dalla giurisprudenza della Corte Edu e segnata dalle condanne inflitte al nostro Paese per la violazione dell'art. 3 della Convenzione⁷. Tuttavia, l'introduzione del delitto di tortura è stata accompagnata da ambigue quanto discutibili scelte legislative, che in talune ipotesi rischiano di dar luogo a problemi interpretativi di non scarsa rilevanza e in altri casi – va detto, non quelli più eclatanti – anche a possibili vuoti di tutela⁸.

Per ciò che rileva ai fini della presente ricostruzione, si evidenzia, in primo luogo, che la definizione di tortura adottata all'art. 613 bis c.p. non ripropone quella che troviamo nella Convenzione delle Nazioni Unite, innanzitutto perché non prevede che la tortura sia un delitto *proprio* dei soli pubblici ufficiali; al contrario introduce una fattispecie *comune*, ossia che può essere commessa da chiunque, non richiedendo, infatti, che l'autore del reato ricopra una particolare qualifica o si trovi in una particolare relazione con la vittima. Su tale scelta legislativa s'innesta il dibattito che riguarda la natura di fattispecie autonoma o di circostanza aggravante della previsione di cui al secondo comma dell'art. 613 bis c.p. (quella cioè relativa ai

fatti commessi da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio). Come anticipato nel paragrafo precedente, si tratta di questione densa di ripercussioni pratiche, dal momento che le circostanze aggravanti sono soggette al giudizio di bilanciamento con eventuali attenuanti e al relativo rischio di “perdita” sul piano sanzionatorio del disvalore connesso alla qualifica pubblica dell'autore. Benché una serie di solidi indici testuali portino a ritenere che l'art. 613 bis c.p. costituisca una fattispecie autonoma di reato (Viganò, 2015b; Colella, 2018; Cancellaro, 2017a), la giurisprudenza di legittimità – che si è pronunciata sulla fattispecie per ora solo in sede cautelare – sembra invece avere riconosciuto, seppur come *obiter dictum*, la soluzione opposta² discostandosi dunque dalle considerazioni dei primi commentatori. Se una tale impostazione dovesse essere confermata s'imporrebbe un orientamento, in primo luogo, non in linea con l'esegesi della norma e, in secondo luogo, non in linea con gli obblighi d'incriminazione derivanti dalla Convenzione ONU del 1984 e con i principi espressi nelle condanne inflitte al nostro Paese dalla Corte Edu.

Anche i rapporti tra il nuovo delitto di tortura e le altre fattispecie preesistenti meritano alcune considerazioni. Non pare dubitarsi che il delitto di percosse possa essere assorbito dal delitto di tortura così come quello di minacce, trattandosi di modalità di condotta espressamente contemplate dal co. 1. Con riferimento alla fattispecie di lesioni, si deve considerare che il quarto comma dell'art. 613 bis c.p. prevede un aggravamento di pena nel caso in cui, a seguito dei fatti previsti dal co. 1, il soggetto passivo del reato riporti, quale conseguenza non voluta dall'agente,

lesioni personali. Ne deriva che gli artt. 613 *bis* c.p. e le lesioni dolose possono concorrere. Rispetto alla fattispecie di omicidio volontario, si osserva che la causazione volontaria della morte è prevista come specifica circostanza aggravante del delitto di tortura.

Su altro versante, sembra particolarmente interessante rilevare che la legge 110/2017 ha introdotto all'art. 613 *ter* c.p. una autonoma norma incriminatrice per l'ipotesi di istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (l'art. 613 *ter* c.p.), ma ha scelto di non disciplinare l'ipotesi in cui il superiore gerarchico ometta di vigilare o di controllare l'operato dei pubblici ufficiali a lui sottoposti. In queste ipotesi, che verosimilmente potranno trovare riscontro nella prassi applicativa, ci si chiede se tali soggetti potrebbero essere chiamati a rispondere penalmente per l'omesso impedimento colposo della tortura oppure per agevolazione colposa.

Si pensi, ad esempio, al caso del superiore che venga a conoscenza dell'intenzione di alcuni agenti di procedere a percuotere e minacciare alcuni detenuti autori nei giorni precedenti di gravi insubordinazioni o comportamenti oltraggiosi; nel caso in cui lo stesso superiore avesse incoraggiato tale intenzione, anche lasciando intendere a quegli agenti che non sarebbero seguite iniziative disciplinari nei loro confronti e che sarebbe stato garantito il silenzio sull'accaduto; e nell'ipotesi in cui il superiore fosse altresì a conoscenza del grave risentimento covato dagli agenti per quei detenuti oppure di precedenti segnalazioni di comportamenti aggressivi posti in essere i dagli stessi sottoposti a danno di altri ristretti insubordinati. In una tale ipotesi, cosa succederebbe se nel

corso della "spedizione" la situazione degenerasse e gli agenti penitenziari ponessero in essere condotte tali da integrare il delitto di cui all'art. 613 *bis* c.p.?

Nel caso prospettato, non esistendo un'ipotesi di responsabilità colposa come modellata dalla giurisprudenza della Corte Edu con riferimento alla responsabilità degli Stati per violazione dell'art. 2 e 3 Cedu (vedi *infra*) e non sembrando ipotizzabile un concorso colposo nel delitto di tortura (non esistendo la figura colposa di tale fattispecie), resterebbe la possibilità di contestare al superiore le altre fattispecie comuni (ad esempio, lesioni, percosse..) a titolo colposo, nonché eventualmente di valutare la possibilità di un concorso anomalo nel delitto di tortura (ex art. 116 c.p.), laddove fosse accertato un coefficiente soggettivo di natura dolosa in capo al superiore rispetto alle fattispecie meno gravi e nondimeno fosse prevedibile in concreto la realizzazione del più grave delitto di tortura commesso dai sottoposti.

Si tratterebbe in altre parole di verificare, in primo luogo, il nesso di causalità tra la condotta del superiore volta a istigare o comunque favorire la realizzazione del reato meno grave e la commissione di atti qualificabili come tortura da parte dei sottoposti. In secondo luogo, dovrebbe essere accertato, seguendo le indicazioni fornite dalle Sezioni Unite della Cassazione nella nota sentenza Ronci¹⁰, se fosse prevedibile sulla base di tutte le circostanze della vicenda di specie che la condotta degli esecutori materiali potesse sfociare nella perpetrazione della tortura.

Si tratta, evidentemente, solo di alcune delle molteplici questioni interpretative con cui dovranno confrontarsi gli

interpreti nel prossimo futuro, in taluni casi operando vera e propria supplenza alle scelte di politica criminale che non si è assunto il legislatore. Come si vedrà nel prossimo paragrafo, i primi significativi banchi di prova per la “tenuta” della fattispecie sono rappresentati dalla recente casistica emersa nel contesto penitenziario.

3. Il panorama giudiziario: il caso Cucchi *bis*, le prime contestazioni del delitto di tortura, i procedimenti scaturiti a margine delle rivolte nei penitenziari di marzo 2020

Contrariamente ad altri ordinamenti, nel nostro Paese il consenso sociale polarizzato attorno all'agire delle polizie e lo scarso interesse accademico al tema, al di fuori di una cerchia tutto sommato ristretta della criminologia e della sociologia (Bertaccini 2010, Campesi 2008, Cornelli 2020, Palidda 2000) non si è storicamente sviluppata una tradizione di ricerca sull'agire delle polizie. Tuttavia, recentemente, anche grazie all'azione congiunta del Garante nazionale delle persone private della libertà personale¹¹ e della rete dei Garanti locali, nonché ai meccanismi di controllo internazionali (ad esempio il CPT) o agli osservatori indipendenti (come Antigone), il carcere e gli altri luoghi di privazione della libertà hanno potuto quantomeno beneficiare del tentativo di monitoraggio della casistica degli abusi di polizia sui soggetti in custodia.

Anche per tale ragione pare utile leggere il fenomeno delle violenze e dei maltrattamenti dei pubblici ufficiali nei confronti dei soggetti detenuti attraverso la lente della più recente cronaca giudiziaria. Nel corso dell'ultimo anno,

infatti, una serie di casi hanno permesso di accendere i riflettori su tema.

Il primo arresto giurisprudenziale che viene alla mente riguarda il noto caso giudiziario scaturito dalla morte di Stefano Cucchi. Ad oltre 10 anni dai fatti, dopo un tormentato *iter* giudiziario, la Corte d'Assise di Roma, nell'ambito del processo c.d. Cucchi *bis*, ha condannato in primo grado due esponenti dell'arma dei carabinieri per omicidio preterintenzionale¹². Gli imputati sarebbero stati autori di una condotta “violenta”, “illecita e assolutamente ingiustificabile”, perpetrata “per un verso facendo un uso distorto dei poteri di coercizione inerenti il loro servizio, per altro aspetto violando il dovere di tutelare l'incolumità fisica della persona sottoposta al loro controllo”. Una violenza maturata in un contesto di isolamento in cui la vittima versava in particolari condizioni di vulnerabilità personale, scrivono i giudici: “il fatto si è svolto in un locale della caserma ove nessuno estraneo poteva avvedersi di quanto stava accadendo, in piena notte ai danni di una persona decisamente minuta e di [corporatura] fisica molto meno prestante rispetto a quella dei due militari”.

Una prima considerazione attiene alla contestazione e alla relativa condanna per omicidio preterintenzionale che deriva dal riconoscimento del dolo quantomeno con riferimento alle lesioni personali inferte alla vittima, in luogo dell'eccesso colposo nell'esercizio della coazione fisica e dell'uso delle armi, da cui sarebbe derivata una condanna a titolo di omicidio colposo. Si tratta di una contestazione tutt'altro che scontata perfino nell'ambito di vicende di *police brutality*. La seconda considerazione che può essere svolta riguarda il tortuoso *iter* processuale che ha condotto

all'affermazione della responsabilità degli ufficiali in questo primo grado di giudizio: ai fini dell'accertamento hanno infatti giocato ruolo centrale le dichiarazioni del carabiniere che, a molti anni dai fatti, ha testimoniato sulla responsabilità dei suoi colleghi nel pestaggio in caserma, abbattendo così un muro di silenzio che fino a quel momento era stato impenetrabile. Sotto questo profilo – e indipendentemente dall'esito dei successivi gradi di giudizio – la vicenda è emblematica rispetto alle difficoltà che si possono incontrare nel tentativo di far emergere le condotte illecite delle autorità pubbliche maturate in contesti opachi, come quelli detentivi e di custodia.

Nel corso dell'ultimo anno la cronaca giudiziaria ha dato altresì conto di un ulteriore nucleo di procedimenti penali: quelli che hanno ad oggetto le prime contestazioni del delitto di tortura nel contesto penitenziario. Si pensi, in primo luogo, al processo davanti al Tribunale di Siena che vede imputati alcuni agenti di polizia penitenziaria della Casa di reclusione di San Gimignano (ai quali è contestato appunto il delitto di tortura) e un medico dello stesso istituto di pena al quale è contestato il rifiuto d'atti d'ufficio per non aver visitato e refertato la vittima¹³. Vi è poi un ulteriore procedimento aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, che vede alcuni agenti di polizia penitenziaria indagati per il delitto di tortura (oltre che per altre ipotesi delittuose) e, come vittime, diversi detenuti ristretti presso la Casa circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino¹⁴; tra gli indagati risulta anche il Direttore del carcere per il reato di favoreggiamento personale e di omessa

denuncia.

Si tratta di due procedimenti, quello torinese e quello senese, che hanno suscitato particolare interesse, sia per il coinvolgimento di un numero significativo di personale penitenziario, sia perché nei confronti di alcuni agenti sono state applicate misure cautelari custodiali. Ferma restando la presunzione d'innocenza, la sede cautelare rappresenta indubbiamente un primo indice dell'effettivo potenziale applicativo della nuova fattispecie. Inoltre, pare interessante rilevare che il procedimento torinese è scaturito dall'impulso del Garante comunale e del Garante nazionale delle persone della libertà; mentre quello senese dalle segnalazioni pervenute al magistrato di sorveglianza: entrambe figure di garanzia essenziali sia per il monitoraggio di quanto accade nelle carceri, che per l'impulso all'attività d'indagine.

Vi è poi un terzo filone di procedimenti penali che hanno ad oggetto i fatti accaduti a margine delle rivolte scoppiate nei penitenziari a marzo 2020, quando s'affacciava in tutto il Paese l'emergenza da Covid-19 e negli istituti di pena venivano repentinamente adottate misure particolarmente restrittive per fronteggiare la pandemia (tra cui la sospensione dei colloqui con i familiari e di tutte le attività “rieducative”). Attraverso il monitoraggio dell'associazione Antigone è possibile tracciare una prima mappa dei numerosi procedimenti scaturiti dai fatti drammatici di quei giorni in cui è coinvolta, a vario titolo, l'associazione (per ulteriori approfondimenti sui procedimenti si rimanda al sito di Antigone)¹⁵. Tra questi, un procedimento penale riguarda le

indagini relative alla morte di nove persone detenute presso la Casa circondariale di Modena Sant'Anna nel corso delle violente rivolte avvenute in quell'istituto. Le vittime sarebbero decedute per intossicazione da farmaci: cinque di loro nello stesso penitenziario modenese, mentre le altre quattro a seguito di trasferimento in altri istituti di pena. L'indagine per omicidio colposo plurimo si concentra sulle eventuali responsabilità commissive o omissive nella gestione della rivolta e dei successivi trasferimenti di questi detenuti. Nell'ambito del medesimo filone, risultano, inoltre, ulteriori procedimenti che hanno ad oggetto le presunte condotte illecite degli agenti penitenziari poste in essere nei giorni successivi alle rivolte: il procedimento che ha ad oggetto le presunte violenze e torture commesse dagli agenti di polizia penitenziaria della Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere (si tratta dell'indagine che vede coinvolto il numero maggiore di agenti penitenziari, circa 400); il procedimento penale che riguarda le presunte violenze commesse dagli agenti di polizia penitenziaria presso la Casa di reclusione "Opera" di Milano; quello che vede coinvolti alcuni agenti di polizia penitenziaria della Casa circondariale di Melfi per presunte violenze, abusi e maltrattamenti; il procedimento penale per le violenze e torture che sarebbero state commesse da agenti di polizia penitenziaria nella Casa circondariale di Pavia.

Si tratta di procedimenti ancora in fase d'indagine, rispetto ai quali è evidentemente prematuro esprimersi nel merito. Tuttavia, è fin d'ora possibile riconoscere l'importanza dell'apertura di

queste inchieste che vedono impegnate numerose Procure italiane perché – a livello sistemico – potranno mettere in luce, oltre all'accertamento delle responsabilità individuali, le modalità con cui sono stati gestiti l'ordine pubblico e la sicurezza nei penitenziari anche in rapporto al diritto alla salute e a tutti gli altri diritti fondamentali, sia nell'immediatezza delle rivolte che nel periodo successivo. Sarà dunque un'occasione, ancora una volta offerta dalla casistica, per stimolare una più ampia riflessione sui rapporti di forza che si determinano nel penitenziario.

4. Il ricorso all'uso della forza nei confronti di soggetti in custodia: gli obblighi derivanti in capo agli Stati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Se la responsabilità per le condotte di *policy brutality* dei singoli agenti di polizia si misura nelle aule giudiziarie penali, quella dello Stato si misura sul versante internazionale, ed in primo luogo nell'ambito del Consiglio d'Europa davanti alla Corte europea dei diritti dell'Uomo, dove viene accertata la responsabilità delle autorità per la violazione della Cedu.

Gli artt. 2 e 3 CEDU pongono in capo agli Stati obblighi c.d. negativi (che consistono nel non violare i diritti riconosciuti dalla Convenzione) e obblighi c.d. positivi (di protezione e di natura procedurale), che spesso s'intrecciano e si sovrappongono.

In primo luogo, ai sensi dell'art. 2 Cedu le autorità statali devono astenersi dal causare la morte degli individui o anche solo dal metterne concretamente a rischio la vita e, ai sensi dell'art. 3 Cedu, non devono porre in essere condotte consistenti in tortura o trattamenti

inumani e degradanti.

Al metro della Convenzione, il ricorso alla forza letale è consentito solo quando si renda assolutamente necessario per a) difendere una persona da una violenza illegale; b) eseguire un arresto o impedire l'evasione di soggetti legalmente detenuti; c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione. La forza a cui ricorrono le autorità, inoltre, deve essere mantenuta nei limiti di ciò che è *assolutamente necessario* e in ipotesi di *eccesso* si determina la violazione dell'art. 2 Cedu, indipendentemente dalla legittimità dello scopo perseguito dagli agenti pubblici o dalla non intenzionalità della conseguenza letale¹⁶.

A livello generale, allo Stato è richiesto di predisporre un sistema legislativo e amministrativo adeguato, dotato di garanzie effettive capaci di prevenire l'abuso nel ricorso alla forza¹⁷; le disposizioni in materia devono essere formulate in maniera sufficientemente chiara¹⁸, «anche alla luce dei rilevanti standard internazionali quali i Principi base delle Nazioni Unite sull'uso della forza e delle armi da fuoco da parte delle autorità di pubblica sicurezza»¹⁹. Con riferimento alla casistica relativa alle rivolte dei detenuti, invece, la Corte Edu riconosce il particolare “potenziale di violenza” presente nelle carceri²⁰ ed espande l'area del lecito ricorso alla forza comprendendo anche le sollevazioni *suscettibili* di degenerare in sommossa o insurrezione (peraltro concetti quest'ultimi rispetto ai quali la giurisprudenza di Strasburgo non ha elaborato una definizione). Al fine di valutare la condotta tenuta dalle autorità pubbliche, i giudici di Strasburgo accertano anzitutto se le forze dell'ordine abbiano agito, come richiesto dall'art. 2

Cedu, “in modo conforme alla legge”, per tale intendendosi in primo luogo quella nazionale²¹; in seconda battuta, accertano se le operazioni di contrasto alle sommosse sono state organizzate e controllate in modo tale da minimizzare i rischi per la vite delle persone coinvolte²², anche prevedendo modalità non letali di repressione delle agitazioni²³.

La giurisprudenza sull'uso della forza (letale) da parte delle agenzie di *law-enforcement* che si è sviluppata nell'ambito della casistica dell'art. 2 può essere valorizzata anche per valutare il rispetto dell'art. 3 Cedu. Lo stesso art. 3 Cedu, infatti, ammette l'uso della forza in talune circostanze, tuttavia limitato alle ipotesi in cui essa sia indispensabile e non eccessiva, circostanza quest'ultima che lo Stato ha l'onere di provare ogni qualvolta la vittima si trovi *in vinculis*.

Nel caso *Kurnaz e altri*²⁴, ad esempio, la Corte si è pronunciata sugli scontri avvenuti in un penitenziario turco e pur non avendo riconosciuto la violazione dell'art. 2 perché non si era raggiunta la soglia dell'oltre ogni ragionevole dubbio (per la morte dei detenuti coinvolti), ha comunque riconosciuto la violazione dell'art. 3 Cedu per le gravi lesioni riportate dai ristretti. Il governo non era stato infatti in grado di fornire informazioni che dimostravano che l'operazione condotta dagli agenti era stata adeguatamente regolamentata e organizzata al fine di ridurre al minimo il rischio di gravi conseguenze per i detenuti.

L'obbligo di proteggere le persone detenute si estende aldilà casi di possibili abusi da parte delle forze dell'ordine abbracciando anche le ipotesi di

negligenza medica, o comunque di omesso intervento sanitario, allorché la necessità di somministrare tali cure derivi da precedenti condotte delle stesse autorità, come nel caso di operazioni di contenimento o di arresti. In queste ipotesi, se l'uso della forza è stato legittimo ai sensi dell'art. 2 comma 2, la successiva omissione di prestazioni medico-sanitarie comporterà la sola violazione dell'art. 2 comma 1²⁵; viceversa, nei casi in cui l'utilizzo della forza sia stato sproporzionato, la violazione degli obblighi di protezione concorre con la violazione degli obblighi negativi²⁶.

Non si deve infine trascurare che l'articolo 3 Cedu comprende nel suo ombrello protettivo anche i casi di ricorso alla forza di moderata intensità. Sono le ipotesi in cui, a prescindere dalla gravità delle lesioni inferte alla vittima, rileva il rapporto che intercorre tra l'uso della forza e l'impatto che questo determina sulla dignità dell'individuo. Con la nota sentenza resa nel caso *Bouyid*²⁷, la Grande Camera ha assunto una posizione particolarmente intransigente nei confronti delle condotte degli agenti di polizia suscettibili di ledere la dignità delle persone sottoposte al loro controllo, quand'anche ci si trovi al cospetto di forme di violenza di per sé lievi (nel caso di specie si trattava di uno schiaffo). In quell'occasione la Corte ha infatti riconosciuto come trattamenti degradanti ai sensi dell'art. 3 Cedu quelle condotte delle forze dell'ordine che umiliano o sviscerano l'individuo e la sua dignità, perché anche in assenza d'intensa sofferenza fisica o mentale sono in grado di suscitare sentimenti di paura, di angoscia o di inferiorità, a nulla rilevando il comportamento delle vittime possa essere stato irrispettoso o provocatorio nei

confronti degli agenti.

Gli obblighi procedurali in capo agli Stati relativi alla necessità di garantire indagini e procedimenti effettivi di accertamento sono sostanzialmente i medesimi indipendentemente dalla circostanza che venga in gioco la violazione del diritto alla vita oppure del diritto all'integrità fisica o psicologica, tanto che la giurisprudenza di Strasburgo tende a considerare unitariamente i profili in esame (Colella 2016). Sotto questo profilo, il nostro Paese è stato ripetutamente condannato dalla Corte Edu per non aver offerto un'adeguata risposta alle vittime dei maltrattamenti delle forze dell'ordine su individui soggetti al loro controllo²⁸.

Al di là della stigmatizzazione degli atti di brutale violenza posti in essere dalle forze dell'ordine nei confronti di soggetti privati della libertà, i giudici hanno anche riscontrato che, da un lato, la risposta dell'ordinamento penale in questi casi era stata inadeguata in ragione dell'assenza, all'epoca dei fatti, della previsione del reato di tortura; dall'altro lato, comunque, anche i giudizi disciplinari a carico dei responsabili non erano stati efficaci, o perché non erano state proprio adottate misure disciplinari o perché i procedimenti erano stati privi di effetto sospensivo.

5. Brevi considerazioni conclusive

Il ricorso all'abuso della forza nel contesto detentivo è consentito dall'ordinamento entro il perimetro di stringenti limiti che si ricavano dall'analisi della disciplina positiva interpretata alla luce delle garanzie costituzionali e sovranazionali che riguardano tutti gli individui. Non è facile che gli abusi e le violenze emergano quando sono posti in essere in un contesto

chiuso come quello penitenziario. La recente casistica di cui si è dato conto porta tuttavia a chiedersi se ad essere incrementati siano gli episodi di violenza o sia piuttosto la loro capacità di emergere, facendo così diminuire il relativo “numero oscuro”. A favore di questa ultima opzione militano alcuni elementi: l'introduzione del delitto di tortura nel nostro ordinamento, l'istituzione del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e dei Garanti territoriali, il monitoraggio di organismi indipendenti che si sono impegnano sempre di più anche nella promozione delle azioni penali. A ciò si aggiunga perfino la pandemia da Covid-19 che ha finito per acuire, fino a farle esplodere – rendendole visibili – le tensioni già in circolo nei penitenziari. Si tratta di fattori che, muovendo leve molto diverse, hanno verosimilmente portato all'emersione di pratiche che in passato restavano sommerse, ma non per questo erano meno presenti.

Evidentemente l'accertamento giudiziario delle responsabilità penali dei singoli, non accompagnato da una seria riflessione critica di carattere sistemico, rischia di appiattirsi sulla retorica delle “mele marce”, non affrontando invece temi cruciali quali il ricorso alla violenza come modalità di gestione dei conflitti nel penitenziario, la legittimazione (più o meno esplicita) di tali pratiche da parte dell'istituzione carceraria, la necessità di una adeguata formazione del personale di polizia su come affrontare eventi emotivamente stressanti e traumatici (come può essere lo stesso rischio di contagio nel corso di una pandemia). Da questo punto di vista la giurisprudenza della Corte Edu offre forse stimoli più

interessanti rispetto alla casistica giudiziaria interna. In primo luogo, si riferisce alla responsabilità dello Stato e non a quella dei singoli autori delle condotte, attraverso un vaglio di adeguatezza del sistema legislativo e amministrativo ad offrire garanzie effettive, capaci di prevenire l'abuso nel ricorso alla forza e di sanzionare i trasgressori anche a livello disciplinare; in secondo luogo, sul piano sostanziale, la medesima giurisprudenza mostra una particolare sensibilità al tema della dignità umana, equiparando le condotte delle forze dell'ordine particolarmente violente a quelle che comunque umiliano o sviscerano l'individuo e la sua dignità anche in assenza d'intensa sofferenza fisica o mentale. Si tratta di elementi che, nel complesso, potrebbero arricchire il dibattito e al contempo stimolare un approfondimento scientifico a un tema così poco arato nel panorama scientifico penalistico.

Note

¹ Francesca Cancellaro, avvocatessa specializzata in diritto penale e diritti fondamentali nello Studio legale Gamberini. Ha conseguito il Dottorato di ricerca presso l'Università di Bologna sotto la guida del Prof. Massimo Pavarini. Dopo essere stata assegnista di ricerca post-doc all'Università di Roma Tre è oggi assegnista di ricerca all'Università della Tuscia. È inoltre membro dell'Accademia di Diritto e Migrazioni (ADiM) e dell'Osservatorio Antigone. Collabora come *Partner lawyer* con lo European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) di Berlino.

² Il requisito della *proporzionalità* non è esplicitamente richiamato dall'art 53 c.p. (a differenza di quello della necessità) ma deriva dalla lettura costituzionalmente orientata della previsione. Da un lato, infatti, il principio d'imparzialità (art. 97 cost.) impone agli attori pubblici di agire tenendo in conto di tutti gli interessi in gioco, anche quelli individuali; d'altro lato, il rango di diritti fondamentali riconosciuto alla vita e all'integrità psico-fisica, come protetti dalla Costituzione e dalla Cedu, deve pesare nel giudizio di bilanciamento con l'interesse perseguito dalle autorità (Marinucci, Dolcini, Gatta, 2020).

³ Rileverà la causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. (adempimento del dovere) quando l'uso di mezzi di coazione fisica rappresenta una modalità, anche soltanto eventuale, dell'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo di una pubblica autorità.

⁴ Rileverà la causa di giustificazione dell'art. 52 c.p. (legittima difesa) nei casi in

cui l'agente della forza pubblica agisca per difendere un diritto proprio o altrui dal pericolo attuale di un'offesa ingiusta e la difesa sia necessaria e proporzionata.

⁵ L'art. 613 bis c.p. prevede che: "*chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona. Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni. Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti. Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà. Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo*".

⁶ Nel 1989 l'Italia aveva già ratificato la Convenzione contro la tortura votata nel dicembre 1984 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e nonostante ciò per quasi trent'anni aveva disatteso le obbligazioni assunte in sede internazionale.

⁷ Ci si riferisce, in particolare, al *leading-case Cestaro c. Italia*, C. edu, sent. 7 aprile 2015, ric. n. 6884/11 (Cassibba, 2015; Viganò, 2015a), relativo ai fatti avvenuti durante il blitz alla Diaz-Pertini a margine del G8 di Genova, alla successiva sentenza *Bartesaghi Gallo e altri c. l'Italia*, C. edu, sent. 22 giugno 2017, ric. nn. 12131/13 e 43390/13, relativa alle medesime violenze perpetrate nella scuola Diaz-Pertini (Cancellaro, 2017a); alle sentenze C. edu, 26.10.2017, *Azzolina ed altri c. Italia* (ric. n. 28923/09 e n. 67599/10), *Blair e altri c. Italia* (ric. n. 1442/14, 21319/14 e 21911/14), *Cirino e Renne c. Italia* (ric. n. 2539/13 e 4705/13), riferiti agli abusi avvenuti nella caserma di Bolzaneto a margine del G8 di Genova e ai maltrattamenti sui detenuti del carcere di Asti (cfr. Cancellaro 2017b)

⁸ Per una ampia ricostruzione del dibattito successivo all'introduzione del delitto di tortura si rimanda ai lavori di Antonucci, Brioschi, Paterniti Martello (2020), Marchesi (2019), Stortoni, Castronuovo (2019).

² In due occasioni la V sezione della Corte di Cassazione – pronunciandosi su fatti che avevano oggetto la tortura tra privati e non quella c.d. di Stato – ha qualificato il secondo comma dell'art. 613 bis c.p. come mera circostanza aggravante. Nel primo caso ha definito la scelta del legislatore “una sorta di terza via, consistente nella previsione di un reato comune, accompagnata da un aggravamento afflittivo nell'ipotesi in cui la tortura sia commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio” (Cass. pen., V sez., 8.7.2019, n. 47079). Nel secondo caso il posizionamento della Corte è stato esplicito: “la norma di nuovo conio prevede un reato comune contemplando l'eventualità

che esso sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio come circostanza aggravante” (Cass. pen., V sez., 11.10.2019, n. 50208).

¹⁰ Cass. SS.UU., 29.5.2009, n. 22676. Pur trattandosi di pronuncia relativa all'art. 586 c.p., i principi generali in essa rinvenibili sul piano dell'imputazione per colpa in attività illecita sono estendibili a tutte le ipotesi originariamente concepite dal codice penale come responsabilità oggettiva.

¹¹ L'articolo 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, ha istituito il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e gli attribuito il compito di vigilare affinché la custodia delle persone sottoposte alla limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme nazionali e alle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia.

¹² Corte d'Appello di Roma, I sez., 14.11.2019, n. 16/2019 RG. Sent.

¹³ Proc. pen. n. 958/2019 R.G.N.R- n. 1595/2019 R.G. G.I.P.

¹⁴ Proc. pen. n. 6189/2019 R.G.N.R- n. 12841/2019 R.G. G.I.P.

¹⁵ <https://www.antigone.it/cosa-facciamo/i-processi> consultato il 30.12.2020.

¹⁶ *McCann e altri c. Regno Unito*, 27 settembre 1995, § 148; *Semache c. Francia*, 21 giugno 2018, §§65-102

¹⁷ C.edu, sez. II, sent. 20 maggio 2010, *Perisan e altri c. Turchia*, § 85; C.edu, sez. II, sent. 22 luglio 2014, *Ataykaya c. Turchia*, § 57.

¹⁸C.edu, grande camera, sent. 20 dicembre 2004, Makaratzis c. Grecia, § 62; C.edu, sez. II, sent. 9 novembre 2010, Ölmez e altri c. Turchia, § 70.

¹⁹ C.edu, grande camera, 6 luglio 2005, Nachova e altri c. Bulgaria, § 96; C.edu, grande camera, 24 marzo 2011, Giuliani e Gaggio c. Italia, § 209.

²⁰C.edu, sez. III, sent. 21 dicembre 2006, Gömi e altri c. Turchia, § 57; C.edu, sez. II, sent. 20 maggio 2010, Perisan e altri c. Turchia, § 78.

²¹ C.edu, sez. I, sent. 13 gennaio 2005, Ceyhan Demir e altri c. Turchia, § 98-101; C.edu, sez. II, sent. 26 luglio 2005, Simsek e altri c. Turchia, § 108.

²² C.edu, sez. II, sent. 26 luglio 2005, Simsek e altri c. Turchia, § 106.

²³ C.edu, sent. 27 luglio 1998, Gulec c. Turchia, § 71; C.edu, sez. II, sent. 26 luglio 2005, Simsek e altri c. Turchia, § 111; C.edu, sez. III, sent. 21 dicembre 2006, Gömi e altri c. Turchia, § 54.

²⁴ C. edu, sez. IV, sent. 24 luglio 2007, Kurnaz e altri c. Turkey. Cfr. inoltre Satık e altri c. Turchia, no. 31866/96, § 58, 10 ottobre 2000.

²⁵C.edu, sez. II, sent. 6 aprile 2006, Ahmet Ozkan e altri c. Turchia, § 305-308; C.edu, sez. II, sent. 9 ottobre 2007, Saoud c. Francia.

²⁶C.edu, sez. I, sent. 1 giugno 2006, Taïs c. Francia; C.edu, sez. I, sent. 13 giugno 2002, Anguelova c. Bulgaria.

²⁷ C. edu., Grande Camera, sent. 28 settembre 2015, Bouyid c. Belgio che a sua volta richiama ex multis, Ribitsch c. Austria, 4 dicembre 1995, § 38; 4 ottobre 2011, Mete e altri c. Turkey, § 106; e

Grande Camera, 13 dicembre 2012, El-Masri c. Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, § 207.

²⁸cfr. le già citate sentenze *Cestaro c. Italia*, C. edu, sent. 7 aprile 2015, ric. n. 6884/11; *Bartesaghi Gallo e altri c. l'Italia*, C. edu, sent. 22 giugno 2017, ric. nn. 12131/13 e 43390/13; le sentenze C. edu, 26.10.2017, *Azzolina ed altri c. Italia* (ric. n. 28923/09 e n. 67599/10), *Blair e altri c. Italia* (ric. n. 1442/14, 21319/14 e 21911/14), *Cirino e Renne c. Italia* (ric. n. 2539/13 e 4705/13).

Bibliografia

Antonucci Carolina, Brioschi Federica, Paterniti Martello Claudio (2020), (eds.), *La tortura nell'Italia di oggi*, Roma: Antigone.

Bertaccini Davide (2010), *La politica di polizia*, Bologna: Bononia University press.

Cancellaro Francesca (2017a), *Tortura: nuova condanna dell'Italia a Strasburgo, mentre prosegue l'iter parlamentare per l'introduzione del reato*, in *Dir. pen. cont.*, fasc. 6/2017, 322-326.

Cancellaro Francesca (2017b), *A Bolzaneto ed ad Asti fu tortura: tre nuove condanne inflitte dalla Corte di Strasburgo all'Italia per violazione dell'art. 3 Cedu 3*, 16 novembre.

Campesi Giuseppe (2009), *Genealogia della pubblica sicurezza. Teoria e storia del moderno dispositivo poliziesco*, Verona: Ombre Corte.

Cassibba Fabio Salvatore (2015), *Violato il divieto di tortura: condannata l'Italia per i fatti della scuola Diaz-Pertini*, in *Dir. pen. cont.*, 27 aprile 2015.

Colella Angela (2016), *Art. 3 Proibizione della tortura*, in Ubertis Giulio, Viganò Francesco (eds.), *Corte di Strasburgo e giustizia penale* (a cura di), Torino: Giappichelli.

Colella Angela (2018), *Il nuovo delitto di tortura*, Voce per "Il libro dell'anno del diritto Treccani 2018", in *Dir. pen. cont.*, 26.4.2018.

Cornelli Roberto (2020a), *La forza di polizia. Uno studio criminologico sulla violenza*. Torino: Giappichelli.

Cornelli Roberto (2020b), *Note sulla police brutality a partire dai fatti di Minneapolis*, in *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, II, 1-15.

Harris David, O'Boyle Michael, Warbrick (2018), (eds.), *Law of the European Convention on Human Rights*, IV edition. Oxford: Oxford University press.

Marchesi Antonio (2019), *Contro la tortura. Trent'anni di battaglie politiche e giudiziarie*, Modena: Infinito edizioni.

Marinucci Giorgio, Dolcini Emilio, Gatta Gian Luigi (2020), *Manuale di diritto penale. Parte generale*, nona edizione, Milano: Giuffrè Francis Lefebvre.

Palidda Salvatore (2000), *Polizia postmoderna. Etnografia del nuovo controllo sociale*. Milano: Feltrinelli.

Sartarelli Stefania (2018), *Uso legittimo della violenza pubblica e diritto penale*, Bari: Cacucci.

Stortoni Luigi, Castronuovo Donato (2019) (eds.), *Nulla è cambiato? Riflessioni sulla tortura*, Bologna: Bononia University press.

Viganò Francesco (2015a), *La difficile battaglia contro l'impunità dei responsabili di tortura: la sentenza della Corte di Strasburgo sui fatti della scuola Diaz e i tormenti del legislatore italiano*, in *Dir. pen. cont.*, 9.4.2015.

Viganò Francesco (2015b), *Sui progetti di introduzione del delitto di tortura in discussione presso la camera dei deputati*, in questa Rivista, 24 settembre 2015.

Zagrebelsky Vladimiro, Chenal Roberto, Tomasi Laura (2016), *Manuale dei diritti fondamentali in Europa*, Bologna: il Mulino.

Zirulia Stefano (2016), *Art. 2. Diritto alla vita*, in Ubertis Giulio, Viganò Francesco (eds.), *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, Torino: Giappichelli.



Visite, report e *follow-up*: un'analisi del monitoraggio Cpt per prevenire i maltrattamenti in ambito detentivo

Perla Arianna Allegri¹

Abstract

This article aims to reconstruct the main features of the report published at the beginning of the year 2020 by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment and Punishment (CPT) following an ad hoc visit to Italian prisons. Through the recommendations of the Council of Europe delegation, the aim is to analyse the material conditions of the detainees and the violence that occurred in Biella, Milano Opera, Saluzzo and Viterbo prisons. The article examines, through the warnings to the Italian authorities, the recommendations and strategies suggested with the aim of a general prevention in the containment of the use of violence by prison staff against the inmate population.

Keywords: *Prison monitoring – violence of imprisonment – prison conditions – Cpt*

«*La justice ne saurait s'arrêter à la porte des prisons*»

(Sentenza Campbell e Fell c. Regno Unito, 28 giugno 1984, §69)

1. Premessa

Con l'apertura dell'anno 2020 il Comitato europeo di prevenzione della tortura (da qui in avanti Cpt), istituito presso il Consiglio di Europa, ha pubblicato un duro report sulle condizioni detentive all'interno di alcuni istituti italiani.

Da sempre permane una grande difficoltà nel guardare all'interno delle mura del carcere,

nell'aver accesso nei *sancta sanctorum* di ogni Stato dove la sovranità statale si dispiega nelle forme più coercitive e recondite e dove “*gli Stati moderni – ancora così restii a liberarsi dei loro paraocchi nazionalistici – considerano il funzionamento della loro macchina coercitiva come un santuario nel quale nessuno altro Stato, e tanto meno un organo sovranazionale, può permettersi di penetrare*” (A. Cassese, 1994, p.4).

Nelle pagine che seguono si cercherà di analizzare, attraverso i fatti riportati dalla delegazione del Cpt, le presunte violenze occorse negli istituti penitenziari di Biella, Saluzzo, Milano Opera e, soprattutto,

Viterbo ed il ruolo del monitoraggio degli organismi internazionali nella prevenzione e nel contenimento dell'uso della violenza da parte della Polizia penitenziaria.

2. L'uso della violenza sui detenuti, un duro report del Cpt

Per sua natura il carcere, così come molti dei luoghi di privazione della libertà, è lo spazio dove lo Stato esercita la sua sovranità punitiva e dove fa valere i suoi ambiti di potere, di fatto infliggendo sofferenza legittimamente. Come istituzione totale, è anche il luogo ontologicamente imperscrutabile, il cui accesso al campo e ai fatti che dentro vi accadono è oscuro e dove i pochi episodi di violenza di cui si viene a conoscenza non sono che “la punta di un iceberg di pratiche violente su cui troppo spesso si fonda il mantenimento dell'ordine all'interno delle prigioni” (G. Torrente, 2016, p. 268).

Gli istituti penitenziari, infatti, vivono il rischio di una sorda abitudine, una indifferente assuefazione, alla violenza ordinaria. Di certo il termine ordinario varia in base al contesto a cui si fa riferimento, secondo Angela Davis “l'ordinario è caratterizzato dalla violenza di routine che permea tutte le prigioni; lo straordinario estende il continuum della violenza alla tortura” (2005, p. 114, traduzione mia) con la conseguenza, sempre secondo Davis, che torture come quelle inflitte ad Abu Grahib e Guantanamo altro non sono se non il riflesso di una normalizzazione delle torture all'interno delle carceri nazionali.

Nel report redatto dagli esperti del Cpt dopo la visita *ad hoc*² effettuata nel nostro Stato, sono riportate³ numerose denunce

di maltrattamenti fisici inflitti deliberatamente dal personale di polizia penitenziaria ai danni della popolazione ristretta: “Nelle carceri visitate, la gran parte dei detenuti incontrata dalla delegazione ha dichiarato di essere trattata correttamente dal personale. Tuttavia, nelle carceri di Biella, Milano Opera e Saluzzo la delegazione ha raccolto alcune accuse di uso eccessivo della forza e maltrattamenti fisici. Nel carcere di Viterbo, inoltre, alla delegazione sono pervenute numerose denunce di maltrattamenti fisici e il Cpt ha identificato uno schema di comportamenti da parte del personale volti all'inflizione deliberata di maltrattamenti.”

A Biella, un detenuto ha riferito che “dopo aver colpito un agente penitenziario con una scarpa nel corso di un alterco verbale, sei membri del personale lo hanno trattenuto e, mentre giaceva prono sul pavimento, gli hanno sferrato diversi pugni sulla schiena e sui fianchi” (CPT/Inf (2020) 2, 13, traduzione mia).

Anche a Saluzzo e Milano Opera, le violenze fisiche sarebbero state inferte da un gruppo di agenti che indossavano guanti e che le avrebbero commesse in luoghi non accessibili alle telecamere a circuito chiuso, di fatto minacciando i detenuti di non denunciare e promettendo una contro querela per aggressione fisica.

Il carcere di Viterbo è stato senza dubbio quello in cui sarebbe avvenuto il maggior numero di maltrattamenti a danno della popolazione ristretta. La delegazione del Cpt ha raccolto un considerevole numero di denunce di violenze protratte dagli agenti di polizia penitenziaria nei confronti delle persone reclusi, il rapporto ha descritto diversi casi in cui le lesioni

osservate erano compatibili con i referti medici e con le dichiarazioni di trattamenti inumani e degradanti avanzate dai detenuti. Tra le numerose denunce di vessazioni – molte a sfondo razzista – parecchie hanno riguardato l'inflizione di "schiaffi, pugni e calci in varie parti del corpo, nonché un'accusa specifica di colpi sulla testa di un detenuto, inferti con le chiavi di metallo delle celle" (CPT/Inf (2020) 2, 13, traduzione mia).

Le denunce hanno fatto riferimento, nello specifico, ad un uso eccessivo della forza in reazione al comportamento recalcitrante di un detenuto nei confronti di un agente di Polizia penitenziaria e all' inflizione di maltrattamenti deliberati da parte di un gruppo di agenti di custodia avvenuti in luoghi non coperti da telecamere a circuito chiuso (es. scale e uffici della polizia penitenziaria). Gran parte dei presunti maltrattamenti del carcere di Viterbo sarebbero avvenuti principalmente nel Padiglione D1, e più precisamente, sulle scale che conducono alle sezioni ordinarie, non coperte da telecamere a circuito chiuso e nella sezione di isolamento e sarebbero state inferte sui detenuti considerati più problematici durante la perquisizione della cella o in seguito ad alterchi verbali tra un detenuto e il personale di custodia. Diversi detenuti hanno identificato alcuni agenti ed ispettori come i responsabili di numerosi episodi di violenza e presunti maltrattamenti e hanno poi fatto esplicito riferimento all'esistenza di un gruppo di intervento punitivo informale della polizia penitenziaria, c.d. "squadretta".

Il Comitato ha peraltro riportato una certa attitudine dell'Amministrazione penitenziaria a celare gli episodi di maltrattamento, molti degli eventi critici

infatti vengono registrati sotto la nebulosa formula di "infortuni accidentali"; anche il personale medico risulta corresponsabile della mancata, o meglio manchevole, redazione di referti medici in cui è del tutto assente la corrispondenza tra i segni sul corpo e le percosse subite, di fatto venendo meno all'obbligo di segnalazione di tali eventi all'autorità giudiziaria competente.

È rilevante quanto riportato nei rapporti della delegazione perché racconta come tali condotte abusanti non siano il frutto di singoli episodi occasionali, ma vengano invece riportate come prassi diffuse (A. Liebling, 2000; M.L. Griffin, 2001; E. Paoline, W. Terrill, 2007) all'interno di diversi istituti presenti nella realtà carceraria italiana a conferma del fatto che la violenza non è perpetrata solo ed esclusivamente dalla polizia, ma anche da altri operatori che con azioni od omissioni concorrono a perpetrare dinamiche dove vige un rapporto sbilanciato tra una parte forte e una parte debole (S. Santorso, 2015; D. Di Cesare, 2016), dove "uno schiaffo, un pugno, un calcio, una perquisizione del corpo potrebbe verificarsi in qualsiasi momento come parte dell'imposizione di routine dell'autorità, dell'espressione fisica del potere discrezionale" (McCulloch, Scraton, 2008, p. 78, traduzione mia) e dove "la violenza dell'incarcerazione non è ridicibile alle istituzioni che detengono e imprigionano, ma è un elemento significativo e utilitaristico del quadro più ampio della violenza strutturale che permea le democrazie liberali" (J. MacCulloch, P. Scraton, 2008, p. 15). Ciò che è accaduto nel carcere di Viterbo rappresenta la drammatica materializzazione di ciò che accade alle

relazioni sociali e organizzative della vita carceraria, dove – per usare l'approccio socio-interazionista di Tedeschi e Felson (1994) - l'uso della coercizione è parte fondante di un processo decisionale razionale basato sulle aspettative di successo nel raggiungimento dei risultati, che vede nella coartazione e nella repressione un comportamento orientato all'obiettivo o progettato per controllare gli altri, ottenere giustizia ed affermare identità.

È innegabile che la compresenza delle due culture, da un lato quella degli agenti, dall'altro quella della popolazione detenuta, possa portare a scontri dove, frequentemente, l'ordine e la legittimità degli uni è perseguita attraverso una crudeltà incessante e dove il potenziale delle relazioni positive non solo è limitato ma sostituito da una profonda alienazione e ritorsioni fondate sull'uso della forza e della violenza (J. MacCulloch, P. Scraton, 2008).

Dalle testimonianze raccolte si evince come i detenuti abbiano sperimentato la mancanza di rispetto, l'umiliazione personale, la perdita di identità e che queste condizioni siano diventate elementi determinanti nei loro rapporti con la Polizia penitenziaria (M. Lalatta Costerbosa, 2016). La mortificazione personale, la diminuzione del sé, il linguaggio della violenza -profondamente radicato nell'istituzione penitenziaria- diventano in sostanza il «fattore universale della prigionizzazione» (D. Clemmer, 1940) unitamente all'asimmetria fra le due culture che vi coesistono: quella del custode pubblico e quella del custodito privato.

Il Comitato ha ribadito, nelle sue

conclusioni, una serie di preoccupazioni per questi casi di maltrattamento, che suggeriscono un modello di uso deliberato e sproporzionato della forza applicato dagli agenti penitenziari ed ha inoltre ricordato che qualsiasi forma di maltrattamento è da considerarsi illegale e totalmente inaccettabile e deve essere soggetta a sanzioni adeguate. Gli esperti della delegazione hanno peraltro raccomandato al Dap di ribadire al personale di custodia il messaggio chiaro che i maltrattamenti fisici, l'uso eccessivo della forza e l'abuso verbale nei confronti detenuti, nonché altre forme di comportamento irrispettoso o provocatorio, non sono accettabili e dovranno essere trattati con severità.

Accanto a questo, il Cpt ha mosso severe critiche sulle condizioni materiali degli istituti sia in media che in alta sicurezza (carenza d'acqua, riscaldamento non funzionante, mancanza di accesso alla luce naturale) e sulla gestione dell'isolamento diurno, puntualizzando come esso, in quanto suscettibile di avere un effetto dannoso sulla salute psicofisica di chi vi è sottoposto e costituendo, in alcuni casi, un trattamento inumano e degradante, sia una misura del tutto anacronistica che andrebbe abolita.

Tutte le raccomandazioni sembrano orientate a smantellare quell'atteggiamento dell'Amministrazione penitenziaria di *laissez faire-laissez passer*, di tacita accettazione di quanto accade all'interno delle sezioni. Sotto questo aspetto, il Comitato ha ritenuto che il carcere di Viterbo, tra tutti, necessitasse di una maggiore supervisione manageriale alla luce di tutti i maltrattamenti fisici deliberati e fosse perciò opportuno che le autorità italiane si occupassero di

esercitare maggiore vigilanza sul personale, indagando efficacemente sulle denunce dei detenuti e migliorando la formazione del personale, in particolare sulla applicazione professionale di tecniche di controllo, di contenimento e di disincentivazione.

L'acceptare, il decidere di *non-vedere*, equivale ad avallare certi comportamenti, a statuire una norma generale di permissività e legittimazione dell'uso della violenza dove "non è infatti necessario incoraggiare il personale a comportamenti sadici ed aggressivi, è sufficiente una norma generale di permissività per diffondere la percezione che si possa fare tutto ciò che si ritiene" (P. Buffa, 2013b, p. 148).

Muovendo dal presupposto che il carcere si fonda sull'uso legittimo della forza (J. Hunt, 1987) per il mantenimento della sicurezza, l'acceptazione di un uso della forza 'normale' o 'eccessiva' sposta il livello di permissivismo sempre un po' più in là, di fatto creando le basi per quella che Zimbardo (2008) ha definito come la 'norma sociale di accettabilità dell'abuso' (2008) che rende ammissibile ciò che fino ad un momento prima era considerato inammissibile. Desta preoccupazione l'idea che la violenza e la cieca accettazione della stessa possano essere intraprese da persone civili, da soggetti esterni alla polizia inseriti nella macchina burocratica e gerarchica dell'istituzione penitenziaria, la quale li induce automaticamente ad un *self-restraint* nella manifestazione del dissenso davanti all'inflizione dei maltrattamenti (R. De Vito, 2018).

E come fare per contenere queste forme di violenza – utilizzando qui le categorie di Galtung – siano esse 'personali' e

'strutturali' manifeste⁴, soprattutto nei confronti degli stranieri (V. Verdolini, 2020)? Il Comitato ha sottolineato principalmente la necessità di adottare misure appropriate per aggiornare l'abilità del personale penitenziario nel gestire situazioni ad alto rischio senza fare un uso inutile della forza e al fine di fornire formazione sui modi per evitare le crisi e disinnescare la tensione utilizzando controllo e moderazione.

3. La formazione del personale come garanzia di prevenzione generale dell'uso della violenza

Il Comitato attribuisce da sempre grande importanza alla selezione, alla preparazione ed alla formazione del personale penitenziario nella prevenzione dei maltrattamenti verso le persone private della libertà personale. Più volte si è espresso sull'importanza della preparazione che dovrebbe includere l'educazione sui temi dei diritti umani⁵, non esiste invero miglior garanzia contro i maltrattamenti verso una persona privata della propria libertà di una polizia ed un personale penitenziario adeguatamente preparato.

Nel rapporto redatto durante la visita in Italia, la delegazione raccomanda che "siano prese misure appropriate per migliorare le competenze del personale penitenziario nel gestire le situazioni ad alto rischio -senza usare la forza inutilmente- fornendo una formazione sui modi per prevenire le crisi e allentare la tensione e sull'uso di metodi sicuri di controllo e contenimento, in particolare dei detenuti con una tendenza all'autolesionismo" (CPT/Inf (2020) 2, 16, traduzione mia).

Opportunamente formati, agenti ed

ufficiali esperti dovrebbero acquisire capacità comunicative⁶ al fine di disinnescare situazioni ad alto rischio e imparare a svolgere con successo i loro compiti senza dover ricorrere a maltrattamenti in quanto è fondamentale l'attitudine alla comunicazione interpersonale, basata sul rispetto della dignità umana. Va perciò dissuaso l'uso di tutti quegli atteggiamenti – purtroppo diffusi – che opprimono l'atmosfera nelle aree di detenzione: mancanza di dialogo con i detenuti, comportamenti provocatori nei loro confronti, atteggiamenti militaristici (CPT/Inf/E (2002) 1 – Rev. 2006). Il possesso di tali abilità sarà utile per la modulazione e l'abbassamento della tensione e per migliorare la qualità della vita negli istituti carcerari, a beneficio di tutti gli interessati.

La formazione fondata sui diritti umani e sulla gestione dei livelli di tensione andrebbe estesa non solo al personale di polizia penitenziaria, ma a tutti gli attori del campo penitenziario (C. Sarzotti, 2010), riportando la dignità e l'uomo al centro dell'esecuzione della pena, al fine di prendere atto dell'importanza che possono avere le forze situazionali presenti dentro l'istituzione carceraria (P.G. Zimbardo, 2008). In ottica preventiva generale, sarebbe necessaria "l'elaborazione e lo svolgimento di specifici programmi di formazione per tutte le categorie professionali operanti, in modo da ammettere e far percepire la vulnerabilità del singolo di fronte alle dinamiche situazionali muovendo, in tal modo, un primo passo per aumentare le resistenze a quelle influenze nocive e sviluppare strategie efficaci per rinforzare la resilienza delle persone" (P. Buffa, 2013b, p. 173).

4. Lotta contro l'impunità: efficaci procedure di reclamo e d'ispezione per la gestione dei meccanismi di responsabilità

Finché i funzionari pubblici responsabili di tali crimini non saranno ritenuti responsabili delle loro azioni la credibilità del divieto di tortura e altre forme di maltrattamento sarà messa a repentaglio. Se un'azione efficace non viene intrapresa in tempo dopo che i segni di abuso sono stati scoperti, tutti coloro che tendono ad abusare delle persone private della loro libertà concluderanno rapidamente che l'approccio corretto è che possono farlo nella totale impunità (CPT/Inf(2004)28, §25).

La sensibilizzazione delle autorità competenti è essenziale, verrebbero altrimenti compromessi tutti gli sforzi tesi a favorire l'adozione di serie politiche in materia di formazione professionale per promuovere i principi dei diritti dell'uomo, così come essenziale è che le indagini condotte siano efficaci, gestite da soggetti indipendenti ed in modo completo e approfondito.

La giurisprudenza della Corte EDU in più occasioni si è dedicata all'individuazione dei requisiti dell'inchiesta per cui, una volta stabilito che questa deve essere adeguata e, per adeguata si intende che questa conduca all'identificazione ed alla punizione dei responsabili, affermando che "la nozione di rimedio effettivo comporta, oltre al pagamento del risarcimento, un'indagine approfondita ed efficace che porti all'identificazione e alla punizione dei responsabili e che includa l'accesso effettivo del denunciante alla procedura d'indagine" (Sentenza Aksoy c. Turchia, C. EDU, 18/12/1996, § 98, traduzione mia).

Quest'obbligo ha assunto una sua portata autonoma in quanto ogni qualvolta una persona lamenti di aver subito maltrattamenti trovandosi sotto la custodia dello Stato occorre porre in essere un'indagine che sia appropriata, pena il riconoscimento di responsabilità per violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (L. Prosperi, 2010). A tal proposito sono state implementate nel corso degli ultimi anni delle procedure di reclamo, che però necessitano di essere rese efficaci per poter costituire delle tutele fondamentali contro ogni forma di maltrattamento (F. Fiorentin, 2013).

Si legge nel report sull'Italia redatto dalla delegazione del Consiglio d'Europa che "Il CPT desidera ricordare che ogni volta che un pubblico ministero è informato di un caso di presunto maltrattamento fisico su un detenuto, da parte del personale di custodia, dovrebbe essere condotta un'indagine completa e rapida"(CPT/Inf(2020) 2, 17, traduzione mia).

In particolare, la delegazione suggerisce che la magistratura requirente non debba accontentarsi acriticamente della versione degli eventi fornita dal personale penitenziario, ma debba ordinare attivamente visite mediche forensi nel caso in cui una presunta vittima di maltrattamenti mostri ferite, oltre a raccogliere prove pertinenti (come ad esempio registrazioni delle telecamere di sorveglianza), interrogare i testimoni e contestare dichiarazioni contraddittorie da parte degli agenti penitenziari. Inoltre, in riferimento ai fatti occorsi nel carcere Mammagialla di Viterbo, il Cpt ha affermato di voler ricevere informazioni dal DAP sul numero di procedimenti disciplinari avviati e sul loro esito in

merito a casi di presunti maltrattamenti e comportamenti abusanti da parte del personale penitenziario per il periodo da gennaio 2017 a giugno 2019, e –più in generale- su qualsiasi procedimento penale avviato durante questo periodo, nonché del suo esito.

Non adottando provvedimenti efficaci, tutti gli interessati – operatori penitenziari e autorità incaricate dell'inchiesta – contribuiscono in definitiva alla disgregazione di quei valori che costituiscono la base stessa di una società democratica. Citando invece in giudizio per le loro azioni o, molto più spesso per le loro omissioni, i pubblici ufficiali che ordinano, autorizzano, tollerano o compiono atti di tortura e maltrattamenti, si dichiara inequivocabilmente che tali comportamenti non sono e non saranno tollerati. Oltre al pregevole valore dissuasivo, tale messaggio rassicurerà l'opinione pubblica, poiché ribadirà il principio secondo il quale nessuno è al di sopra della legge, nemmeno le persone incaricate di farla rispettare (CPT/Inf(2004)28, §25) perché se è vero che "le leggi sono astratte, e delle leggi noi abbiamo una conoscenza remota ed approssimativa [...] gli uomini, in divisa o in toga, che traducono quelle leggi in comandi e divieti per noi direttamente operanti, quegli uomini noi li vediamo. Sono essi lo Stato, sono essi la «sovranità statale». Non per niente Hobbes diceva che senza «la spada» le leggi rimangono vane parole. Ma proprio perché quegli uomini e gli ingranaggi cui danno vita costituiscono la quintessenza del potere sovrano" (A. Cassese, 1994, p. 4).

Congiungere la responsabilità oggettiva in capo a chi avrebbe dovuto adoperarsi attivamente affinché quell'atto non si

verificasse costituisce lo strumento che smantella il potere del *framing* rispetto all'orientamento delle idee e dei comportamenti altrui (P. Buffa, 2013b) e contribuisce a dissipare –seppur esiguamente– la vischiosità dell'ambiente carcerario.

Il Cpt raccomanda, poi, che venga tenuta registrazione di tutti gli episodi in cui viene fatto uso della forza e che i detenuti abbiano la possibilità di presentare reclami e ottenere l'attivazione di procedure d'inchiesta. In particolare: “i detenuti dovrebbero avere a disposizione delle vie di reclamo sia all'interno che all'esterno del sistema penitenziario, compresa la possibilità di avere un accesso confidenziale a un'autorità appropriata. Il CPT attribuisce un'importanza particolare alle visite regolari in ogni istituto penitenziario da parte di un organismo indipendente (come un comitato di visitatori o un giudice di sorveglianza) che abbia il potere di ascoltare (e se necessario prendere provvedimenti) relativamente ai reclami dei detenuti e di ispezionare i locali dell'istituto’ (CPT/Inf (92) 3, § 54, traduzione mia).

È indispensabile a tal proposito un occhio esterno capace di indagare anche oltre le sbarre. Da sempre, infatti, il Comitato ha incitato l'uso di una collaborazione inter-istituzionale tra meccanismi di monitoraggio in grado di esercitare un controllo rapido, effettivo e vicino al territorio in cui operano. L'obiettivo del Protocollo opzionale alla Convenzione Onu contro la tortura era stato quello di restituire efficacia ai meccanismi di controllo (P. Gonnella, 2013) al fine di istituire un sistema di visite regolari svolte da organismi indipendenti nazionali e internazionali nei luoghi in cui le persone

sono private della libertà, al fine di prevenire la tortura e le altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

Nel caso analizzato in queste pagine, il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale ed il Garante regionale della Regione Lazio avevano deferito alla Procura locale, nel corso dei due anni precedenti la visita, diversi casi di presunti maltrattamenti fisici di detenuti da parte del personale del carcere di Viterbo. In un caso specifico in cui il 19 ottobre 2018 la Procura di Viterbo aveva emesso una decisione riguardante un episodio di presunti maltrattamenti da parte del personale di custodia presso il carcere Mammagialla, il Procuratore era apparso basare le sue conclusioni solo sulle relazioni e testimonianze fornite dal personale penitenziario, senza aver conferito con la presunta vittima e senza aver preso in considerazione la documentazione medica a supporto. La decisione ha perciò archiviato il procedimento penale affermando che le presunte lesioni documentate erano senza dubbio il prodotto del contenimento fisico del detenuto da parte del personale di custodia, ma che la semplice accusa del detenuto non costituisce di per sé un'obiettiva e imparziale fonte di verità (CPT/Inf (2004)28, §17).

La raccomandazione della delegazione è orientata proprio in questo senso: “le autorità giudiziarie non dovrebbero accontentarsi semplicemente della versione dei fatti fornita dal personale penitenziario” (ivi, traduzione mia), ovvero nella non accettazione da parte delle autorità requirenti – e giudicanti– delle dichiarazioni di una sola delle due parti di quel così già sbilanciato rapporto

custodi/custoditi.

Un altro aspetto rilevato dal Cpt fa riferimento all'atteggiamento ostativo delle autorità in relazione al principio di collaborazione con il Comitato. Se infatti in tutti gli istituti la delegazione ha affermato di aver avuto un'eccellente cooperazione su ogni livello, nel carcere di Viterbo la polizia penitenziaria ha negato agli ispettori la possibilità di parlare in privato con i detenuti e tutti i colloqui sono stati interrotti per la raccolta dei nomi dei ristretti che avevano deciso di dialogare con i commissari europei dando così l'impressione che "la direzione del carcere di Viterbo non fosse a conoscenza del mandato del Comitato" (CPT/Inf(2004)28, §6, traduzione mia). Il CPT ha invitato pertanto a mettere in atto le misure necessarie per garantire, in futuro, che la direzione e il personale di tutte le carceri siano chiaramente consapevoli del mandato del CPT, con lo scopo di mantenere intatto il principio di collaborazione tra le autorità e la delegazione.

5. Conclusioni

Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura non rappresenta un meccanismo giudiziale e non ha un mandato legislativo, pertanto gli *standard* che esso elabora non sono fonti vincolanti per gli Stati, ma le raccomandazioni rivolte alle autorità nazionali sono uno strumento di grande efficacia nel condurre progressivamente a un maggiore e più consapevole rispetto dei diritti umani nei luoghi detentivi dell'Europa intera e questo proprio grazie all'autorevolezza della fonte da cui promanano, per i meccanismi di collaborazione e per la forza del principio sotteso al mandato sintetizzabile nel "*you know I know it*". La

riservatezza rappresenta un'arma potente che smuove le autorità (P. Gonnella – A. Marchesi, 2006) accompagnata dall'incalzante *power of persuasion*, un mezzo che non segue le vie giudiziali, ma che spinge lo Stato oggetto di relazione verso l'adozione di misure in grado di scongiurare il proporsi di violazioni o il loro ripetersi.

Il Comitato ha valutato severamente l'uso dell'isolamento, le condizioni materiali ed i maltrattamenti compiuti a danno della popolazione detenuta, invitando le autorità pubbliche e la magistratura italiane ad indagare su quanto avvenuto e a condannare ogni atto contrario alla dignità umana. L'emersione di quanto accaduto, avvenuto per mano di un organismo di monitoraggio indipendente, e lo svelamento – ancora una volta- di uno spirito di corpo che fa della violenza diffusa un modello di egemonia sui corpi che esula dal maltrattamento del singolo e che si estrinseca nella connivenza dei molti, non fa che sottolineare l'importanza degli organismi di monitoraggio internazionale indipendenti, tra i pochi in grado di ispezionare l'universo carcerario. Un ambiente da sempre vischioso e permeato da un'atmosfera che promette violenza, in cui il soggetto sente la minaccia costante dell'istituzione capace di infierire sul corpo fuori da ogni controllo legale (E. Gallo, V. Ruggiero, 1989).

È vero che nel comune sentire si pensa alla tortura come all'inflizione di sofferenze volte a ottenere confessioni o informazioni o, più semplicemente, a impartire punizioni extralegali, ma bisogna tenere conto del fatto che non sono solo le percosse, le violenze ed i maltrattamenti che devono essere indagati, ma anche l'infinita quotidianità

fatta di vessazioni, di degradazioni cui sono sottoposti i ristretti nei luoghi di privazione della libertà. Non necessariamente azioni dirette, ma omissioni, omertà e connivenze che mettono a nudo un sistema incompiuto di diritti umani in cui la dignità umana si erge a unico strumento della loro esigibilità (P. Gonnella, A. Marchesi, 2006).

L'introduzione del - di certo perfettibile - reato di tortura nel 2017 ha cionondimeno colmato un vuoto normativo, e con esso un ritardo trentennale dell'obbligo di previsione secondo gli accordi internazionali, che rendeva il nostro sistema di giustizia incapace di perseguire adeguatamente gli atti di tortura, i maltrattamenti e quei comportamenti contrari al senso di dignità e di sanzionarli perché manchevole di un reato specifico che potesse connotarli come tali (C. Sarzotti, 2012). Gli atti di tortura non si estrinsecano invero ineluttabilmente in azioni di volontaria inflizione di gravi sofferenze, ma anche in quelle di permissività o acquiescenza verso i responsabili di esse. Adesso però l'impianto normativo esiste, la problematicità sta nell'utilizzarlo. Occorre infatti non dimenticarsi che nell'ordinamento italiano non esistono sezioni di polizia giudiziaria *ad hoc* per indagare le violenze commesse da appartenenti alle forze dell'ordine e che la magistratura requirente lavora fianco a fianco delle forze di Polizia stesse. Come afferma Patrizio Gonnella (2017, p. 440-441) *"nei casi più comuni di violenza fisica in un carcere, in un centro per migranti, in una caserma o in un commissariato c'è una sperequazione numerica tra i testimoni della vittima (pochi o nessuno) e i testimoni a sostegno del poliziotto o carabiniere accusato.*

A questa sperequazione quantitativa si accompagna una valutazione qualitativa differente, da parte della magistratura in sede di indagine o di cognizione, delle persone che testimoniano. Fa a volte parte della cultura degli operatori della giustizia valutare diversamente la testimonianza di un detenuto da quella di una persona in divisa. Non è un caso che non di rado quando si procede per le violenze delle forze dell'ordine si procede contemporaneamente per calunnia nei confronti della persona denunciante".

Tuttavia, per combattere gli abusi in carcere, accanto ad un'azione giudiziale è necessaria un'altra profonda azione, di tipo culturale. L'eliminazione dello spirito del corpo e di tutte le forme di silenzio passa attraverso la valorizzazione del ruolo della polizia penitenziaria e della formazione improntata ai diritti fondamentali e alla dignità umana. Il divieto di tortura e di trattamenti e pene inumane o degradanti è, infatti, un principio che rientra nel nucleo fondamentale dei diritti dell'uomo quale espressione diretta dell'assiomatico valore della dignità stessa. È quanto mai più opportuno svincolare la formazione dalla rigidità della norma e (ri)orientarla verso il diritto naturale, ricordando che l'integrità del corpo, la sua incolumità fisica e, soprattutto, la dignità di uomo di una persona che si trova sotto la custodia dello Stato, o di chi lo rappresenta, deve essere considerata un bene prezioso in quanto costituisce la legittimità giuridica e morale dello Stato stesso e del patto di trasferimento dei diritti naturali che l'uomo ha fatto con esso. Se il diritto a riconoscersi come uomini, infatti, è il presupposto stesso della dignità, allora *"l'investimento in umanità è il migliore degli investimenti possibili"* (G. Silvestri, 2015).

Note

¹ Perla Arianna Allegri, PhD in Diritti e istituzioni, attualmente borsista di ricerca presso il Laboratorio dei Diritti Fondamentali del Collegio Carlo Alberto di Torino. E' membro dell'Osservatorio nazionale di Antigone sulle condizioni di detenzione e autrice di numerosi saggi e articoli scientifici sui temi della tutela dei diritti delle persone detenute, del controllo elettronico e del reinserimento sociale.

² Le visite effettuate dal CPT sono di tipo periodico o visite *ad hoc*. Le prime sono attese dai vari Stati poiché l'elenco delle visite di un dato anno viene annunciato al dicembre dell'anno precedente. Per rispetto del principio di cooperazione, il Comitato indica un istituto che intende visitare, ma ovviamente precisa nella lettera di notifica che la delegazione che visiterà il Paese è libera di visitare ogni altro istituto che riterrà opportuno. Le visite *ad hoc* sono invece più brevi e mirate e vengono eseguite quando richieste da particolari circostanze, sia per valutare se alcune raccomandazioni hanno trovato un'azione adeguata da parte dell'autorità pubblica, sia nel caso in cui nasca una particolare esigenza da monitorare, come nel caso delle violenze occorse negli istituti di Biella, Saluzzo, Milano Opera e Viterbo.

³ La traduzione italiana della sintesi del report del Comitato europeo per la prevenzione della tortura (<https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-publishes-report-on-italy-focusing-on-prison-establishments>) è a cura dell'Associazione Antigone.

⁴ Sul punto Galtung descrive “*Manifest violence, whether personal or structural, is observable; although not directly since the*

theoretical entity of 'potential realization' also enters the picture. Latent violence is something which is not there, yet might easily come about. Since violence by definition is the cause of the difference (or of maintaining the non-decrease) between actual and potential realization, increased violence may come about by increases in the potential as well as by decreases in the actual levels” (1969, p. 172).

⁵ Già l'articolo 10 della Convenzione contro la tortura e gli altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti delle Nazioni Unite, sottolineava l'importanza per cui “ogni Stato Parte vigila affinché l'insegnamento e l'informazione relativi all'interdizione della tortura, siano parte integrante della formazione del personale civile o militare incaricato nell'applicazione delle leggi, del personale medico, degli agenti della funzione pubblica e di altre persone che possono intervenire nel corso della custodia, dell'interrogatorio o del trattamento di ogni individuo arrestato, detenuto o imprigionato in qualsiasi maniera”.

⁶ Come si legge nell'estratto del 2° Rapporto Generale (CPT/Inf (92)3) “il Cpt crede che l'attitudine alla comunicazione interpersonale dovrebbe essere un fattore importante nel processo di arruolamento del personale di polizia e che, durante la formazione, dovrebbe essere posta una considerevole enfasi sullo sviluppo delle abilità di comunicazione interpersonale, basate sul rispetto della dignità umana. In possesso di tali abilità, un ufficiale di polizia sarà spesso in grado di disinnescare una situazione che potrebbe altrimenti sfociare e, più in generale, contribuirà ad abbassare la tensione e al miglioramento della qualità della vita nelle stazioni di polizia e negli istituti carcerari, a beneficio di tutti gli interessati”.

Bibliografia

- Buffa Pietro (2013a), *Carcere e tortura: alcune riflessioni sul 'caso Asti*, "Antigone. Quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario", VIII, 3, pp. 11-54.
- Buffa Pietro (2013b), *Tortura e detenzione: alcune considerazioni in tema di abusi maltrattamenti e violenze in ambito detentivo*, "Rassegna Penitenziaria e Criminologica", 3, pp. 125-180.
- Cassese Antonio (1994), *Umano-Disumano. Commissariati e prigionieri d'Europa oggi*, Ed. Laterza, Bari.
- Clemmer Donald (1940), *The Prison Community*, Boston: The Christopher Publishing House.
- Consiglio d'Europa (2004), *Gli standard del CPT. Rilievi essenziali e generali dei Rapporti Generali del CPT*, pubblicato dal Consiglio d'Europa.
- Davis Angela (2003), *Are Prisons Obsolete?* New York: Seven Stories Press.
- Davis Angela (2005), *Abolition Democracy: Beyond Empire, Prisons and Torture*, New York: Seven Stories Press.
- De Vito Riccardo (2018), *La tortura in carcere*, "Studi sulla questione criminale", 2, pp. 95-108.
- Di Cesare Donatella (2016), *Tortura*, Bollati Boringhieri, Torino.
- Fiorentin Fabio (2013), I reclamo "giurisdizionale" per la tutela dei diritti delle persone detenute e internate, "Rassegna Penitenziaria e Criminologica", 3, pp.233-267.
- Gallo Ermanno, Ruggiero Vincenzo (1989), *Il carcere immateriale*, Sonda, Torino.
- Galtung Johan (1969), Violence, Peace, and Peace Research, "Journal of Peace Research", Vol. 6, n. 3, pp. 167-191.
- Galtung Johan (1990), *Cultural violence*, "Journal of peace research", 3, pp. 291-306.
- Galtung Johan (1996), *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*, Oslo: International Peace Research Institute.
- Gonnella Patrizio, Marchesi Antonio (2006), *Onorare gli impegni. L'Italia e le norme internazionali contro la tortura*, Sinnos Editrice, Roma.
- Gonnella Patrizio (2013), *La tortura in Italia. Parole, luoghi e pratiche della violenza pubblica*, DeriveApprodi, Roma.
- Gonnella Patrizio (2017), Storia, natura e contraddizioni del dibattito istituzionale che ha condotto all'approvazione della legge che criminalizza la tortura, "Politica del diritto", 3, pp. 415-444.
- Griffin Marie L. (2001), *The use of force by detention officers*, New York: LFB Scholarly Publishing LLC.
- Hunt Jennifer (1987), *Normal Force*, in E. Rubington, M.S. Weinberg (eds) *Deviance*, 5th edn, New York: Macmillan.
- Lalatta Costerbosa Marina (2016), *Il silenzio della tortura. Contro un crimine estremo*, DeriveApprodi, Roma.
- Liebling Alison (2000), Prison Officers, Policing and the Use of Discretion, "Theoretical Criminology", 4(3), pp.333-357.
- Mcculloch Jude, Scraton Phil (2008), *The Violence of Incarceration*, New York-London: Routledge.
- Paoline Eugene, Terrill William (2007),

Police education, experience, and the use of force, "Criminal Justice and Behavior", 34, pp. 179-196.

Prosperi Luigi (2010), Articolo 3 CEDU – Proibizione della tortura, da Diritti e libertà, <http://www.progettoinnocenti.it/dati/116TORTURA.pdf>

Santorso Simone (2015), *Nella pancia della balena. Appunti per una riflessione sulla quotidianità della violenza istituzionale in carcere*, in (a cura di) Peroni C., Santorso S., *Per uno Stato che non tortura. Diritto, saperi e pratiche contro la violenza istituzionale*, Mimesis Edizioni, Milano-Udine.

Sarzotti Claudio (2010), *Campo giuridico del penitenziario: appunti per una ricostruzione*, in E. Santoro, *Il diritto come questione sociale*, Giappichelli, Torino, pp. 181-238.

Sarzotti Claudio (2012), *La carogna da dentro a me*, Edizioni Gruppo Abele, Torino.

Silvestri Gaetano (2014), *La dignità umana dentro le mura del carcere*, "Diritto pubblico", 1, pp. 3-13.

Tedeschi James T, Felson Richard B. (1994), *Violence, Aggression, and Coercive Actions*, Washington, DC: American Psychological Association.

Torrente Giovanni (2016), *Mi raccomando, non fategli del male. La violenza del carcere nelle pratiche decisionali degli operatori*, "Etnografia e ricerca qualitativa", 2, pp. 267-283.

Verdolini Valeria (2020), *La violenza. Il carcere come zona grigia: violenza quotidiana, abusi e rivolte nell'ultimo anno penitenziario*, in (a cura di) Miravalle M., Scandurra A.,

Il carcere al tempo del coronavirus, XVI Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione.

Zimbardo Philip George (2008), *L'effetto Lucifero: cattivi si diventa?*, Cortina, Milano.



Conflitti, violenza e rivolte nel penitenziario nella prospettiva della Convict Criminology: alcune riflessioni preliminari¹

Jeffrey I. Ross,² Grant E. Tietjen³

Abstract

This brief article seeks to answer the following five questions: What is Convict Criminology (CC)? Is there a unique CC perspective to prison conflicts/revolts? If so, what is it, or what would it look like? How similar or different is it from a traditional scholarly perspectives on conflicts and revolts? What we found is that CC has not fully developed scholarship that answers such questions, yet... What we offer instead is a review that people have done on an ethnographic perspective that constructs a foundation for this much needed CC scholarship to build upon. Then we make a number of suggestions for future research, mentorship and policy.

Keywords: Convict Criminology, Prison, Conflict, Violence

1. Introduzione

La Convict Criminology (CC) si sviluppa a partire dagli anni Novanta del Novecento intorno a una serie di iniziative nei campi accademici della criminologia e degli studi sulla giustizia penale. Si può considerare come un campo di ricerca, una scuola, un approccio, una sottodisciplina o un quadro teorico. Forse è però possibile definirla come un *network* di soggetti che ritengono problematica e analiticamente disfunzionale la marginalizzazione della voce dei condannati nel dibattito scientifico e politico sui temi della pena e, in particolare, delle istituzioni detentive. Pertanto, la CC colloca al centro

dei suoi studi l'esperienza vissuta da chi ha esperito la carcerazione (Ross & Richards 2003; Tietjen 2019, Ross & Vianello 2020).

A partire dal lavoro seminale di un ex detenuto divenuto criminologo come John Irwin (1970, 1980, 1985), la CC è stata formalmente istituita solo nei tardi anni Novanta. Da allora si è dedicata alla realizzazione di un numero considerevole di studi e ricerche, al *mentoring* di decine di persone - in stato di detenzione o in uscita da percorsi carcerari - interessate ad una formazione accademica, alla partecipazione al dibattito politico che può incidere sulle condizioni di detenzione.

Nonostante l'appena menzionato corpo di studi realizzati, dobbiamo osservare che nessuno di essi risulta specificamente dedicato all'analisi dei processi che definiscono la relazione complessa tra forme conflittuali, rivolte e violenze che si riscontrano dietro le sbarre. Quindi, obiettivo di questo scritto è quello di rimarcare i motivi per i quali lo sviluppo di ricerche dedicate a questo tema sarebbe importante. Tale obiettivo passa per l'identificazione dei contributi della CC che hanno affrontato lateralmente le questioni della violenza e del conflitto in carcere e potrà essere poi perseguito individuando aree verso le quali indirizzare ricerche future, che affrontino davvero la conflittualità penitenziaria in accordo con una visione radicata nella CC.

2. L'importanza di esaminare conflitti, rivolte e violenze attraverso la lente della Convict Criminology

Con un buon margine di indipendenza dai diversi contesti nazionali e ordinamentali, conflitti, violenze e rivolte negli ambienti detentivi sono elementi pervasivi. Comprendere come questi fenomeni emergano, si sviluppino e, eventualmente, perdano di intensità è importante in vista di rendere più sicure e vivibili le strutture carcerarie. Nonostante sia considerevole la mole di studi prodotti per riflettere su queste dinamiche conflittuali, lo sviluppo di ricerche di tipo qualitativo e incentrate sul punto di vista dei detenuti potrebbe stimolare gli studiosi, gli operatori penitenziari, i tecnici e i *policy makers* a sviluppare strategie e prassi che riducano, scoraggino, eliminino la violenza tipica di questi ambienti istituzionali.

Attraverso l'inclusione del punto di vista dei soggetti sui quali il sistema

penitenziario effettivamente impatta, quindi, ipotizziamo che politiche e prassi orientate alla riduzione della violenza potrebbero essere sviluppate con maggiore efficacia. Ad esempio, creando e rinforzando misure penali alternative alla detenzione e fornendo modelli per l'edificazione di istituti di pena incentrati su una spazialità diversa, meno opprimente e meno conduttiva alla violenza istituzionale.

Una simile prospettiva interna, tipica della CC, sulla realtà della violenza carceraria potrebbe peraltro rinforzare gli argomenti classici dell'abolizionismo penale. Nello specifico, che le prigioni sotto il controllo del Criminal Justice System statunitense non possano essere riformate in istituzioni non-violente, funzionali, effettivamente riabilitative e orientate a forme positive di socializzazione. Si tratta di una argomentazione che suggerisce la trasformazione drastica dell'intero sistema correzionale degli Stati Uniti d'America, come obiettivo da raggiungere attraverso la costruzione di una volontà sociale e politica anche intenda la penalità in senso radicalmente differente.

3. Esiste o c'è stata una prospettiva omogenea della Convict Criminology sui conflitti carcerari e le rivolte penitenziarie?

In termini generali, come dicevamo, non sono pochi gli studi pubblicati sui temi della violenza, delle rivolte e dei conflitti che prendono forma in carcere. Molti di questi sono stati realizzati in istituzioni statunitensi e focalizzano la loro attenzione sui conflitti interni al gruppo dei reclusi e sui conflitti che contrappongono questi ultimi al personale penitenziario (in particolare quello

destinato alla sorveglianza). Possiamo offrire una panoramica sintetica di questi studi.

Per iniziare, Ross e Richards (2002) - i fondatori originari della CC - hanno scritto di *prison riots* e delle circostanze nelle quali i conflitti tra detenuti e le violenze prendono forma. Ross (2012) si è inoltre concentrato sugli aspetti "mitologici" che caratterizzano le rappresentazioni della violenza in carcere. Tuttavia, all'interno della letteratura riferibile all'approccio della CC, non si è realizzata una discussione sufficientemente estesa su tali questioni. Non riteniamo che ciò dipenda da una mancanza di interesse su simili tematiche. Semplicemente, nessun membro stabile della rete della CC e nessun affiliato è ancora giunto a sviluppare un materiale abbastanza consistente per produrre contributi scientifici specifici. D'altra parte, prima di questo sollecito da parte di Antigone, a nessun componente della CC era mai stato chiesto di sviluppare una riflessione così orientata, nè di lavorare a una presa di posizione politica congiunta del gruppo.

Quindi, quando il tema dei conflitti, delle violenze e delle rivolte è stato menzionato nelle produzioni ascrivibili alla letteratura CC, ciò è avvenuto in maniera estemporanea, per così dire "di passaggio". Ad esempio, Austin et al. (2001, 29) affermano che "non solo il sovraffollamento incide positivamente sui livelli di violenza carceraria, ma ostacola i tentativi di fornire ai detenuti supporti educativi, formativi, medici, psicologici o, più genericamente, di favorire il loro accesso ai servizi dell'area trattamentale". Richards e Ross (2001) alludono brevemente alla circostanza per la quale i risultati delle ricerche riconducibili ad una

criminologia, tradizionale, manageriale, convenzionale e *mainstream* (non critica, e generalmente ancillare agli apparati della sanzione penale) sostengono linee di politica correzionale uniformi e consolidate che producono ambienti carcerari proni alla violenza. In un articolo successivo, Richard et al. (2010) osservano peraltro che nonostante la continua implementazione di riforme penitenziario in ambito trattamentale e gestionale, i livelli di violenza in carcere non sembrano diminuire. Che cosa significa questo? In sintesi che si pone la necessità di produrre avanzamenti nella ricerca e nella letteratura che rendano più consistente e delineata una prospettiva CC sulle rivolte carcerarie, sui conflitti e le violenze del mondo penitenziario.

4. Da dove potremmo cominciare?

Dal momento che le tecniche etnografiche e autoetnografiche sono cruciali per la CC, potrebbe essere utile esaminare come le etnografie carcerarie finora realizzate abbiano trattato le dinamiche conflittuali oggetto di interesse del presente contributo. A seguito delle seminali osservazioni critiche di Wacquant (2002) sulla contrazione quantitativa di ricerche di questa impostazione, infatti, un buon numero di etnografie carcerarie è stato scritto e perfino un manuale specifico è stato edito (Drake, Earle, & Sloan, 2015).

Mentre una monografia singola o una autoetnografia carceraria potrebbero produrre livelli di generalizzazione limitati ad ambienti specifici, circostanze particolari e *audience* ristrette, sono ora presenti lavori che consentono di adottare una prospettiva comparativa più ampia. In particolare, gli scritti prodotti da detenuti ed ex detenuti possono comporre un

quadro esperienziale ed analitico interno molto significativo per delineare le forme della conflittualità in prigione.

Nel tentativo preliminare di comprendere come i conflitti, le violenze e le rivolte siano stati interpretati nelle etnografie penitenziarie, gli autori di questo articolo hanno prodotto una prima (essenziale) analisi dei contenuti delle etnografie penitenziarie pubblicate dal 1996 ad oggi. Questo metodo è senz'altro criticabile da diversi punti di vista e la ricognizione potrebbe essere ampliata, tuttavia il nostro lavoro ha identificato alcune tendenze interessanti.

In prima battuta abbiamo identificato 29 etnografie scritte in lingua inglese, come contributi in testi collettanei o articoli in riviste scientifiche. Le abbiamo poi considerate con un'analisi preliminare dei contenuti. La maggiorparte di questi studi spaziano in un campo piuttosto vasto di concetti, ma quando si considera il tema della violenza, il più delle volte (12 su 29) essa è attribuita ai tratti specifici della cultura dei detenuti (*inmate\convict culture*). In alternativa, come seconda attribuzione ricorrente (6 su 29), i testi si concentrano sui ruoli di genere evidenziando analogie e differenze tra maschi e femmine in stato di detenzione. Sono poi presenti (3 su 29) descrizioni ed analisi sulle varie dinamiche di violenza negli istituti penali per i minorenni. Che tipo di osservazioni si possono produrre dall'analisi di questi contenuti? In generale, appare evidente che i *self-reports* sulla vita in carcere considerano la violenza come un elemento del tutto integrato nell'esperienza della detenzione, in buona misura scontato, e quindi oggetto di riflessioni piuttosto limitate. In questo senso, trattandosi di etnografie, sembrano deficitarie di un

quadro analitico coerente per interpretare le violenze che prendono corpo quotidianamente dietro le sbarre. Alla composizione di una simile cornice, potrebbero contribuire le prospettive interne da sviluppare sulla base di esperienze dirette di incarcerazione da parte dei ricercatori inseriti nella rete della CC.

5. Prospettive

Le osservazioni finora proposte possono fornire un punto di partenza. Evidentemente, un'analisi specifica più approfondita sulle fonti citate andrebbe effettuata, identificando ulteriori categorie utili per l'analisi dei contenuti e immergendosi poi nell'articolazione testuale dei contributi stessi. Un ulteriore tentativo potenzialmente fruttuoso potrebbe essere quello di testare, con un campione di detenuti e/o rilasciati, in che termini le lenti categoriali che emergono da questa analisi dei contenuti siano rilevanti ed esaustive per l'interpretazione situata dei conflitti carcerari. Questo tentativo potrebbe anche iniziare da coloro che già fanno parte della rete della CC.

Ciò che comunque risulta chiaro, è che ci troviamo alle primissime fasi di accostamento della CC a questa cruciale questione. D'altra parte, la Convict Criminology, come disciplina accademica, seguita a identificare numerose aree tematiche, nel campo degli studi penitenziari, che richiederebbero più ricerca e comprensione (Vianello & Ross 2020).

Note

¹ Traduzione di Alvise Sbraccia del testo originale e inedito "Prison Conflicts, Riots, and Violence from a Convict Criminology Perspective: Some Preliminary thoughts"

² Jeffrey I. Ross è docente alla School of Criminal Justice presso il College of Public Affairs dell'Università di Baltimora (U.S.A.) e co-fondatore della Convict Criminology. Le sue aree principali di studio e ricerca sono il penitenziario, la polizia, la criminalità politica, i crimini di stato e dei potenti, la violenza e la street culture. Nei primi anni '80 ha lavorato in un istituto di pena.

³ Grant E. Tietjen è professore associato al dipartimento di Sociology and Criminal Justice presso la St. Ambrose University di Davenport (U.S.A.). Ha svolto ricerche, pubblicato contributi e insegnato sui temi della convict criminology e della teoria criminologica, della mass incarceration e delle pratiche educative nei luoghi di detenzione.

Bibliografia

Austin James, Bruce Marino A., Carroll Leo, McCall Patricia L., Richards Stephen C. (2001), *The use of incarceration in the United States: American Society of Criminology National Policy Committee in Critical Criminology*, X: 17-41.

Drake Deborah H., Earle Rod, Sloan Jennifer (eds.) (2015), *The Palgrave Handbook of Prison Ethnography*. London: Palgrave MacMillan.

Irwin John (1970), *The Felon*, Englewood Cliffs: Prentice Hall.

Irwin John (1980), *Prisons in Turmoil*, Boston: Little, Brown and Company

Irwin John (1985), *The Jail*, Berkeley: University of California Press.

Richards Stephen C., Lenza Michael, Newbold Greg, Jones Richard S., Murphy Daniel, Grigsby Robert (2010), *Prison as seen by convict criminologists*, in Herzog M. Evans (ed.) *Transnational criminology manual*, Vol. 3, Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 343-360.

Ross Jeffrey I. (2003), *(Mis)representing Corrections: The Role of our Cultural Industries*, in Jeffrey I. Ross, Stephen C. Richards (eds.), *Convict Criminology*, (pp. 37-58). Belmont: Wadsworth Publishing, 37-58.

Ross Jeffrey I. (2012), *Deconstructing Myths of American Corrections*, in *Critical Criminology*, XV, 309-322.

Ross Jeffrey I., Richards Stephen C. (2002), *Behind Bars: Surviving Prison*, Indianapolis: Alpha Books.

Ross Jeffrey I., Richards Stephen C. (eds.) (2003a), *Convict Criminology*. Belmont:

Wadsworth Publishing.

Ross Jeffrey I., Richards Stephen C. (2003b), *Introduction: What is the New School of Convict Criminology*, in Jeffrey I. Ross, Stephen C. Richards (eds.), *Convict Criminology*, Belmont: Wadsworth Publishing.

Tietjen Grant (2019), *Convict Criminology: Learning from the Past, Taking on the Present, Expanding to Meet the Future*, in *Critical Criminology*, XXVII: 1-14.

Vianello Francesca, Ross Jeffrey I. (2021), *Conclusion: What does the future hold for Convict Criminology?*, in Jeffrey I. Ross, Francesca Vianello (eds.) *Convict Criminology for the Future*, New York: Routledge Publishers, 211-217.

Wacquant Loïc (2002), *The Curious Eclipse of Prison Ethnography in the Age of Mass Incarceration*, in *Ethnography*, III, 371-397.



The 'prison-presence': prison culture beyond its walls

Vitor Stegemann Dieter¹, Renato de Almeida Freitas Jr²

Abstract

The classic debate in the sociology of imprisonment was polarised between those that saw prison order emanating from the culture within the walls of prison or the culture in the streets. More recently researchers have taken a new look to what constitutes the walls of imprisonment, suggesting that the prison is a part of society as a whole or that the boundaries of imprisonment are fluidly extended beyond prison to those outside of it. Much less attention has been given to the agency of prisoners that react to the order and control of prisons by adapting, resisting or creating alternatives to criminal justice values in the prison and deviant street culture. Based on interviews and ethnographic data on prison and marginalized communities in Brazil, we argue that the rise of prison gangs, the new forms of communication from within prison to the outside (da Cunha, 2002) and the process of mass incarceration has shaped a new form of subjectivity and behaviour from below that we define as prison-presence.

Keywords: sociology of imprisonment, resistance, criminal justice, street culture, prison ethnography

1. Introduction. Neither deprived, nor imported: the living prison culture

Since the mid-twentieth century, an increasing concern with prison order and social control has informed a body of literature on inmate subculture. Gresham Sykes (1958) developed this line of thought emphasizing inmate subculture as a mean to overcome the deprivations set by the *pains of imprisonment*. Sykes (2007; Sykes, Messinger, 1960) argued that a code between prisoners

(the *inmate code*) was shaped as a by-product of the need from prisoners to stabilize inner prison relations. In the following years, other research (Grusky, 1959; Berk, 1966) supported the idea of the formation of an indigenous inmate culture, but emphasized that different prison organizational goals – either oriented towards treatment or custody – could influence that culture. In a more radical vein, Erving Goffman (1961) argued that the entry to *total institutions* – such as prisons and asylums – represented a process

of loss of individuality, a mutilation of the self, which, ultimately reduced the subject an institutional identity. For this *deprivation* model, prison order and inmate culture are characterised by the inner constraints of prison. Prison represented a definite change between the former identity of the individual and its new, subdued, prisoner identity.

However, other researchers have since questioned this borderline division between the institutional walls of prison and the external world. Since the early 60s, there has been a growing perception that inmate culture reproduces the criminal culture from the streets. Irwin and Cressey (1962) argued that the convict code described by Sykes (2007) was more of a product of the *thieves subculture* than a product of prison itself. For both Irwin and Cressey (1962) what distanced the subculture of prison from the culture of the streets was an orientation of conduct, characterized by the skills of manipulating the prison environment. On its core, however, inmates shared the culture of thieves, imported from the streets (see Irwin, 1970). James Jacobs (1977) research in Stateville prison further supported this hypothesis. In Stateville, gangs were the “most salient informal organisation” (Jacobs, 1974, p. 398) behind prison walls, however, they were inextricably tied to their street dynamics – recruitment, gang wars, criminal activities etc. – and unable to properly succeed without their existence. According to this perspective, imprisonment for regular inmates was not a break with past gang life, but an opportunity to develop further their gang status. Similarly, Joan Moore’s (1978) research with Mexican-Americans in Californian ghettos and prisons brought

the argument further. For her, the imprisonment represented continuity, rather than a rupture, with the life of the ghetto. In prison, incarcerated Mexican-Americans met the same people they *hanged out* on the outside and faced similar difficulties to the outside: labour-market segmentation; institutional exclusion and; social isolation from mainstream Anglo culture. Therefore, Moore’s (1978) focus on a particular marginalized ethnic group allowed her to develop an exact opposite model: inmate culture reproduce street culture because it responded to similar deprivations – only differentiated by a degree of intensity. In sum, for this *importation* model, the street is the key cultural vector that defines and explains prison social order.

In contemporary times, two other perspectives have extended the boundaries of what constitutes the walls that separate prison from society. A first approach understands prison as a *microcosm of society*, that is, the *outside institutional environment* being a determinant factor for the experience of imprisonment. In that line, Farrington (1992) argued that scholars have excessively focused on the prison milieu and given little attention to the “extra-institutional issues” that shape the real effect of imprisonment to the rise of crime (cfr. Marquart, Crouch, 1984; McEwen, 1980). Furthermore, Baer and Ravneberg (2008) have argued that professional practices of education and treatment in prison are in juxtaposition to the general social order, and, similarly, the literature has also acknowledged the influence of larger social movements in shaping the daily inmate social order (Leger, Barnes, 1986) and creating expectations for social change

(Thompson, 2016). In Brazil, Sabaini (2011) has argued that the construction of large penitentiaries in small towns have affected everyday practices and discourses in the outside community creating a *relational* rapport with prison culture that breaches through the *physical* walls of prison. Finally, some researchers have argued that street ghettos and prisons share similar functions of governance (Wacquant, 2001; Simon, 2007) and resemble similar spaces of containment (Holston, 2008; Caldeira, 2003; Jefferson, 2014).

More recently, a second line of inquiry has inverted the former argument of deeper assimilation of prison to general social values. For this other position, prison boundaries have become more elastic and expansive to the outside. Such research has gradually seen an extrapolation of prison itself to adjacent spaces, or the *peri-carceral space* (Cunha, 2014), of families and communities. Comfort (2003), for instance, has argued that inmate families experience becoming *quasi-inmates* in the rituals of visiting, being subjected to a *secondary prisonization*. Similarly, other research has argued that sustained contact with prisoners affect families and kin with financial, social and psychological issues (Borneman, Hammoudi, 2009; Jardine, 2018; Arditti, Lambert-Shute, Joest 2003; Codd, 2007) reproducing the marginalization and social exclusion of prison at a larger scale (Wakefield, Uggen 2010; Sampson, 2011). Drawing from those perspectives Moran (2013) research with Russian inmates has explicitly contested the 'total-institution' argument by positing that some liminal spaces within prison – such as visiting rooms and hostels – make the prison walls

more porous to external experiences of domesticity, albeit within an environment of prison control. In a similar vein, Padovani (2014) has traced the emotional continuities between prisoners, spouses and families. Her research in Brazil and Spain (Padovani, 2014, 2016) has led to argue the role of imprisoned and released spouses were key on building affection through letters and goods that forge family ties, merging spaces and bonding the struggles of individuals on the inside and out.

Albeit these two recent innovative approaches on prison culture have expanded the understanding of the boundaries of prison beyond the *deprivation-importation* models, the literature has given much less attention to the expanding convergence of inmate and street '*criminal*'² culture emanating from the flexible boundaries of prison. As our research indicates, the prison increasingly establishes a dominant vector of cultural praxis to the outside, constituting *prison-presence* in lives of the marginalized population.

This is especially relevant to present times for three different reasons. First, from the advent of phone booths in prison to the increasing presence of smuggled mobiles and SIM cards in prison, prisoners have expanded their communication to the outside (O'Hagan, Hardwick 2017; Homer, 2018; Severson, Brown, 2011; Mingardi, 2007). Where the old paradigm was the reliance on visits and letters as the main mean of communication to the outside, currently prisoners have new (legal and illegal) *vessels* of communication with their families, friends and acquaintances. Second, mass incarceration has increased the influx of individuals that have been

incarcerated (Bonczar, 2003; Wakefield, Uggen 2010; Fonseca, 2015) and the development of forms of more flexible and open imprisonment (Berger, 2016; Garces, Martin, Darke 2013; Darke, 2018) as well as alternatives to prison, such as probation and parole, approximate the inmate cultural systems to the streets. Finally, a new theoretical source of debate in the prison gang literature has argued that organized crime groups since the 1970s have increasingly expanded their criminal activities on the outside (Lessing, 2016) and have assumed a governance role of the criminal market inside and outside prison (Skarbek, 2014; Lessing, Willis, 2019; Miguel-Cruz, 2010).

However, a gap remains in the literature on the higher degree of common cultural embeddedness that prison is producing in the streets through *common 'criminals'* and non-stigmatised marginalized individuals. Furthermore, the spatial division of an inmate culture has concealed the continuities in the individual biographies of prisoners and the communities to which they belong. We suggest it is necessary to understand the effects of prison over inmate culture beyond the classical importation-deprivation formula. The rise of mass incarceration, the current expansion of legal and illegal *communication vessels* (da Cunha, 2003) from prison to communities and the role of gangs as *quasi-institutions* (Moore, 1978; Hagedorn, 2008) have shaped a cultural *prison-presence* (as we argue) in the streets that affect everyday values, discourses and practices. Thus, the core argument is that, in the circumstances of modern imprisonment in Brazil, we find the constitution of a living, permanent and pervasive, *presence* of the prison culture in

the behaviour of stigmatised individuals in the streets – including those that have not been affected by primary or secondary *prisonisation*.

As others (Farrington, 1992; Moran, 2013) have argued, the difficulty of seeing the continuity between prison and the streets stems from the study of prison isolated to its own walls, as if separated from society. The research undertaken simultaneously in prisons and in the streets in an affluent State in the South of Brazil points to the dissolution of symbolic and material boundaries around prison, re-shaping not only spatial relations, but establishing a temporal synchronicity. Cell-phones, letters, arrests and resettlement of friends and neighbours, the visits of lawyers and relatives, and the permanent relational net inside and outside prison that prison gangs foster moved us to see prison as an institution under current permanent connection to the streets and the *quebrada* (the Portuguese native argot to refer to their *hood*, cfr. Dias, Darke, 2016; Biondi, 2016; Barbosa, 2013; Godoi, 2010).

The boundaries of prison culture have been enlarged beyond prison, as da Cunha (2008) has argued in her ethnography in Portugal prisons and communities: the traditional research cue that strictly understood *prison-in-context* has to be expanded. Along those lines, we also contend that the street is a source of prison culture, and without it we found difficult to fully recognise the transformation and disputes of values, practices and discourses that shape the overall *milieu* (Miller, 1958). We argue that the *streets*, and in particular the *hood* (*quebrada*), is a *material* and *symbolic* space that senses a permanent presence of

prison – a *prison-presence* – which orientates values, discourses and practices between all those agents which, voluntarily or not, live the “*life in crime*” – such as (those referred in the field as) *criminals*, *thieves* and *vagabonds*⁴. Yet as early subcultural studies have argued, the importation-deprivation model mattered because they shaped our understanding of inmate cultural practices of cohesion and fragmentation that constitute a social order (Riley, 2002; Lawston, 2010). Likewise, in our particular research, the nature of the *prison-presence* interactions was not deprived of content. The struggles between different forms of a *criminal* culture ended shaping a shared set of values and practices that our participants called the *ethics of the crime*⁵. In order to understand the relationship of the prison to the *hood*, we follow the emphasis of our participants on the character of the *ethics of the crime*, the influence of the largest Brazilian prison gang (the PCC) in communicating street-prison ends and the institutional structures that are also behind these set of cultural norms in the fluid boundaries that constitutes prison as a *presence* in the life of *hood* dwellers.

2. Methods: participant observation and ethnographic interviews in a contested field

The awareness of the permeable cultural boundaries between the streets and prison was the result of a set of ethnographic research in prison, open-ended interviews with prisoners and prison staff (n=29) in three prisons in a Southern Brazilian State between late 2016 and early 2017. Participant observation, ethnographic interviews and focus groups were also undertaken outside prison (n=23) with ex-convicts, paroled prisoners, authorities

and police officers. Furthermore, added to those interviews, we undertook a two-year participant observation fieldwork in poor neighbourhoods or *bairros* – similar to the definition of *slums* (Whyte, 1993), which comprised both the (so-called) *respectable* working classes and the *delinquent* classes (Foucault, 2002). The active engagement with fieldwork, with the tireless repetition of themes, conversations and visits to prison and *hoods*, opened up the possibility of cognition of the internal dynamics of organizations, cultures and practices within the frame of the *world of crime* – as the term is used in Portugues (*mundo do crime*, cfr. Feltran, 2012).

Our research relied extensively on ethnography as a mean to overcome the strong repudiation to “*caguetagem*” (*snitching*) and its severe consequences to those that “*talk-to-much*”, in the *world of the crime* (Biondi, 2014; Marques, 2009). Typically, a hostility against the “*zé-povinho*” (people averse to *criminal* culture and unaware of its inner dynamics) culturally obstructs access to these (so-called) *criminals* and *vagabonds* from an open discussion about their material and symbolic world. The *world of the crime*, who is in it, what happened, where, why, how, when and all its minutiae were daily topics within the impoverished urban peripheries (Marques, 2016), but not easily accessed by outsiders. While their open communication about the occurrences in the *world of the crime* (“*o crime*”) makes their world self-intelligible, outsiders are generally unwelcome. Our role as participant observers in the *quebradas* found that there are constant and intense debate on what is *right* and *wrong* in their attitudes (common or

delinquent), of deaths and murders, of imprisonment and releases, and of each conduct of every individual sharing those spaces. In the *quebrada*, as well as in prison, you are being *observed* (in Portuguese, “*visto*”), your behaviour and your world views are subjected to democratic popular scrutiny. Thus, we found that a “*law of silence*” appeared only with the sudden intrusion of outsiders, not, as often is suggested, simply due to the fear that *crime* and *gangs* produce among dwellers (Paiero, Silva, 2011; Biondi, 2014). We observed *silence* as an embedded imposition of conduct to the external world, those outside of the relations in the *hood*, not to those within (Bourgois, 2003; Venkatesh, 2008). In the *hood* discussing and opining over the occurrences of the world of *o crime* is not only accepted but incentivised, while dealing openly with the public on those matters, even if to harmless observers, might have the consequence of leaking information and harming a *brother* (“*irmão*”) or a *colleague* (“*companheiro*”) and, consequently, is heavily frowned upon.

3. Cultural struggles within the “*o crime*”

Prisons are permeated by an intense debate about the *ethics of the crime*. The *ethics* are the values that organise and give meaning to the *criminal* culture. It is measured according to the *caminhada* (the *walk*, their life trajectories and their daily behaviours) of each prisoner. Consequently, discussing the *ethics* has practical consequences. Ultimately, the abidance to the *ethics* allows participants to divide those considered worthy of being housed with the general prison population (being in *conviviality*) and those unworthy and, consequently, warehoused in *safe* (“*o*

Seguro’) security units or blocks. We found that the constitution of a common shared *ethics of the crime* is why, the growth of the PCC – the largest Brazilian gang (Manoso, Dias, 2017; Adorno, Salla, 2007) – inside prisons is largely associated on the support of the *carceral masses* (in Portuguese, the “*massa carcerária*” meaning those amongst the *general population* that are not in *safe* units) to the group. According to our participants, the expansion of the PCC is in direct relation with the historical struggles against illegitimate gangs, labelled as *big bandits* (*bandidão*) – subjects perceived as *unethical* to *o crime* and exploitative of vulnerable others. While the *bandidão* represents the gangster or tough prisoner that has the goal of taking advantage of the other prisoners, the PCC self-claimed a resistance against this behaviour and supported common inmates on their struggles against the *bandidão*, through organisation, riots and assassinations.

This symbolic and physical struggle, which took place in a slow and contradictory process during the 00s, is part of an intense conflict that is seen as *ideological* between inmates, but that in the view of prisoners also happened during a heavy institutional response against PCC members – beatings, abuse of solitary confinement, removal of privileges etc. During this course, the PCC gradually gained added space and respect amongst substantial parts of the *carceral masses*. This process occurs in a tandem between the support that is given to the PCC among the prison population and the need of the PCC to gain that support. As we found in the very first item of the PCC Statute shared by our research participants:

1 Item:

All members [... of] the '*Primeiro Comando da Capital*', [...] should treat everyone with respect, give good examples to be followed by the masses, above all be fair and impartial.

A consequence of that tandem between the group and the prison population, the PCC further is fostered as spokespeople for the *carceral masses* to the prison administration and other prisoners. It is in this sense that the perception of the world formulated by the *criminals* themselves is crucial to understand the growth and added support to the PCC, in order to show the *ideological* agency that is in a struggle within the prison population, and more largely, in *the world of "o crime"*. The consolidation of this ideological agency greatly facilitated the process by which inmates communicated and orientated the values to the outside.

The introduction of the PCC *ideology* and practices into the *hood* occurred from within prison, but this process occurred in the situated places where PCC members could establish a grip in Brazilian States such as São Paulo, Mato Grosso do Sul and Paraná. In Rio de Janeiro, for instance, the field and literature tends to point the development of the opposite phenomenon the core organisation of culture in prison started in the late 80s and progressed from the *favelas* to prison (Penglase, 2010; Barcellos, Zaluar 2014). In our case it developed from the prison to the *hood*. Our participants compared both the PCC with gangs in Rio de Janeiro in accordance to their stronger cultural-orientation: when a *criminoso* is arrested in Rio de Janeiro, prisoners ask to be placed in

wings, galleries or units in accordance to the distribution of the gang's in the communities (*favela*) from which the subject was originated (see also Novis, 2013); gangs in Rio de Janeiro are deeply influenced by their community belonging (as they called it an *offspring of the ghetto: "cria do morro"*, cfr. Grillo, 2013). But in our case the dynamics in the streets and in prison, the fundamental criteria is the *caminhada* – their behaviour in accordance to the so-called *ethics*. The street origin of inmates is less relevant. The PCC locus arises from prison, shaping from it a common prison-street culture (the *ethics of the crime*). As participants see it, a member of the PCC, is above all a *brother* with a *walk in the crime*, independently of their *hood*.

4. Prison and streets communicating

We found an increasing communication with neighbours and friends making prison a *presence* in the lives of the inhabitants of the peripheral communities. One field observation in this sense is elucidative: when one of our street participants had been arrested during a robbery, his sister and other friends were seeking to find if he was already "*in the air*" - that is, if someone could communicate with him in prison (through a smuggled phone). Tensions were high. Some of his acquaintances saw him entering a police car and there were rumours of him suffering assault and injuries. There was a large concern to the degree the police had already given him a "*lesson*". It was not long before someone found a friend jailed in the police station to find out, via WhatsApp on his condition in prison. Thus, there was already someone supporting the boy, long before family members or lawyers could be activated.

In the field, we observe how friends maintained permanent contact with their imprisoned colleagues. Among the more intense debates is the concern from friends in the *hood* that the prisoner was not suffering “*talaricagem*”, that is, that his girlfriend, partner or wife was not cheating on him. In spite of imprisonment a loving relationship survives for years or decades, precisely because the imprisoned individual is still part of the same cultural *field* that incessantly communicates the *prison* with the *streets*. In many aspects, the *presence* of imprisoned individuals is experienced and respected, as if they had never left – precisely because for friends and families they had not. But loving relationships are not established just before prison, just as we had the opportunity to presence a marriage in the maximum-security prison, countless prisoners met sisters, cousins, nieces and even mothers of other prisoners, establish relationships and marry while in prison, reinforcing their relational ties to the outside and the outside acknowledging them into their lives.

Another fact that pointed to the umbilical connection between the prisoner and the *hood* was the support prisoners rely from the outside with the *people that run together* (in Portuguese *peçoal que corre junto*), that is, friends who are willing to defend and take risks for them. A good example of this bond is the delivery of smuggled cell phones to prison. The prisoner contacts his *people* through a visitor, a lawyer, a letter or by sending a message through someone else’s smuggled phone. Then, his *crowd* finds a mobile, they meet and pay a large amount to a corrupt prison staff to deliver the mobile inside prison. Participants stressed how the *ethics* are

important to the transaction to occur. The enormous web of trustful relationships that need to be established inside and out of prison for such delivery to occur depends on a *prison-presence* that culturally bonds both loci. It involves the handling of large amounts of money, the establishment of risky illicit contacts with authorities and the unquestionable mutual trust of sticking your neck out for incarcerated friends. These nets of dependency, trust, and communication strongly indicates how socio-cultural bonds, even with years of incarceration, remain alive and strong among everyone.

Moreover, prisoners themselves have a permanent interest in maintaining ties to the *hood* for economic reasons. For example, it is customary for a drug dealer in prison to keep managing their *biqueira* (*drug spot*) with the support of those outside. The partner, other close family member, or close friend maintain the physical activities of the *shop* (“*lojinha*”, in Portuguese), and the prisoner manages the accountancy, the deals with distributors etc. as if he or she was still there. After incarceration the division of labour might change, but the relation of property of the *shop* does not. The prisoner is still the *responsible* for the *biqueira*, aware of the entrance of merchandise, money, credits provided to customers and assumed debts.

Beyond the market, some of these prisoners were key references to organise the behaviour of street participants in the streets. Prisoners were key to instruct street participants on how to intermediate conflicts between “criminals” in the streets, providing guidance, and occasionally deciding on “*disciplinary*” measures against those that created problems to the culture in the streets.

Decisions involved the dealing of (so-called) crack-cocaine *junkies* (“*nóia*”), conflicts between *shops*, the investigation and adequate response to those accused of *rape* or *snitching* etc. everything was subjected to an intense debate that simultaneously involved those in the *hood* and those in prison. The cultural dimensions of the *ethics* are key themes developed from prison and that affected a symbiosis with the streets.

In this sense, imprisonment is not an interruption of the individual's previous life, not even an interruption of the ongoing relationship of street participants with the prisoner, among other things because Brazilian prisons depend on the material contribution of families to the survival of prisoner. In the maximum-security unit researched, the unit provided only a single uniform to the detainee on arrival – regardless of the number of years in prison. Moreover, prisoners complained about the insufficiency of food – developing strategies of survival such as cooking the peels of bananas to complement daily rations – and stressed the scarcity of basic hygiene items – such as soap, cleaning supplies and especially toilet paper. For these items to come they depend on their delivery from friends and families. Therefore, it is also an institutional condition that the prisoner remains in permanent communication with the *hood*, because without the tireless effort of friends and relatives to hand over the “*sacolas*” (meaning the entry of *plastic bags* or boxes of permitted goods from the outside), the institution was incapable or unwilling to provide for basic needs.

Furthermore, because dwellers from the *hood* in the peripheries of big cities are

privileged targets of the criminal justice system populating the penitentiaries, there is an increasing chance of meeting people they already know in the prison system or of sewing ties with former unknown neighbours in prison. The field reinforced the perception of over-representation of some *hoods* in prison. Some neighbourhoods in particular were deeply culturally interconnected with the penitentiary system. Most, if not all, *clicks* (in Portuguese, “*banca*”) in the *hood* had at least one friend in prison who knew the system from inside. Also, parts of the near and extended families (including cousins, nephews, sons-in-law etc.) frequently have or had someone incarcerated. Knowledge about the functioning of the various jails and penitentiary units as well as life inside the prison is part of a culture absorbed even by those who have never been arrested – beyond theoretical knowledge, inscribed in their shared practices.

5. The culture of prison embedded in the “*criminal* life

However, the embeddedness of the *ethics of the crime* was significantly stronger in prison than on the streets. That is why the notion given by prison staff of imprisonment as a “*university of the crime*” was not at all devoid of merit in the sense of forming a common cultural knowledge of “*criminals*”. In the particular Brazilian context, the survival of a *criminal* depended on the similar other and therefore a code of conduct that permeates daily practice becomes a cultural imposition. Sykes (2007) had already stressed the need for “solidarity and cohesion” by inmates, however he did not stress that the *code* mutates according to the subjects’ disputes in their cultural

milieus and according to the penal policy in question. From what we have been able to observe, currently in the vast majority of prisons in the regions researched, the *carceral masses* created a cohesiveness of values (the “*ethics*”). It expelled those considered unworthy of boding in the culture (those called *the things* – rapists, child molesters, etc. – and the *big bandits* exploit other prisoners). One of our interviewees, in fact mentioned with some embarrassment that on his arrest it took a while to make things *right* in a local jail, they took too long to ostracise *unethical scoundrels* (“*patifes*” in Portuguese) from the *jail*. Thus, the prison culture is mutating, transforming and adapting to the values and demands of its population.

In the maximum-security prison researched, where individuals were typically in lockdown for 21 hours, the *discipline* – as participants referred to the practical dimension of the *ethics* (see also Biondi, 2017; Dias 2015) – of prisoners was attached to the collective observance of minimal attitudes, words or physical movements of those within a cubicle smaller than 24 square meters shared by 6 to 9 people. According to participants, normally prisoners correct each other when someone misbehaves, and yet, they also admitted to sometimes use violence. The compliance of shared rules of living through force was but a small – albeit sometimes decisive – moment of the inmate’s self-*discipline*. As stressed by *criminals* in the streets and prison, the *ethics* needs to be natural to everyone, prisoners need to be convinced of its importance, consent is necessary and better when it involved the consensus of individuals. Whenever physical action becomes necessary to protect the *ethics*, the

adequate measure of punishment and the necessity of its enforcement need to have some agreement. This is a double-edged sword, for whichever procedure of *discipline* is established becomes a general guidance for future cases to come that affects everyone. Therefore, the discussions and debates sought to avoid conflict between inmates and street participants and naturalise cultural values. This is reflected also in an internal document of the PCC, their *manifesto* (“*cartilha*”) demands not only *loyalty* between gang members – as it is expected –, but also an internalized *discipline* that must become natural to everyone, a *spontaneous* dispositional behaviour of the *ethics* to every single member of the *carceral mass*. According to the *manifesto*:

[...] thus the importance of preparing the consciousness. An army without culture is an army of ignorant and cannot defeat the enemy, [... in] all circumstances being good or difficult. With these attitudes we will always be strengthening, but that these attitudes ought to be spontaneous [...]

The *spontaneity* of *discipline* is something desired. As they understood, the *born criminal* is a positive trace, it refers to someone who has within the cultural behaviour. He or she does not need to *think hard* on how to behave correctly (*right*). Even in the strenuous circumstances and even if this carries an insurmountable burden on themselves – even if it leads to wrongful convictions or institutional violence.

From this complexity of relationships woven by prisoners during their *walk* in prison arises a *sui generis* normative order

that is not simply based on a prison culture, but as prisoners' prefer, a culture of *o crime* that overflows the experiences within prison to the general *criminal milieu* (in the streets and in the prison). In that process, not only was the community enlarged to prison, but the prison culture is extended to the community. Prison is experienced as presence (or *prison-presence*) in the life of a significant part of the inhabitants of the *hood*. While participants embedded in the *criminal culture* were embedded by this prison-presence, in contrast, other participants dealt with prison not as a presence but as a possibility (or *prison-possibility*). Those groups of individuals that suffered from criminalization as an external influence on their life – as is the case of the drunken middle-class worker who ends in prison by accidentally running-over someone. This second case of prison experience (the *prison-possibility*) was not constitutive of the individual, it remains a normative orientation external to them, which the subject wishes to avoid. Whereas *prison-presence* constitutes the individual at the core of their identity, as a practical orientation, assuming *o crime* culture as a symbolic status or ethical parameter by which the subject acts as reference. This orientation appeared as more than a choice, it largely related to the determinations of life according to the structural and contextual background in which individuals were culturally assimilated.

This identity was so permeable that even individuals who leave prison and move away from the world of 'the crime' have difficulty adapting to the reality of the *wage-earner*. We could observe among one

of our participants, that the assumption of *ethics of the crime* – specifically the part that refers to the need for *transparency* – made him feel impelled to communicate the *truth* to employees of his past involvement in criminal acts. This behaviour, widely appraised in the *criminal milieu*, significantly hindered his chances of employability. After his release from prison, the interviewee informed his potential employers that he had been sentenced to prison for "157" (*robbery*), because he had the understanding that the *right* was to be *transparent*, because the discovery of a lie between prisoners leads to a very serious sanction within the prison-street culture. This is heavily sanctioned within the *code of discipline* of PCC members.

9-LIE

When invents or increases something to harm someone or it is benefited in lieu of the lie.

(Exclusion without return, lack of transparency lack of vision).

Having lived in the *world of o crime*, which conveys shared respected values within the prison, allowed our participant to develop a good relationship with the *carceral masses* and survive difficult times in prison, but in the assumption of these values he suffered a dual exclusion – formal and behavioural – in the outside world of the labour-market that he still needed to culturally re-adapt.

6. The structure behind the prison-presence culture

Prison-presence is also a cultural

consequence of the expansion of hyper-incarceration in localized areas within peripheral neighbourhoods – the *hood* (“*quebrada*”). The institutional attitude of street-policing (in contrast to crime-investigation) as the main mean to fight crime has led to a militarization of law enforcement. While Brazil has had an increase in victimisation, increasing convictions from street enforcement and the declining influence of police investigation as a means of solving the problem of crime has not been able to contain homicide rates (Waiselfisz, 2016). The predominance of the street enforcement substituting the traditional crime investigation model has been experienced as a repressive action of the State, which is less capable or willing to deal with violence and crime within the boundaries of the *hood*, and more with the containment of the overflow of street crime from the urban periphery to commercial and affluent areas (Holston, 2008; P.R. Caldeira, 2002). Thus, as we observed, *hood* dwellers feel that protection cannot come from policing but had to be informally produced. Community leaders, evangelical pastors and *criminals* were active sources of informal governance where the State failed.

Mass incarceration selectively affects target populations, mostly men, young, Black and uneducated of peripheries who will experience the criminal justice system as more than a *possibility*, but a *presence* in their lives. Practices learned within the prison by family members, friends and neighbours are more rapidly absorbed and passed on as mechanical cultural heritage, teaching ways to behave with others in the *hood*, and especially towards the police. In

the field, it was notorious how all respondents considered interaction with the police, for instance, being *stopped and frisked* (“*tomar uma geral*”), as a daily fact of their lives, of which they knew how to behave in regards to the police (‘yes, Sir’; ‘no, Sir’; ‘I have nothing on me’ etc.), and to others in the ‘*hood*’ (‘do not snitch’; ‘take the guilt if necessary’ – ‘*não caguetar*’, ‘*assume o B.O.*’ etc.). It is not only the policy of confinement that is unconsciously adopted in the practices of the *hood*, but also the collective response of the *ethics of the crime* to this policy, so that the culture of *o crime* is widened: prison and the *hood* were experienced as integrated cultural spaces constituted from the institutions *above* but responded with agency from *below*.

7. Conclusion. In search of citizenship: overcoming the autonomy of the field of “*o crime*”

We began arguing that since the post-war the sociology of prisons has found itself in a rich debate between theories that privileged either the importation or deprivation of *prison culture* in relation to the outside world (Roebuck, 1963). Since then, the following approaches have been slowly developing away from a hard ‘*total institution*’ model (Farrington. 1992; Cunha, 2014), yet our field research has led us to a different path. We found the cultural effects of prison in the streets and the web of cultural bonds fabricated from prison to the street: the overwhelming experience of *prison-presence* – even for those never institutionalized. The cultural agency of *criminals*, in an interrelation between prison-streets, has brought the cultural effects of the prison to the *hood* and this has been a fundamental experience for survival in both street and

prison *loci*.

For our street participants, prison was experienced as a juxtaposed moment of the *hood*. Prison does more than shaping the behaviour of arrested subjects as they resettle; prison permanently and incessantly shapes values, discourses and practices that are extended to the *hood*. Just as well, it is not possible to understand the internal dynamics of prison, without understanding that prisoners experienced the *hood* in its material and symbolic features. Those living experiences in each of the respective *loci* shape a common culture by the participating subjects. This common field, however, is not structurally given but historically disputed by the agents that act in it. In other words, *criminal(-ized)* subjects shape the field according to a parameter of conduct whose influences extrapolate mere economic interests. From this dispute, a new moment reconfigures the field. In recent years, the dominant figure of a reckless and oppressive *delinquent* – referred in the field as a *bandidão*, whose dominance was extracted from his *toughness* – has been substituted by a new phase of the *ethics of the crime* – whose strength stems from the collective agency of reflection and *debates*. The *ethics of the crime* imposes a *discipline* for the participants that crosses walls in and out of prison.

In that sense, the *world of o crime* in the *hood* cannot be understood without taking into account the dynamics in prison. *Prison-presence* is experienced and recognized as legitimate by participants in the *hood*. There are institutional needs that support such orientations – given the lack of assistance to prisoners and the high flow of mass incarceration arrests and

resettlements –, but there is also an on-going desire to maintain the bonds between the prisoner and their partner, their family visits, their *allies* in crime and the *hood* friends. These bonds are constitutive and cross both spaces. The cultural orientations are embedded within the *criminal* culture, expanding the prison to the streets and creating a shared constitutive field. This however does not mean that the limits of prison confinement and the street *criminal* life are patterned by identical set of behaviours, after all for participants the street culture is much open than the counterpart in prison. Yet the rigid lessons learned within prison affect and are constitutive of the larger outside culture. Letters, lawyers, family visits, smuggled goods, gangs and, fundamentally, the smuggled phones should not simply be conceived as technologies that allow the inside to contact the outside, but as instruments capable of breaching cultural experiences through time and space. The *ethics* and *discipline* are not separated, but renewed, according to the living locus of the subjects. *Prison-presence* is therefore constitutive of the life in *the crime* beyond the physical limits of the individual criminal subject. If it is true that this disputed field of *the world of o crime* (Feltran, 2012) has become more relatively autonomous in relation to invectives from other cultural injunctions (Marques, 2009), it is also because the political options of the Brazilian State have largely accentuated the exclusion of marginalized citizens (Pineiro, 1991; Scheper-Hughes, 2015; Misse, 2011). The *criminal* is a subject culturally absent of Brazilian citizenship (Holston, 2008). Neither does the spectrum of 'rehabilitation' surround the prison spaces as it did in the past, nor

does social inclusion appear to be on the horizon (Iturralde, 2010). In these circumstances, agents outside '*the crime*' culture – such as police officers, workers, social workers, politicians, etc. – can hardly transform the perpetuating circumstances of inequality, oppression and deprivations. In order to withdrawn from this self-perpetuated cycle, it is necessary to change the assumptions that have fragmented Brazilian citizenship (Holston, 2008), but this change will depend on a radical reorientation of the State in its policies of punishment and social inclusion. Meanwhile, on the other side of the abyss, *criminals* are producing their own field of cultural organization and claiming their spaces through their own means.

Notes

¹ Vitor Stegemann Dieter, dottorando in criminologia culturale e globale presso le Università del Kent (UK) e di ELTE (Ungheria). In possesso del master in criminologia conseguito nelle Università di Padova e Bologna e di un master in diritto dell'Università di Paraná (Brasile). I suoi principali interessi di ricerca sono la sociologia del penitenziario, le droghe, le gang e la Southern criminology.

² Renato de Almeida Freitas Jr., attivista afro-brasiliano per i diritti umani, impegnato nella tutela dei diritti delle comunità marginalizzate e dei detenuti, scrittore, avvocato e consigliere comunale di Curitiba. Ha conseguito un master in diritto all'Università Federale di Paraná (Brasile), i suoi principali interessi di ricerca sono la teoria critica e anti-razzista e le prospettive carcerarie riduzionista e abolizionista.

³ All the terms in this article in accordance to the native-ethnographic usage will be in inverted 'commas' and italic.

⁴ 'Criminals', 'thieves' and 'vagabonds' are the literal translation from the street-slang in Portuguese – respectively, 'criminoso', 'ladrão' and 'vagabundos' – used by 'natives' of prison and the 'hood' to circumscribe their visions of themselves and others in relation to their commitment to the 'life in crime'. The usage differs from mainstream and police use, 'criminoso', for instance, does not refer to someone who commits crime – a 'rapist' for instance can never be considered a 'criminoso', nor would a white-collar or police officer be described as such. The term, used in the boundaries of prison and the 'hood' refers to someone

who shares cultural practices and worldview with those 'in the life of crime' (drug trafficking, robberies, thefts, etc.) but is 'respected' amongst the 'criminal' milieu. The term 'vagabond' ('vagabundos') comprises being respected in the 'criminal' milieu but refers to those members that share a 'deviant' life-style, such as 'graffiti' artists, 'taggers', 'rappers', 'truants', 'homeless' etc., as well as young marginalized individuals that share the material and symbolic spaces of the 'hood' and the prison.

⁵ 'The crime' is the term used by natives of the field to refer to the 'criminal' (sub)culture, not the act of perpetrating a crime. The 'ethics of the crime' is the term used in the field to the moral values that ideally hold together that culture.

Bibliography

Adorno Sérgio and Salla Fernando (2007), Organized criminality in prisons and the attacks of the PCC, *Estudos Avançados* 21:7–29

Arditti Joyce A., Lambert-Shute Jennifer and Joest Karen (2003), Saturday Morning at the Jail: Implications of Incarceration for Families and Children, *Family Relations* 52: 195–204

Baer Leonard D., and Ravneberg Bodil (2008), The outside and inside in Norwegian and English prisons, *Geografiska Annaler: Series B, Human Geography* 90: 205–216

Barbosa Antônio Rafael (2013), “Grade de ferro? Corrente de ouro!” Circulação e relações no meio prisional, *Tempo Social* 25:107–129

Barcellos Christovam and Zaluar Alba (2014), Homicídios e disputas territoriais nas favelas do Rio de Janeiro, *Revista de Saúde Pública* 48: 94–102

Berger Ryan (2016), Kriminalomsorgen: A Look at the World’s Most Humane Prison System in Norway, In: Duke University Seminar Paper. Available at: <https://ssrn.com/abstract=2883512>

Berk Bernard B, (1966), Organizational Goals and Inmate Organization, *American Journal of Sociology* 71: 522–534

Biondi Karina (2014), Etnografia No Movimento: Território, Hierarquia e Lei No PCC, Universidade Federal de São Carlos

Biondi Karina (2016), Sharing This Walk: An Ethnography of Prison Life and the PCC in Brazil, Collins, J, F, ed, Chapel Hill: The University of North Carolina

Press

Biondi Karina (2017), Uma ética que é disciplina: formulações conceituais a partir do ‘crime’ paulista, *Revista Fevereiro: política, teoria e cultura*: 304–319

Bonczar Thomas P., (2003), Prevalence of Imprisonment in the U, S, Population, 1974-2001, Washington, D.C.

Borneman John and Hammoudi Abdellah (2009), The Fieldwork Encounter, Experience, and the Making of the Truth, In: *Being There: The Fieldwork Encounter and the Making of Truth*, Berkeley: University of California Press: 1–24

Bourgois Philippe (2003), In Search of Respect: Selling Crack in El Barrio, 2nd ed, Cambridge: Cambridge University Press

Caldeira Teresa Pires do Rio (2003), Cidade de Muros: Crime, Segregação e Cidadania Em São Paulo, 2nd ed, São Paulo: Ed, 34 / Edusp

Codd Helen (2007), Prisoners’ families and resettlement: A critical analysis, *The Howard Journal of Criminal Justice* 46: 255–263

Comfort Megan L, (2003), In the tube at San Quentin: The ‘secondary prisonization’ of women visiting inmates, *Journal of Contemporary Ethnography* 32: 77–107

Cunha Manuela (2014), The Ethnography of Prisons and Penal Confinement, *Annual Review of Anthropology* 43: 217–233

da Cunha Manuela (2008), Closed circuits: Kinship, neighborhood and incarceration in urban Portugal, *Ethnography* 9:

325–350

da Cunha Manuela (2003), O bairro e a prisão: a erosão de uma fronteira, In: Branco, J, F, and Afonso, A, I, eds, *Retóricas Sem Fronteiras*, Lisboa: Celta, pp. 101–109

Darke Sacha (2018), *Conviviality and Survival: Co-Producing Brazilian Prison Order*, London: Palgrave Macmillan

Dias Camila Nunes (2015), A produção da Disciplina pelo encarceramento, *O público e o privado* 26:35–51,

Dias Camila Nunes and Darke Sacha (2016), From dispersed to monopolized violence: expansion and consolidation of the Primeiro Comando da Capital's Hegemony in São Paulo's prisons, *Crime, Law and Social Change* 65:213–225

Farrington Keith (1992), The modern prison as total institution? Public perception versus objective reality, *Theoretical Criminology* 38: 6–26

Feltran Gabriel De Santis (2012), *Fronteiras de tensão: política e violência nas periferias de São Paulo*: 145–148,

Fonseca David S, (2015), Punishment and Democracy in Brazil: Mass Incarceration in Times of Social Inclusion, In: *Crime, Justice and Social Democracy: Proceedings of the 3rd International Conference*, 37–45

Foucault Michel (2002), The proper use of criminals, In: *Essential Works of Foucault Vol III*, 429–434

Garces Chris, Martin Tomas Max and Darke Sacha (2013), Informal prison dynamics in Africa and Latin America, *Criminal Justice Matters* 91: 26–27

Garland David (2001), Introduction: The Meaning of Mass Imprisonment, *Punishment & Society* 3:5–7

Godoi Rafael (2010), *Ao Redor e Através Da Prisão: Cartografias Do Dispositivo Carcerário Contemporâneo*, Universidade de São Paulo

Goffman Erving (1961), *Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates*, New York: Anchor Books

Grillo Carolina Christoph (2013), *Coisas Da Vida No Crime: Tráfico e Roubo Em Favelas Cariocas*, Universidade Federal do Rio de Janeiro

Grusky Oscar (1959), Organizational Goals and the Behavior of Informal Leaders, *American Journal of Sociology* 65: 59–67

Hagedorn John M, (2008), *A World of Gangs: Armed Young Men and Gangsta Culture*, Minneapolis: University of Minnesota Press

Holston James (2008), *Insurgent Citizenship: Disjunctions of Democracy and Modernity in Brazil*, Princeton: Princeton University Press

Homer Alex (2018), UK prisons 'awash' with smuggled phones and SIM cards, *BBC News* [Online], Available at: <https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-43869560>

Irwin John (1970), *The Felon*, Englewood Cliffs (US): Prentice-Hall

Irwin John and Cressey Donald R, (1962), Thieves, Convicts and the Inmate Culture, *Social Problems* 10: 142–155

Iturralde Manuel (2010), *Democracies*

- without Citizenship: Crime and Punishment in Latin America, *New Criminal Law Review* 13: 309–332
- Jacobs James B, (1977), *Stateville: The Penitentiary in Mass Society*, Chicago: The University of Chicago Press
- Jacobs James B, (1974), Street gangs behind bars, *Social Problems* 21: 395–409
- Jardine Cara (2018), Constructing and Maintaining Family in the Context of Imprisonment, *British Journal of Criminology* 58: 114–131
- Jefferson Andrew M, (2014), Conceptualizing confinement: Prisons and poverty in Sierra Leone, *Criminology and Criminal Justice* 14: 44–60
- Lawston Jodie (2010), Review Crewe (2009) Ben Crewe, *The Prisoner Society: power, adaptation, and social Life in an English Prison*, *Social Forces* 89: 1082–1084
- Leger Robert G, and Barnes Harvey Gray (1986), Black attitudes in prison: a sociological analysis, *Criminal Justice* 14:105–122
- Lessing Benjamin (2016), *Inside Out: The Challenge of Prison-Based Criminal Organizations*, In: *Reconstituting Local Orders*, Washington, D.C.: The Brookings Institution
- Lessing Benjamin and Willis Graham Denyer (2019), Legitimacy in Criminal Governance: Managing a Drug Empire from Behind Bars, *American Political Science Review* 113: 584–606
- Manso Bruno Paes and Dias Camila Nunes (2017), PCC, Sistema Prisional e Gestão do Novo Mundo do Crime no Brasil, *Revista Brasileira de Segurança Pública* 11: 10–29
- Marquart James W, and Crouch Ben M, (1984), *Coopting the Kept: Using inmates for social control in a Southern Prison*, *Justice Quarterly* 1: 491–509
- Marques Adalton (2009), *Crime, Proceder, Convívio-Seguro: Um Experimento Antropológico a Partir de Relações Entre Ladrões*, Universidade de São Paulo
- Marques Adalton (2016), Do Ponto De Vista Do “Crime”: Notas De Um Trabalho De Campo Com “Ladrões”, *Horizontes Antropológicos* 22 :335–367
- McEwen C,A, (1980), Continuities in the Study of Total and Nontotal Institutions, *Annual Review of Sociology* 6: 143–185
- Miguel-Cruz José (2010), Central American maras: from youth street gangs to transnational protection rackets, *Global Crime* 11: 379–398
- Miller Walter B, (1958), Lower Class Culture as a Generating Milieu of Gang Delinquency, *Journal of Social Issues* 14:5–19
- Mingardi Guaracy (2007), O trabalho da Inteligência no controle do Crime Organizado, *Estudos Avançados* 21: 51–69
- Misse Michel (2011), O papel do inquérito policial no processo de incriminação no Brasil: algumas reflexões a partir de uma pesquisa, *Sociedade e Estado* 26: 15–27
- Moore Joan (1978), *Homeboys: Gangs, Drugs, and Prisons in the Barrios of Los Angeles*, Philadelphia: Temple University Press
- Moran Dominique (2013), Between outside and inside? Prison visiting rooms as liminal carceral spaces, *GeoJournal* 78:

339–351

Novis Rachel (2013), *Hard Times: Exploring the Complex Structures and Activities of Brazilian Prison Gangs*, London School of Economics and Political Science

O'Hagan Andrew and Hardwick Rachel (2017), *Behind Bars: The Truth about Drugs in Prisons*, *Forensic Research & Criminology International Journal* 5: 158

P. R. Caldeira Teresa (2002), *The paradox of police violence in democratic Brazil*, *Ethnography* 3: 235–263

Padovani Natália Corazza (2014), *Confounding Borders and Walls*, *Virtual Brazilian Anthropology* 2 10

Padovani Natália Corazza (2016), *Plotting prisons, flows and affections: Brazilian female prisoners between the transnational drug trade and sex markets in Barcelona*, *Criminology and Criminal Justice* 16: 366–385

Paiero Denise Cristine and Silva Vagner de Alencar (2011), *A Construção da Imagem do PCC no Jornalismo*, In: XVI Congresso de Ciências Da Comunicação Na Região Sudeste - São Paulo, São Paulo: Intercom

Penglase Ben (2010), *The owner of the hill: Masculinity and drug-trafficking in Rio de Janeiro, Brazil*, *Journal of Latin American and Caribbean Anthropology* 15: 317–337

Pinheiro Paulo Sérgio (1991), *Autoritarismo e Transição*, *Revista USP* 9: 45–56

Riley John (2002), *The pains of imprisonment: Exploring a classic text with contemporary authors*, *Journal of*

Criminal Justice Education 13: 443–461

Roebuck Julian (1963), *A Critique of 'Thieves, Convicts and the Inmate Culture'*, *Social Problems* 11:193–200

Sabaini Raphael Tadeu (2011), *Uma cidade entre presídios: percepções acerca de um contínuo entre a prisão e o urbano*, *Sociedade e Território* 23: 21–37

Sampson Robert J. (2011), *Toward a new era in assessing societal consequences*, *Criminology & Public Policy* 10

Scheper-Hughes Nancy (2015), *Death Squads and Vigilante Politics in Democratic Northeast Brazil*, In: Auyero, J, Bourgois, P, and Scheper-Hughes, N, eds, *Violence at the Urban Margins*, Oxford: Oxford University Press

Severson Kim and Brown Robbie (2011), *Outlawed, Cellphones are Thriving in Prisons*, *The New York Times* [Online], Available at: <https://www.nytimes.com/2011/01/03/us/03prisoners.html>

Simon Jonathan (2007), *Governing Through Crime: How the War on Crime Transformed American Democracy and Created a Culture of Fear*, Vol. 12. New York: Oxford University Press

Skarbek David (2014), *The Social Order of the Underworld: How Prison Gangs Govern the American Penal System*, Oxford: Oxford University Press

Sykes Gresham M. (2007), *The Society of Captives: A Study of a Maximum Security Prison*, Princeton (US): Princeton University Press

Sykes Gresham M. and Messinger Sheldon L, (1960), *The inmate social system*, In: Cloward, R, A, et al, eds, *Theoretical Studies in Social Organization of the*

Prison, New York: Social Science Research Council, 5–19

Thompson Heather Ann (2016), *Blood in the Water: The Attica Prison Uprising of 1971 and Its Legacy*, New York: Patheon Books

Venkatesh Sudhir Alladi (2008), *Gang Leader For a Day: A Rogue Sociologist Takes to the Streets*, New York: The Penguin Press

Wacquant Loïc (2001), *Deadly symbiosis: when ghetto and prison meet and mesh*, *Punishment & Society* 3: 95–104

Waiselfisz Julio Jacobo (2016), *Mapa Da Violência 2016: Homicídios Por Armas de Fogo No Brasil*, Brasilia: Flacso

Wakefield Sara and Uggen Christopher (2010), *Incarceration and Stratification*, *Annual Review of Sociology* 36: 387–406
Whyte William Foote (1993), *Street Corner Society: The Social Structure of an Italian Slum*, Chicago: The University of Chicago Press



Spunti per un'analisi storico-sociologica dell'*homo rebellans* in carcere: dalla presa della Bastiglia alla presa della pastiglia

Claudio Sarzotti¹

Abstract

Starting from a comparison between a riot that took place in 1971 inside the Turin prison ("Le Nuove") and the riot occurred inside the Modena prison in March 2020, the Author proposes a critical review of the international literature on prison riots. This literature focused on the organizational dysfunctions of the prison administration that can promote these riots, applying the political revolution model. The article highlights the limits of this interpretation, recalling the need for a more in-depth analysis of the ways in which the riots take shape, sometimes underlining, as happened in the two cases analysed, real anthropological changes regarding homo rebellans while imprisoned. The fifty years between the two riots, indeed, seem to have produced, both in the prison population and in the external society, so relevant changes that unlikely they can be placed in the same category of prison riot.

Keywords: prison riots, history of prison, political revolutions, prison population, socio-cultural features

"I lupi hanno sempre mangiato le pecore; questa volta saranno le pecore a mangiare i lupi?"

Lettera di Madame Jullien a suo figlio (cit. E. Canetti, 1972, p. 59)

1. Scene di rivolta

Torino, 16 gennaio 1971, carcere Le Nuove. Alle 14,30, terminata l'ora d'aria, i detenuti del Sesto braccio si rifiutano di rientrare nelle celle. In breve anche i reclusi degli altri tre bracci si uniscono alla protesta. "Alcuni

hanno *La Stampa*, con l'articolo di fondo ("Nuovi delitti, vecchi codici"), che esamina i discorsi dei Procuratori Generali per l'inaugurazione dell'anno giudiziario"². Poco dopo arrivano in istituto due Procuratori della Repubblica che, insieme al direttore del carcere, cominciano una trattativa coi rivoltosi nella rotonda dove confluiscono i sei bracci dell'istituto. Tra i capi della rivolta ci sono gli esponenti di Lotta Continua Adriano Sofri e Mochi Sismondi³, arrestati qualche giorno prima per blocchi stradali in appoggio alle proteste

per l'esosità degli affitti delle case popolari, ma la quasi totalità dei rivoltosi sono criminali comuni, *"ladri, scippatori, rapinatori, sfruttatori della prostituzione, omicidi"* (*La Stampa*, 18 gennaio 1971, p. 5). Le versioni ufficiali parlano di nessun danno tranne un vetro rotto, tutto si sarebbe risolto attraverso la trattativa coi rivoltosi, ma voci più attendibili (e fumi che fuoriescono dalle finestre dell'istituto, nonché l'intervento dei pompieri) parlano di lanci di molotov all'interno e di falò preparati con giornali e coperte. Uno dei procuratori sarebbe rimasto ferito alla testa dal lancio di una brandina. In ogni caso, alle 17,30 i reclusi fanno rientro nelle sezioni detentive non prima di aver stilato un documento che hanno consegnato, nell'ufficio del direttore, al Sostituto Procuratore⁴. Nel documento viene denunciata la campagna di stampa *"spaventosa"* che, enfatizzando i pericoli *"dell'ondata di criminalità"*, *"tende a mobilitare l'opinione pubblica dietro l'intenzione di repressione, e a usare i cosiddetti 'delinquenti' come strumento per l'inasprimento repressivo. Così sentiamo dire che c'è più bisogno di poliziotti, di pene più severe, di una condizione carceraria più dura. Questo di fronte ad un codice indulgente con reati come il Vajont"* (*La Stampa*, 17 gennaio 1971, p. 4). Il comunicato prosegue indicando con precisione alcune proposte di riforma del codice penale⁵ e specifica che non si tratta solamente del merito di tale riforma, *"ma di dire la nostra su questi problemi, che riguardano noi. (...) Le nostre iniziative sono coscienti e organizzate: questa è la prova che il ricorso alla violenza per rivendicare i nostri diritti non può essere attribuito a noi"* (*ibidem*). Il 20 gennaio compare un altro articolo sul quotidiano torinese dal quale risulta che nella protesta è stata coinvolta anche la sezione

femminile che, a sua volta, ha prodotto un documento consegnato al direttore dalla reclusa Laura De Rossi⁶, altra esponente di spicco di Lotta Continua. I detenuti hanno sospeso lo sciopero della fame in seguito ad un'ulteriore trattativa intercorsa con l'ispettore D'Amelio, inviato dal Ministero. In una intervista al quotidiano torinese, l'ispettore descrive lo svolgimento della trattativa e alcune ulteriori richieste da parte dei detenuti riguardanti il regime della vita detentiva. *"Ho parlato coi detenuti per 6 ore, ho trovato dei giovani perfettamente allenati al raziocinio"* (*La Stampa*, 20 gennaio 1971, p. 4). Tra le concessioni richieste *"una mi sembra importante. Marcuse, si sa, va e viene anche attraverso le sbarre del carcere. Non possiamo fare come gli struzzi, nascondere la testa sotto terra. I detenuti mi hanno chiesto di poter tenere assemblea, e ho detto no: tuttavia, da oggi, ciascun padiglione (sono sei, di cui quattro funzionanti⁷) potranno eleggere uno o due rappresentanti, i quali, una volta al mese, faranno presente al direttore le loro richieste. Questi a sua volta concederà ai rappresentanti (che cambieranno di mese in mese) di riunirsi in una sala per discutere dei loro problemi (...). E nessuna guardia dentro la sala, ma fuori"* (*ibidem*). Il 12 febbraio successivo viene costituito un comitato di base dei detenuti che come prima iniziativa comunica alle autorità giudiziarie di astenersi dalle udienze processuali sino a che non verrà abrogato il codice penale di matrice fascista⁸.

Modena, 8 marzo 2020, Casa Circondariale Sant'Anna, ore 14. Da qualche ora è stato comunicato che i colloqui coi familiari sono sospesi a causa del pericolo di contagio covid-19. All'interno dell'istituto si diffonde la notizia che un detenuto risulta contagiato;

avrebbe contratto il virus in seguito al contatto con un medico ammalato nel corso di una visita⁹. Una sessantina di reclusi conquistano gli spazi comuni arrivando fino alla portineria, provocano la fuga del personale presente e tentano un'evasione di massa, impedita solo dal pronto intervento delle forze dell'ordine. Dopo aver messo a ferro e fuoco una parte dell'istituto, alcuni di loro danno l'assalto all'infermeria e fanno razzia di metadone e altri farmaci. *"Dopo ore di guerriglia (...) gli agenti e i militari che per primi sono entrati nei locali parlano di una scena surreale e di un edificio devastato. Bottiglie di metadone per terra e persone in fin di vita, circa una ventina"* (*Corriere della Sera*, 9 marzo 2020, articolo di V. Lanzilli). In realtà i morti saranno "solamente" nove: cinque deceduti il giorno stesso all'interno dell'istituto modenese (Hafedh Chouchane, 36 anni, tunisino; Agrebi Slim, 41 anni, tunisino; Ali Bakili, 52 anni, tunisino; Ben Masmia Lofti, tunisino, 52 anni; Erial Ahmadi, 36 anni, marocchino); quattro il giorno dopo durante il trasporto o negli istituti in cui sono stati trasferiti¹⁰ (Artur Iuzu, 42 anni, moldavo, diretto al carcere di Parma; Abdellah Rouan, 34 anni, marocchino diretto ad Alessandria; Ghazi Hadidi, 35 anni, tunisino, diretto a Verona; Salvatore Cuono Piscitelli, 40 anni, durante il trasporto ad Ascoli)¹¹. Le autopsie hanno confermato, come ha sostenuto il Procuratore Giuseppe Di Giorgio, che la causa del decesso *"è collegabile all'abuso di stupefacenti, verosimilmente quelli sottratti dalla farmacia interna del carcere. (...) Non sono stati riscontrati segni di violenza sui corpi"* (*Gazzetta di Modena*, 14 agosto 2020, articolo di F. Baraldi). I rivoltosi non hanno cercato alcuna interlocuzione con le autorità costituite o con gli organi di informazione, non vi sono tracce di

trattative, documenti di rivendicazione o altra attività che abbiano cercato di dare un significato a quella che è apparsa, a prima vista, come l'esplosione di una rabbia repressa e disperata che ha trovato sfogo in atti di violenza esercitata in via principale sulle cose¹² e in un consumo compulsivo di sostanze psicoattive. L'informazione *mainstream* ha dato risalto alla rivolta modenese, nonché alle altre scoppiate in quei giorni in altri istituti penitenziari italiani¹³, alla luce della questione se le rivolte siano state spontanee o "guidate" dalla regia occulta della criminalità organizzata. Ipotesi avvalorata, secondo una ben architettata campagna mediatica, dalla "scandalosa" scarcerazione di alcuni boss mafiosi avvenuta qualche settimana più tardi e che avrebbe rappresentato il risultato di uno scambio occulto tra Stato e organizzazioni criminali¹⁴. La principale reazione dell'amministrazione penitenziaria, a distanza ormai di alcuni mesi dai fatti, pare essersi concretizzata nell'abbandono del regime detentivo della cd. sorveglianza dinamica, da sempre osteggiato dalla polizia penitenziaria a causa della eccessiva libertà di movimento che tale regime prevede per i reclusi all'interno delle sezioni¹⁵.

Nel caso della rivolta torinese di cinquant'anni fa, dunque, l'eccitazione, che segue la conquista del territorio su cui la muta di guerra avversaria¹⁶ ha a lungo imperversato, trova dapprima un appagamento nell'attacco fisico ai suoi esponenti e nella distruzione delle cose con cui essi si identificano; e, tuttavia, il primo impulso viene ben presto ammansito dalla contropinta, frutto di un meditato processo educativo¹⁷ che ha "allenato al raziocinio" per usare le parole

dell'ispettore ministeriale, a stabilire una comunicazione verso l'esterno finalizzata a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla questione penale-carceraria e, in generale, sulle ingiustizie della società capitalistica. Nel caso della rivolta modenese, tale eccitazione, provocata con ogni probabilità più dalla paura del contagio e dell'isolamento che dalla rabbia nei confronti della muta nemica, dapprima pare trovare come principale bersaglio su cui scagliarsi le cose che trova davanti a sé e, subito dopo, l'esplosione interiore si trasfigura in desiderio di fuga, il mero abbandono del terreno dove le due mute da guerra si sono affrontate nel passato, e nel divorare qualche sostanza psicotropa che mitighi quell'ansia cieca del timore di essere abbandonati a se stessi di fronte all'attacco del virus. Come se l'impulso alla violenza, invece di scatenarsi e trovare sfogo all'esterno, si volgesse all'interno della persona, in un atto che, in ultima analisi, non è molto diverso dal suicidio.

La letteratura internazionale che si è occupata delle rivolte carcerarie quasi sempre si è concentrata sui fattori che possono scatenarle e, conseguentemente, sui dispositivi organizzativi e di altro genere che possono agire su tali fattori, nella prospettiva della prevenzione dei cd. eventi critici¹⁸. Tale letteratura ha trascurato, invece, l'analisi dettagliata dell'*homo rebellans* in azione fornendone un modello generale abbastanza stereotipato. La tesi qui sostenuta è, invece, che l'analisi di tali azioni debba essere approfondita, in quanto è in grado di fornire rilevanti informazioni sulle dinamiche carcerarie che stanno alla base delle rivolte stesse. Le macroscopiche differenze tra due eventi come quelli appena descritti non possono essere ignorate e sono di tale portata da far

sorgere addirittura la questione se tali eventi possano essere iscritti in una stessa categoria di fenomeni. Da questo punto di vista, la prospettiva storico-sociologica è fondamentale: mettere a confronto rivolte carcerarie messe in atto da persone recluse di generazioni diverse e in contesti politico-culturali molto distanti tra loro è utile, tra l'altro, anche per comprendere le linee evolutive (o involutive) attraverso le quali l'istituzione totale cambia nel corso del tempo. Come noto, infatti, per quanto le istituzioni totali rappresentino un contesto separato dal resto della società, il carcere non può non risentire dei mutamenti che avvengono al suo esterno (cfr. per tutti C. De Vito, 2009) e vedremo come gran parte delle differenze riscontrabili tra le due rivolte oggetto della nostra attenzione siano attribuibili proprio a dinamiche socio-politico-culturali che hanno avuto origine al di fuori del contesto carcerario.

2. Alcuni modelli di lettura delle rivolte carcerarie

Gran parte della letteratura sulle rivolte carcerarie parte dall'assunto fondamentale di assimilare il contesto carcerario ad una comunità politica in cui si affrontano governanti e governati. Una ricerca fondamentale sul tema, dovuta a Jack A. Goldstone e Bert Useem (1999), ha cercato di applicare alle rivolte le teorie della rivoluzione che gli storici hanno elaborato per spiegare eventi come la rivoluzione delle colonie americane alla madre patria inglese, la Rivoluzione francese o quella bolscevica, utilizzando la nozione di frattale per riuscire a collegare la dimensione macro di tali avvenimenti con quella micro delle sommosse negli istituti penitenziari¹⁹. In particolare, si è ritenuto

che siano adattabili al contesto carcerario le cinque condizioni che alcuni storici hanno elaborato per descrivere le situazioni pre rivoluzionarie: scarsità di risorse fiscali o altre condizioni che minano la capacità dello Stato di attuare le sue politiche (condizioni spesso presenti anche nel settore specifico dell'amministrazione penitenziaria); conflitti tra le élite politiche e sociali che impediscono di elaborare e sostenere strategie coerenti di governo (conflitti che in carcere possono presentarsi nella forma di dissensi tra direzione degli istituti e gruppi diversi di operatori penitenziari²⁰); proteste della popolazione contro il Governo percepito come incapace o determinato a non rispondere per ragioni di potere alle richieste che provengono dal basso (situazione che si ripropone in carcere quando i detenuti vedono respinti ingiustamente i loro reclami a causa della inefficienza o della ottusa resistenza dell'amministrazione); diffusione di ideologie politiche rivoluzionarie in ampi strati della popolazione (in carcere queste ideologie sarebbero concentrate sulla condizione detentiva e si limiterebbero quasi sempre a contestare la legittimità del potere esercitato dallo staff²¹); reazioni eccessive da parte dello Stato per rispondere alle proteste della popolazione che rendono più difficili percorsi di riforma (le rivolte carcerarie possono trovare nella repressione brutale delle prime manifestazioni di malcontento dei reclusi la "goccia che fa traboccare il vaso").

Altri Autori hanno privilegiato un approccio che si potrebbe definire "riformista", secondo il quale l'istituzione carceraria si regge su di un precario e mutevole equilibrio di potere in cui i

governanti devono ottenere obbedienza dai governati attraverso una sottile e spesso sommersa negoziazione informale su molti aspetti dell'esercizio del potere che la legge riserverebbe ai primi. Un classico della sociologia della vita penitenziaria come Gresham M. Sykes (1958, p. 109 ss.) ha sostenuto che le rivolte nascono dal tentativo dell'amministrazione di far rispettare in misura più rigida le norme previste dalla legge, a fronte di un sistema informale di gestione della vita detentiva che, di regola, è fondato sulla concessione di privilegi, talvolta palesemente illeciti, ai detenuti in generale e, in particolare, a quei leader riconosciuti all'interno della popolazione reclusa che cogestiscono con lo staff il mantenimento dell'ordine. Altri ancora, hanno applicato alla comunità carceraria un costrutto teorico come l'anomia, elaborato da classici della sociologia come Durkheim e Merton, cercando di spiegare il fatto, apparentemente paradossale, che molte rivolte nascono in periodi storici in cui si cercano di attuare riforme per garantire migliori condizioni di vita ai reclusi (cfr. F.J. Desroches, 1983). L'annuncio e le difficoltà di attuazione di tali riforme, infatti, producono nella popolazione reclusa elevate aspettative che spesso non vengono soddisfatte a causa delle frequenti disfunzionalità organizzative dell'amministrazione penitenziaria o, più di rado, per un clima politico-culturale esterno all'istituzione che non giudica favorevolmente tali riforme. In tal modo, si vengono a costituire le condizioni per una situazione anomica sia nel senso di Durkheim, ovvero la coscienza collettiva della comunità carceraria si decompone in una situazione di incertezza normativa, sia nel senso di Merton, ovvero i mezzi che il

sistema fornisce per il raggiungimento delle nuove finalità dell'azione non sono adeguati al loro effettivo conseguimento, rendendo necessarie forme di adattamento che possono assumere la forma dell'innovazione (ottenere con comportamenti illegali e violenti gli stessi obiettivi di riforma) o della ribellione (andare oltre tali obiettivi ritenendoli comunque insufficienti per soddisfare appieno le rivendicazioni della popolazione reclusa). Thomas Mathiesen (1965, p. 83 ss.) ha, invece, paragonato la società carceraria a quei regimi politici patriarcali che hanno caratterizzato le monarchie assolute nel periodo dell'*ancien régime*, ovvero un esercizio del potere che si fonda, da un lato, su elementi personalistici basati su relazioni di potere fiduciario e, dall'altro, su rapporti di tipo formale-burocratico dettati dalla struttura organizzativa dell'istituzione totale. Qui il sociologo norvegese arriva alle medesime conclusioni di Goffman che, proprio in quegli anni, descriveva l'istituzione totale come un "ibrido sociale, in parte comunità residenziale, in parte organizzazione formale" (Id., 1968, p. 42). La rivolta, in tale prospettiva, risulta un evento piuttosto improbabile²², in quanto le richieste dei reclusi si inseriscono in una complessa negoziazione tra custodi e custoditi nel contesto di un regime patriarcale, nel quale il recluso nutre spesso una certa fiducia nella correttezza dello staff e quando essa viene meno si limita a richiamare il rispetto delle norme informali negoziate²³.

Gran parte degli Autori che hanno utilizzato il modello della rivoluzione politica per descrivere le rivolte carcerarie, inoltre, si sono posti due questioni che appaiono strettamente correlate. La prima:

perché, considerate le condizioni molto dure in cui spesso vivono i reclusi, le rivolte vere e proprie sono così relativamente rare? La seconda: sull'effettivo verificarsi della rivolta come incide la capacità del governo dell'istituzione di adottare strategie efficaci di prevenzione e, in tale prospettiva, è possibile costruire degli indicatori di rischio che consentano di descrivere situazioni in cui la rivolta diventa altamente probabile?²⁴. Il già citato Useem, in un lavoro più recente, fornisce una risposta ad entrambe le domande quando si interroga sull'evoluzione delle rivolte carcerarie negli Stati Uniti nel periodo successivo al cd. *mass imprisonment* sviluppatosi a partire dalla seconda metà degli anni '70 del secolo scorso (cfr. B. Useem, A.M. Piehl, 2006). Contrariamente a quanto molti penitenziaristi avevano previsto, infatti, il sovraffollamento carcerario e l'oggettivo peggioramento delle condizioni detentive provocata da tale scelta di politica criminale non hanno prodotto un incremento delle rivolte che, anzi, si sono molto ridotte sia quantitativamente²⁵, sia per i danni arrecati alle strutture e alla incolumità di operatori penitenziari e detenuti stessi. E tale riduzione non sarebbe imputabile che molto parzialmente ad una ridotta pericolosità dei soggetti reclusi in termini di carriera criminale e agli effetti di un indurimento dei regimi detentivi prodotta dalla diffusione, comunque limitata, degli istituti di massima sicurezza (cd. *Supermax prisons*), ma piuttosto ad una maggiore capacità di "governo" da parte delle leadership politiche e carcerarie del Paese. In altri termini, l'allarmismo suscitato dalle previsioni di un aumento delle rivolte avrebbe portato ad un incremento delle

capacità manageriali dell'amministrazione penitenziaria di gestire il conflitto endemico tra custodi vs custoditi ed anche ad una maggiore unità d'intenti tra di essa e la leadership politica esterna al mondo carcerario. "Institutions do sometimes work well. Yet, perhaps their [n.d.r. i critici del *mass imprisonment*] forecast helped motivate institutional leadership to get it right. Some prophecies are self-fulfilling; others, thankfully, allow us to see several steps down the road and make adjustments where necessary. The critics may have provided the vision need to see that unless society invested grater resources in their prisons, disorder would be rampant" (B. Useem, A.M. Piehl, 2006, p. 108). Cercherò di mostrare, invece, che tale decremento delle rivolte carcerarie si possa più agevolmente spiegare con il progressivo mutamento antropologico dei *sapiens* soggetti a cattività coatta, prodotto da fattori macro-sociologici che vanno ben al di là del contesto carcerario e ne hanno trasformato le dinamiche interne. L'assenza di rivolte non indica necessariamente un'accresciuta capacità di governo dell'amministrazione penitenziaria; è possibile, invece, che sia aumentata la rassegnazione dell'*homo rebellans*²⁶.

3. Critiche e limiti del modello della rivoluzione politica applicato alle rivolte carcerarie

Concepire la rivolta carceraria sotto le forme statuali della rivoluzione politica, ovvero secondo le dinamiche di potere nelle quali due blocchi politici combattono per la sovranità sullo stesso territorio se, da un lato, può sembrare suggestivo e suggerire l'analisi di una serie di affinità euristicamente promettenti, dall'altro, rischia di mettere in secondo piano alcuni

aspetti della comunità carceraria che la distinguono strutturalmente dalla società politica²⁷. In primo luogo, occorre non dimenticare la banale considerazione che le rivolte carcerarie non possono mai aspirare al ribaltamento totale del sistema, ma al più possono ottenere un nuovo e più favorevole equilibrio dei poteri tra custodi e custoditi, in cui peraltro i primi continueranno a godere di una posizione privilegiata. In altri termini, in carcere non può compiersi alcuna presa della Bastiglia o conquista del Palazzo d'Inverno²⁸. In secondo luogo, la costrizione originaria della socialità carceraria che sta alla base della vita detentiva, entro la quale si sviluppano le relazioni infracarcerarie e la disparità "morale" che caratterizza la separazione tra staff e popolazione reclusa favoriscono l'emergere di dinamiche primordiali della psiche umana mai del tutto sopite attraverso i processi di civilizzazione e di socializzazione²⁹. Mi riferisco, in particolare, a quel sentimento che il Nietzsche della *Genealogia della morale* (1887, tr. it. 1986, p. 225) ha chiamato il "pathos della distanza", quella superiorità e quella inestinguibile ostilità che i "buoni" provano nei confronti dei "cattivi" e che consentono di analizzare il contesto carcerario come lo scontro di due mute di guerra nel senso proposto da Elias Canetti. "Quando una truppa eccitata va in caccia di un uomo che vuole punire, si tratta ancora di una formazione analoga alla muta di caccia³⁰. Ma se quell'uomo appartiene a un altro gruppo che non può abbandonarlo, ecco una muta contro l'altra. I componenti dei due gruppi nemici non sono molto diversi: sono uomini, maschi, guerrieri. (...) Gli uni e gli altri hanno la stessa intenzione contro il reciproco avversario. (...) La bipartizione è inevitabile, il taglio

fra le due parti è assoluto, fin quando dura lo stato di guerra” (Id., 1972, p. 106). La capacità di alcuni passi di *Massa e potere* di descrivere, sin quasi nei particolari più dettagliati, i resoconti delle rivolte carcerarie degli anni '60/'70 è impressionante³¹. Anche qui la diversità più rilevante della rivolta carceraria rispetto allo scontro tra mute sta nel fatto che la guerra all'interno del carcere ha durata più breve e si sa già, prima che la lotta abbia inizio, quale sarà la muta che avrà la peggio, per lo meno nel medio periodo. Ma ciò rende il combattimento, soprattutto da parte della muta che nel profondo si sa soccombente, ancor più disperato e “piacevolmente violento”; nel senso per il quale il debole, per un arco di tempo circoscritto, può rivalersi a spese del forte della sua prolungata impotenza³². Sentimento eccitante e che rende temporaneamente ciechi rispetto alle conseguenze delle proprie azioni³³; potremmo chiamarlo il piacere della rivolta. Per certi aspetti, le rivolte carcerarie riprendono anche le dinamiche delle masse di rovesciamento, la cui essenza è contenuta nella lettera di Madame Jullien in esergo, senza peraltro coinvolgere l'intera società e, pertanto, giungere ad un rovesciamento duraturo come avviene per le rivoluzioni politiche vittoriose. La dinamica bio-psichica appare simile in quanto alla sua origine, ma diversa in quanto ai suoi esiti. La società fortemente stratificata del carcere si è fatta sentire per un tempo sufficiente nella vita quotidiana per far sì che sorga il bisogno di un rovesciamento. Il gruppo inferiore che sopporta gli ordini impartiti dal gruppo superiore ha sul proprio corpo un numero ormai insopportabile di ferite prodotte dalle spine causate dalle imposizioni subite³⁴. “Gli uomini che

ricevono molti ordini e quindi sono pieni di quelle spine, provano un forte impulso a sbarazzarsene. Essi possono liberarsene in due modi. Possono trasmettere verso il basso gli ordini che hanno ricevuto dall'alto; perciò devono esserci degli inferiori, pronti a ricevere ordini da essi³⁵. Possono però anche ripagare i superiori delle sofferenze che hanno dovuto accumulare per causa loro. Un singolo, debole e privo d'aiuto, avrà solo raramente e la fortuna di farlo. Se però molti si riuniscono in una massa, possono ottenere ciò che sarebbe stato negato ai singoli” (E. Canetti, 1972, p. 59). Quando la muta da guerra diventa massa di rovesciamento può dunque aspirare al potere che passa nelle mani del gruppo inferiore e che subito lo esercita sotto le forme della pena capitale e della grazia, ma, come detto, nel carcere questo rovesciamento non può che essere momentaneo, una breve parentesi prima di un nuovo equilibrio di potere che ribadirà comunque la sottomissione al gruppo superiore, al più attraverso modalità che rendano meno dolorose le spine dei comandi.

Quando cerchiamo di applicare le teorie delle rivoluzioni politiche al contesto carcerario non dobbiamo, quindi, sottovalutare questo substrato bio-psichico, specifico della vita in cattività, che deve renderci estremamente circospetti nell'applicare alle rivolte carcerarie le categorie che consentono di descrivere il conflitto potere costituito – movimenti rivoluzionari nella società dei “liberi”. In quest'ultima società raramente esistono le condizioni per l'emersione di tale substrato³⁶. Occorre, peraltro, sfuggire alla tentazione di attribuire ad esso un contributo invincibile nel determinare le azioni dei rivoltosi e ciò è dimostrato

proprio dalle macroscopiche differenze che ho cercato di evidenziare tra la rivolta torinese alle soglie degli anni '70 e quella modenese di cinquant'anni dopo.

Alcuni elementi teorici per analizzare questo elemento bio-psichico della vita detentiva ci vengono forniti da un altro filone di ricerca sulle rivolte carcerarie che tale circospezione ha esercitato, quello proposto da Eamonn Carrabine (2004; 2005), il quale, pur non abbandonando del tutto il modello rivolta-rivoluzione, ne sottolinea i limiti proponendo una lettura dell'*homo rebellans* che ci può aiutare a fornire un'interpretazione più accurata di rivolte come quella modenese, atipiche rispetto a quelle della stagione della contestazione sessantottesca, ma che potrebbero rivelarsi come il modello prevalente nella società del XXI secolo. Carrabine mostra come il problema della legittimità dell'ordine carcerario non sia facilmente risolvibile con le categorie politiche della legittimità del potere sovrano e come le rivolte carcerarie non possano essere spiegate esclusivamente come un deficit di legittimità da parte dell'amministrazione penitenziaria dovuto a suoi errori di leadership e di capacità organizzativa che diffonderebbero nella popolazione reclusa la consapevolezza di essere sottoposti ad un trattamento ingiusto³⁷. Se così fosse, infatti, le rivolte carcerarie dovrebbero essere molto più frequenti, in quanto tale deficit di legittimità, nel senso pieno del termine, è un dato strutturale dell'istituzione totale; una regola più che un'eccezione di quasi tutte le realtà carcerarie di ogni tempo. Ciò che occorre spiegare, quindi, non sono tanto le ragioni per le quali la legittimità del potere dell'amministrazione penitenziaria viene meno in determinate

circostanze creando i presupposti per le rivolte, ma piuttosto le ragioni per le quali, in assenza molto frequente di tale legittimità, la popolazione reclusa solamente in rare e altrettanto determinate circostanze decida di ribellarsi. Citando ricerche empiriche sul tema della legittimità dell'ordine in carcere (in particolare, R. Sparks, 1994; R. Sparks, A. Bottoms, W. Hay 1996), Carrabine sottolinea come occorra prendere in considerazione "a fine distinction between the 'taken-for-granted' and the 'accepted-as-legitimate'. This distinction is crucial, for it could be argued that, in a number of ways, power in prisons represents an inevitable, 'external fact' for prisoners - in which the experience of confinement is endured without any reference to some version of legitimacy" (Id., 2005, p. 903). L'apparente accettazione dell'ordine da parte della popolazione reclusa è indotta, dunque, da tale atteggiamento del tutto passivo del *sapiens* in cattività coatta. A tal proposito, Carrabine recupera la categoria durkheimiana del fatalismo come atteggiamento passivo e propenso all'ineluttabilità dell'esistente³⁸ per sottolineare che la legittimazione dell'ordine carcerario si avvale non della adesione consapevole dei reclusi ai valori proposti dall'istituzione³⁹, ma piuttosto della rassegnata, ma intimamente rancorosa, accettazione della subordinazione al potere dello staff. In tale prospettiva, sono fondamentali i rituali di degradazione, tipici dell'istituzione totale, che rafforzano la perdita di autonomia e di autostima del soggetto recluso e possono spiegare "why prisoners fatalistically accept or pragmatically put up with prison regimes, even when the distribution of institutional power is patently illegitimate"

(E. Carrabine, 2005, p. 904). Un ordine fondato su di un tale atteggiamento, peraltro, è sempre piuttosto precario ed instabile anche perché deve tener conto di un altro elemento della condizione biologica del *sapiens* in cattività che Carrabine riprende da quei criminologi che hanno tematizzato il piacere che si prova nel compiere attività considerate criminali: “the sensual attraction of disruption for prisoners” (*ivi*, p. 902). Il sociologo inglese si limita ad accennare a questa eccitazione dei sensi senza descriverla nei particolari, ma certo è possibile immaginare che essa non di discosti di molto da quello che ho chiamato, seguendo le tracce della muta da guerra canettiana, “il piacere della rivolta”. Abbiamo qui la radice emotiva di un archetipo comportamentale che riemerge periodicamente nell'azione di *sapiens* costretti a convivere in uno spazio limitato e a dividersi in due gruppi che necessariamente si contrappongono, in quanto l'uno dispone di maggior forza ma è inferiore di numero, e l'altro può trovare proprio nel numero la forza per sovvertire, sebbene per breve tempo, quel divario di potere.

Se questi elementi psico-materiali del conflitto che si profila nel particolare contesto carcerario danno luogo a difformità di non poco conto tra rivolta carceraria e rivoluzione politica, non è possibile ignorare che particolari processi culturali sono in grado di attenuare tali difformità. L'analisi del funzionamento delle emozioni ha mostrato come esse forniscano la spinta energetica all'azione, ma tale spinta sia poi regolata e orientata dai processi di acculturazione e socializzazione. Tali processi nel caso delle rivolte carcerarie possono introdurre

elementi che le riavvicinano alle dinamiche rivoluzionarie della società politica. Il caso delle rivolte degli anni '60 e '70 è paradigmatico da questo punto di vista: come noto, esse non nascono dal contesto carcerario, ma dalla società esterna⁴⁰. Le autobiografie dei detenuti politici dell'epoca mostrano come l'ingresso in carcere di individui con profili socio-economico-culturali che non rispondono minimamente al modello antropologico per cui il carcere disciplinare è stato inventato⁴¹, abbia messo in discussione le consuete relazioni custodi-custoditi. Tali soggetti hanno progettato e pianificato una strategia di contestazione al potere dell'istituzione che prevedeva un processo di acculturazione politica e di addomesticamento del piacere della rivolta nell'ambito della popolazione reclusa che segnano la diversità rispetto a quella modenese. La leadership del movimento della rivolta ha lavorato proprio su quei due elementi che abbiamo visto caratterizzare l'atteggiamento emotivo del *sapiens* recluso: per un verso, occorre che egli abbandoni quell'atteggiamento fatalistico che gli fa percepire la sua subordinazione come un destino ineludibile, che gli fa vedere il contesto carcerario in cui vive come un cerchio chiuso nel quale il suo istinto di uomo libero deve adattarsi passivamente e opportunisticamente in attesa di un futuro che sfuma nell'indefinito⁴²; per altro verso, occorre evitare che il piacere della rivolta si esaurisca nel cieco e disperato scontro con la muta da guerra che si trova immediatamente di fronte⁴³: di qui la necessità di aprire il conflitto all'esterno con il coinvolgimento dell'opinione pubblica tramite i mezzi di informazione⁴⁴ e la predisposizione di documenti politici riguardanti temi ampi che vanno anche al

di là della questione criminale. Sarebbe interessante indagare quanto questa attività politica-culturale della leadership delle rivolte abbia coinvolto nel profondo e in modo stabile la cultura della generalità della popolazione detenuta non politicizzata. La storia successiva del carcere italiano e del movimento politico che suscitò le rivolte ci hanno mostrato che con ogni probabilità quei mutamenti non lasciarono un'eredità duratura, ma credo sia indiscutibile che, per un certo numero di anni, quell'attività educativa alla rivoluzione politica consentì a molti soggetti provenienti dal mondo della criminalità comune di esprimere la loro generica rabbia contro la società nelle forme politiche di un linguaggio e di un apparato concettuale di matrice (vetero) marxista-leninista⁴⁵. Si tratta, in altri termini, di un tentativo, riuscito per un breve arco di tempo, di dare voce a quella "plebe delinquente" la cui esclusione e riproduzione hanno rappresentato, secondo Alain Brossat, le funzioni politiche più rilevanti del carcere disciplinare moderno⁴⁶. Con quelle rivolte, "la forma immemore delle *jacquerie*, della rivolta dei pezzenti, dell'incendio del castello, una sorta di festa senza domani, ma esplosiva e gioiosa" (Id., 2003, p. 36) era stata ricondotta alla sfera politica anche attraverso "una presa di parola e di scrittura" da parte di quegli individui che la società disciplinare aveva condannato per troppo tempo ad un "rigoroso mutismo". In altre parole, il substrato bio-psichico del *sapiens* in cattività è stato culturalmente indirizzato verso azioni di ribellione non meramente distruttive o autodistruttive. Temo che i fatti di Modena ci mostrino come, ormai da alcuni anni, la quasi totalità della popolazione reclusa sia ripiombata in

quella condizione di mutismo individuata da Brossat e il carcere disciplinare abbia ripreso il centro della scena nella produzione del plebeo marginale delle società tardo-moderne. Vorrei brevemente indicare quali sono i segni di tale deriva che emergono da quei fatti e come essa abbia inciso sulle forme assunte dalle rivolte carcerarie.

4. Spunti per una classificazione delle rivolte: un primo quadro di indicatori empirici

È possibile abbozzare un quadro di indicatori empirici che siano in grado di definire con maggior precisione le evidenti diversità emerse nei due eventi che ho analizzato? Diversità che mi sembrano di un grado tale da mettere in dubbio la stessa opportunità di collocarli entrambi entro la macrocategoria "rivolte carcerarie" senza ulteriori specificazioni. Si tratta di osservazioni ancora necessariamente impressionistiche, in quanto degli ultimi fatti di Modena sono disponibili solamente dei resoconti giornalistici piuttosto superficiali⁴⁷ e occorrerà ovviamente ampliare l'area di ricerca ad altri casi, auspicabilmente anche al di fuori dell'Italia. Sono convinto, tuttavia, che sia comunque possibile trarre da essi elementi per indicare per lo meno delle linee di approfondimento dell'indagine. In particolare, vorrei suggerire quattro aree di indicatori empirici al fine di una prima descrizione della mappa dei mutamenti relativi alle rivolte carcerarie.

In primo luogo, sottolineerei il profilo socio-culturale dei protagonisti *ex parte populi* delle due vicende. Per la verità il termine protagonista può risultare fuorviante, in quanto solo nel caso

torinese possiamo affermare la presenza di persone reclusi che hanno assunto un ruolo di protagonista nella vicenda come leader della rivolta, mentre nel caso modenese dei detenuti morti indicati nelle cronache non si conosce la parte avuta nell'evento se non come vittime di un'azione disperata come quella di dare l'assalto ad un'infermeria per procacciarsi la breve estasi prodotta da una sostanza stupefacente. Della rivolta di Modena non si conoscono leader di sorta, se non, come affermato dalla campagna mediatica citata *supra*, una ipotetica ed anonima regia occulta da parte della criminalità organizzata⁴⁸. I leader della rivolta torinese del 1971 non possono certo essere considerati rappresentativi della popolazione reclusa del periodo, in quanto si tratta per lo più di attivisti politici e intellettuali incappati per breve tempo nella maglie della giustizia penale a causa della loro attività di dura contestazione al potere costituito. Ma è verosimile affermare che la loro attività di proselitismo all'interno del carcere abbia potuto attecchire in così ampia parte della popolazione reclusa anche per la presenza in essa di individui con un background socio-culturale in grado di apprezzare e di aderire fermamente ad un progetto politico di contestazione del sistema carcerario e, più in generale, della stessa società capitalistica. Si trattava di una popolazione reclusa che, pur in posizioni sociali spesso marginali e proveniente da aree di sottosviluppo economico e culturale, faceva parte di quella generazione di italiani, cresciuta dopo la seconda guerra mondiale, che aveva contribuito alla modernizzazione del Paese attraverso l'estendersi di una coscienza dei propri diritti e della necessità di doverli rivendicare con forza. Per dirla con le

parole di un osservatore partecipante della vita detentiva di quegli anni come Adriano Sofri: "una popolazione di malavita tradizionale che si politicizzava e che aveva codici di comportamento molto forti, deprecabili per certi versi, (...) ma allo stesso tempo molto strutturati dal punto di vista della dignità personale, del rispetto di sé, della solidarietà con gli altri"⁴⁹ (intervista a F. Mattotti, www.buonpernoi.it, 6 novembre 2003). Senza entrare nel merito del dibattito apertosi tra gli storici sul significato da attribuire a questo complesso processo di modernizzazione e alle innumerevoli e contraddittorie forme politiche e sociali che esso assunse⁵⁰, al fine della mia argomentazione vorrei solamente sottolineare il profilo antropologico di quella generazione di italiani che appare così radicalmente mutato rispetto a quelli del 2020. Ciò significa che quando prendiamo in esame eventi che possiamo definire, dal punto di vista meramente empirico⁵¹, rivolte carcerarie dobbiamo anche tener conto del diverso profilo socio-culturale dei gruppi che quelle rivolte mettono in atto. E, quando confrontiamo eventi che distano tra loro cinquant'anni, la diversità è di tale portata da far pensare a veri propri modelli antropologici di generazioni diverse a confronto⁵².

Senza poter in questa sede andare oltre rapsodiche suggestioni, il modello antropologico dell'*homo rebellans*⁵³ che si manifestò intorno a quell'anno fatidico per la storia del mondo occidentale che fu il 1968 appare radicalmente diverso dai modelli che Autori come Zygmunt Bauman (*homo consumens*), Giovanni Sartori (*homo videns*) e Ortega y Gasset (uomo massa⁵⁴) hanno proposto per

descrivere l'uomo del XXI secolo. Perché si possa utilizzare uno schema di lettura per le rivolte carcerarie che si ispiri a quello delle rivoluzioni politiche, pur con tutti i limiti che ho indicato, occorre che vi siano le condizioni storiche per l'emergere di minoranze aristocratiche⁵⁵ composte da quel modello di uomo "eccellente" che, secondo Ortega y Gasset, avverte "l'intima necessità di appellarsi continuamente ad una norma posta al di là di se stesso, superiore a lui, al cui servizio liberamente si pone" (Id., tr. it. 2001, p. 93). E, al tempo stesso, occorre la presenza di masse che riconoscano l'eccellenza di tali minoranze e ne accettino la leadership. Nelle rivolte degli anni '60 entrambe queste condizioni erano presenti, non così in quelle del 2020 in un periodo storico in cui il modello antropologico dilagante è quello dell'uomo massa che non riconosce alcun ideale che trascenda la sua individualità di consumatore seriale, fa parte di formazioni sociali che Bauman (2007), per evidenziarne l'assenza di alcuna autorità direttiva, descrive con la metafora dello sciame, i cui esclusi sono dei "miserabili"⁵⁶ senza prospettiva di riscatto sociale che non sia il tornare a farne parte. Si tratta di un individuo che si sottrae ad ogni reale processo educativo in quanto "si accontenta di pensare quel che comodamente trova nella propria testa" (J. Ortega y Gasset, tr. it. 2001, p. 94, n. 1); soggetti le cui capacità cognitive del pensare astratto per concetti, e quindi anche di progettare praticabili alternative al mondo esistente, sono state atrofizzate dall'esposizione massiccia al medium televisivo, in misura tale da cambiare i connotati stessi dell'attività politica (cfr. G. Sartori, 1999, p. 41 ss.). Sono evidentemente mutamenti complessivi dell'intera società occidentale⁵⁷ che in

carcere hanno assunto forme particolari che le dinamiche della rivolta mettono in evidenza come un reagente chimico nell'ambito di un esperimento di laboratorio. È ancora Sofri che ci fornisce una descrizione efficace di tale mutamento: "Il carcere di oggi, a parte la criminalità organizzata di vario genere, che però è una minoranza, è assolutamente dominato dalla droga (...). Questo fa sì che ci sia una frantumazione umana, una solitudine e anche una debolezza e una fragilità del temperamento delle persone che finiscono in galera (...). Sono poco combattivi, o combattivi in modo disperato, autolesionista, incline al suicidio - l'autolesionismo è diffusissimo soprattutto tra i giovani stranieri, è il loro unico ricorso. E ci sono soprattutto fortissime divisioni. (...) C'è una condizione di debolezza della popolazione carceraria molto maggiore rispetto a un tempo. E le persone sono molto più rassegnate e ottuse rispetto all'insensatezza della condizione carceraria, aspettano che arrivi il momento del permesso, del beneficio, della semilibertà, del lavoro esterno, dell'affidamento e così via. (...) Per cui i pochi vecchi detenuti all'antica hanno un grande disgusto di questo carcere e una grande nostalgia di quello di una volta" (intervista cit.)⁵⁸.

Rispetto al profilo antropologico dell'*homo rebellans* la variabilità fenomenica è dunque molto ampia. Per rimanere al confronto dei nostri due casi, la diversità di tali profili produce un diverso significato da attribuire ai due eventi: si va da una consapevole attività politica di rivendicazione di diritti specifici della popolazione reclusa, nonché addirittura di una richiesta di mutamento complessivo

della società, ad una cieca ribellione prodotta dal timore di essere abbandonati di fronte ad un pericolo per la propria esistenza che non esce da una prospettiva individualistica e a-politica estrinsecandosi, da un lato, in atti violenti finì a se stessi per lo più sulle cose o in disperati piani di evasione di massa e, dall'altro, nel garantirsi l'accesso a sostanze psicotrope in grado di placare momentaneamente quella paura. Ed è proprio l'analisi delle modalità con cui si manifestano le rivolte che costituisce la seconda area di indicatori che è stata spesso trascurata dalle ricerche sul tema. Anche sotto questo aspetto non possiamo ignorare la distanza che intercorre tra una rivolta il cui *climax* è costituito dalla stesura di un documento, da far pervenire ai giornalisti⁵⁹, contenente le richieste avanzate non solo nei confronti dell'amministrazione penitenziaria, ma al legislatore stesso, da una rivolta in cui tale *climax* si manifesta nel dare l'assalto agli armadietti dell'infermeria in cui sono custoditi i medicinali psicotropi. Modalità così diverse di gestione della rivolta fanno emergere un'altra area di indicatori che, invece, è stata presa in considerazione dalla letteratura sociologica: il grado di organizzazione della popolazione reclusa rispetto alla strategia della rivolta (cfr. in particolare, B. Useem, M. D. Reisig, 1999, p. 741 ss.). Sotto questo profilo è essenziale verificare la presenza e le strategie di leadership all'interno del gruppo dei rivoltosi: da questo punto di vista, situazioni come quelle ispirate al movimento del 1968 sono piuttosto rare nella storia⁶⁰, in quanto si caratterizzano per la presenza di gruppi di individui ideologicamente critici nei confronti dell'istituzione penitenziaria e con risorse culturali e coscienza politica ben superiori

al profilo tipico del detenuto medio. Dalla memorialistica di alcuni esponenti di tali gruppi è possibile desumere che la loro attività non fu solamente di direzione delle modalità operative della rivolta, ma anche di educazione alla rivolta stessa, intesa come attività collettiva che fosse in grado di ottenere dei risultati sia all'interno che all'esterno del carcere⁶¹. Peraltro, non necessariamente le leadership devono possedere tali caratteristiche politiche in senso stretto. In misura senza dubbio più frequente i leader all'interno del carcere possono provenire dal mondo della criminalità professionale e, in Paesi come l'Italia, da quella organizzata. In questi casi gli obiettivi delle rivolte sono di regola più limitati, incentrati sul miglioramento delle condizioni carcerarie o tutt'al più a rinegoziare i rapporti di forza tra Stato e gruppi criminali professionali⁶². Qualunque sia il profilo delle leadership, è essenziale che si distinguano queste situazioni da quelle in cui tali leadership non paiono svolgere un ruolo rilevante. Come detto, nel caso delle rivolte italiane del marzo scorso si è ipotizzata una regia occulta da parte della criminalità organizzata, ma, ammesso e non concesso che si tratti di realtà e non di campagne di stampa ben orchestrate a fini allarmistici⁶³, essa avrebbe operato al più ex post, con una strategia opportunistica di strumentalizzazione delle rivolte al fine di ridiscutere con lo Stato il mantenimento dei regimi detentivi speciali, senza che abbia condizionato più di tanto l'inesco e le modalità operative delle rivolte stesse.

E parlando della pseudo regia occulta delle rivolte di marzo, giungiamo alla quarta area di indicatori: la reazione alla rivolta dell'amministrazione penitenziaria e della società esterna. Anche qui possiamo

notare notevoli differenze tra i due casi analizzati: nel primo abbiamo un'amministrazione penitenziaria che si mostra consapevole di essere di fronte ad un movimento di protesta organizzato (composto da "giovani perfettamente allenati al raziocinio") e con il quale occorre addivenire ad un compromesso che vada oltre la mera repressione della rivolta; più complesso descrivere quale sia stata la reazione della società esterna, ma se ci limitiamo alla narrazione mediatica della vicenda possiamo osservare che, al di là della condanna delle violenze perpetrate durante la rivolta, l'atteggiamento giornalistico sia stato quello di preoccupazione per una questione, quella carceraria e più in generale della giustizia penale, che si considerava rilevante e bisognosa di un intervento riformatore da parte delle istituzioni (cfr. C. De Vito, 2009, p. 71 ss.). Nulla di tutto questo per quanto riguarda le rivolte del marzo 2020: per un verso, come detto, il mutamento più rilevante che le rivolte sembrano aver prodotto è stato quello del definitivo abbandono di quel regime detentivo, definito "sorveglianza dinamica", che era stato timidamente introdotto in seguito al processo di adeguamento del sistema alla cd. sentenza Torreggiani e apertamente osteggiato dalla polizia penitenziaria (cfr. C. Sarzotti, 2018, p. 20 ss.). Per l'altro, il dibattito mediatico sulle rivolte è stato assorbito dallo scandalo suscitato dalle scarcerazioni causa Covid dei presunti boss della criminalità organizzata e le rivolte sono diventate, come detto, la parte di una strategia più ampia delle organizzazioni criminali per rimettere in discussione il regime di detenzione speciale ad esse riservato. In tal modo, il tema della questione carcere che quelle rivolte hanno evidenziato è passato in

secondo piano e quasi non ha lasciato tracce nel discorso pubblico sia dal punto di vista più strettamente politico, che sotto l'aspetto dell'*emozione pubblica*⁶⁴.

In conclusione, rispetto a tutte e quattro le aree di indicatori empirici le due rivolte analizzate presentano profonde differenze. Passiamo dal quadro torinese di una rivolta organizzata da leadership "eccellenti" che, attraverso meditati processi educativi dell'energia emotiva prodotta dal contesto carcerario, mettono in atto modalità operative della rivolta stessa volte a coinvolgere, oltre che l'amministrazione penitenziaria, anche la società esterna, su obiettivi politici di ampio spettro e trovano in tali interlocutori un certo grado di ascolto, al quadro modenese dove la forza emotiva dovuta alla paura della pandemia non viene in alcun modo regolata da inesistenti leadership interne e si estrinseca in modalità operative sostanzialmente distruttive o autodistruttive che si esauriscono all'interno del contesto carcerario, non trovando pressoché alcun riscontro nell'amministrazione penitenziaria e nella società esterna, se non in termini di ulteriori restrizioni del regime detentivo, da parte della prima, e di una narrazione stereotipata sul potere occulto della criminalità organizzata nei suoi intrecci con il corrotto mondo della politica, da parte della seconda.

Alla luce di tali differenze, è corretto che entrambe possano essere collocate in un'unica categoria indistinta di rivolta carceraria?

Note

¹ **Claudio Sarzotti**, professore ordinario di Sociologia del diritto presso il Dipartimento Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino. È presidente dell'Associazione Diritto e Società e direttore scientifico del Museo della memoria carceraria di Saluzzo.

² *La Stampa*, 17 gennaio 1971, p. 4. (articolo firmato con la sigla M.M.). La rivolta è brevemente descritta anche in C. De Vito (2009, p. 66).

³ Il primo credo non abbia bisogno di presentazioni, ma per ricostruire il clima di quel periodo della nostra storia è interessante notare che, secondo le rivelazioni di Leonardo Marino (Sent. Corte d'Assise di Milano, n. 26, 2 maggio 1990), in occasione di questa breve reclusione nel carcere torinese, Sofri avrebbe preso contatti con esponenti della mala torinese per acquistare una partita di armi che, in seguito, avrebbe portato ad un breve sequestro di Laura De Rossi (vedi *infra*, nota 5) come forma di pressione nei confronti di Lotta Continua per conseguire l'intero pagamento della somma pattuita. Il secondo è l'ideatore di *Forum PA*, la più grande ed importante manifestazione italiana dedicata all'innovazione nella pubblica amministrazione; insegna e scrive sui temi della riforma della pubblica amministrazione, della comunicazione pubblica, dell'*e-Government*; nel 2012 ha contribuito a progettare e fondare *Smart City Exhibition*, la manifestazione europea sulle tematiche dell'innovazione urbana.

⁴ Non è detto espressamente nell'articolo, ma pare che una delle condizioni poste nella trattativa sia quella di rendere

pubblico il documento attraverso i giornali che, infatti, danno ampio risalto al suo contenuto citandolo quasi integralmente.

⁵ In un altro articolo del 19 gennaio si elencano sei punti che riguardano la durata della carcerazione preventiva e delle indagini preliminari, la chiamata di correati, la recidiva come strumento di discriminazione processuale, l'abolizione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale e la riduzione delle pene per alcuni reati, a cominciare dal furto.

⁶ Ricercatrice universitaria e studiosa del movimento femminile, moglie del compianto Luigi Bobbio, della quale ho un eccellente ricordo personale avendo fatto parte per qualche tempo del gruppo di ricerca di studi alcologici, costituitosi alla metà degli anni Ottanta presso la cattedra torinese di Sociologia del diritto del mio Maestro Amedeo Cottino.

⁷ Infatti, il Quarto e il Quinto braccio erano stati distrutti nella rivolta dell'aprile del 1969 e non ancora riattivati al momento della rivolta. Per la descrizione di quella rivolta nella prospettiva dei reclusi, cfr. A. Ricci, G. Salierno, 1971, pp. 409-429.

⁸ L'astensione è accompagnata da un documento in cui si chiede, tra le altre cose, "ai magistrati, avvocati e cittadini democratici di impedire che si continui ad applicare una legge voluta da Mussolini in difesa del suo regime liberticida. (...) Noi vogliamo essere giudicati ed eventualmente condannati secondo le leggi di un paese democratico e civile e non in base ad un codice fascista che rispecchia costumi cancellati da oltre venticinque anni" (A. Ricci, G. Salierno, 1971, p. 408).

²Questa ipotesi sulla scintilla che avrebbe fatto deflagrare la rivolta è stata pubblicata dal sito www.dire.it il 9 marzo.

¹⁰ Sono attualmente al vaglio della magistratura (le indagini sono state riunite presso la Procura di Modena) le modalità con cui sono avvenuti tali trasferimenti e, in particolare, se i reclusi trasferiti siano stati sottoposti a visita medica prima di procedere al trasporto (cfr. *“Salvatore era troppo debole. Ecco com'è morto”*, giustiziami.it, articolo di L. Pleuteri, 11 agosto 2020). Da ultimo, notizie di stampa hanno riferito della denuncia depositata alla Procura di Ancona da cinque reclusi del carcere di Ascoli dove è deceduto l'unico recluso italiano coinvolto nella rivolta di Modena, Salvatore Piscitelli, secondo la quale quest'ultimo sarebbe stato “brutalmente picchiato a Modena e durante la traduzione” all'istituto marchigiano, nonché lasciato senza quel supporto sanitario che avrebbe forse potuto impedirne il decesso (cfr. *“Le ultime ore di Sasà in galera: “Sta male? Lasciatelo morire ...”* , *La Repubblica*, articolo di G. Baldessarro, 1 gennaio 2021).

¹¹ Per avere qualche informazione sulle biografie di queste nove persone e delle altre quattro decedute nelle rivolte carcerarie dell'8 e 9 marzo, cfr. *Chi sono le persone detenute morte nelle rivolte in carcere*, giustiziami.it, articolo di L. Pleuteri, 3 aprile 2020.

¹² Significativo che, contrariamente a quanto di regola avveniva nelle rivolte degli anni '70, l'esercizio della violenza non si sia esercitato che in minima parte contro gli agenti della polizia penitenziaria che hanno subito danni fisici tutto sommato lievi.

¹³Come noto, si tratta di rivolte che hanno provocato la morte di altre quattro persone recluse, ingenti danni materiali e anche evasioni di massa come quella avvenuta nel carcere di Foggia. Alcune di queste rivolte si sono sviluppate con dinamiche leggermente diverse da quella modenese (soprattutto in merito alla presenza di una qualche interlocuzione con l'amministrazione penitenziaria o con soggetti esterni al carcere), ma ritengo che quest'ultima possa essere considerata in ogni caso il modello del tutto prevalente e paradigmatico.

¹⁴ Campagna i cui principali attori mediatici sono stati la testata giornalistica *Repubblica* e la trasmissione *Non è l'arena* condotta da Massimo Giletti sull'emittente televisiva La7 (cfr. C. Sarzotti, G. Lauri, 2020).

¹⁵ Mi è stato possibile ricostruire, per lo meno a grandi linee, tale reazione attraverso le testimonianze di alcuni referenti regionali dell'Osservatorio sulle condizioni detentive in Italia dell'associazione Antigone. Sulla questione sorveglianza dinamica post sentenza Torreggiani, cfr. C. Sarzotti, 2018, p. 20 ss.

¹⁶ Il riferimento teorico qui è ai modelli archetipici di azione umana di muta da guerra e di massa di rovesciamento elaborati da Elias Canetti, costrutti teorici con cui, a mio parere, è possibile far emergere le primordiali radici biologiche-vitali dei rapporti che si instaurano tra custodi e custoditi nell'istituzione totale (vedi *infra*).

¹⁷ Utilizzo il termine educativo nel senso in cui in quegli anni si parlava del “carcere come scuola della rivoluzione” dal titolo del noto libro di Irene Invernizzi (1973).

¹⁸Cfr. per tutti, A. Boin, W. Rattray, 2004; A. Boin, M.J. Van Duin, 1995. Il caso della rivolta modenese, così come descritto nell'articolo di Valerio Pascali, Tommaso Sarti e Luca Sterchele presente in questo numero, sembrerebbe presentare degli elementi di malfunzionamento organizzativo (successione in breve lasso di tempo di leadership organizzative contraddittorie, conflitti all'interno dello staff, progetti riformatori scarsamente implementati etc.) che sono stati individuati dalla ricerca internazionali come possibili fattori scatenanti delle rivolte. Per quanto mi riguarda, non prenderò in esame tali aspetti anche perché gli elementi conoscitivi raccolti sul caso sono ancora troppo impressionistici da poter rappresentare una solida base empirica per la ricerca.

¹⁹Come noto, con il concetto di frattale le scienze naturali descrivono quei sistemi che godono della caratteristica di essere invarianti al variare della scala con la quale essi vengono osservati, ovvero a qualunque scala si osservi, l'oggetto presenta sempre gli stessi caratteri globali. Nel caso della ricerca di Goldstone e Useem, si tratta di sostenere che gli elementi macro delle rivoluzioni su base nazionale si ripresentano, senza differenze sostanzialmente rilevanti, nella dimensione micro delle rivolte carcerarie. Ciò vale anche per durata delle rivolte carcerarie che si misurano spesso in ore a differenza dei processi rivoluzionari esterni che richiedono anni di preparazione e di consolidamento istituzionale.

²⁰ Useem e Goldstone non sembrano, peraltro, prendere troppo in considerazione quel conflitto tra operatori penitenziari del custodiale e del

trattamentale che, per lo meno nella realtà europea, è invece piuttosto rilevante (cfr. C. Sarzotti, 1999).

²¹Nel saggio citato, si mostrano piuttosto restii a considerare l'ideologia rivoluzionaria, nel senso in cui la si intende nella sfera politica (ad esempio, quella emersa negli anni Sessanta nel mondo occidentale), come condizione necessaria per la rivolta. Ritengono che ciò accada molto raramente e per contro, tra le ideologie che possono determinare le rivolte, indicano anche l'*Hobbesism*, ovvero la richiesta da parte dei detenuti dell'esercizio di una maggiore autorità da parte dello staff per garantire più adeguatamente l'ordine all'interno degli istituti (*ivi*, p. 1015). I detenuti, in questi casi, si mostrerebbero quindi "più realisti del re".

²²Lo stesso Mathiesen, peraltro, ammette che la scarsa paura delle rivolte riscontrata nella sua ricerca è dovuta al particolare assetto del sistema carcerario norvegese in cui essa è stata effettuata (*Id.*, 1965, p. 65).

²³Ne possiamo vedere un esempio nel caso delle torture subite da due detenuti del carcere di Asti che, dalle testimonianze processuali, mostrano di aver considerato normale di essere stati picchiati per aver aggredito un agente di polizia penitenziaria, ma si lamentano soltanto del fatto che tali maltrattamenti siano stati eccessivi essendo continuati per più giorni (cfr. P. Buffa, 2013, p. 153).

²⁴Goldstone e Useem utilizzano, a questo proposito, la metafora del barometro. "The kind of prediction offered by a barometer with regard to weather. That is, if most of the conditions for a revolutionary situation are strongly present, then the likelihood of a

revolution occurring is high and rising; if most of the conditions for a revolutionary situation are weak or absent, then the likelihood of a revolution occurring is low and falling. Something quite similar must be said about contingency and determinism in prison riots” (Id., 1999, p. 999).

²⁵–Si veda, a tal proposito, il grafico a p. 95 dell’articolo che è aggiornato al 2003, ma la tendenza non sembra aver subito rilevanti mutamenti neanche a seguito del diffondersi nelle carceri statunitensi della presenza di detenuti radicalizzati di religione islamica (cfr. B. Useem, O. Clayton, 2009). Tra l’altro, Useem è anche uno dei pochi ricercatori che ha cercato di costruire degli indicatori empirici per fornire una definizione precisa di che cosa si debba intendere per rivolta: coinvolgimento di più di trenta detenuti, una durata della sommossa superiore ai trenta minuti, danni rilevanti prodotti alle strutture carcerarie e presa in ostaggio o espulsione dalle sezioni detentive degli operatori penitenziari.

²⁶–In tal senso, gli Autori citati sembrano incorrere nell’errore del cittadino comune che misura il tasso di disoccupazione di un Paese senza considerare quale sia la quota di persone che, avendo rinunciato a cercare un lavoro, non risulta più nelle statistiche tra le file dei disoccupati.

²⁷–Da tale punto di vista, mi pare riduttivo affrontare, come abbiamo visto fare ad Useem, solo la questione della dimensione dell’unità di analisi nella dialettica micro-macro e della durata dei processi rivoltosi-rivoluzionari.

²⁸ Anche i rivoltosi degli anni ’70, quando parlavano di rivoluzione, avevano in mente, in primo luogo, la società politica

esterna e molto più vagamente ad una trasformazione dell’istituzione carceraria, se non nella prospettiva della sua abolizione. È altrettanto vero che le rivolte carcerarie, come osservano Goldstone e Useem (1999, p. 990), possono talvolta ottenere anche importanti e durevoli cambiamenti nell’ambito del sistema carcerario, ma, in ogni caso, nulla di paragonabile ad una vera e propria rivoluzione politica riuscita, dove i gruppi sociali vincitori riescono stabilmente a capovolgere a loro favore i rapporti di forze all’interno della società.

²⁹ Adotto, senza poterlo approfondire in questa sede, quell’approccio della sociologia delle emozioni (cfr. in generale, F. Caruana, M. Viola, 2018 e per lo specifico della sociologia del diritto, L. Cominelli, 2015) che, avvalendosi delle acquisizioni delle scienze psico-biologiche e cognitive, può apportare, a mio parere, notevoli contributi allo studio della penalità una volta abbandonati gli anacronistici determinismi di matrice lombrosiana e rivalutato, invece, il nucleo fondante della lezione durkheimiana (su quest’ultimo, cfr. D. Garland, 1999, pp. 61-121). In una prospettiva simile, tesa a fare i conti con gli aspetti emotivi ed irrazionali della penalità, si veda anche D. Fassin (2018).

³⁰–L’uso di tale archetipo comportamentale può essere molto utile per la lettura di fatti anche molto recenti legati alla penalità contemporanea come ho cercato di mostrare per l’analisi del noto video sulla cattura, da parte della polizia italiana, del terrorista latitante Cesare Battisti (cfr. C. Sarzotti, 2019).

³¹ Si legga, a tal proposito, il libro autobiografico di Giuliano Naria (1991, p. 137 ss.).

³² Tra l'altro, questa sarebbe la radice primordiale da cui, secondo Nietzsche, trova origine la pena che nasce proprio dalla volontà con cui il creditore si accanisce sul debitore inadempiente, volontà tanto più intensa quanto più il primo sia socialmente inferiore al secondo (Id. 1887, tr. it. 1986, p. 263).

³³ Non è infrequente che gli stessi protagonisti della rivolta al termine di essa si stupiscano di ciò che hanno fatto e non si riconoscano pienamente nelle azioni messe in atto.

³⁴ Canetti, infatti, considera il comando, in particolare quello rivolto al singolo e non alla massa, come una freccia che colpisce chi è costretto ad obbedire e che lascia in lui una cicatrice: "continuerà a conservare in sé come spina la sua resistenza a obbedire: un duro cristallo di rancore" (Id., 1972, p. 340).

³⁵ Sarebbe interessante verificare se nei periodi precedenti alle rivolte carcerarie aumentino i casi di prevaricazioni o di maltrattamenti tra componenti della popolazione reclusa; un dato di questo genere potrebbe indicare la necessità di sbarazzarsi delle spine agendo dapprima contro i detenuti più deboli.

³⁶ Che sia raro non significa che non possa accadere. Ad esempio, gli ultimi episodi di rivolte avvenuti in molte città italiane potrebbero essere stati favoriti anche dal prolungato periodo di lockdown che ha posto in stato di "detenzione domiciliare" molti cittadini, soprattutto appartenenti a quei gruppi sociali disagiati costretti in residenze abitative spesso sovraffollate e fatiscenti.

³⁷ Secondo la cd. teoria della polveriera, infatti, le rivolte sarebbero spesso indotte

da eventi scatenanti che verrebbero percepiti come atti ingiusti dai detenuti (cfr. F.J. Desroches, 1983, pp. 175-176). Carrabine sottolinea giustamente come tale modello sia spesso frutto di razionalizzazioni ex post che definiscono come scatenanti gli eventi verificatisi non per le loro caratteristiche intrinseche, ma perché appunto hanno prodotto la rivolta.

³⁸ Categoria che, come noto, Durkheim ha utilizzato principalmente per studiare il fenomeno del suicidio, accennando brevemente, nella sua opera dedicata al tema, ad un quarto tipo di suicidio denominato appunto fatalistico, che si aggiunge a quelli egoistico, altruistico ed anomico (cfr. P. Besnard, 1998).

³⁹ Se non in una loro versione minimale quale potrebbe essere quello del rispetto di alcune regole di non belligeranza tra custodi e custoditi che vengono negoziate nelle relazioni infracarcerarie.

⁴⁰ Per la realtà italiana, si vedano i lavori storiografici di C. De Vito (2009, p. 58 ss.) e M. Graziosi (1998).

⁴¹ Le biografie di alcuni dei protagonisti della rivolta torinese che ho brevemente descritto sono da questo punto di vista un esempio eclatante di questo aspetto. Si tratta, tra l'altro, di biografie in cui l'esperienza carceraria non rappresenta che una breve, seppure significativa, parentesi nell'insieme della loro attività politica, in percorsi di vita del tutto estranei ai consueti contesti della criminalità comune.

⁴² Tre delle quattro forme di adattamento che, secondo Goffman, vengono attuate dall'internato possono agevolmente essere fatte rientrare in questo atteggiamento: ritiro dalla situazione, colonizzazione e

conversione (Id., 1968, p. 87 ss.). Solamente la quarta, denominata “linea intransigente” può essere sfruttata dalle strategie di rivolta-rivoluzione anche se occorre far sì, attraverso il processo di acculturazione politica, che la sfida che l’internato lancia all’istituzione abbandoni la sua dimensione esclusivamente individuale.

⁴³Muta che, tra l’altro, per certi aspetti è vittima anch’essa del sistema e che quindi va educata alla ribellione e resa alleata almeno nei suoi componenti più politicizzati. Si veda, a tal proposito, il racconto di una rivolta degli agenti di custodia al carcere dell’Ucciardone di Palermo avvenuta nel 1969 come frutto di tale processo di educazione (cfr. A. Ricci, G. Salierno, 1971, p. 337 ss.).

⁴⁴Sulla rilevanza del ruolo dei media nelle strategie di negoziazione tra rivoltosi e amministrazione penitenziaria, cfr. S. Mahan, R. Lawrence (1996).

⁴⁵Significative da questo punto di vista sono le biografie di alcuni cd. criminali comuni che in carcere si politicizzarono e hanno lasciato traccia del loro percorso intellettuale scrivendo autobiografie come il componente della cd. banda Cavallero, Sante Notarnicola (1972).

⁴⁶Il filosofo francese ha, infatti, sostenuto come l’esperienza delle rivolte carcerarie degli anni ’60 e ’70 e riflessioni di Autori come Michel Foucault abbiano contribuito alla presa di coscienza della funzione politica del carcere disciplinare moderno come luogo di “produzione della plebe e della sua separazione dal corpo popolare” (A. Brossat, 2013, p. 34). La costruzione della figura del delinquente come plebeo marginalizzato avrebbe, infatti, consentito di neutralizzare politicamente quella quota

di popolazione che non sarebbe stata in grado di adeguarsi ai nuovi modelli produttivi della società industriale.

⁴⁷Del resto, anche delle rivolte carcerarie degli anni a cavallo degli anni ’60 e ’70 abbiamo ricostruzioni storiografiche di ampio raggio o all’inverso memorie autobiografiche piuttosto autoreferenziali, ma è assente una loro analisi storico-sociologica che ricostruisca il profilo antropologico del detenuto rivoltoso sulla falsariga di quanto fatto ad esempio da Haim Burstin (2016) per la Rivoluzione francese.

⁴⁸È, peraltro, un altro segno del tempo trascorso dagli anni ’60 il fatto che oggi, se si ipotizza un uso “politico” delle rivolte carcerarie, il primo soggetto a cui si pensa sia la criminalità organizzata. Vengono in mente le parole di Sciascia sulle analogie tra brigatisti e mafiosi nel suo libro sul caso Moro: “molto prima che dei [detenuti] politici, la concezione del carcere come luogo di proselitismo, di aggregazione, di scuola, è stata dei mafiosi” (Id., 1994, p. 137). È indubbio che le varie organizzazioni criminali siano, ormai da tempo, forse l’unico attore sociale che possa mettere in atto all’interno della popolazione reclusa “strategie educative” di una qualche rilevanza, essendo l’Italia rimasta pressoché estranea al fenomeno della radicalizzazione islamica manifestatosi nei sistemi carcerari di altri Paesi europei come la Francia.

⁴⁹Come esempio di tali figure appartenenti alla criminalità tradizionale che vennero coinvolte nelle proteste per la riforma del sistema penale e penitenziario senza arrivare ad una vera e propria adesione politica al movimento contestatario, cfr. l’autobiografia di Marcello Ghiringhelli (2018, pp. 172-173).

⁵⁰Cfr. per tutti P. Ginsborg (2006, p. 427 ss.) che ha efficacemente chiamato quel periodo storico come “l’epoca dell’azione collettiva”.

⁵¹ Seguendo, ad esempio, gli indicatori empirici già citati *supra* elaborati da Goldstone e Useem (1999).

⁵² Sull’importanza della nozione di generazione per l’approccio storico-sociologico richiamo qui, senza poterle approfondire, le illuminanti considerazioni di Ortega y Gasset (1983, p. 42 ss.)

⁵³ Non è stato ancora possibile, forse perché quel periodo storico ci è ancora troppo vicino, mettere in cantiere rispetto a tale modello antropologico uno studio come quello che ha intrapreso Haim Burstin (2016) per la Rivoluzione francese.

⁵⁴ Ortega y Gasset costruì il modello antropologico dell’uomo massa per gli individui europei usciti dalla Prima guerra mondiale e che si stavano avvicinando all’esperienza traumatica dei totalitarismi che avrebbero condotto il mondo alla Seconda, ma la capacità di tale modello di fornire una lettura storico-sociologica di fenomeni del XXI secolo come il populismo sono, a dir poco, sorprendenti e, pertanto, inquietanti.

⁵⁵ Intendendo questo termine non nel senso di classe sociale, ma di eccellenza individuale. La storia ha mostrato numerosi esempi di tali minoranze di estrazione sociale popolare: si pensi all’espressione “aristocrazia operaia” utilizzata da Eric J. Hobsbawm (1975, p. 148 ss.) nei suoi studi sul movimento operaio e ripresa dai testi di Engels e Lenin.

⁵⁶ Termine, dal titolo del romanzo di

Hugo, che è diventato nuovamente d’attualità anche in seguito alla diffusione del film omonimo di Ladj Ly sulle periferie parigine presentato al Festival di Cannes del 2019.

⁵⁷ Che tra l’altro hanno profondamente modificato la concezione stessa di rivoluzione, la cui morfologia sembra essersi incanalata verso rivolte frammentarie, in cui “gli ingovernati irrompono sulla scena” attraverso “pratiche di irruzione” negli spazi pubblici, con la forza di un “potere destituente” che sembra, tuttavia, aver abbandonato ogni prospettiva costituente, così come ben descritto da Donatella Di Cesare (2020). In ogni caso, ho molti dubbi che rivolte come quella modenese possano essere iscritte in uno spazio fenomenico di questo genere se le forze emotive da cui esse sprigionano non vengano regolate da una qualche forma di processo educativo messo in atto da minoranze a cui venga riconosciuto il ruolo di leadership.

⁵⁸La descrizione della popolazione reclusa del carcere di Modena che viene proposta nell’articolo di Valerio Pascali, Tommaso Sarti, Luca Sterchele presente in questo numero conferma le parole di Sofri. Massiccia prevalenza di persone straniere (70%), tossicodipendenza e povertà diffusa che si manifesta con l’assedio da questuanti al visitatore esterno (in quel caso il referente dell’Osservatorio di Antigone): una vera e propria “corte dei miracoli” spogliata di ogni romanticismo *à la* Victor Hugo.

⁵⁹La richiesta di interloquire direttamente coi giornalisti e la critica a come i quotidiani della carta stampata riportano i fatti della rivolta sono delle vere e proprie ossessioni della massa di rovesciamento

costituita dai rivoltosi degli anni '60. Atteggiamento che rivela, tra l'altro, una ormai perduta fiducia nell'importanza dell'opinione pubblica come veicolo di riscatto e di emancipazione sociale.

⁶⁰ Per quanto riguarda l'influenza dei movimenti della contestazione degli anni Sessanta sulle rivolte carcerarie negli Stati Uniti, cfr. B. Useem, P. Kimball (1991, p. 11 ss.).

⁶¹ Esemplari da questo punto di vista sono le pagine scritte da Irene Invernizzi (1973) e di Sante Notarnicola (1972).

⁶² Una dinamica di questo genere pare essersi sviluppata nelle rivolte nicaraguensi che rappresentano eventi problematici nell'ambito di una vera e propria coesistenza tra amministrazione penitenziaria e gruppi di rivoltosi molti dei quali aderenti alla criminalità organizzata (cfr. J. Weegels, 2020).

⁶³ Ho proposto in altra sede una lettura della vicenda che ha posto l'attenzione su di un vero e proprio "ecosistema narrativo" riguardante in generale l'immaginario collettivo sulla criminalità organizzata che ha fortemente condizionato anche quest'ultimo episodio di cronaca (cfr. C. Sarzotti, G. Lauri, 2020).

⁶⁴ Illuminante da questo punto di vista il fatto che delle 13 persone reclusi decedute nel corso delle rivolte gli organi di informazione *mainstream* non abbiano fornito né i loro nominativi, né alcuna informazione sulle loro storie personali. Fatto ancor più significativo se pensiamo che viviamo in un periodo storico di imperante *narrative journalism* (cfr. E. Neveu, 2014) che si rivolge più che alla tradizionale opinione pubblica a quella che

è stata definita appunto "emozione pubblica" (cfr. tra gli altri T. Brader, G. E. Marcus, K. L. Miller, 2011).

Bibliografia

- Bauman Zygmunt (2007), *Homo consumens. Lo sciame inquieto dei consumatori e la miseria degli esclusi*, Trento, Erickson.
- Besnard Philippe (1998), *Anomia y fatalismo en la teoría durkheimiana de la regulación*, "Revista Española de Investigaciones Sociológicas", 81, pp. 41-62.
- Bobbio Luigi (1988), *Storia di Lotta Continua*, seconda ediz., Milano, Feltrinelli.
- Boin Arjen, Rattray William (2004), *Understanding prison riots. Toward a threshold theory*, "Punishment & Society", VI, 1, pp. 47-65.
- Boin Arjen, Van Duin Menno J. (1995), *Prison Riots as Organizational Failures: A Managerial Perspective*, "Prison Journal", LXXV, 3, pp. 357-379.
- Brader T., Marcus G. E., Miller K. L., (2011), *Emotion and Public Opinion*, in R.Y. Shapiro, L.R. Jacobs, eds., *The Oxford Handbook of American Public Opinion and the Media*, Oxford, Oxford University Press, pp. 384-401.
- Brossat Alain (2003), *Scarcerare la società*, prefaz. A. Dal Lago, Milano, Elèuthera editrice.
- Buffa Pietro (2013), *Tortura e detenzione: alcune considerazioni in tema di abusi, maltrattamenti e violenze in ambito detentivo*, "Rassegna Penitenziaria e Criminologica", n.s. XVII, 3, pp. 125-180.
- Canetti Elias (1972), *Massa e potere*, Milano, Rizzoli.
- Carrabine Eammon (2004) *Power, Discourse and Resistance: A Genealogy of the Strangeways Prison Riot*, Dartmouth, Ashgate.
- Carrabine Eammon (2005), *Prison Riots, Social Order and the Problem of Legitimacy*, "The British Journal of Criminology", XLV, 2, pp. 896-913.
- Caruana Fausto, Viola Marco (2018), *Come funzionano le emozioni*, Bologna, il Mulino.
- Cominelli Luigi (2015), *Cognizione del diritto. Per una sociologia cognitiva dell'agire giuridico*, Milano, F. Angeli.
- De Vito Christian G. (2009), *Camosci e girachiavi. Storia del carcere in Italia*, prefaz. G. Neppi Modona, Roma-Bari, Laterza.
- Di Cesare Donatella (2020), *Il tempo della rivolta*, Torino, Bollati Boringhieri.
- Fassin Didier (2018), *Punire. Una passione contemporanea*, Milano, Feltrinelli.
- Garland David (1999), *Pena e società moderna. Uno studio di teoria sociale*, presentaz. A. Ceretti, Milano, il Saggiatore.
- Goffman Erving (1968), *Asylums*, con prefaz. A. Del Lago, Torino, Einaudi.
- Ghiringhelli Marcello (2018), *La mia cattiva strada. Memorie di un rapinatore*, a cura di D. Ferrario e M. Moretti, Milano, Milieu edizioni.
- Ginsborg Paul (2006), *Storia d'Italia dal dopoguerra ad oggi*, Torino, Einaudi.
- Graziosi Marina (1998), *Le rivolte dei detenuti nel biennio '68-'69*, "Problemi del socialismo", n.s., 18, pp. 159-188.
- Hobsbawm Eric J. (1975), *I rivoluzionari*, Torino, Einaudi.
- Huspek Michael (2000), *Oppositional Codes:*

The Case of the Penitentiary of New Mexico Riot, "Journal of Applied Communication Research", XXVIII, 2, pp. 144-163.

Invernizzi Irene (1973), *Il carcere come scuola di rivoluzione*, Torino, Einaudi.

Larsen Nick (1988), *The Utility of Prison Violence: An A-Casual Approach to Prison Riots*, "Criminal Justice Review", XIII, 1, pp. 29-38.

Mahan Sue, Lawrence Richard (1996), *Media and Mayhem in Corrections: The Role of the Media in Prison Riots*, "Prison Journal", LXXVI, 4, pp. 420-441.

Martin Randy, Zimmerman Sherwood (1990), *A Typology of the Causes of Prison Riots and an Analytical Extension to the 1986 West Virginia Riot*, "Justice Quarterly", VII, 4, pp. 711-738.

Mathiesen Thomas (1965), *The Defences of the Weak. A Sociological Study of a Norwegian Correctional Institution*, London, Tavistock Publications.

Naria Giuliano (1991), *In attesa di reato*, Bologna, Spirali.

Neveu Erik (2014), *Revisiting Narrative Journalism as On The Futures of Journalism*, "Journalism Studies", XV, 5, pp. 533-542.

Notarnicola Sante (1972), *L'evasione impossibile*, prefaz. P. Baldelli, Milano, Feltrinelli.

Ortega y Gasset José (1983), *Aurora della ragione storica*, prefaz. L. Pellicani, Milano, SugarCo Edizioni.

Ortega y Gasset José (1929, tr. it. 2001), *La ribellione delle masse*, Milano, SE.

Ricci Aldo, Salierno Giulio (1971), *Il carcere in Italia. Inchiesta sui carcerati, sui carcerieri e l'ideologia carceraria*, Torino,

Einaudi.

Sartori Giovanni (1999), *Homo videns. Televisione e post-pensiero*, Roma-Bari, Laterza.

Sarzotti Claudio (1999), *Codice paterno e codice materno nella cultura giuridica degli operatori penitenziari*, in A.R. Favretto, C. Sarzotti, a cura di, *Le carceri dell'AIDS. Indagine su tre realtà italiane*, Torino, L'Harmattan Italia, pp. 9-84.

Sarzotti Claudio (2018), *La riforma dell'ordinamento penitenziario: cronaca di una morte annunciata*, "Antigone. Semestrale di critica al sistema penale e penitenziario", XIII, 1-2, pp. 11-42.

Sarzotti Claudio (2019), *Cattura di Cesare Battisti e muta da caccia: «Un giorno che difficilmente dimenticheremo»*, "Questione Giustizia", XVI, 1, pp. 104-113.

Sarzotti Claudio, Lauri Giuseppe (2020), *La scarcerazione dei "boss mafiosi" tra dimensione giuridica e narrazione pubblica sulla criminalità organizzata*, in M. Malvicini, T. Portaluri, A. Martinengo, a cura di, *Le parole della crisi, le politiche dopo la pandemia*, Napoli, Editoriale Scientifica, pp. 127-151.

Sciascia Leonardo (1994), *L'affaire Moro*, Milano, Adelphi.

Sparks Richard (1994), *Can Prisons be Legitimate? Penal Politics, Privatization, and the Timeless of an Old Idea*, "The British Journal of Criminology", XXXIV, 1, pp. 14-28.

Sparks Richard, Bottoms Anthony, Hay Will, (1996), *Prisons and the Problem of Order*, Oxford, Clarendon Press.

Sykes Gresham M. (1958), *The Society of Captives: A Study of a Maximum-Security*

Prison, Princeton, NJ, Princeton University Press.

Useem Bert, Camp Camille G., Camp George M. (1996), *Resolution of Prison Riots. Strategies and Policies*, New York, Oxford University Press.

Useem Bert, Clayton Obie (2009), *Radicalization of U.S. prisoners*, "Criminology and Public Policy", VIII, 3, pp. 561-592.

Useem Bert, Goldstone Jack A. (2002), *Forging Social Order and Its Breakdown: Riot and Reform in U.S. Prisons*, "American Sociological Review", LXVII, 4, pp. 499-525.

Useem Bert, Kimball Peter A. (1991), *States of Siege. U.S. Prison Riots, 1971-1986*, New York, Oxford University Press.

Useem Bert, Piehl Anne M. (2006), *Prison buildup and disorder*, "Punishment & Society", VIII, 1, pp. 87-115.

Useem Bert, Reisig Michael D. (1999), *Collective Action in Prisons: Protests, Disturbances, and Riots*, "Criminology", XXXVII, 4, pp. 735-759.

Weegels Julienne (2020), *Prison Riots in Nicaragua: Negotiating Co-Governance Amid Creative Violence and Public Secrecy*, "International Criminal Justice Review", XXX, 1, pp. 61-82.



Carcere, rivolta, violenze: note sul caso di Modena¹

Valerio Pascali², Tommaso Sarti³, Luca Sterchele⁴

Abstract

On 8 March 2020, one day before the beginning of the period of national lockdown settled to deal with the pandemic emergency from Covid-19, some episodes of revolt took place in numerous Italian prisons. In particular, the Sant'Anna prison in Modena jumped at the center of the news for different reasons: the intensity of the protests, the damage to the building (made almost completely unusable) and – most of all - the tragic epilogue of the events: indeed, 9 of Modena's inmates died following the riots (5 in the institute, 4 after an immediate transfer to another prison). This article aims to retrace and describe the events that occurred in the light of the previous characteristics of Sant'Anna and to critically discuss the mediatic discourse which covered the events. This is done hinging on some findings deriving from the activities of the Observatory on prison conditions of the Associazione Antigone.

Keywords: prison; prison protests; prison violence; Covid-19; qualitative research

1. Excursus introduttivo

L'emergenza sanitaria scoppiata durante la fine di febbraio 2020, dovuta alla diffusione del virus Covid-19, ha interessato da vicino anche il nostro sistema penitenziario. Con il propagarsi dei contagi il virus è finito per entrare nelle carceri italiane e i primi casi di positività – tra i detenuti – si sono registrati a partire da metà marzo. Un primo elemento che possiamo cogliere è come il virus, rispetto al resto del paese dove si diffondeva velocemente facendo registrare migliaia di

contagi al giorno, abbia fatto ingresso negli istituti penitenziari con significativo ritardo. Tale elemento è riconducibile alla separazione fisica e spaziale, all'isolamento, del carcere dalla società esterna, il quale ha però presto mostrato tutta la sua ambivalenza: "l'isolamento relativo del carcere dalla società ha avuto un effetto di protezione ma dove questo muro non ha tenuto in alcuni casi si sono registrati numeri di contagi assai preoccupanti" (A. Scandurra, 2020, 61) in quanto "quando il virus entra in luoghi sovraffollati e malsani come le nostre

carceri fermarlo diventa molto complicato” (Ivi, 62).

Inoltre, l'emergenza sanitaria che tutti noi stiamo attraversando si è innestata su condizioni – pregresse – di fatiscenza degli istituti penitenziari, carenza di presidi e personale sanitario, sovraffollamento cronico; tutti fattori che per chi vive la quotidianità carceraria non sono affatto immateriali, traducendosi in “cattiva alimentazione, pessima igiene, forzata promiscuità, contagi letali” (M. Pavarini, 1989) e contribuendo ad aggravare le condizioni medico sanitarie nelle quali i detenuti sono costretti a scontare la propria pena. Il carcere è da sempre luogo di contagio, di diffusione del morbo che, nelle diverse contingenze storiche, aggredisce i più indifesi: polmonite e scorbuto nelle prime galere, infezioni di ogni tipo, Aids nel carcere contemporaneo (E. Gallo, V. Ruggiero, 1989) e, da ultimo, Covid-19 nel carcere dei nostri giorni.

Con l'evolversi dell'emergenza sanitaria, durante la fine del mese di febbraio, l'amministrazione penitenziaria ha adottato una serie di misure *specifiche per la prevenzione del contagio da corona virus*⁵ che sono consistite nella sospensione dei colloqui con i familiari, nella cessazione delle attività trattamentali e lavorative (sia interne che esterne), nel blocco degli ingressi dei volontari e più in generale della comunità esterna mentre agli agenti che entravano e uscivano non si faceva alcun controllo. La scelta intrapresa dal Governo, dal Dap e dalle magistrature di sorveglianza ha preso in verità due direzioni: chiusura totale delle carceri da un lato, utilizzo delle misure alternative per i detenuti definitivi per reati non gravi e con un residuo di 18 mesi di condanna da scontare (Art.123 Decreto Cura Italia⁶)

dall'altro.

In particolare, i provvedimenti che hanno sancito la chiusura e l'isolamento degli istituti penitenziari, applicati in senso meramente restrittivo più che preventivo, hanno inciso in modo diretto sulla vita dei detenuti mutandone la quotidianità. “I contatti con il mondo esterno sono una dimensione fondamentale dell'esperienza detentiva di tutti coloro che sono ristretti” (A. Maculan, 2018, p.169) e un ruolo primario è rivestito dai colloqui con i familiari; le telefonate e videochiamate durante la prima fase sono state carenti e solo dopo, in un secondo momento e a singhiozzo, sarebbero state aumentate. Negare il colloquio con i propri cari, e più in generale con quelle persone che sono punti di riferimento per il recluso durante la detenzione, significa negare un momento che afferisce alla dimensione dell'affettività, in quanto “è attraverso i colloqui con i propri cari che i detenuti cercano di non spezzare quei legami affettivi che la vita in carcere interrompe in maniera netta” (A. Maculan, 2018, p. 185) e in questo senso costituiscono il momento durante il quale i detenuti accumulano risorse affettive ed emotive (oltre che materiali attraverso la consegna di generi alimentari e vestiario consentiti) fondamentali nella quotidiana resistenza alle condizioni di reclusione (V. Pascali e T. Sarti, 2020). A fare da cornice ad una situazione di per sé critica vi è stata anche scarsa informazione (come riportato in alcune lettere scritte da detenuti), circa la reale diffusione dei contagi e la presenza di detenuti risultati positivi tra la popolazione reclusa, che spesso non era informata su cosa stesse facendo l'amministrazione penitenziaria di fronte all'emergenza. L'insieme di tutti questi

fattori, unito “allo scandalo per l’abisso tra i proclami quotidiani che raccomandavano distanze di almeno un metro e la realtà di chi è ammassato, e un po’ di spazio lo vorrebbe anche fuori dal virus” (C. Paterniti, 2020, 64), ha determinato fortissime proteste, che durante le giornate del 7, 8 e 9 marzo hanno assunto la forma della rivolta.

1.1. La Rivolta

Il fenomeno delle rivolte carcerarie è antico, demone delle amministrazioni penitenziarie e momento tanto drammatico quanto liberatorio per i detenuti. Tali avvenimenti, in Italia, hanno conosciuto fasi alterne dettate da una pluralità di fattori – sociali, politici, ambientali, strutturali, emergenziali – che rendono il carcere e la sua popolazione più o meno ricettivi a fenomeni di contestazione, pacifici o meno, dell’ordine costituito.

Dopo decenni di silenzio, il tema della conflittualità penitenziaria torna prepotentemente alla ribalta a seguito dell’emergenza scaturita dal Coronavirus, l’ennesima che il sistema penitenziario è costretto ad affrontare. Le rivolte di questi mesi si caratterizzano per l’intensità della conflittualità espressa che è stata molto alta. Lo dimostra il numero di istituti coinvolti dalle proteste, innescate dapprima all’interno del carcere Sant’Anna di Modena – dove è bene ricordarlo, secondo le ricostruzioni, sono deceduti 9 detenuti, di cui 4 dopo le traduzioni verso altri istituti – hanno ben presto coinvolto 49 penitenziari su tutto il territorio nazionale (secondo quanto riferito dal garante nazionale⁷), un quarto del totale, tra cui il già citato istituto modenese, il carcere Dozza di Bologna, San Vittore a

Milano, Torino Le Vallette, il carcere di Salerno e il carcere di Rebibbia a Roma. Seppur poco organizzate, le rivolte esplose nelle carceri nei mesi scorsi sono indicatori di una situazione denunciata da tempo, che nell’emergenza sanitaria attuale ha trovato la propria scintilla.

L’istituto penitenziario Sant’Anna di Modena, nel quale erano ristretti 560 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 369 posti, ha assunto gli onori delle cronache non solo per la portata della rivolta e per i danni arrecati alla struttura – in gran parte resa inagibile – ma per il tragico epilogo: 9 detenuti morti. L’allarme scoppia la domenica pomeriggio in seguito ai blocchi dei colloqui con i familiari: è il caos, la paura del contagio (a livello nazionale si contavano già 119 contagiati tra i detenuti di cui 2 in ospedale e 162 tra il personale) e la richiesta di distanziamento sociale che risulta irrealizzabile, unita alla mancanza totale di disinfettanti e mascherine, sono il detonatore dell’avvio della rivolta. Tre sezioni vengono presto coinvolte e distrutte, e l’infermeria è una di quelle: è lì che si registra la sottrazione delle scorte di metadone, apparentemente l’unico responsabile delle morti, mentre nel frattempo parte della struttura è in mano ai reclusi, altri detenuti si barricano in portineria e molti altri raggiungono il cortile nel tentativo di evadere. I primi video e le notizie si susseguono senza interruzione, come in passato si vedono agenti penitenziari che intervengono utilizzando lacrimogeni (molto spesso sparati dall’esterno verso l’interno), si vede il fumo bianco dei gas mischiarsi con quello nero dei materassi e delle suppellettili date alle fiamme.

Una volta ristabilito l’ordine si contano i

danni: 3 agenti e 7 sanitari rimasti feriti, 70/80 detenuti – chi aveva cercato di evadere – vengono immediatamente trasferiti di cui 41 al carcere di Ascoli Piceno, 6 vengono ricoverati in ospedale in gravi condizioni e altri 18 sono trattati nei Posti Medici Avanzati (Pma), la maggior parte per intossicazione. Ma la notizia più tragica sono i 9 decessi tra i detenuti, 5 morti in carcere durante la rivolta e 4 durante e dopo i trasferimenti in altre carceri. Si tratta di Salvatore Cuono Piscitelli detto Sasà, 40 anni, italiano, morto ad Ascoli; Slim Agrebi, 40 anni, tunisino, deceduto nel carcere di Modena; Hafedh Chouchane, 36 anni, tunisino, morto a Modena; Lofti Ben Masmia, 40 anni, tunisino, morto a Modena; Alis Bakili, 52 anni morto nel carcere modenese; Erial Ahmadi, 37 anni, marocchino, morto a Modena; Ghazi Hadidi, 36 anni, tunisino, morto il 9 marzo a Verona (sarebbe dovuto arrivare nel carcere di Trento ma per l'aggravarsi delle condizioni cliniche durante la traduzione è stato condotto nel carcere veronese); Abdellah Rouan, 34 anni, marocchino, deceduto il 9 marzo nel penitenziario di Alessandria; Arthur Isuzu, 32 anni, moldavo, morto il 10 marzo durante il trasporto a Parma.

La macchina giudiziaria non tarda a rispondere, viene immediatamente aperta un'indagine per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni e viene tolta la possibilità di usufruire delle misure alternative causa Covid-19 ai sospetti partecipanti alle rivolte. Allo stesso modo, alla Procura di Modena arrivano due esposti⁸ in cui si denunciano pestaggi compiuti dagli agenti nei confronti di detenuti inermi, dopo aver ripreso il controllo della struttura. Nelle lettere⁹, in possesso dell'Agenzia

Giornalistica Italiana (AGI), i detenuti affermano di aver subito abusi e di non essere stati medicati e/o visitati prima dei trasferimenti: “a me dispiace molto per quello che è successo [...] Io non c'entravo niente. Ho avuto paura... Ci hanno messo in una saletta dove non c'erano le telecamere. Amatavano (ammazzavano, ndr) la gente con botte, manganelli, calci e pugni. A me e a un'altra persona ci hanno spogliati del tutto. Ci hanno colpito alle costole. Un rappresentante delle forze dell'ordine, quando ci siamo consegnati, ha dato la sua parola che non picchiava nessuno. Poi non l'ha mantenuta”. Con riferimento al trasferimento di Piscitelli ad Ascoli, in un'altra lettera si legge: “Sasà è stato trascinato fino alla sua cella e buttato dentro come un sacco di patate. Era debole, forse aveva preso qualcosa”. E ancora: “e anche qua [...] veniva la squadra. Come aprivi bocca per chiedere qualcosa, prendevi delle botte. Ci mettevano con la faccia al muro. Venivano a picchiare col passamontagna, per non far riconoscere le facce”. [...] “Sasà stava malissimo e sul bus lo hanno picchiato, quando è arrivato non riusciva a camminare. Era nella cella 52, ho visto che nessuno lo ha aiutato”¹⁰.

2. Dall'eccezionale all'ordinario, e ritorno. Note di campo dal carcere di Modena

Nel tentare di trovare una chiave di lettura per analizzare gli eventi succedutisi a Modena nella giornata dell'8 marzo è inevitabile, perlomeno per chi scrive, essere tentati da un certo *eccezionalismo*. Del resto, si riconoscerà, eccezionali sono stati i fatti, inediti nella storia penitenziaria italiana degli ultimi quarant'anni per entità, ampiezza del coinvolgimento della popolazione

detenuta, tragicità dell'epilogo; ed eccezionale è stata pure la situazione complessiva di emergenza sanitaria entro cui questi hanno preso forma, la quale avrebbe presto comportato delle significative restrizioni agli stili di vita quotidiani di tutte e tutti, interessando ben presto (e, per certi versi, prima) anche la popolazione detenuta. Da un punto di vista sociologico, tuttavia, l'*eccezionale* comincia a diventare particolarmente interessante nel momento in cui si riconoscono le connessioni profonde che esso intrattiene con l'*ordinario*, la cui strutturazione viene chiamata in causa nel momento stesso in cui questo si trova a deflagrare (in questo caso non solo metaforicamente) nella situazione di rottura. Come sottolineato altrove (si veda M. Gentile e L. Sterchele, 2020), può essere quindi significativo guardare agli eventi dell'8 marzo alla luce di quella che era l'ordinarietà del carcere di Modena prima che questi avessero luogo, lasciando da parte qualsiasi pretesa di tracciare consequenzialità causali tra quello che c'era e quello che è successo, ma rendendo conto di una situazione che, al netto delle rivolte, si presentava come drammaticamente simile a molte altre presenti nella galassia penitenziaria italiana, rendendo di fatto insoddisfacente (oltre che inefficace da un punto di vista analitico) una lettura incentrata soltanto sull'eccezionalismo.

Nel presente paragrafo si intendono quindi riportare alcune note di campo, scritte in occasione delle visite condotte presso il carcere di Modena nell'ambito delle attività dell'Osservatorio sulle condizioni di detenzione dell'Associazione Antigone. Il tentativo di restituire un quadro completo ed esaustivo del carcere

di Modena è indubbiamente intaccato dalle restrizioni metodologiche implicite in uno strumento quale è l'Osservatorio, il quale soffre gli elementi di contingenza dell'osservazione, artificiosità della rappresentazione istituzionale, scarsa possibilità di interazione con la popolazione reclusa che limitano l'attività dell'osservatore. Ciononostante, non mirando qui a fornire un'analisi approfondita di quanto successo da un punto di vista che si pretenda scientificamente integerrimo, le "schegge etnografiche" (A. Sbraccia, 2012) scritte nel corso delle visite possono rivelare comunque una certa utilità nella loro funzione "pubblica", consentendo di descrivere e trasmettere ad una più vasta schiera di lettori alcuni tratti caratteristici della vita quotidiana di alcuni istituti penitenziari. Il registro narrativo che si adatterà di seguito si allinea dunque a questa finalità, volta appunto a fornire al lettore interessato un affresco complessivo (per quanto necessariamente parziale) di quello che era il carcere di Modena prima delle rivolte. Alla luce di queste premesse, è necessario sottolineare che gli stralci di intervista che saranno riportati più avanti sono il frutto di ricostruzioni di alcuni colloqui avuti con operatori o detenuti nel corso delle visite, scritti nell'immediato e successivamente ricostruiti (qualche ora più tardi) in fase di stesura e riorganizzazione del resoconto della visita. In questo senso le citazioni, anche se riportate in virgolettato, non vanno intese come puntuali resoconti testuali, per quanto ci si sia impegnati a riportare nel modo più fedele possibile la terminologia proposta dai soggetti con i quali si è interagito.

2.1. Contesto

Il carcere Sant'Anna di Modena è una Casa Circondariale che si articola su due edifici parzialmente separati, costruiti in due periodi storici diversi. Da un lato vi è il "vecchio padiglione", edificato nei primi anni '90 e sede della maggior parte delle sezioni detentive, il quale risulta essere segnato dalle pessime condizioni strutturali che caratterizzano la maggior parte dei penitenziari risalenti a quel periodo. Dall'altra vi è il "nuovo padiglione", edificio certamente più luminoso e spazioso dell'altro, il cui appellativo rischia tuttavia di essere fuorviante: pur essendo stato costruito nel 2013, esso presenta evidenti al suo interno i segni di quello che è stato un rapido disfacimento delle strutture, visibilmente segnate dai pur pochi anni trascorsi dalla sua costruzione.

Nel periodo immediatamente precedente alle rivolte, l'istituto vedeva presenti complessivamente circa 550 persone, un numero che testimonia di una forte crescita nella popolazione detenuta nel corso degli ultimi 5 anni: nel 2015, infatti, il numero dei presenti al carcere di Modena coincideva grossomodo con quella che era la capienza regolamentare prevista per l'istituto, stabilita sulle 366 presenze. Anche il numero di detenuti stranieri, per quanto in linea con altri penitenziari del nord Italia, risultava essere estremamente elevato, rendendo conto di circa il 70% della popolazione presente in istituto.

I motivi che hanno portato a questo consistente aumento dei reclusi sono riconducibili a diverse variabili, che hanno a che fare sia con un progressivo e consistente aumento di detenuti condannati in via definitiva (i quali erano, poco prima delle rivolte, il 61,3% del

totale), sia con delle dinamiche di circuitazione che hanno investito Modena come centro nevralgico della movimentazione dei reclusi tra i penitenziari emiliano romagnoli. In un colloquio risalente a qualche anno fa, il comandante ci riferì che si era arrivati a registrare picchi di 900-950 ingressi nell'arco di un anno, molti dei quali dovuti proprio alla movimentazione di detenuti provenienti da altri istituti. Di particolare peso, in questo senso, sono i frequenti trasferimenti che vengono periodicamente effettuati dalle piccole Case Circondariali della riviera romagnola: l'impennata di ingressi che interessa questi istituti nel periodo estivo impone loro l'adozione di immediate misure deflative, che consistono fondamentalmente nel trasferimento di detenuti ad altri istituti più grandi e presumibilmente dotati di maggiori risorse. Per quanto una quota rilevante dei detenuti trasferiti provenga da queste piccole carceri, dove gli ingressi estivi sono spesso caratterizzati da periodi di detenzione brevi dovuti ad atti criminosi riconducibili all'industria del divertimento della riviera, ad essere sfollati da queste non sono tanto i detenuti appena entrati – i quali restano nell'istituto di ingresso a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa del processo – quanto piuttosto quelli che si trovavano ivi reclusi già da tempo, i quali hanno spesso condanne più consistenti.

A fronte del dato quantitativo relativo alle presenze, nell'istituto modenese assumono particolare rilevanza le strategie organizzative messe in atto dall'amministrazione per gestire una popolazione reclusa così numerosa. Il semplice attraversamento degli spazi detentivi consente in questo senso di

rilevare una dinamica di circuitazione interna fortemente incentrata su un meccanismo di premialità, che tende a polarizzare le aree del penitenziario lungo una linea di desiderabilità che appare immediatamente piuttosto chiara, pur nel nostro fugace attraversamento degli spazi che compongono il carcere. Tuttavia, al di là della sezione denominata “Ulisse”, dal carattere appunto “premiabile” e riservata a quei detenuti che sono ritenuti essere “meritevoli”, nelle altre sezioni del penitenziario si registra una fortissima concentrazione di soggetti segnati da condizioni di povertà estrema, isolamento sociale e problematiche di salute legate alla tossicodipendenza o all’area del disagio psichico. Di particolare interesse è la sezione ex art. 32, nella quale sono allocati, in regime a celle chiuse, quei detenuti ritenuti inadatti al regime detentivo ordinario, vuoi per motivi disciplinari (al momento della nostra visita del 2018, infatti, la sezione è anche adibita all’esecuzione dei provvedimenti di isolamento), vuoi per istanze di protezione individuale nei confronti di soggetti che sono stati vittime di aggressioni. Anche nella sezione *I-Care*, situata a lato dell’infermeria e destinata ai detenuti ritenuti essere particolarmente a rischio di mettere in atto condotte autolesive o suicidarie, l’elemento di protezione che ispira la predisposizione dell’area viene presto a mescolarsi con i meccanismi di afflittività e isolamento che spesso caratterizzano le sezioni “speciali” all’interno degli spazi penitenziari.

Del resto, non sono solo queste le uniche sezioni a mostrare profili di criticità: anche le altre, per quanto non esplicitamente connotate in chiave “punitiva” o precauzionale, lasciano trasparire la

situazione di estrema deprivazione nella quale versano i detenuti presenti. Come ebbe a dirci la direttrice in occasione di una visita all’istituto nel 2017, circa 200 dei detenuti presenti sono “senza un soldo”, fattore che indubbiamente contribuisce alle difficoltà nella presa in carico dei soggetti e nella predisposizione di un percorso “trattamentale” efficace. I meccanismi di circuitazione interna su base premiabile vanno indirettamente a contribuire alla creazione di sacche dove l’intensa concentrazione spaziale delle fasce più marginali della popolazione reclusa finisce per aggravare la già di per sé problematica situazione dell’istituto. Del resto, i fugaci incontri con i detenuti avvenuti in occasione delle visite non hanno fatto che confermare la situazione descritta, ben esemplificata dalla nota etnografica che segue, scritta in riferimento ad una sezione del cosiddetto “nuovo padiglione”:

“Siamo al nuovo padiglione. Un ragazzo detenuto piuttosto giovane si avvicina a me dicendomi che in questo carcere non riesce a lavorare, a fare colloqui, ad avere sussidi: mi confida (quasi me li stesse chiedendo) che avrebbe bisogno di dieci euro, dicendomi che sa che non è la polizia penitenziaria che glieli dovrebbe dare, ma che sono i volontari. Uscendo da una cella veniamo poi letteralmente sommersi da richieste di ogni tipo da parte dei detenuti: c’è chi chiede di poter lavorare, chi chiede che vengano attivati dei corsi per poter passare il tempo, chi cerca un colloquio con il medico del SerD che non gli risponde. C’è addirittura un detenuto sulla sessantina che, avvicinandosi a me reggendosi alle sue stampelle, mi chiede

se riesco a fargli avere una calza elastica per la gamba. Poco dopo, un ragazzo chiede al comandante se gli può almeno essere concesso di andare in palestra nel carcere nuovo, ma questi gli risponde un po' imbarazzato che si trova già nel carcere nuovo, e che quello vecchio è l'altro. Forse si è trattato di un banale lapsus, ma vedendo le condizioni generali del nuovo edificio (crepe e umidità ovunque nonostante sia aperto da soli 5 anni) non posso fare a meno di pensare che si fosse confuso veramente”.

(Diario Etnografico, Casa Circondariale di Modena, 2018)

Al di là dei rilevanti esempi che illuminano la fatiscenza degli edifici e una condizione di estrema povertà esperita dalla popolazione detenuta presente, lo stralcio di diario etnografico riportato rende conto di una terza dimensione di criticità che segnava drasticamente la quotidianità del carcere di Modena, avente a che fare con variabili relative al personale presente. È evidente infatti come i meccanismi finora descritti vadano ad aggravare e rendere maggiormente onerose le attività dell'equipe penitenziaria, con particolare riferimento al comparto dei funzionari giuridico-pedagogici, da tempo in forte sotto-organico. A tal proposito, una delle educatrici in servizio a Modena ci aveva descritto con tono severo le crescenti difficoltà, in termini di impostazione ed espletamento dei percorsi “trattamentali”, derivanti dal lavorare con una popolazione detenuta molto mobile e “provvisoria”, oltre che composta da molti definitivi aventi scarsissimi legami con il territorio in quanto provenienti da altre città:

Il comandante mi dice: “ipoteticamente

la creazione dei circuiti è giusta, perché consente anche una specializzazione degli operatori che imparano a lavorare con una popolazione detenuta dotata di particolari caratteristiche...però bisogna sicuramente tener conto del fatto che si sradicano i detenuti dal loro tessuto sociale...”. L'educatrice aggiunge: “questo è un sistema che può funzionare con un carcere da 100-200 detenuti...ma questo è un porto di mare! Mi chiedo quante volte vedo i detenuti, me lo chieda...siamo in tre, io faccio pochissimi colloqui, non ce la faccio!”

(Colloquio etnografico, Casa Circondariale di Modena, 2018)

L'evocativa immagine del “porto di mare” rende con chiarezza i limiti esperiti dal personale nella presa in carico dei soggetti presenti in istituto. A questo si aggiunga inoltre una situazione particolarmente critica che interessava il carcere di Modena sul versante relativo ai rapporti con la Magistratura di Sorveglianza. Già nel 2017 la direttrice ci segnalava infatti una situazione piuttosto tragica: dei due magistrati formalmente assegnati a Modena – i quali si erano divisi a metà il lavoro da svolgere attraverso una suddivisione per ordine alfabetico della popolazione detenuta – uno era stato rimosso dall'incarico, lasciando senza figura di riferimento la popolazione con cognome dalla L alla Z, seguita in quel periodo da magistrati provvisori che turnavano in continuazione faticando a portare a termine con successo progetti significativi; l'altro si è ritirato pochi mesi dopo il primo per questioni personali, determinando una situazione nella quale un istituto complesso come quello modenese si ritrovava completamente

affidato a figure provvisorie. Un'operatrice ci segnalava inoltre come, in aggiunta a queste criticità, i rapporti con il Tribunale di Sorveglianza fossero complicati da costanti rinvii e dalla lentezza delle procedure, portando talvolta ad avvenimenti paradossali:

“Ci è capitato che la risposta per una richiesta di permesso per Natale ci arrivasse a marzo...o anche che ci concordassero l'invio in comunità di un detenuto quando questo ormai aveva già finito la pena ed era fuori...”

(Colloquio etnografico, Casa Circondariale di Modena, 2018)

Tali questioni, comunque risolte ormai da qualche anno, non hanno mancato di produrre nel frattempo qualche prevedibile attrito tra l'area educativa e la popolazione detenuta, facendo pensare ai secondi che le loro richieste venissero ignorate in toto dal personale presente.

Anche i vertici dell'istituto sono stati segnati, negli ultimi anni, da alcune problematiche rilevanti. Su questo versante il carcere di Modena ha infatti vissuto di recente una situazione di forte turbolenza e instabilità, rispetto alla quale l'avvicinarsi di tre direzioni in un arco di tempo relativamente breve rappresenta soltanto la punta dell'iceberg. Ben più pregnanti appaiono essere, al proposito, le dinamiche che hanno investito l'area della sorveglianza, con il trasferimento del comandante precedentemente in carica a seguito di una serie di proteste messe in atto dal personale di polizia penitenziaria in servizio. Nel 2017, circa 130 persone avevano infatti chiesto il trasferimento – sulla scia di quanto già avvenuto a Ferrara pochi anni prima – per protesta nei confronti della direttrice e del comandante

allora in carica, effettivamente mandato in missione a Reggio Emilia poco tempo dopo. Tentando di ricostruire i fatti assieme a qualche operatore nel corso di una delle nostre visite, ci è stato riferito di un clima che era di “altissima conflittualità” tra il personale di sorveglianza e il comandante, il quale andava in qualche modo a ripercuotersi nella gestione quotidiana della sezione. Stando a quanto emerso, pare che l'aspetto di maggior attrito vissuto dagli agenti avesse a che fare con una serie di difficoltà operative legate ad uno “stile” eccessivamente protocollare e burocratico imposto dal comandante – il quale si intrecciava con un suo approccio particolarmente orientato in senso “trattamentale” e contrario all'uso della forza – in particolar modo al verificarsi di “eventi critici”. Il forte attaccamento del vecchio comandante alle procedure avrebbe fatto sì che spesso gli agenti che intervenivano nell'immediato per risolvere una qualsiasi questione legata alla vita in sezione rischiassero di trovarsi coinvolti in un procedimento disciplinare per non aver rispettato la procedura, portandoli a vivere un costante sentimento di tensione. Questo ha portato a delle frequenti forme di protesta più o meno convenzionali: un numero spropositato di agenti che chiede il distacco in massa, degli scioperi alla mensa, continue richieste di permessi per malattia e via dicendo. Le proteste si sono infine dimostrate efficaci, dato che il comandante è stato trasferito – sia pur momentaneamente – presso l'istituto di Reggio Emilia. L'insediamento del nuovo comandante, il cui approccio appare comunque riconducibile ad un orizzonte “trattamentale” simile a quello del precedente, sembra essere stato

particolarmente apprezzato dal personale, tanto che un agente, da noi interpellato per avere una sua opinione sui fatti, ci disse: “eh, adesso si può lavorare”.

Più recentemente, a ridosso delle rivolte, la situazione al Sant’Anna di Modena è cambiata nuovamente: il vecchio comandante è tornato in servizio e ai vertici dell’istituto si è assistito all’insediamento della nuova direttrice, la quale ha preso posizione soltanto poche settimane prima degli avvenimenti qui descritti. Ciò non deve certamente far pensare, a nostro avviso, che vi siano dei nessi significativi tra queste recenti trasformazioni ai vertici e gli episodi di protesta scoppiati nelle settimane immediatamente successive. Per quanto significativi dal punto di vista della completezza descrittiva sulla situazione complessiva dell’istituto, infatti, i mutamenti nell’organigramma istituzionale non sembrano aver prodotto sentimenti di rifiuto o opposizione da parte della popolazione detenuta o del personale che sarebbero poi potuti confluire nell’articolazione dei disordini successivamente esplosi (che, come ben sappiamo, erano indirizzati ad aggredire delle trasformazioni organizzative ben diverse), configurandosi al più come il risultato di una sfortunata convergenza degli eventi.

3. Cronache di una rivolta tra stigmatizzazione e invisibilizzazione

Già a partire dal tardo pomeriggio dell’8 marzo, una serie di notizie relative a degli intensi episodi di rivolta che si sarebbero verificati in alcuni istituti penitenziari cominciano a susseguirsi nelle testate giornalistiche locali e nazionali. La rapida concatenazione degli eventi viene così

coperta da cronache allarmate, per quanto spesso confuse e incerte, accompagnate da un protratto silenzio da parte di organi istituzionali quali il Dap e il Ministero della Giustizia. Il tragico epilogo che ha portato a registrare nel complesso 13 morti tra la popolazione detenuta (dei quali, come si è visto, 9 riconducibili al solo istituto di Modena) è l’unica notizia certa che viene restituita dalle cronache di quei giorni, segnate appunto da una pesante carenza di informazioni più dettagliate circa le cause dei decessi, i nomi delle persone coinvolte, le dinamiche che hanno interessato i moti di protesta. Soltanto alcune (poche) voci si levano dal coro silenzioso dei rappresentanti istituzionali, tra le quali spicca quella dell’allora ministro alla Giustizia Bonafede, il quale riporta attraverso l’uso di uno stigmatizzante “perlopiù”¹¹ il tragico bollettino delle rivolte: stando alle fonti disponibili in quei giorni, pare che i detenuti deceduti fossero “perlopiù stranieri, perlopiù tossicodipendenti, perlopiù morti a causa di un’assunzione eccessiva di metadone o di psicofarmaci a seguito di quello che è stato definito come un “assalto” all’infermeria dell’istituto” (M. Gentile e L. Sterchele, 2020, 65). Nessun’altra informazione su queste persone viene divulgata nei giorni successivi, che registrano il protrarsi di un vuoto informativo parzialmente colmato soltanto una decina di giorni dopo, con la pubblicazione dei nomi dei detenuti morti e di alcuni stralci delle loro storie personali nell’edizione del 18 marzo del Corriere della Sera¹².

La narrazione degli eventi, anche nel suo articolarsi nei mesi seguenti a mano a mano che ulteriori dettagli venivano alla luce, si è sviluppata principalmente

facendo perno su due meccanismi principali: da un lato la stigmatizzazione squalificante dei soggetti che hanno incitato o semplicemente preso parte alle rivolte, descritti come teppisti facinorosi, motivati soltanto dal loro irrefrenabile desiderio tossicofilico e privi di qualsivoglia intento rivendicativo o anche vagamente politico; dall'altra l'invisibilizzazione di quei soggetti che alle rivolte non hanno preso parte, rimanendo forse chiusi nelle proprie celle o sezioni, ulteriormente fragilizzati da un senso di impotenza che viene ad acuirsi nel momento in cui la situazione già di per sé delicata della vita penitenziaria viene spogliata di quella minima garanzia di sicurezza nei confronti delle sopraffazioni e degli abusi resa possibile dalla costante presenza del personale di sorveglianza.

Nel primo caso appare evidente come la rappresentazione stigmatizzante vada a semplificare, in chiave delegittimante, le complessità di un processo che risulta invero caratterizzato da numerose sfaccettature: nonostante la carenza di informazioni di prima mano che consentano di proporre in questa sede una sorta di contro-narrazione rispetto a quella mass-mediatica, possiamo sicuramente spingerci a problematizzare la retorica semplicista attraverso la quale si è parlato delle rivolte come di semplici disordini fine a sé stessi. Anche le ipotesi di un possibile coinvolgimento della criminalità organizzata nell'incitare e alimentare la rivolta, per quanto forse verosimili, sviano qualsiasi tentativo di andare alla radice di un sentimento di frustrazione e rabbia che – al di là dei canali nei quali ha trovato possibili convogliamenti – ha un'origine ben più strutturale e articolata e ci può dire

qualcosa di significativo circa la *normalità* del penitenziario. Da un lato infatti, provando a collegare i moti di protesta con alcune possibilità di rivendicazione che in quei giorni si facevano particolarmente pregnanti, possiamo notare come diversi nodi critici del mondo penitenziario siano stati messi alla luce dalle dinamiche in questione: la separazione dagli affetti, il senso di costante vulnerabilità, la netta cesura nei confronti di un mondo esterno che si trasforma a fronte dell'immobilità dell'interno, tutti elementi strutturali che la pandemia (e le rivolte che sono scaturite in seguito) ha contribuito a riportare alla luce con inedita forza. D'altro canto, anche il lato più oscuro delle proteste, segnato dai decessi di alcuni detenuti che vi erano coinvolti, ha contribuito a rendere nota un'altra problematica centrale del mondo penitenziario, avente a che fare con le condizioni socio-sanitarie della popolazione reclusa. Ad una consistente presenza di detenuti con problemi di tossicodipendenza va aggiunta una fetta – che in parte si sovrappone alla prima – di soggetti che in carcere fanno un massiccio uso di psicofarmaci, vuoi come strategia di compensazione a fronte di una mancanza di altre sostanze precedentemente assunte nella vita fuori, vuoi come soluzione situazionale volta a far fronte alle dimensioni di ansia, insonnia, malessere che la vita in carcere di per sé comporta. Pur trovando inopportuna una narrazione che parla di “assalto” all'infermeria (come se si trattasse di bestie inferocite dal *craving* alla caccia della loro preda psicotropa), non possiamo ignorare il fatto che significativamente, pur in un momento parzialmente liberatorio quale quello della rivolta, uno degli obiettivi centrali sia stata proprio l'infermeria e, nello specifico, l'armadietto dei medicinali.

Questi elementi ci pongono di fronte alla necessità di riflettere in maniera più approfondita sui percorsi socio-sanitari dentro e fuori dal carcere dei soggetti che vi si trovano reclusi, invitandoci a rimarcare la diretta continuità che lega la straordinarietà degli eventi di rivolta con le strutturali problematiche che interessano il penitenziario, e spingendoci ad approfondire e rivalutare la complessità di tali questioni dentro e oltre l'emergenza.

Sull'altro versante, ma in un meccanismo dialettico con quanto finora evidenziato, l'insieme di narrazioni che hanno tentato di ricostruire gli eventi hanno determinato una significativa invisibilizzazione di tutte quelle componenti della popolazione detenuta che, non prendendo parte attiva alle rivolte, ne hanno subito talvolta le pesanti contraddizioni. Il riferimento è in questo caso alle detenute che erano presenti nella sezione femminile del Sant'Anna mentre gli eventi si stavano sviluppando nelle restanti parti dell'istituto: le memorie di una di queste, pervenuteci sotto forma di lettera, riportano con chiarezza come la fragilizzazione dei corpi prodotta dal dispositivo penitenziario si sveli nei suoi effetti devastanti nel momento in cui le forme di tutela previste dall'ordinamento vengono meno nei momenti di crisi. Dalle pagine lette emerge forte il senso di spaesamento e paura provato dalle detenute nei momenti di maggior concitazione, quando il carcere era divenuto un territorio conteso e le donne presenti in sezione cominciavano a temere un'evoluzione potenzialmente disastrosa degli eventi, in particolar modo per la loro sicurezza personale. Anche in questo caso la questione non è limitabile alla sfera dell'evento, dove il problema è emerso con

maggior forza, ma invita a riflettere sui meccanismi di un'istituzione che fa della docilizzazione dei corpi una delle sue principali caratteristiche. Anche qui, la via di fuga non è a nostro avviso individuabile nelle prospettive volte al semplice rafforzamento di un *empowerment* individuale, piuttosto scivolose all'interno di un contesto segnato da processi di deprivazione strutturale; ma si configura come percorso da costruire per uscire da uno stato di crisi e fallimento sistemico che segna il carcere da ben prima di febbraio 2020.

4. Conclusioni?

Con la conclusione della parentesi estiva e la ripresa delle attività, come d'avvertimento, i contagi da nuovo coronavirus hanno ripreso velocemente la loro corsa, arrivando a superare i 30 mila al giorno, trovando un apparato istituzionale e organizzativo impreparato tanto fuori quanto all'interno delle carceri. Se nella prima fase dell'emergenza – grazie anche agli eventi di protesta sviluppatasi in molti penitenziari – si era optato per alleggerire la pressione sul sistema penitenziario attraverso un maggiore utilizzo delle misure alternative, facendo scendere il numero dei detenuti a 52.250 unità, ad oggi i detenuti presenti nelle nostre prigioni sono pari a 54.868, a fronte dei 47.000 posti previsti dalle norme. Ma non è solo il numero dei detenuti ad aumentare, perché, come riportato da Rita Bernardini¹³, se all'8 ottobre i detenuti positivi erano 34 e 61 gli operatori, al 13 novembre i numeri sono lievitati a 537 detenuti e 737 operatori positivi al Covid-19, con un aumento del 600%. La scelta del Ministero di Grazia e Giustizia per arginare la diffusione del virus all'interno degli istituti di pena,

l'istituzione di protocolli di sicurezza e l'allestimento di reparti Covid con isolamento preventivo fino all'arrivo dell'esito del tampone, risulta quantomeno tardiva e sembra insufficiente a prevenire o a contenere la diffusione del virus in luoghi notoriamente riconosciuti come potenziali focolai d'infezione.

A questi dati fanno da contorno altri due elementi: da una parte l'avanzamento dei procedimenti contro i rivoltosi di marzo, ai quali vengono contestati i reati di danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale, tentata evasione – solo a Bologna sono indagati 49 detenuti – e dall'altra la lentezza, e in taluni casi l'archiviazione, dei procedimenti per l'accertamento delle morti e degli abusi denunciati dai detenuti dopo le rivolte. Così è avvenuto con i 9 morti del carcere modenese, dove le autopsie dei cinque deceduti all'interno affermano che la morte è avvenuta per overdose da metadone e medicinali – ma quali siano i medicinali e le quantità non lo sappiamo, così come non conosciamo le dinamiche – mentre si attendono ancora le autopsie dei deceduti durante o dopo i trasferimenti.

Ancora una volta rischiamo di perdere l'occasione di fare luce su avvenimenti oscuri, così come quella di agire drasticamente sul fenomeno del sovraffollamento e sulla nostra mentalità carceraria, con la concreta possibilità di ritrovarci tra le mani focolai non solo di Covid-19, ma di protesta e di rivolta.

Note

¹ L'articolo è il frutto di una discussione comune tra i tre autori, i quali hanno condiviso e sviluppato una serie di riflessioni collettive sul tema a partire dall'avvenimento dei primi episodi qui descritti a marzo 2020. Nello specifico, tuttavia, il paragrafo 1 e le conclusioni sono attribuibili a Pascali e Sarti; i paragrafi 2 e 3 a Sterchele.

² Valerio Pascali è dottorando in Scienze Sociali presso il dipartimento FISPPA dell'Università degli Studi di Padova. Ha condotto ricerche afferenti la quotidianità penitenziaria e le forme della sorveglianza interna, con particolare riferimento alla sorveglianza dinamica. Dal 2015 è membro del direttivo regionale dell'Associazione Antigone per la regione Emilia Romagna.

³ Tommaso Sarti è un ricercatore indipendente, si è laureato in Giurisprudenza a Bologna e ha conseguito il master in Criminologia Critica e Sicurezza Sociale (Università di Padova). Ha svolto lavori di ricerca e pubblicato contributi sul fenomeno della radicalizzazione islamista e sul carcere. Membro dell'Associazione Antigone Emilia Romagna.

⁴ Luca Sterchele è assegnista di ricerca in Sociologia presso il dipartimento FISPPA dell'Università degli Studi di Padova. Ha svolto ricerche e pubblicato articoli sui temi della salute e delle professioni sanitarie in carcere, con particolare attenzione ai comparti psichiatrici penitenziari. Precedentemente parte dell'Osservatorio sulle condizioni di detenzione dell'Associazione Antigone per la regione Emilia Romagna, è attualmente

osservatore per l'area del Triveneto.

⁵ Così come riportato nella nota D.a.p. del 26 febbraio 2020 https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC249652&previousPage=mg_1_8 (pagina web consultata in data 27/11/2020)

⁶ L. 24 aprile 2020, n.27 – disposizioni in materia di detenzione domiciliare https://www.brocardi.it/decreto-cura-italiana/titolo-v/art123.html?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=articolo&utm_content=nav_art_succ_top (pagina web consultata in data 27/11/2020)

⁷ https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/it/dettaglio_contenuto.page?contentId=CNG7488&modelId=10021 (pagina web consultata in data 27/11/2020)

⁸ L'esposto è una segnalazione da presentare alle autorità, ogni volta che si ha il sospetto che sia stato commesso un reato, le quali sono chiamate ad accertare la natura dei fatti segnalati. L'esposto, inoltre, si differenzia dalla denuncia e dalla querela perché deve essere fatto per iscritto. Con questo strumento quindi il cittadino può segnalare alla Polizia Giudiziaria la violazione di un diritto, o un caso in cui sia necessario, richiederne l'intervento.

⁹ Le lettere di cui è in possesso l'AGI, sono missive scritte da detenuti e indirizzate ai parenti o ad alcune associazioni presenti in ambito penitenziario. Non hanno di per sé valore giuridico.

¹⁰ Gli stralci riportati sono consultabili nell'articolo pubblicato da AGI l'11/08/2020: <https://www.agi.it/cronaca/news/2020-08-11/coronavirus-carcere-ri>

[volta-modena-testimoni-violenze-salvatore-piscitelli-bologna-rieti-9391538/](#)

(pagina web consultata in data 27/11/2020).

¹¹ Si veda a questo proposito [l'articolo](#) di Sergio Segio sull'edizione del 25/03/2020 de Il Manifesto (pagina web consultata in data 27/11/2020).

¹² L'articolo è consultabile al seguente link: https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/20_marzo_18/carceri-quei-13-morti-le-ri-volte-piu-domiciliari-chi-sta-uscire-7a02f69c-68e1-11ea-913c-55c2df06d574.shtml

(pagina web consultata in data 28/11/2020).

¹³ <https://thevision.com/attualita/covid-carceri-italia/> (pagina web consultata in data 27/11/2020)

Bibliografia

Gallo Ermanno, Ruggiero Vincenzo (1989), *Il carcere immateriale. La detenzione come fabbrica di handicap*, Torino, Sonda.

Gentile Mariachiara, Sterchele Luca (2020) *Il caso Modena*, in Associazione Antigone (ed.) *Il carcere al tempo del coronavirus: XVI rapporto di Antigone sulle condizioni detentive*, Torino, Antigone Edizioni: 65-68.

Maculan Alessandro (2018), *I contatti con il mondo esterno*, in Kalica Elton-Santorso Simone (ed.) *Farsi la galera. Spazi e culture del penitenziario*, Verona, Ombre Corte: 169-186.

Paterniti Martello Claudio (2020), *Le proteste*, in Associazione Antigone (ed.) *Il carcere al tempo del coronavirus: XVI rapporto di Antigone sulle condizioni detentive*, Torino, Antigone Edizioni: 63-64.

Pavarini Massimo (1989), *Nota*, in Gallo Ermanno, Ruggiero Vincenzo (1989), *Il carcere immateriale. La detenzione come fabbrica di handicap*, Torino, Sonda.

Sbraccia Alvise (2012), *Schegge etnografiche dai penitenziari dell'Emilia Romagna*, in *Antigone quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario*, 1: 48-58.

Scandurra Alessio (2020), *I numeri dell'emergenza*, in Associazione Antigone (ed.) *Il carcere al tempo del coronavirus: XVI rapporto di Antigone sulle condizioni detentive*, Torino, Antigone Edizioni: 57-62.



Potere, emergenza e carcere: il caso di Santa Maria Capua Vetere

Dario Stefano Dell'Aquila¹, Luigi Romano²

Abstract

The sixth of April 2020, after the previous day inmates' protests (bars beating against the possible diffusion of Covid-19 inside the facility), an "extraordinary perquisition" took place in the prison of Santa Maria Capua Vetere, Campania, southern Italy. Although the protest was peaceful and did not provoke any damage, this search was realized -according to the convicts testimonies- in a brutal and violent manner. The local Procura della Repubblica started a judicial investigation on such episode, which is on-going after several months. This article is aimed to reconstruct the events' dynamic, offering a brief analysis of the power relations in this specific institutional field, paying attention in particular to the institutional decisions that induce violent reactions in front of emergency conditions.

Keywords: *Power, Violence, Abuse, Covid-19, Santa Maria Capua Vetere prison*

1. Premessa

Come è noto dalle più recenti cronache e inchieste giornalistiche, l'istituto penitenziario di Santa Maria Capua Vetere, in Campania è al centro di una inchiesta della procura della Repubblica per le violenze commesse da parte di agenti di polizia penitenziaria nei confronti dei detenuti durante una perquisizione straordinaria avvenuta il 6 aprile 2020. Il caso, che a chi ha più memoria della storia penitenziaria, ha ricordato un analogo episodio avvenuto nel

carcere di Sassari³ ben venti anni fa, ha assunto una grande visibilità mediatica anche per la scelta del *leader* del principale partito di opposizione, la Lega Nord, di venire di persona a solidarizzare dinnanzi al carcere stesso con gli agenti che protestavano dopo aver ricevuto gli avvisi di garanzia⁴. Questo articolo non prenderà in esame le singole posizioni degli agenti accusati né intende sovrapporre la propria analisi al corso del procedimento giudiziario. Intendiamo qui offrire una analisi ragionata dei fatti e delle dinamiche dei poteri che li hanno generati, al

di là degli aspetti processuali e delle singole responsabilità penali che andranno accertate in sede di giudizio. Qualunque siano gli esiti del processo penale, nel pieno rispetto dei principi del garantismo, riteniamo che vi siano elementi inconfutabili che richiedono una riflessione di insieme che vada oltre le posizioni dei singoli.

Ciò detto, ricordando che lo stato di emergenza delle carceri nei mesi del primo *lockdown* rifletteva quanto stava avvenendo nel Paese, spaventato e terrorizzato dalla pandemia Covid-19, proviamo a ricostruire alcuni passaggi dal nostro punto di vista.

2. I fatti, le violenze e le denunce

La tensione cresceva seguendo andamenti discontinui. Avevamo già assistito all'esplosione di violenti stati di panico guardando inermi le conseguenze delle proteste nei quarantanove penitenziari del Paese (Paterniti-Martello 2020). Dopo le tragedie seguì, immediata e meccanica, la chiusura del Ministero di Giustizia che irrigidì ulteriormente i rapporti all'interno delle prigioni, epicentro di eccezionali scosse telluriche⁵. La rigidità, quasi metallica, e la poca chiarezza dell'Amministrazione penitenziaria rispetto ai dispositivi di sicurezza interni, alla dotazione di mascherine al personale di polizia e al corpo detenuto, agli isolamenti preventivi, non aiutavano l'orientamento dei reclusi e delle famiglie⁶. Tensioni e proteste estreme si erano già date nel mese di marzo negli istituti di Salerno e Poggioreale alla notizia di sospensione dei colloqui con i familiari. Il timore di rimanere isolati e l'assenza di mascherine e protocolli di protezione avevano alimentato un clima di generale paura. In questi casi, va detto, l'opera di

contenimento delle forze di polizia, pur evidentemente prese alla sprovvista, è stata limitata e circoscritta e il dialogo aperto dalle figure civili di vertice ha contribuito alla mediazione in alcune circostanze di elevata tensione.

Fino agli inizi di aprile i contagi nel mondo penitenziario campano erano irrilevanti, sembrava che il virus si fosse fermato alle soglie degli uffici amministrativi, nel carcere sammaritano si contavano solo due contagiati e il provveditorato regionale annunciava che non aveva oltrepassato le porte delle sezioni⁷. Il carcere in quel periodo ospitava circa 966 detenuti (su una capienza di 809 posti), di cui una sessantina donne. In realtà, Antigone Campania e l'Ufficio del Garante dei detenuti regionale venivano allertati già alla fine del mese di marzo dai familiari di un recluso nella sezione Tamigi dell'Istituto F. Uccella in attesa di giudizio, perché il detenuto presentava i sintomi del Covid-19. La sorella era estremamente preoccupata per le sue condizioni e per la lentezza delle strutture mediche, che solo dopo svariati giorni di febbre disponevano il tampone. Il virus aveva superato le porte blindate delle celle. Cominciava la mediazione del Garante campano e dell'Associazione per predisporre il ricovero immediato ed evitare peggioramenti⁸.

La notizia del contagio generava allarme nel corpo detenuto, in particolare nella terza sezione del reparto Nilo: la domenica del 5 aprile, i detenuti cominciavano una battitura e si chiudevano in sezione non permettendo l'accesso agli agenti. «Abbiamo paura di morire, siamo senza mascherine...»: queste le ragioni della protesta terminata la sera dopo una

mediazione della Direzione che rassicurava i detenuti avvertendoli che l'indomani avrebbero avuto un incontro con la Sorveglianza.

Il lunedì, 6 aprile, il magistrato di sorveglianza Marco Puglia raggiungeva infatti il carcere di Santa Maria Capua a Vetere per capire le motivazioni e lo stato delle agitazioni (la Magistratura di Sorveglianza ha il dovere di monitorare la resistenza delle garanzie negli istituti di pena), interloquendo con parte dei soggetti protagonisti delle proteste. Appena fuori l'Istituto rasserenò i familiari e i giornalisti perché la protesta pacifica era rientrata. Una posizione che fu subito attaccata dai sindacati di categoria della polizia penitenziaria che, invece, affermavano la pericolosità della situazione. Il segretario generale del S.PP. affermava nel comunicato del 7 aprile 2020: «La violenta protesta dei detenuti all'interno del carcere di Santa Maria Capua Vetere (in provincia di Caserta), che ha portato al ritrovamento di spranghe, olio bollente e coltelli artigianali è il segnale che i detenuti si stanno organizzando a nuove rivolte ancora più violente. Se qualcuno si illudeva che le rivolte nelle carceri fossero esaurite deve ricredersi. Noi continuiamo a ritenere che la psicosi della diffusione del Covid-19 è solo la miccia di una protesta che cova da settimane»². Su questa ricostruzione sussistono seri dubbi, che speriamo possano essere sciolti in sede processuale. Essa rimane peraltro marginale rispetto alla gravità delle scelte compiute nelle ore successive.

Il 6 aprile, secondo quanto esposto alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua a Vetere dall'Associazione Antigone, tra le 15 e le 17, appena dopo le

dichiarazioni pubbliche del dott. Puglia, un contingente di 300 poliziotti in tenuta antisommossa e coperti in volto raggiungeva il reparto Nilo per svolgere una *perquisizione straordinaria*, ordinata dai vertici dell'Amministrazione. I reparti, dividendosi in piccole squadre, entravano nelle celle. Qui il racconto dei fatti si sviluppa in due versioni opposte. Per l'Amministrazione penitenziaria e per gli agenti si tratta di una operazione che si è svolta nei limiti della legalità in un contesto di rivolte e proteste che rischiavano di mettere a repentaglio gli agenti e la vita interna del carcere. Nelle testimonianze dei detenuti, invece, si parla di pestaggi indiscriminati, di persone denudate e picchiate, colpite con manganelli, calci e pugni. Secondo le testimonianze, le violenze non si esaurivano all'interno delle camere di pernottamento, perché coloro che riuscivano a scappare dalle gabbie trovavano nei corridoi due schiere di agenti pronti a colpirli. Costretti come tonni nei labirinti delle reti, i reclusi correavano senza vie di fuga per le scale e nelle zone comuni delle sezioni, all'impazzata, chi cadeva veniva raggiunto e picchiato. La "mattanza della settimana santa", nei racconti, ricordava schemi punitivi collaudati e ripetuti¹⁰ ed evidentemente per la Procura di Santa Maria Capua Vetere un fondamento di verità in queste testimonianze doveva esserci se, dopo diversi mesi di indagine, ha inoltrato gli avvisi di garanzia per 44 agenti di polizia penitenziaria. Agenti che, al momento delle notifiche consegnate dai carabinieri, protestavano rifiutandosi di prestare servizio. Il riserbo assoluto della Procura ha fatto sì che all'opinione pubblica giungesse solo l'immagine del segretario della Lega che si recava

dinnanzi al carcere, assieme ai sindacati di polizia, a dimostrare incondizionata solidarietà agli agenti: «Ho lasciato tutto quando ho appreso il trattamento avuto nei confronti di 44 servitori dello Stato. Se uno su mille sbaglia, deve pagare, ma queste modalità usate stamattina non sono accettabili»¹¹. Così, in un clima da campagna elettorale (per via delle imminenti elezioni regionali), il messaggio prevalente è quello di agenti ingiustamente accusati mentre riportavano la legalità durante una rivolta. Al massimo, eventuali eccessi si traducono in “errori di qualche singolo”.

Affinché questi episodi emergano sulla stampa con una nettezza che sgombra il campo da versioni riduttive, sarà necessario aspettare diversi mesi. Più precisamente l'inchiesta a firma di Nello Trocchia che, a settembre, sulle pagine di *Domani* rivela che «all'interno del carcere è arrivato uno squadrone di agenti penitenziari provenienti da altri istituti. Senza alcun margine di dubbio, nel carcere sono avvenuti pestaggi e violenze nei confronti dei detenuti. A provare il tutto non c'è solo il racconto e altri riscontri che ho avuto, ma ci sono i video che sono agli atti dell'indagine del circuito di videosorveglianza del carcere. Dimostrano quanto racconto su *Domani*»¹². Va ricordato che anche altri giornali come *il Fatto Quotidiano* avevano scritto della vicenda, raccogliendo tra l'altro le denunce di Antigone, ma soltanto successivamente sono emersi sulla stampa i particolari e la notizia di video che confermavano la versione dei detenuti.

3. Dopo le violenze: il contenimento diffuso

Né l'inchiesta della magistratura, né le prime anticipazioni sulla stampa hanno

avuto l'effetto di ridurre le tensioni nel carcere di Santa Maria, anzi. Il 13 giugno, due giorni dopo l'arrivo di Salvini, il sindacato di polizia penitenziaria denunciava che alcuni agenti nella notte erano stati aggrediti e che 45 detenuti prendevano controllo di un reparto. Gli agenti dichiaravano di non volere intervenire perché non volevano rischiare altri avvisi di garanzia. La situazione rientrava non prima che i rappresentanti sindacali avessero avuto modo di dichiarare che «Il Sippe ha chiesto più volte l'istituzione delle squadre anti-sommossa della polizia penitenziaria che possano intervenire in questi casi e che siano addestrati e tutelati; altrimenti si rischia di perdere definitivamente il controllo delle carceri che passerebbe irrimediabilmente alla criminalità organizzata»¹³. Il braccio di ferro degli agenti con l'Amministrazione sembra non finire mai, influenzando fortemente sulle scelte di gestione interna. Nell'ultima settimana di giugno l'ufficio DAP comunicava con nota firmata dal Capo Dipartimento, poco dopo il suo insediamento, le *Linee per la gestione della vita degli II.PP. nel tempo successivo al 30 giugno* e tra queste disponeva la sospensione dei colloqui audiovisivi a partire dal 1 di luglio. Come agli inizi dell'emergenza, la paura di perdere l'unico contatto visivo con le famiglie si diffuse rapidamente negli istituti di pena, soprattutto tra le donne, sulle quali sembra gravare maggiormente il peso di conservare, anche in stato di detenzione, l'unione familiare. Il 30 giugno, le prime proteste cominciavano nel reparto femminile del Senna, dove le recluse si rifiutarono di risalire dai cortili dell'ora d'aria. Seguiva il Tamigi, sezioni maschile, che si accodava alle proteste con altre

battiture. Mentre la disubbidienza lentamente perdeva forza per estinguersi nel corso della giornata, come spesso accade, la dimensione mediatica assumeva caratteri eccezionali, perché filtrata dagli occhi delle organizzazioni autonome della polizia penitenziaria. Il clima in carcere era teso da tempo. L'immediato arrivo di 70 unità dei Gruppi operativi mobili era un segno ulteriore della militarizzazione delle sezioni, in un sistema carcerario complessivo che tentava con difficoltà di ritornare al periodo pre-Covid. Per questi motivi la visita del Garante regionale della Campania, accompagnato da Antigone, era necessaria per verificare l'ordine degli eventi e la condizione dei soggetti reclusi che avevano partecipato alle proteste. Così il 6 luglio intercettammo subito la tensione dell'Amministrazione, divisa tra le stressanti pressioni della penitenziaria e le richieste della Procura della Repubblica.

Incontrammo per prima le donne del reparto Senna, agitate e spaventate per possibili conseguenze. Il timore non aveva spento la necessità di puntualizzare le motivazioni e precisare i fatti che con eccessiva superficialità venivano stravolti dai giornali. Le ragioni erano evidenti negli occhi di quelle madri che temevano di non rivedere i propri figli, frustrazione causata dall'incertezza di questa emergenza che sembra ancora oggi sospendere le vite e le prospettive di tutti. «Ci siamo opposte all'ordine di risalire... bisogna difendere la voglia di vedere i figli anche se siamo madri che hanno sbagliato». La polizia penitenziaria non intervenne con violenza, «ci hanno preso 'per sete', eravamo da ore sotto il sole cocente e nessuno ci ha offerto un sorso d'acqua». Lasciammo i cortili dei passeggi, dopo il racconto delle proteste le voci erano più

distese. Visitammo il primo e il secondo piano e subito ci accorgiamo che il 'regime aperto' era stato sospeso, escludendo l'ora d'aria, le detenute rimanevano chiuse in cella. Dalle grate alcune recluse chiedevano la cortesia di incontrarci. In tante mostravano l'esigenza di capire cosa stesse accadendo, chiedevano se i colloqui audiovisivi sarebbero stati definitivamente interrotti. Fortunatamente arrivò il giorno stesso il dietrofront del DAP che, resosi conto della chiusura totale del mondo penitenziario, ripristinava la possibilità di effettuare le videochiamate. Giungemmo al plesso maschile. Il Tamigi si trova in un altro edificio e si raggiunge dopo alcuni lunghi corridoi. Come per il Senna, anche qui erano tutti 'stipati' in celle chiuse. Il clima era leggermente più teso perché i detenuti erano sfibrati dall'ozio forzato che dal *lockdown* continua ad essere l'unica politica penitenziaria¹⁴. Alcuni detenuti ci raccontarono dei trasferimenti disciplinari, «caricati sui blindo soltanto con gli slip e nient'altro». Lasciammo i corridoi delle sezioni e una decina di 'militari' del GOM smontando dal turno ci seguirono verso l'uscita.

4. Le risposte del Ministro

Ad ottobre, rispondendo ad una interpellanza parlamentare¹⁵ a firma Magi e altri¹⁶ depositata dopo l'inchiesta a firma di Trocchia, il ministero della Giustizia ha fornito una risposta ufficiale che è molto interessante, per ciò che dice e per ciò che dimentica di dire. La risposta attribuisce l'insuccesso delle proteste per i casi di Covid-19 ad un servizio giornalistico che aveva raccolto le dichiarazioni del Garante regionale. Di qui, si legge, il 5 aprile sera sarebbe nata una manifestazione di protesta che «solo in tarda serata, dopo la costante azione di dialogo, (...) è rientrata

progressivamente in tutte le Sezioni detentive del reparto 'Nilo'». Nonostante il ritorno alla calma, «il giorno seguente, ovvero i 6 aprile, è stata disposta l'esecuzione di una perquisizione straordinaria all'interno del reparto Nilo». Per il ministero «si è trattata di una doverosa azione di ripristino di legalità e agibilità dell'intero reparto, alla quale ha concorso, oltre che il personale dell'istituto, anche un'aliquota di personale del gruppo di supporto agli interventi. Tale impiego si è reso necessario attesa la presenza nel reparto in questione di circa 300 ristretti (...) non potendosi escludere che i disordini si estendessero in altri reparti detentivi. Nella operazione in questione taluni detenuti hanno opposto resistenza». Nulla viene dunque detto sull'intervento della magistratura di sorveglianza, né sulle azioni intraprese per i protocolli Covid-19. Si racconta però che alla notizia delle perquisizioni dei carabinieri disposte dalla magistratura inquirente, il provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria e poi il capo stesso del Dipartimento si recavano a portare la propria solidarietà agli agenti. E ironia della sorte, mentre l'Amministrazione mostrava la sua solidarietà, per contro i detenuti battevano le inferriate delle celle per applaudire al lavoro dei carabinieri e della procura. Ancora, mentre nessuno degli agenti è stato sospeso o, più semplicemente, trasferito in via precauzionale in altro istituto, decine di detenuti sono stati immediatamente trasferiti altrove (rendendo così anche più difficile il lavoro di ricostruzione dei pubblici ministeri).

5. Prime conclusioni

Non siamo al momento in grado di produrre una riflessione sufficientemente

ponderata sugli esiti penitenziari della pandemia in corso e siamo troppo vicini agli eventi per trarre un bilancio lucido. Ma la nostra esperienza ci suggerisce che le emergenze segnano quasi sempre la stessa curva evolutiva: la nascita di istituzioni e poteri *extra ordinem* che si normalizzano impiantandosi stabilmente nelle prassi gestionali ed eventualmente, nell'ordinamento. Difficilmente i comparti istituzionali riusciranno a digerire l'ipertrofia normativa partorita in questi mesi con il tentativo di arginare l'emergenza sanitaria. Quindi, cosa riteniamo sia importante evidenziare ora?

In primo luogo, non era affatto scontato che il carcere riformato continuasse ad essere un luogo dove la gestione degli stati di emergenza è affidata, con una ambigua delega in bianco, a reparti scelti di polizia penitenziaria ai quali vengono conferiti di fatto poteri senza limiti nell'uso della forza. Che, dunque, siano stati sufficienti pochi giorni di tensione per far arretrare il sistema di garanzie e gli strumenti di tutela che pure in questi anni hanno preso forma nel nostro ordinamento, (si pensi alle figure dei Garanti), a favore dello schema di intervento più vecchio che il carcere conosca.

In secondo luogo, è necessario considerare che anche quando la magistratura di sorveglianza, come abbiamo visto nel caso specifico, si rivela pronta ad intervenire senza indugi e con coraggio, non riesca a garantire la sostanziale tutela dei detenuti, a fronte della contrapposizione corporativa degli agenti di polizia penitenziaria e, in particolare, delle loro rappresentanze sindacali.

In terzo luogo, come testimonia la recente

risposta del Ministero della Giustizia, che i poteri dell'amministrazione penitenziaria sono completamente sbilanciati a difesa dell'operato degli agenti di polizia, ben oltre le sole necessità dettate da una difesa di apparato o istituzionale. Tale sbilanciamento determina l'incidenza di orizzonti politici miopi, attraverso i quali il DAP declina l'organizzazione dei penitenziari in questi ultimi tempi¹⁷. Senza una diversa visione di sistema, l'inchiesta della Procura, per la natura stessa dell'azione penale, oltre i tempi lunghissimi che avrà, andrà magari a sanzionare singoli comportamenti ma non interverrà sulla catena di comando né sulle responsabilità di vertice.

Infine, per quanto la narrazione istituzionale stia tentando di ridefinire l'intervento nel carcere sammaritano nei termini di un atto dovuto di 'ripristino della legalità'¹⁸, i fatti denunciati sembrano rappresentativi di un modello di gestione delle conflittualità all'interno delle carceri. Quel racconto rimane estremamente contraddittorio se confrontato con gli interventi che l'Amministrazione ha dovuto porre in essere durante la prima rivolta, quella del 7 marzo al carcere di Salerno-Fuorni (Romano 2020). In quella circostanza, la tenuta interna del penitenziario era stata messa concretamente in discussione e l'azione dei massicci contingenti delle forze dell'ordine ristabiliva la gerarchia di comando solo in tarda serata. Il 6 aprile, invece, i militari nell'istituto casertano hanno dato vita ad una reale rappresaglia, compiendo degli atti 'abnormi'¹⁹ al di fuori dei confini dell'ordinamento penitenziario, per intimorire e ristabilire i rapporti di dominio interni. Questo carcere, trasformato da tempo in uno spazio di

guerra, segnala in modo allarmante lo sgretolamento del sistema di garanzie. Una sorta di corsa veloce verso la barbarie che rende quanto mai attuali le parole spese quasi un decennio fa da Salvatore Verde (2011, p. 16): «Insomma una politica di guerra, dove le risposte sono state un adeguamento della forza numerica e del potere decisionale dell'apparato, ed una drastica riduzione delle risorse per la vita quotidiana dei reclusi, per la gestione delle condizioni di disagio e sofferenza derivanti dal progressivo impoverimento e imbarbarimento del quotidiano penitenziario».

Note

¹ **Dario Stefano Dell'Aquila**, PhD, Università degli Studi di Roma Tre, si occupa di istituzioni totali, vulnerabilità e intervento sociale. È stato fondatore dell'Associazione Antigone in Campania e componente dell'Osservatorio nazionale sulla detenzione di Antigone. Ha scritto, tra l'altro, con A. Esposito, *Storia di Antonia. Viaggio al termine di un manicomio* (Sensibili alle foglie 2017). Di ultima pubblicazione "Cosa resta del manicomio criminale", in *Cartografie Sociali - Rivista di sociologia e scienze umane* (Volume n. 9 maggio 2020).

² **Luigi Romano**, PhD, Università degli Studi di Napoli Federico II, avvocato penalista, ha in corso alcune ricerche sulla nascita dei sistemi di controllo e contenzione nelle società antiche. È presidente dell'Associazione Antigone Campania e membro dell'Osservatorio nazionale sulla detenzione di Antigone. Collabora con la casa editrice *Monitor Edizioni*, è redattore della rivista *Lo stato delle città*, supplemento cartaceo a *Napoli Monitor* (quotidiano on-line di inchiesta e reportage).

³ Si veda a questo proposito il contributo di Dario Stefano Dell'Aquila (2020), *Carcere, i "fatti di Sassari". Una lezione lunga venti anni e un giorno*, in *Napoli Monitor* <https://napolimonitor.it/carcere-i-fatti-di-sassari-una-lezione-lunga-venti-anni-e-un-giorno/>

⁴ Poiché di questa vicenda si ha un punto di vista privilegiato, in quanto uno degli autori, come vedremo è stato testimone e protagonista di essa in qualità di componente dell'Osservatorio dell'associazione Antigone, questo articolo

offrirà anche un resoconto in prima persona di alcuni episodi.

⁵ All'esito delle rivolte si sono contati 14 detenuti morti. Si tratta di eventi che non trovano termine di paragone se non nei disordini penitenziari antecedenti alla riforma dell'ordinamento del 1975 e che rimandano, nella loro concretezza, ad un momento di rottura delle regole democratiche. Tuttavia, il Ministro Bonafede nell'immediato rapporto al Parlamento evitò di affrontare simili nodi, preferendo ringraziare gli agenti e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria: «Permettetemi, innanzitutto, di ringraziare la Polizia penitenziaria e tutto il personale dell'amministrazione penitenziaria, perché ancora una volta stanno dimostrando professionalità, senso dello Stato e coraggio nell'affrontare, mettendo a rischio la propria incolumità, situazioni molto difficili e tese in cui ciò che fa la differenza è spesso la capacità di mantenere i nervi saldi, la lucidità e l'equilibrio nell'intuire e scegliere in pochi istanti la linea di azione migliore per riportare tutto alla legalità». Si consideri complessivamente l'intervento del Ministro in *XVIII LEGISLATURA Resoconto stenografico dell'Assemblea Seduta n. 317 di mercoledì 11 marzo 2020*: <https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0317&tipo=stenografico>

⁶ Il 30 marzo, alcune dichiarazioni del Provveditore della Regione Campania delineano un piano di intervento concreto, anche se tardivo, rispetto alla crescente curva dei contagi: «Al momento nessun detenuto ha contratto il Covid-19 né presenta i sintomi della malattia... Quasi tutte le strutture sono dotate di sistemi di rilevamento della temperatura corporea e

ovunque sono stati rafforzati i controlli medici su detenuti e personale. Sono state allestite tende dove si controllano le condizioni di salute di chi viene dall'esterno. E, soprattutto, stiamo predisponendo gli spazi dove isolare gli eventuali malati, coloro i quali dovessero presentare i sintomi del Coronavirus o essere entrati in contatto con soggetti positivi». Il brano è riferito all'intervista raccolta da C.M. Viaggiano, *Antonio Fullone: per contrastare il covid in cella servono reparti di emergenza*, in *Il Riformista* 30.3.2020: https://www.ilriformista.it/antonio-fullone-per-contrastare-covid-in-cella-servono-reparti-di-emergenza-70543/?refresh_ce

⁷ «Hanno contratto il Covid-19 solo due membri del personale sanitario che, a ogni modo, svolgono compiti amministrativi e non hanno avuto contatti con i detenuti. Abbiamo provveduto a sanificare i locali, a tracciare i contatti tra i malati e le altre persone, a effettuare tamponi per verificare la presenza di altri malati. Nessun caso sintomatico è stato rilevato, la situazione è sotto controllo». Come sopra: https://www.ilriformista.it/antonio-fullone-per-contrastare-covid-in-cella-servono-reparti-di-emergenza-70543/?refresh_ce

⁸ Segue la dichiarazione raccolta dal *Giornale di Sicilia* (5.4.2020) «Ringrazio pubblicamente il Garante dei detenuti della Regione Campania, Samuele Ciambriello, e l'associazione Antigone, in particolare per la sezione della Campania per l'attenzione e la professionalità mostrata e profusa per tutelare la salute non solo di mio padre ma di tutta la popolazione detenuta»: <https://trapani.gds.it/articoli/cronaca/2020/04/05/coronavirus-tampone-allex-deputato-ars-ruggirello-in-carcere-per-mafia-8886e28f-4450-4294>

[-ada3-c3a4028a859c/](https://www.ilriformista.it/antonio-fullone-per-contrastare-covid-in-cella-servono-reparti-di-emergenza-70543/?refresh_ce)

² Il comunicato in questione è consultabile on-line: <http://www.sindacatospp.it/blog/index.php?id=o0wgth7i>

¹⁰ Si veda in proposito il contributo di Luigi Romano (2020), *Il carcere di Santa Maria Capua Vetere e la mattanza della settimana santa*, in *Napoli Monitor*: <https://napolimonitor.it/il-carcere-di-santa-maria-capua-vetere-e-la-mattanza-della-settimana-santa/>

¹¹ Il brano è riferito al contributo di V. M. Liguori, *Torture in carcere a Santa Maria Capua Vetere, blitz di Salvini: «Subito le pistole elettriche»*, in *Il Mattino* 11.6.2020: <https://www.ilmattino.it/caserta/torture-in-carcere-a-santa-maria-capua-vetere-arriiva-salvini-ultime-notizie-oggi-diretta-5281918.html>

¹² L'intervista è consultabile: <https://www.editorialedomani.it/fatti/non-ci-sono-dubbi-sulle-violenze-in-carcere-intervista-a-nello-trocchia-h5oitpqu>

¹³ I fatti della giornata sono stati documentati dal quotidiano *il Dubbio* (13.6.2020): <https://www.ildubbio.news/2020/06/13/rivolta-dei-detenuti-nel-carcere-di-santa-maria-capua-vetere/>

¹⁴ «Per chi lavora in carcere o nell'amministrazione dell'esecuzione penale la difficoltà sul piano qualitativo si riassume nell'assenza, da anni, di un progetto definito e chiaro verso cui direzionare la propria azione e che permetta di riconoscere il proprio operare come parte di una realtà che, pur nelle inevitabili differenze al proprio interno, esprima una volontà complessiva, con obiettivi condivisi, e non un insieme di voci spesso conflittuali le une con le altre. Per chi in carcere è detenuto, la difficoltà

qualitativa si proietta nell'inutilità del tempo trascorso in quei luoghi difficili e che finisce per essere solo tempo sottratto alla vita e non tempo di riassunzione di una responsabilità che, oltre a portare a rianalizzare il proprio passato e il perché dell'attuale situazione soggettiva, proietta verso un diverso ritorno al contesto esterno». Il brano è estrapolato dalla lucida analisi del Garante nazionale, Mauro Palma (2020, *Il carcere senza direzione*), rispetto alle contraddizioni che l'emergenza sanitaria sta portando in luce con estrema drammaticità: https://www.collettiva.it/copertine/culture/2020/10/25/news/il_carcere_senza_direzione-414573/

¹⁵ Ad onor del vero, il Ministro ha reputato opportuno rispondere al Parlamento soltanto quando la notizia dei pestaggi di Santa Maria Capua Vetere ha assunto una rilevanza mediatica nazionale. Infatti, nell'immediatezza degli eventi la senatrice Nugnes depositava il 20 aprile 2020 (Pubblicato il 21 aprile 2020, nella seduta n. 208) un'interrogazione (atto n. 3-01496), firmata anche dai senatori Buccarella, De Falco, Lonardo, con carattere di urgenza che non ha mai avuto risposta: <http://www.senato.it/japp/bgt/s/howdoc/18/Sindisp/0/1150157/index.html>

¹⁶ Si possono consultare in merito i *Chiarimenti e iniziative di competenza in ordine a denunce di perquisizioni e violenze a danno di detenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) in relazione a proteste per la gestione dell'emergenza Covid-19*, n. 2-00957: <https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0410&tipo=stenografico#sed0410.stenografico.tit00020.sub00030.int00040>

¹⁷ Si consideri in proposito il contributo di Dario Stefano Dell'Aquila e Luigi Romano (2020), *Siamo uomini o circolari. La questione*

penitenziaria negli anni dopo Cristo, in *Napoli Monitor*: <https://napolimonitor.it/siamo-uomini-o-circolari-la-questione-penitenziaria-negli-anni-dopo-cristo/>. Ne riprendiamo di seguito un passaggio: «Con la circolare, il DAP richiama gli agenti e i dirigenti a intervenire rapidamente per isolare i detenuti che compiono atti violenti di insubordinazione, attuando il cosiddetto "approccio integrato (che sarà approfondito con futuri interventi)". A tale fine, comunica l'Ufficio, è stata istituita il 25 giugno un'équipe di lavoro che ha l'obiettivo di elaborare nuovi regimi di custodia specifici per ogni istituto. La necessità è quella di evitare la diffusione di un clima di impunità che andrebbe a influire negativamente sull'ordine e la disciplina interna. Pertanto, nei casi gravi e urgenti si può agire anche in via cautelare, quindi prima degli accertamenti del Consiglio di disciplina (l'organo collegiale che ha il compito di verificare le contestazioni e impartire la sanzione, art. 40 O.p.), con l'isolamento del detenuto. Il direttore dovrà procedere velocemente evitando la decadenza della contestazione. Il DAP in sostanza non lascia spazio a incertezze e manifesta anzi apertamente un'esigenza di controllo centralizzato, attraverso la raccolta delle informazioni. Oltre agli "eventi critici", si dovranno infatti comunicare anche i "procedimenti disciplinari", tutti dati che costituiranno il materiale grezzo del nuovo gruppo di lavoro, impegnato a immaginare nuovi segmenti detentivi per la conservazione dell'ordine nelle prigioni. Inoltre, il Dipartimento chiama i provveditorati regionali a monitorare semestralmente l'andamento del sistema disciplinare specifico di ogni carcere. Altre indicazioni riguardano i "trasferimenti disciplinari", che già in piena Fase 1, in

assoluta contraddizione con le esigenze provocate dall'emergenza epidemica, avevano precedenza rispetto a quelli per motivi sanitari. Dovranno essere comunicate tempestivamente le richieste di trasferimento al provveditorato competente e alla Direzione generale dei detenuti; quest'ultima controllerà con note specifiche gli andamenti e gli esiti dei provvedimenti con cadenza trimestrale. In ultimo, una "nota di colore" raccomanda alle direzioni degli istituti la predisposizione di presidi medici e di assistenza psicologica per il personale vittima delle violenze».

¹⁸ Si veda il contributo di V. N. Trocchia, *Per il governo i pestaggi in carcere sono solo «rispristino della legalità»* in *Domani*, 17.10.2020: <https://www.editorialedomani.it/politica/italia/per-il-governo-i-pestaggi-in-carcere-sono-solo-ripristino-della-legalita-cakweb95>

¹⁹ Art. 34 O.p. *Perquisizione personale*. «I detenuti e gli internati possono essere sottoposti a perquisizione personale per motivi di sicurezza. La perquisizione deve essere effettuata nel pieno rispetto della personalità» (Cfr. Filippi 2020).

Bibliografia

Filippi Simona (2020), *Le violenze e la repressione* in, in Scandurra Alessio, Miravalle Michele, (eds.), *Il carcere al tempo del corona virus. XVI Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzioni*, Roma: Antigone, pp. 72 ss.

Paterniti Martello Claudio (2020), *Le proteste*, in Scandurra Alessio, Miravalle Michele, (eds.), *Il carcere al tempo del coronavirus. XVI Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzioni*, Roma: Antigone, pp. 63 ss.

Romano Luigi (2020), *La notte della rivolta. Un racconto sul campo*, in Scandurra Alessio, Miravalle Michele, (eds.), *Il carcere al tempo del coronavirus. XVI Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzioni*, Roma: Antigone, pp.. 151 ss.

Verde Salvatore (2011), *Il carcere manicomio. Le carceri in Italia tra violenza, pietà, affari e camicie di forza*, Roma: Sensibili alle foglie.



Salute, violenza, rivolta: leggere il conflitto nel carcere contemporaneo¹

Daniela Ronco², Alvise Sbraccia³, Valeria Verdolini⁴

Abstract

The article presents a sociological reflection on violence and conflict within the prison setting. Starting from an analysis of the various facets that violence can assume within a total institution, the Authors reflect on the climate of conflict that characterized the Italian penitentiary between 2019 and 2020. More specifically, the analysis is focused on the impact of Covid 19 not only on the prisoners' health (narrowly understood), but, in a broader perspective, on the internal dynamics of conflict, on the representations of prisoners' riots and on the reactions of the system as a whole. Moving beyond the predominant narrative, centered on the irrationality of the prisoners' actions and on the destructiveness deprived of political motivations, the article is an attempt to reflect in terms of possible clashes between rationalities. The article ends presenting the risks of closure that the Italian penitentiary run in the current context, underling how a reaction to an extraordinary situation may turn into an ordinary worsening of the conflicts and systematic violation of rights.

Keywords: prison violence, conflict, prisoners' rights, syndemic, prisoners' health

The stark and historically consistent reality of jail within democratic societies has been the purposeful defeat of the prisoner's personal and potentially collective will.

(Phil Scraton, 2009, p. 61)

1. Introduzione: interpretare le coincidenze

Nei primi mesi del 2020, e in particolare nelle giornate di inizio marzo, i livelli di

conflittualità interna al comparto penitenziario italiano hanno raggiunto un picco di assoluta rilevanza storica. Circa un terzo degli istituti di pena sono stati a vario titolo coinvolti, divenendo scenario di differenti forme di protesta e ribellione. I danni strutturali prodotti sono stati rilevanti, misurabili nell'ordine dei milioni di euro, mentre il bilancio di morti (13) e feriti (centinaia) rende conto della drammaticità degli eventi. La dimensione collettiva dei

conflitti e la loro straordinaria diffusione territoriale richiamano alla memoria – come referente temporale più prossimo – la stagione della politicizzazione degli scontri penitenziari (1967-1984), chiusa quasi 40 anni fa (Quadrelli, 2004; De Vito, 2009). In questo senso, alcuni tentativi di matrice comparativa sono già stati avanzati, si veda il prezioso contributo di Claudio Sarzotti nel presente numero monografico. Una compiuta ricostruzione storica degli avvenimenti più recenti deve però essere ancora prodotta, con particolare riferimento alla morfologia dei conflitti esplosi e alla loro articolazione. La dimensione della pura distruttività potrebbe allora perdere di centralità ed essere ricollocata in un quadro più ampio e frastagliato di forme di protesta e ribellione, di pratiche di comunicazione e mediazione tra gruppi di detenuti e referenti istituzionali, di strategie di gestione del disordine e di ripristino dell'ordine interno (cfr. Ferrigno, 2008). Le rivolte hanno sempre a che fare con il controllo dello spazio carcerario (Useem, Piehl, 2008), indipendentemente dalle motivazioni specifiche che le originano. Anche in caso di successo, a meno che non si inseriscano in processi rivoluzionari di più ampia scala, i reclusi arrivano a controllare gli spazi solo per brevi periodi. Prima di capitolare possono ottenere dei risultati attraverso pratiche di mediazione e trattativa. Quando questa condizione non si realizza e la sconfitta è quindi conclamata, il lascito di distruzione (pro-futuro) rimane l'ultima opzione comunicativa di tipo pro-attivo. Da questo punto di vista è opportuno riferirsi alla distinzione teorica - tra *disturbance* e *riot* - offerta da Matthews (2009) sulle forme della conflittualità penitenziaria: scioperi della fame e proteste rumorose afferiscono

alla prima categoria, mentre i *riots* si caratterizzano appunto nei termini di una contesa sul controllo degli spazi e aggrediscono pertanto più radicalmente la questione della legittimità della loro gestione. Nel quadro di una ondata di proteste come quella che ha colpito il sistema penitenziario italiano nel 2020, l'analisi dovrebbe svilupparsi nel tentativo di cogliere elementi di separazione, composizione e perfino sovrapposizione di tali forme.

Il presente ci richiama però ad una riflessione sull'eccezionalità dei conflitti emersi, che deriva da una domanda apparentemente banale: perché in quel momento? Banale perché la tentazione di attribuire in chiave causalistica agli infausti scenari di diffusione del virus Covid-19 nelle prigioni e alle misure di prevenzione adottate dal governo e dall'amministrazione penitenziaria per contenere tali rischi è forte e assai radicata nelle prime analisi proposte. Il tentativo che proporremo nelle prossime pagine rimanda più prudentemente ad una lettura delle coincidenze. Ad un primo livello, la concatenazione temporale è evidente. Come vedremo, a fronte dei pericoli posti dalla diffusione del virus nelle istituzioni chiuse – resisi evidenti nel disastro occorso nelle residenze sanitarie per anziani (RSA) – il comparto carcerario ha reagito in prima battuta con espliciti meccanismi di chiusura (cfr. Ugelvik, 2014, pp. 45-49), scartando invece la via di (anche complementari) provvedimenti di deflazione. L'opposizione dei reclusi potrebbe dunque essere interpretata come immediatamente reattiva rispetto a queste scelte di natura politico-gestionale⁵ ed essere quindi ricondotta alle contingenze stringenti e specifiche della cosiddetta

“prima ondata” di contagi da Covid-19. Alla eccezionalità del momento, dunque, e alla compressione dei diritti e delle libertà che, in chiave preventiva, ha riguardato l'intera cittadinanza, oltretutto la popolazione detenuta. Un'altra possibilità (cui dedichiamo la nostra attenzione, in particolare, nei paragrafi 5 e 6) è quella di considerare quel momento come termine di un processo di saturazione di medio periodo, nel corso del quale la frustrazione e la rabbia dei detenuti sarebbero cresciute di intensità, trovando infine l'occasione per divampare.

2. Conflitto destrutturato e scontri di razionalità

L'emergenza sanitaria, nella sua declinazione carceraria, costituisce dunque lo sfondo delle dinamiche di azione e reazione che stiamo considerando, senza rinunciare a collocarle in un'analisi più ampia del carcere italiano contemporaneo. Il diffuso ricorso a una terminologia fortemente connotante, ovvero “rivolte carcerarie”, offre una declinazione peculiare e selettiva dei conflitti che hanno preso forma. Un tratto portante, come detto, è quello della distruttività. Devastazioni, saccheggi e incendi delle strutture sono modalità tipiche della ribellione in carcere quando essa assume una dimensione collettiva e una alta intensità. Nulla di nuovo sotto il sole. Nelle ricostruzioni delle giornate topiche del marzo 2020 tali elementi assumono però una valenza totalizzante, ridimensionando perfino un altro tratto tipico delle rivolte penitenziarie, lo scontro fisico con il personale di custodia. Nel caso specifico, la violenza di tale interazione si colloca prevalentemente in una fase successiva, quella del ripristino dell'ordine, ossia della riconquista del

controllo degli spazi istituzionali da parte della polizia. Ritourneremo su questo aspetto. Fortemente enfatizzata è peraltro la componente autodistruttiva della rivolta. Nella concitazione, forse per amplificare l'euforia, forse per contenere ansie e paure, *alcuni* ribelli hanno assaltato le infermerie, impossessandosi di farmaci (psicoattivi e, in particolare, antiastinenziali) e assumendone in gran quantità. Tale condotta avrebbe comportato un livello di intossicazione accentuato, poi tradottosi nei decessi, registrati infatti come da overdose. Essa potrebbe rimandare a una lettura critica della detenzione come dispositivo di controllo delle tossicodipendenze dei marginali (cfr. Wheatley, 2008). Viene invece assunta come conferma inoppugnabile della natura destrutturata del conflitto emerso, ad onta del fatto che abbia coinvolto una minoranza dei partecipanti. Come un dato sintomatico della “disperazione” dei rivoltosi. Pure questo termine è infatti stato ampiamente utilizzato nella descrizione, anche giornalistica, degli eventi e rimanda nuovamente al campo (sanitario) della patologia. Siamo in effetti in presenza di un comportamento che sembra riproporre (sintetizzandolo drammaticamente) il tema classico dell'autolesionismo in carcere: per taluni, evidentemente, pulsione più forte perfino di quelle liberatorie e distruttive tipiche dei momenti di rivolta. Una disperazione che sembra così condensare ed esaurire, in modo forzato e tendenzioso, l'orizzonte motivazionale delle soggettività che hanno avviato lo scontro. Una disperazione che si specchia infine nell'assenza o labilità di contenuti espliciti di rivendicazione da parte dei detenuti. La conclusione è presto servita: nessuna possibilità di riconoscere

una qualsivoglia legittimità politica a un insieme di azioni caratterizzate invece da bestialità, vena devastatrice e radicale irrazionalità. Nel corso di una visita recente alla casa circondariale di Modena (uno degli epicentri delle rivolte, alla quale è dedicato in questo numero un contributo specifico di Pascali, Sarti e Sterchele) i referenti istituzionali – direzione e comando di polizia penitenziaria – hanno rimarcato agli osservatori di Antigone che i detenuti “hanno distrutto anche gli spazi dove vengono gestite le loro pratiche burocratiche, dove vengono curati, dove svolgono le attività trattamentali e fanno la socialità”. Una simile affermazione, al di là del trauma (esplicitato in quanto tale) di veder devastati i propri spazi lavorativi, insiste propriamente sull'impossibilità di ricondurre l'agire collettivo dei reclusi all'interno di una cornice di razionalità. Il conflitto è quindi destrutturato, nel senso che non si individuano ragioni che possano attivare meccanismi di mediazione. La strutturazione del conflitto è per l'appunto una operazione di attribuzione di significato che si fonda sulla capacità di riconoscere una valenza intellegibile in quanto almeno parzialmente razionale, non applicabile a condotte puramente distruttive e autodistruttive.

Da un primo punto di vista, tuttavia, l'obiettivo minimale di danneggiare un ambiente che si percepisce come oppressivo nel suo complesso non può essere declinato in chiave selettiva, come se ad opprimere fossero solo celle e sezioni detentive. La distinzione funzionale tra aree della reclusione, aree del trattamento e aree dell'amministrazione non necessariamente collima con una sua valorizzazione da parte di chi è detenuto.

Da un secondo, e più generale, punto di vista, la sociologia del penitenziario e i *prison studies* di stampo qualitativo hanno stabilmente sancito che proprio i processi di attribuzione di significato agli assetti della vita carceraria devono essere ricostruiti valorizzando il posizionamento e il vissuto degli attori.

Con riferimento alle pratiche resistenziali agite dai detenuti, Ugelvik osserva la loro ambivalenza rispetto a una accezione situata del mantenimento dell'ordine interno e delle relazioni (sbilanciate) di potere. La questione è quella della compatibilità con la riproduzione della quotidianità detentiva, quindi esula dal momento caldo degli scontri. Tuttavia, queste pratiche non possono essere ridotte a “test innocui o al limite fastidiosi” sui limiti della tolleranza dell'istituzione. Tali pratiche producono invece “effetti fondamentali sull'avanzamento del lavoro di trasformazione delle posizioni individuali in rapporto alle condizioni di possibilità che l'istituzione carceraria definisce sui piani materiale, sociale e discorsivo” (Ugelvik, 2014, p. 238, traduzione nostra). Il conflitto, in una simile dialettica dei posizionamenti, riflette quindi i meccanismi situati di produzione e riproduzione della subordinazione. Quando questi posizionamenti si addensano in una dinamica di gruppo, ciò che si può produrre è una “realtà multipla” (Smith, 1982) nel senso che elementi quali ordine istituzionale o strategia di prevenzione assumono valenze e caratterizzazioni diverse, anche contrapposte. Lo scontro di razionalità si riferisce in questo senso alle pratiche di significazione e al campo della cultura (in questo caso istituzionale) come territorio di contesa egemonica (Hall,

2006). L'occultamento delle ragioni che possono animare una cultura (e una azione ad essa riferibile) dei subalterni in carcere è quindi funzione strategica imprescindibile per chi vi esercita il potere a partire da una posizione di forza (Scruton, McCulloch, 2009). Anche Matthews insiste sul tema della irrazionalità come etichetta che le agenzie del controllo applicano per delegittimare le espressioni oppositive dei detenuti o per celarne le valenze. Come a dire che tale attribuzione rientra a pieno titolo nel gioco delle parti. Infatti, "in alcuni casi gli stessi *riots* non presentano obiettivi chiaramente articolati, ma possono essere tentativi di attirare l'attenzione su, o interrompere, certe pratiche interne al carcere [...] Ciò non implica necessariamente che tali attività siano da intendere come irrazionali o senza uno scopo" (Matthews 2009, p. 70, traduzione nostra). L'analisi sociologica deve quindi evitare di cadere nella trappola della attribuzione di irrazionalità e focalizzare necessariamente la sua attenzione sui diversi, contrapposti processi di significazione.

L'ordine vissuto non può, banalmente, essere ricondotto ai canoni razionali di un ordine formale rispetto al quale i detenuti non hanno voce in capitolo⁶. Tendenzialmente, la ottengono nella misura in cui riescono, attraverso l'insubordinazione, a metterlo davvero in discussione. Sebbene alcuni tratti della cultura del penitenziario possano ritenersi condivisi da reclusi e *staff* (Sbraccia, Vianello, 2016) lo stesso costrutto chiave di subcultura carceraria rimanda a meccanismi culturali di adattamento che si definiscono in chiave autonoma (se non direttamente oppositiva) tra i detenuti.

Ciò implica che solo la ricerca sulle narrazioni degli stessi in merito alle proteste e alle rivolte potrà render conto di eventuali elementi significativi di razionalizzazione e, quindi, illuminare la scena delle motivazioni all'azione, anche nelle sue componenti violente e distruttive. Al momento, la definizione degli scontri di razionalità – intesa a problematizzare la scorciatoia della irrazionalità violenta – può essere allora solo ipotizzata. Di seguito, alcuni tentativi.

La riduzione dei contatti con l'esterno (sospensione delle attività gestite dai volontari, dai formatori e dagli insegnanti e interruzione dei colloqui con i congiunti) viene decisa dal governo e comunicata dall'amministrazione penitenziaria come misura integrata di carattere preventivo rispetto alla potenziale diffusione del contagio all'interno delle prigioni. È possibile affermare che sarebbe risultata più credibile se l'ingresso del personale indispensabile (poliziotti e operatori sanitari) fosse stato gestito attraverso dispositivi di *screening* e protezione utilizzati con più rigore. Ma non vi sono dubbi che questa strategia risponda a una logica di razionalità preventiva. Alcuni osservatori hanno avanzato l'idea che questa strategia non sia stata adeguatamente spiegata ai (o compresa dai) detenuti, parlando di *deficit* della comunicazione interna. Gli operatori del campo tendono a negare che questa comunicazione cruciale non sia stata effettuata con le dovute cautele e attenzioni. In effetti, è difficile immaginare, nell'Italia di oggi, una direzione di carcere che, su un terreno così scivoloso, decida di mettere semplicemente i detenuti di fronte al fatto

compiuto. Perché questi professionisti sanno che l'equilibrio precario dell'ambiente carcere può essere compromesso da una variazione di questo peso. Lo sanno, lo prevedono proprio perché riconoscono un elemento decisivo di razionalità situata: quelle legate ai contatti con l'esterno sono opportunità *irrinunciabili* per una parte molto consistente di chi si trova in stato di detenzione. L'idea che possano essere compresi in virtù di un diritto sovraordinato – quello alla salute – è razionalmente sostenibile. Un simile esercizio di sovraordinazione, tuttavia, deve poi fare i conti con le attribuzioni di significato di chi quella compressione la subisce. In questo senso poco o nulla rileva che i diritti siano formalmente gerarchizzati, secondo canoni di rilevanza e priorità. Sarebbe semplicemente "irrazionale" un soggetto detenuto che affermasse che l'isolamento dagli affetti e da figure significative come quelle dei volontari (cfr. Ross, Richard, 2002, pp. 103-114) gli fa più male o paura del rischio di prendersi il Covid-19? Sulla base di quali letture psicologiche? Sulla base di quale logica? Lo scontro di razionalità si declina in questo caso sulla base di una diversa ordinazione delle priorità, che afferisce propriamente al campo dell'ordine vissuto. Naturalmente, tale ordinazione può mutare in virtù di pratiche comunicative, di elaborazioni condivise. Ma questo mutamento (questa risposta adattiva) non può essere dato astrattamente per scontato, a meno di non esercitare una violenza cognitiva e materiale che poi ingenera risposte conflittuali. Sempre Matthews, nella sua preziosa ricostruzione delle dinamiche dei *prison riots* (2009, p. 73) osserva infatti come i processi decisionali legati alla

limitazione delle attività e dei contatti con i congiunti da parte dell'amministrazione penitenziaria siano da considerarsi alla stregua di fattori causali ricorrenti e determinanti. Scraton (2009, p. 65) afferma inoltre che il distanziamento e l'isolamento dagli affetti possano alimentare le sensazioni di frustrazione e alienazione che definiscono il conflitto penitenziario come più acuto e persistente.

Ma anche restando fedeli alla sovraordinazione della salute e al primato della prevenzione del contagio lo scontro di razionalità si manifesta: se possibile, in termini ancor più parossistici. Ce ne occuperemo diffusamente a partire dal paragrafo 4, ma un elemento fondamentale va qui anticipato per coerenza argomentativa. Alcuni referenti istituzionali ascoltati in questi mesi, per spiegare lo stato di panico provocato tra i reclusi dagli scenari pandemici, ci hanno riferito che gli stessi "avevano paura di fare la fine del sorcio", alludendo a un animale talvolta familiare nei contesti reclusivi, ma di solito sgradito agli umani, che predispongono trappole all'interno delle quali il roditore esperirà una morte lenta e certa. Un timore degno di nota, dunque, col quale appare necessario confrontarsi. La razionalità preventiva declinata da chi governa il comparto penitenziario al manifestarsi della "prima ondata" era incentrata sulla valorizzazione delle istituzioni chiuse: se più sigillate rispetto ai contatti con l'esterno, esse avrebbero garantito una buona tenuta della sicurezza sanitaria. Scrivendo nel dicembre 2020 e quindi beneficiando ampiamente del senno di poi, registriamo il fallimento dell'ipotesi. I cosiddetti "focolai penitenziari" sono consistenti e diffusi a macchia di leopardo sull'intero sistema

carcerario nazionale. Diversi istituti si trovano in drammatica difficoltà nella gestione dei nuovi ingressi e nella dislocazione interna di detenuti contagiati. Il virus, peraltro, presenta un grado di diffusione rilevante anche tra il personale penitenziario, acuendo le carenze strutturali dell'organico. Le istituzioni totali si configurano quindi per una valenza esattamente opposta a quella ipotizzata, ossia come veicoli del contagio o, comunque, come ambienti inadatti a contenerlo. Lo scontro di razionalità corre quindi in questo senso sull'asse chiusura-deflazione. La decongestione degli ambienti (attraverso strategie di limitazione degli ingressi e facilitazione delle uscite) si configura come ineludibile e, più o meno implicitamente, ciò produce un effetto di riconoscimento della razionalità di chi – i detenuti, qualche soggettività riconducibile alla società civile – tale obiettivo aveva indicato, magari in forma reattiva, spaventata, scomposta o violenta.

Nella lettura delle coincidenze entra in questo caso il tema della consequenzialità. Certo non è possibile fornire un'interpretazione di tipo causalistico sulla questione, ma resta un dato di fatto: le misure deflative che sono state messe in campo dal governo (e che avrebbero provocato nella parte centrale del 2020 l'uscita dal carcere di più di 7000 persone) hanno seguito – e non anticipato – l'ondata di proteste e rivolte realizzata dai detenuti.

La rivolta penitenziaria deve essere intesa come espressione collettiva, ma difficilmente si può ricondurre alla configurazione di una subcultura carceraria omogenea. Le linee di fratturazione interna e le dinamiche di

composizione dei gruppi di detenuti sono ormai patrimonio degli studi penitenziari da decenni (Irwin, 1977; Jacobs, 1979; Shover, Einstadter, 1988). La partecipazione congiunta ai momenti conflittuali più estremi può invece essere intesa come momento di ricomposizione della struttura fondamentalmente dualistica del carcere e, al limite, come elemento prescrittivo basilare del cosiddetto codice del detenuto, che in molte altre dimensioni della vita carceraria sembra aver perso la sua capacità di normazione proprio in virtù dei processi di differenziazione appena menzionati. La caratterizzazione del conflitto in termini di violenza deve pertanto essere ricondotta alle dimensioni ampie e articolate della violenza carceraria.

Da un primo punto di vista la violenza è portato diretto della coercizione e rimanda alla irriducibile dimensione afflittiva della sanzione penale detentiva. Il primato della punizione rende assai difficoltoso il ragionamento su altre priorità giuridicamente definite, come il rispetto del diritto alla salute. La violenza istituzionale reattiva è un elemento connaturato al carcere.

La violenza impregna poi, da un punto di vista sostanziale, i meccanismi di regolazione informale dei rapporti interni all'istituzione totale. Non ci riferiamo semplicemente agli effetti dello sbilanciamento strutturale del potere nella dialettica sorveglianti-sorvegliati. Ancora nel 1975 Wicker ragionava sulla dimensione "endemica" della violenza penitenziaria, riferendola alla configurazione delle relazioni interne allo *staff*, delle relazioni interne (e inter-gruppali) alla popolazione reclusa e delle relazioni tra *staff* e detenuti. Una

dimensione che eccede radicalmente i confini della violenza regolata, riferendosi invece a un insieme di illegalismi funzionali alla riproduzione degli equilibri istituzionali.

Con riferimento a questo assetto regolativo, è il caso di insistere infine sulla dimensione ritorsiva della violenza penitenziaria. Essa si manifesta attraverso pratiche sanzionatorie di tipo esemplare che insistono propriamente in una cornice extralegale e segnano – materialmente e simbolicamente – i limiti che la conflittualità carceraria non deve superare, a parere di chi svolge formalmente funzioni di governo dell'istituzione.

In termini generali e sintetici è quindi forse possibile condividere l'affermazione di Matthews (2009, p. 68, traduzione nostra) secondo la quale “la violenza è parte dell'ordinaria routine in prigione e non rappresenta tanto una rottura dell'ordine interno, quanto piuttosto uno dei meccanismi attraverso i quali questo ordine è mantenuto” (cfr. Sim, 1994). Tuttavia, si pone la necessità di sviluppare una riflessione sulla differenziazione dei contenuti della violenza penitenziaria alla quale dedichiamo di seguito la nostra attenzione.

3. Le patologie del potere: strutture della violenza e vita quotidiana in carcere

Tanto la periferia quanto lo spazio penitenziario si possono rappresentare come spazi di sottrazione (il carcere sottrae il reo dallo spazio sociale e tutela la collettività dalla minaccia, la periferia sottrae dallo sguardo le diseguaglianze, e alimenta le illusioni della città omogenea) ed entrambi si connotano come spazio-margine (geografico, spesso il

carcere si trova situato proprio in periferia). Il concetto di margine è ripreso dalle riflessioni di Cullen e Pretes (2000) che distinguono: la marginalità come influenzata da determinanti economiche (quindi come diseguaglianza concreta) e la marginalità vista come il precipitato di un sistema di potere, che gerarchizza socialmente, e si configura come una relazione di potere tra un gruppo che si percepisce come centro e i non membri percepiti come “altro”. Come afferma Ferguson, “Quando diciamo marginale, dobbiamo sempre domandarci, marginale rispetto a cosa? Ma questa è una domanda di difficile risposta. Il luogo dal quale viene esercitato un potere è spesso un luogo nascosto. Ogni volta che cerchiamo di fissarlo, il centro si configura sempre in un altrove. Eppure sappiamo che questo centro fantasma, così elusivo, esercita un potere reale, innegabile, sulla struttura sociale stessa che fonda la nostra cultura, e sulle forme con cui pensiamo ad essa” (Ferguson, 1990: 9, traduzione nostra). La formulazione “patologie del potere” è da attribuire alle riflessioni di Paul Farmer, antropologo medico. Farmer e Sen (2003) affermano che le violazioni dei diritti umani non sono incidenti, non sono casuali nella distribuzione o nell'effetto. Le violazioni dei diritti sono, invece, da considerarsi quali sintomi di patologie più profonde del potere e sono legate intimamente e matematicamente alle condizioni sociali che così spesso determinano chi subirà abusi e chi sarà protetto dal danno. La concezione di patologie del potere si esplicita nella pratica della “violenza strutturale” che l'antropologo definisce come un'ampia rubrica che include una serie di offese alla dignità umana: povertà estrema e relativa,

disuguaglianze sociali che vanno dal razzismo alla disuguaglianza di genere, e le forme più spettacolari di violenza che sono abusi incontestabili dei diritti umani, alcune delle quali puniscono gli sforzi per sfuggire alla violenza stessa. Farmer sostiene che il termine sia appropriato proprio perché tale sofferenza è *strutturata* da processi e forze storicamente date (e spesso guidate economicamente) che cospirano - sia attraverso la routine, il rituale, o, come è più comunemente il caso, *le superfici dure della vita per costringere ad agire*.

A riflessioni molto vicine a quelle di Farmer erano giunti circa 30 anni prima anche Franco Basaglia e Franca Ongaro, nelle loro analisi delle istituzioni totali. Se il presupposto del carcere è l'uso legittimo della forza, parafrasando i due studiosi possiamo dire senza retorica che la distanza tra l'ideologia "il carcere è un luogo di riabilitazione del condannato" e la pratica "il carcere è un luogo di segregazione e violenza" è evidente.

La violenza simbolica, definita da Pierre Bourdieu (1998) si manifesta attraverso le forme interiorizzate di umiliazioni e legittimazioni delle disuguaglianze e gerarchie che vanno dal sessismo, al razzismo, fino alle forme più intime di espressione del potere di classe. È esercitata attraverso "la cognizione e l'errato riconoscimento, la conoscenza e il sentimento, con l'inconsapevole consenso dei dominati" (Bourdieu, 2001, 180-181). Se pensiamo al penitenziario, si manifesta nelle forme del nominare, dalla "domandina" allo "spesino", pratiche lessicali già condannate dagli stati generali dell'amministrazione penitenziaria.

Una seconda riflessione che può aiutarci in

questo percorso è quella proposta da Philippe Bourgois, che tenta di evidenziare il legame esistente tra sofferenza e potere, tramite la pratica che lui definisce di "abuso lumpen", una forma di violenza che si situa attraverso strutture sociali e di classe (Bourgois, Schonberg, 2011, p. 35). Bourgois stesso dialoga con Farmer, ed evoca un continuum di violenza, che include dimensioni "strutturali, simboliche, quotidiane e intime" (Bourgois, Schonberg, 2011). Inoltre, viene evocato il concetto di violenza quotidiana (Scheper-Hughes, 1996), ossia la produzione sociale di indifferenza a fronte della brutalità istituzionalizzata. Questa definizione ci aiuta a mettere a fuoco un secondo aspetto, ossia il livello di comunità che crea un senso comune o un *ethos* della violenza: sono pratiche quotidiane ed espressioni di violenza a livello micro e interazionista, con forme interpersonali, domestiche e delinquenziali. Si pensi alle modalità di accesso alle richieste dei detenuti effettuate attraverso la pratica della "domandina", o ancora il rapporto di interazione tra detenuti e agenti.

Inoltre, c'è un aspetto particolarmente significativo tra quelli proposti da Bourgois e Schonberg, ossia la relazione di causalità che esiste, secondo gli autori, tra la sofferenza quotidiana imposta strutturalmente e la produzione di soggettività violente e distruttive (Bourgois, Schonberg, 2011, p. 38). In altre parole, i due autori sostengono che quei meccanismi di costante frustrazione e violenza, non sono a costo zero, ma sono essi stessi fattori scatenanti la violenza stessa. Tanto aumenterà la violenza quotidiana imposta, tanto maggiore sarà la trasmissione di violenza a nuove

soggettività distruttive. Il concetto esposto da Farmer appare particolarmente suggestivo, se si ribaltano i termini, e se si ragiona, come in questo breve contributo, sulle forme e le strutture del potere a fronte di una patologia, in un contesto, di per sé, produttore di forme di sofferenza strutturale.

4. In carcere, "tutto è sanitario"

“In carcere tutto è sanitario”. È un mantra ricorrente tra chi in carcere ci vive o lavora, tant'è che c'è chi ha teorizzato che il miglioramento delle condizioni di detenzione avviene tutt'oggi in gran parte con il miglioramento delle condizioni sanitarie (Robert, Frigon, 2006). E si tratta di una considerazione tanto apparentemente ovvia, quanto densa di complesse implicazioni in termini di interazioni e vita detentiva. La salute è un concetto ampio, non solo in considerazione delle sue dimensioni biomedica, personale e sociale (Twaddle, 1994) e di completo benessere, pur con tutte le ambiguità che questa definizione assume in carcere (Mosconi, 2005), ma anche in ragione dei processi di medicalizzazione che hanno investito in particolar modo questa istituzione totale⁷. In una situazione di estrema carenza di risposte di altro tipo (lavoro, attività, contatti con l'esterno, tutela dell'affettività, supporto psicologico e così via), le *pains of imprisonment* vengono per lo più sedate attraverso il ricorso ai farmaci. Parimenti, la mancanza di comunicazione che caratterizza il contesto penitenziario innalza le aspettative della persona detenuta di trovare ascolto nell'operatore sanitario e, dall'altra parte dell'interazione, quelle dell'operatore sanitario di trovarsi di fronte quasi sempre a detenuti-simulatori (Sim, 2002), o, quanto

meno, persone che esprimono prima di tutto il bisogno di essere ascoltate (Neisser, 1977).

In carcere “tutto è sanitario” anche in riferimento al surplus di bisogni espressi dalla popolazione detenuta, rispetto all'esterno (Gainotti, Petrini, 2020). E ciò non solo perché il carcere attira a sé persone appartenenti a gruppi sociali che presentano problemi socio-sanitari complessivamente più elevati rispetto alla media esterna (di cui dipendenze e problemi psichici non sono che i due esempi più drammaticamente evidenti), ma, altresì, per via del carattere patogeno del carcere, dove ci si ammala maggiormente rispetto a fuori (Massaro, 2018). Due dati lampanti su cui si innesta un terzo elemento di nocività dell'istituzione penitenziaria, legata al suo carattere afflittivo (Saponaro, 2018), sull'anima quanto sul corpo, con buona pace dei sostenitori del pensiero riformatore che considerano l'affermarsi del carcere come principale forma di esecuzione penale l'esito di un processo di civilizzazione dei costumi e di salvaguardia dei diritti e della dignità dell'uomo. Il carcere produce sofferenza perché strutturalmente predisposto a farlo (Pavarini, 2013), una sofferenza anche in senso precisamente fisico (Gonin, 1994). Ci troviamo sul piano della constatazione sociologica, che si avvale di una pluralità di strumenti d'indagine: l'osservazione diretta operata dai meccanismi di monitoraggio (riportata nei rapporti annuali di Antigone, nelle periodiche relazioni istituzionali del garante nazionale e dei garanti locali, nei vari report del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura, ecc.), resoconti di *insiders* (detenuti, avvocati, volontari,

ecc.), condanne giurisprudenziali e riflessioni di operatori penitenziari (Torrente, 2018; Buffa, 2013).

5. La questione sanitaria prima della pandemia

La questione sanitaria dentro al carcere, dunque, è inestricabilmente connessa alla produzione di sofferenza e alla violazione di diritti. E qui la riflessione abbraccia una pluralità di temi, tutti in misura maggiore o minore strettamente connessi alla salute.

Per restare sul piano sanitario in senso stretto, nel contesto penitenziario vengono abitualmente violati diritti per quanto riguarda innanzitutto la prevenzione. Il caso Covid-19 è emblematico in tal senso: distanziamento sociale, uso di dispositivi di protezione e igienizzazione degli spazi e dei corpi, i tre principi guida dall'inizio della pandemia, suscitano al più un sorriso amaro dentro le carceri. Ma la prevenzione è in generale strutturalmente e culturalmente distante dalla vita detentiva, in ragione della gestione degli spazi, degli stili di vita e dei tabù culturali che distanziano questa istituzione dall'esterno.

La prevenzione, inoltre, passa attraverso una corretta informazione, l'accesso a percorsi formativi e un certo livello di autonomia nel raccogliere informazioni e cercare soluzioni ai *propri* problemi sanitari, attraverso una partecipazione attiva nella promozione della salute. L'isolamento comunicativo e interazionale del carcere impedisce a tal riguardo qualunque possibilità di acquisire informazioni sanitarie in forma autonoma, mentre l'offerta informativa/formativa istituzionale è sporadica, limitata e solo in rare eccezioni è culturalmente orientata. Un approccio multiculturale, volto sia ad

accrescere la consapevolezza dei detenuti stranieri sul diritto alla salute, sia a migliorare la capacità di presa in carico dei loro bisogni di salute da parte degli operatori sanitari, fatica infatti a trovare spazio dentro al carcere. Questo costituisce un nodo particolarmente problematico soprattutto se considerato in termini di mancata opportunità di estendere un'attività di prevenzione a una popolazione che generalmente non viene raggiunta (Niveau, 2006).

La prevenzione dentro al carcere assume poi una connotazione del tutto peculiare in riferimento a quelli che vengono definiti "eventi critici", etichetta ministeriale che racchiude le varie accezioni in cui la *violenza* del carcere si manifesta con e sui corpi: autolesionismo, suicidi e tentati suicidi, scioperi della fame, rifiuto di assumere terapie, aggressioni. È noto come la prevenzione degli eventi critici passi quasi esclusivamente per l'adempimento a pratiche burocratiche e non attraverso una più lungimirante prospettiva di ampio respiro, orientata a mitigare la brutalità dell'istituzione che molto spesso è alla radice di tali eventi. Si pensi alla diligente stesura di protocolli di prevenzione del rischio suicidario che le amministrazioni penitenziarie hanno in questi ultimi anni stipulato con le autorità sanitarie locali, cui non ha fatto seguito in genere alcun tipo di intervento sulle pratiche organizzative (Allegri, Torrente, 2018).

Oltre al diritto alla prevenzione, ad essere spesso violato dentro il carcere è il diritto alle cure e ai trattamenti. In letteratura è stato riportato come l'accesso ai servizi sanitari sia reso difficoltoso tanto da barriere fisiche (muri, porte, ecc.) quanto da procedure organizzative (White,

Jordens, Kerridge, 2014). La questione è particolarmente rilevante soprattutto per quanto riguarda la gestione delle emergenze, quando tali procedure mettono a rischio l'incolumità stessa della persona, ma altresì, più in generale, nella gestione dell'ordinario.

Non mancano segnalazioni di criticità a questo proposito e il caso delle dipendenze è ancora una volta paradigmatico. Sebbene i SerD siano, tra i servizi sanitari, quelli attivi da più tempo dentro agli istituti di pena, si rilevano talvolta preoccupanti mancanze nella disponibilità di terapie o farmaci⁸. Capita, poi, che nella definizione delle terapie si tenga conto anche di variabili normalmente esterne all'orizzonte medico, come il fine pena. Inoltre, da tempo vengono messe in evidenza da parte degli operatori sanitari le criticità riguardanti la continuità delle cure, in ingresso, in uscita e, considerati gli elevati tassi di turnover della popolazione detenuta, nei trasferimenti tra un istituto e un altro⁹.

A subire l'impatto di gran parte delle problematiche fin qui esposte, sono soprattutto le categorie di persone più vulnerabili (e più rappresentate) dentro al carcere: tossicodipendenti, stranieri e persone che presentano qualche forma di disagio psichico. Che, non a caso, sono anche le persone maggiormente esposte alla violenza strutturale del carcere: "sono le storie di doppia diagnosi, di sindrome da stress post-traumatico legate agli sbarchi e alle violenze della rotta mediterranea, sono le torture nei campi libici, sono le forme di abuso che sono già iscritte nei corpi dei reclusi e che, nel conflitto, trasformano una violenza fine (la coercizione disciplinare), in una violenza

quotidiana, che spesso assume forme più acute ed episodi più intollerabili" (Verdolini, 2020, p. 157).

Se in un tale scenario di ordinaria violazione di diritti piomba un'emergenza come quella provocata dalla pandemia, è il sistema nel suo complesso ad apparire drammaticamente vulnerabile.

6. Carcere e salute politica

L'emergenza Covid-19 ha sospeso per ragioni comprensibili e di salute pubblica la possibilità di accesso al carcere delle persone che non fanno parte dell'organico penitenziario o che non vi sono ristrette. Questo passaggio ha subordinato alle esigenze di sicurezza quella serie di urgenze che rientrano nei bisogni radicali, come definiti da Heller (1993), e collocandoli, sempre, nella dinamica negoziale sulla struttura. Già nel suo libro "Sociologia della vita quotidiana" (1975), Heller afferma che i "bisogni" sono il punto di avvio per capire le trasformazioni sociali. Da una parte vi sono i bisogni alienanti, che riguardano il possesso di beni, soldi e potere. Essi hanno una essenza che permette di descriverli in termini di quantità. Dall'altra vi sono i bisogni che attengono alla più intima radice dell'uomo, definiti dalla filosofa come bisogni "radicali", che possono riguardare l'introspezione, l'amicizia, l'amore, la convivialità. La loro essenza non si fonda sul "quanto" bensì sul "come": ciò che conta è la loro profondità, non la loro estensione. Il penitenziario per vocazione tende a comprimere questi bisogni radicali, rendendo spesso di difficile esigibilità anche i bisogni primari. Tuttavia, le precauzioni adottate hanno ridotto anche quel margine,

incrementando il livello di sofferenza e lasciando la dimensione penitenziaria ridotta all'osso: spazio (insufficiente), controllori e controllati. È il carcere che si rivela nella sua essenza, senza quegli strumenti di mediazione che spesso lo trasformano, lo camuffano per i detrattori o lo umanizzano per i sostenitori della effettiva funzione rieducativa.

Una seconda ragione di sofferenza strutturale è l'arrivo della pandemia in un penitenziario italiano già affaticato: per le cifre del sovraffollamento "inumano e degradante" di quota 61.230 (sono i numeri del 29 febbraio 2020); per la composizione sociale, fatta di fragilità psichica, assenza di reti familiari, una crescente povertà assoluta. Un carcere dolente, che aveva già manifestato il suo malessere in un anno particolarmente significativo sia per il numero di casi di presunte violenze che erano stati raccontati, emersi dalle testimonianze e dalle denunce dei ristretti e delle loro famiglie che per la risposta di procedibilità sui ricorsi da parte dei magistrati. Quelle stesse denunce danno volume alla terza ragione, ossia l'aumento degli esposti alla procura per violenze fisiche all'interno del penitenziario. Il 2019 è stato un anno particolare per il carcere italiano, che ha visto emergere racconti sia di eventi singoli, che di testimonianze di violenze reiterate, meccanismi strutturali che i detenuti e le loro famiglie hanno portato alla luce, con i racconti dei fatti avvenuti nei penitenziari di Torino, Monza, San Gimignano, Ivrea, Viterbo, come emerge anche dal monitoraggio effettuato dal CPT che ha riportato forme eccessive di uso della forza da parte degli agenti anche nelle carceri di Biella, Milano Opera e Saluzzo. Come riporta il report, "Nelle carceri

visitate, la gran parte dei detenuti incontrata dalla delegazione ha dichiarato di essere trattata correttamente dal personale. Tuttavia, nelle carceri di Biella, Milano Opera e Saluzzo la delegazione ha raccolto alcune accuse di uso eccessivo della forza e maltrattamenti fisici. Nel carcere di Viterbo, inoltre, alla delegazione sono pervenute numerose denunce di maltrattamenti fisici e il CPT ha identificato uno schema di comportamenti da parte del personale, volti all'inflizione deliberata di maltrattamenti. Il rapporto descrive diversi casi in cui le lesioni osservate e i referti medici erano compatibili con le accuse di maltrattamenti avanzate dai detenuti".

Infine, un quarto e ultimo motivo: l'esplosione delle rivolte penitenziarie tra il 9 e l'11 marzo che come ha riportato il garante nazionale, "49 Istituti sono stati coinvolti, in maniera diversa; in talune situazioni la protesta ha assunto la connotazione di una drammaticità che non si vedeva nel nostro Paese da decenni: risultano 14 morti tra le persone detenute e alcune tuttora in ospedale in condizioni precarie, 59 feriti, per fortuna nessuno grave, tra i poliziotti penitenziari. Inoltre, cinque operatori sanitari e due poliziotti sono stati trattenuti in ostaggio per otto ore a Melfi. A ciò si aggiunge la situazione, documentata anche in un video, del facile allontanarsi di ben 72 persone dall'Istituto di Foggia: 16 sono tuttora latitanti"¹⁰.

Come sostiene Foucault (2019, pp. 208-209) "la penalità è, da cima a fondo, politica. [...] Bisogna dunque trarre questa conseguenza logica: se il potere è danneggiato dal crimine, il crimine è sempre, almeno in una delle sue dimensioni, un attacco al potere, una lotta contro di esso, una sospensione

provvisoria delle sue leggi. E in fondo è proprio ciò che diceva il crimen majestatis dei romani, o la generalizzazione dei casi di pertinenza regia”.

Per questo, si potrebbe forse evocare in questa sede una riformulazione del concetto di violenza politica: una *violenza fisica targettizzata* (un termine orribile, ma così riportato in letteratura da Gilbert, 1997) e una violenza amministrata tanto dalle autorità ufficiali quanto dalle forme di resistenza, come la repressione militare, la tortura poliziesca e la resistenza armata. In questa categoria si possono forse collocare le rivolte penitenziarie accadute dal 7 e 10 marzo 2020. Appare interessante comprendere l'anomalia dell'accaduto, sia per l'inusitata violenza scatenata, sia per alcuni elementi di discontinuità rispetto alle pratiche e forme di proteste penitenziarie del passato. Le rivolte penitenziarie della pandemia, ad un primo sguardo, non sembrano rientrare in una agitazione dettata da una presa di coscienza politica delle condizioni del penitenziario, ma più nella produzione di una serie di soggettività violente a fronte di una reiterata violenza strutturale. Non c'è davvero una dimensione simbolica delle pretese, mentre sembrerebbe che possa essere una violenza che si accompagna ad un contenuto simbolico-comunicativo la reazione che ne è seguita. Sebbene le ricostruzioni siano parziali, e solo il tempo e il lavoro delle procure potranno, forse, acclarare l'accaduto, l'azione scomposta e drammatica è stata (nelle dichiarazioni) reazione che riunisce paura (del contagio) e sospensione del legame materiale con l'esterno, dato dai colloqui. È difficile, tuttavia, accorpare situazioni così distinte: da Modena (che ha registrato il più grande

numero di decessi) a Rieti, da San Vittore a Opera, passando per il Pagliarelli di Palermo e il carcere di Foggia che ha registrato un alto numero di evasioni. Difficile comprendere le dinamiche che hanno scatenato il disordine. Sono l'insieme delle azioni e delle reazioni, che si possono forse configurare come violenza politica, sia perché mette in discussione il simbolo stesso del penitenziario (sul fronte delle ragioni dei detenuti), ossia la sua intrinseca funzione disciplinare, sia perché quel gesto di rottura ha effetti politici, e ricolloca il penitenziario in uno spazio di riaffermazione di poteri e resistenze (per quel che concerne gli agenti), e ne esplicita le forme di violenza che si sviluppano abitualmente sottotraccia. Dalle cronache operate dal Garante nazionale, è stato possibile ricostruire che dei 61000 detenuti, circa 6000 sono stati coinvolti nelle proteste (nei 49 istituti). Molte sezioni sono andate completamente distrutte (con una riduzione di circa 2000 posti della capienza) e il relativo trasferimento di ristretti tradotti in altri istituti. I morti accertati sono stati 13, solo due erano italiani e tre erano in attesa del primo grado di giudizio. Sebbene al momento (le indagini sono ancora in corso) le morti accertate siano state causate da una overdose di metadone o da assunzioni di farmaci, le reazioni alle proteste sono state accese, al punto da essere oggetto di diversi esposti e di un'interpellanza parlamentare del deputato Magi, rivolta al guardasigilli Bonafede, che individua alcuni eventi chiave: “sono passate tre settimane dalla morte in diverse carceri italiane di 13 detenuti a seguito delle rivolte nate contro la mancanza di informazione e di gestione della crisi dovuta alla pandemia da

Covid-19; una protesta che ha avuto alcune espressioni violente, ma che ha coinvolto oltre seimila detenuti; solo dopo molti giorni si sono saputi i nomi dei detenuti morti, e le cause e dinamiche sono tuttora ignote, nonostante le richieste di trasparenza emerse sia dalla società civile, dal Garante Nazionale e dai garanti territoriali dei diritti delle persone detenute e dagli organi di stampa; l'11 marzo. Lei ha svolto un'informativa urgente alla Camera e al Senato sui gravi fatti accaduti in alcuni penitenziari nella quale ha affermato che il tempo che le era concesso non le consentiva di riferire nel dettaglio dei singoli casi in ogni città, pertanto avrebbe trasmesso il giorno stesso una relazione dettagliata del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; da tale relazione non si evincono le informazioni più importanti relative a quegli episodi ma solo notizie sommarie riportate anche dagli organi di stampa; l'Associazione Antigone ha denunciato di aver ricevuto numerose segnalazioni di violenze e abusi che sarebbero stati perpetrati ai danni di persone detenute successivamente alle rivolte; in particolare nell'istituto di pena di Milano-Opera, diverse persone si sono rivolte all'associazione raccontando quanto sarebbe stato loro comunicato dai congiunti o da altri contatti interni, e le versioni riportate, le quali parlano di brutali pestaggi di massa che avrebbero coinvolto anche persone anziane e malati oncologici e gravi contusioni delle persone coinvolte, risultano tutte concordanti; sul caso di Milano-Opera, l'associazione ha inviato un esposto alla procura competente, e si appresta a farlo anche per altri istituti".

E sono proprio tali reazioni ad avere la

forma della violenza politica, che alla pratica dell'abuso affianca un contenuto specifico relativo alla politica penitenziaria. Questo tipo di lettura ci riporta inevitabilmente sul terreno dei significati plurimi e confliggenti che afferiscono alla dimensione della gestione dell'emergenza.

7. Limiti di gestione

Le riflessioni sull'impatto del Coronavirus in carcere sono state molte e tuttora in costante aggiornamento. Fin dalla prima fase "calda" dell'emergenza, in cui l'Italia e il mondo intero si avviavano verso la chiusura, da più parti sono emersi contributi di riflessione sulla situazione dentro agli istituti di pena. Il rapporto 2020 di Antigone, fotografia del sistema penitenziario in un determinato anno, non poteva che intitolarsi "Il carcere al tempo del Coronavirus" e contenere articoli e saggi dedicati coralmemente al tema. O, meglio, a tanti temi tutti lenti attraverso la lente della pandemia in corso. Analogamente, il Garante per i diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale ha dedicato ampia attenzione al tema, anche attraverso la pubblicazione di un diario sul Covid in carcere, unica, autorevole e preziosissima fonte di monitoraggio dell'impatto della pandemia in quella specifica fase¹¹. A livello europeo, lo *European Prison Observatory* ha provveduto a fornire costanti aggiornamenti comparati sulla situazione e le misure adottate da vari paesi¹².

Nell'estate 2020, quando la situazione generale si è dimostrata parzialmente e temporaneamente più rassicurante, l'impatto della pandemia dentro agli istituti di pena italiani è risultato tutto

sommato ridotto: a luglio il numero totale di persone detenute contagiate da Covid-19 era pari a 287, mentre per il Coronavirus avevano perso la vita 4 detenuti, 2 agenti di polizia penitenziaria e 2 medici (fonte: Garante nazionale). Rispetto al panico generalizzato legato a un probabile scenario drammatico al pari di quanto avvenuto all'interno delle residenze per anziani, il sistema penitenziario ha, nella fase calda dell'emergenza, retto da un punto di vista meramente numerico, sebbene i numeri siano comunque più alti rispetto alla media esterna.

Occorre tuttavia interrogarsi sui fattori che hanno fatto sì che non si arrivasse a una situazione esplosiva (Tavoschi et al., 2020), che, non è da escludersi, potrebbero essere attribuiti a semplice fortuna (Anastasia, Corleone, 2020). La questione è rilevante soprattutto in considerazione dell'arrivo e dell'impatto della seconda ondata del virus. A fine dicembre 2020, momento in cui scriviamo, la situazione generale è nuovamente preoccupante: secondo i dati del Ministero della Giustizia (che a partire dal mese di novembre provvede a pubblicare periodicamente i dati sulla diffusione del coronavirus in carcere) al 21 dicembre, dei 52.597 detenuti presenti, 943 risultavano positivi¹³. Sebbene la maggior parte risulterebbe asintomatica (877, mentre 38 sarebbero i sintomatici gestiti all'interno dell'istituto, 28 i ricoverati negli ospedali esterni), la percentuale di positivi rispetto al totale della popolazione detenuta risulta raddoppiata rispetto alla media della popolazione complessiva. Una situazione analoga si riscontra tra il personale di polizia penitenziaria, dove a fronte dei 37.153 in servizio, i positivi sarebbero 677.

Tra gli elementi di preoccupazione generale, come sottolineato dal Garante¹⁴, spicca il fatto che i numeri si concentrano in focolai fluttuanti (in particolare, nel momento in cui si scrive, a Napoli-Poggioreale, Terni, Trieste, Monza, Sulmona, Bologna, Tolmezzo) di difficile gestione, principalmente per due ragioni. In primo luogo, i numeri complessivi della popolazione detenuta sono scesi molto meno di quanto sarebbe stato necessario per garantire spazi, distanze, ambienti separati; in secondo luogo, gli organici di personale sono ridotti per la necessità di assicurare gli isolamenti preventivi di chi ha avuto contatti.

I dati qui presentati, relativi tanto alla prima quanto alla seconda ondata del virus, ci portano a riflettere sulla questione della reazione del sistema al rischio, che chiama in causa i due attori istituzionali principalmente coinvolti: l'amministrazione penitenziaria e le autorità sanitarie. La pandemia diventa quindi inesorabilmente una lente attraverso cui osservare e riflettere sui nodi problematici che caratterizzano da sempre le relazioni tra questi due attori. Pur nella consapevolezza della necessità di apprendere dall'esperienza vissuta piuttosto che di andare all'ossessiva ricerca delle responsabilità (Buffa, 2020), uno sguardo esterno al sistema, per quanto impossibilitato ad osservare da vicino e da dentro l'oggetto della sua analisi, impone una descrizione di quanto emerso o trapelato in quei giorni confusi e a seguire. E quanto emerso rivela una sostanziale impreparazione alla gestione di un'emergenza, unitamente a un'ampia disomogeneità a livello territoriale. Due aspetti peraltro ampiamente osservati

anche all'esterno: un evento pandemico di tale portata è per sua natura spiazzante.

Nel caso specifico dell'universo penitenziario, i nodi problematici paiono ruotare attorno a due questioni: da un lato l'incapacità di gestire il panico diffuso e l'amplificazione della paura che inesorabilmente sono dilagati nelle carceri italiane, soprattutto a ridosso dell'approvazione dei provvedimenti che hanno comprensibilmente ma pesantemente limitato i rapporti con l'esterno e leso il diritto all'affettività; dall'altro lato, il mancato ruolo proattivo in termini di prevenzione dentro al carcere, attraverso una capillare diffusione di informazioni sanitarie accurate e dispositivi di protezione e la messa a disposizione di tamponi per il personale e le persone ristrette, unitamente a un disordine gestionale delle positività e dei casi vulnerabili tra dentro e fuori.

A livello nazionale sono state adottate diverse strategie di gestione dell'emergenza, che possono essere ricondotte in una qualche misura ai due poli opposti lombardo e piemontese (Miravalle, 2020): nel primo caso si è optato per l'istituzione di un hub nel carcere milanese di San Vittore, in cui trasferire i positivi e gestirli dall'interno, salvo necessità di un ricovero esterno in caso di complicanze. Nel secondo caso, il modello piemontese ha optato per una esternalizzazione del problema, attraverso la sistematica segnalazione di tutti i positivi alla Magistratura di Sorveglianza per incompatibilità con il regime carcerario.

Al di là della valutazione in merito alle opportunità e ai limiti dei due modelli, che necessiterebbe di un approfondimento *ad*

hoc e con l'ausilio di strumenti di analisi più sofisticati, il dato che è interessante evidenziare è il convergere, in tale scelta, di due aspetti centrali dal punto di vista della sociologia del penitenziario: la possibilità e l'opportunità di gestire questioni sanitarie delicate ed importanti dentro al carcere e l'impatto di una strategia di medicina difensiva sul sistema penitenziario ampiamente inteso (dunque anche nei suoi raccordi con la Sorveglianza). Si rileva, ben più in grande però, lo stesso meccanismo osservato in riferimento all'annosa questione delle visite esterne al carcere nel primo post-riforma e il conseguente variegato atteggiamento assunto dagli operatori sanitari: prescriberne in gran numero in modalità difensiva, pur nella consapevolezza che gran parte di queste non verranno materialmente realizzate per via della farraginoso macchina penitenziaria da attivare, o individuare una sorta di scaletta delle priorità e prescriberle soltanto ai casi considerati più urgenti (applicando così due metri e due misure tra l'interno e l'esterno e dando dimostrazione della non equivalenza delle cure)? Il crinale tra la medicina difensiva e la denuncia dell'inidoneità del carcere a tutelare la salute risulta di incerta lettura e interpretazione, soprattutto se estendiamo tali considerazioni a una prospettiva di tutela dei diritti e al modo in cui il diritto alla salute delle persone detenute viene tradotto dalla norma alla prassi.

Che il carcere non sia una struttura in grado di gestire un'emergenza sanitaria di questo tipo è un'opinione diffusa, sintetizzata a livello internazionale da un reportage pubblicato sul Lancet a firma di Talha Burki datato 3 maggio 2020 e intitolato "Prisons are *in no way equipped*

to deal with Covid-19". Altrettanto interessante il sottotitolo: "In theory, prisoners have the same right to health as anyone else, but the reality is very different". Queste poche parole sintetizzano in maniera particolarmente efficace cosa sembra essere avvenuto nella fase calda dell'emergenza: il noto principio dell'equivalenza delle cure diventa ancor più scricchiolante in epoca emergenziale e il divario tra dentro e fuori aumenta, nonostante le narrazioni diffuse sul fatto che il *lockdown* abbia fatto sperimentare sulla pelle del cittadino libero l'esperienza della reclusione¹⁵.

8. Dalla pandemia alla sindemia

Risulta interessante come, ancora una volta, gli elementi propri di una gestione emergenziale permangano oltre il tempo dell'emergenza stessa. Nel penitenziario le misure di contenimento, comprensibilmente adottate per far fronte all'emergenza sanitaria, stanno sopravvivendo: la fase due, all'interno delle mura, non sembra davvero essere mai cominciata. Se i processi di adattamento intramurari sono lenti e i cambiamenti non sembrano auspicabili, se non accompagnati da una ragionevole certezza, allo stesso modo il carcere di questi giorni appare ancora in una condizione di sospensione della vita quotidiana e del progetto trattamentale. Condizione che, se prolungata nel tempo in nome di una "salute" intesa in senso stretto, potrebbe rendere ancora più fragili ed esposti gli stessi soggetti che si vorrebbero tutelare.

Brandt nel 1988 scriveva alcune osservazioni riguardo all'AIDS, e gli effetti del virus su contesti socio-economici differenti. Se si sostituisce il nome del

virus ragionando su circostanze più attuali, il testo suona all'incirca così: "Il COVID ci dimostra come economia e politica non possono essere separati dalla malattia; al contrario, queste forze condizionano in modo decisivo la nostra risposta a essa. Negli anni a venire, senza alcun dubbio, ne sapremo molto di più sul COVID e su come controllarlo. Ma soprattutto impareremo molto circa la natura della nostra società dalle modalità in cui avremo affrontato la questione" (Brandt, 1988, p. 168).

In un articolo del 26 settembre scorso, la celebre rivista di ambito medico *The Lancet* ha ritrattato le valutazioni preliminari sul Covid-19, riqualificando l'infezione globale del virus non come pandemia, ma come sindemia (Lancet series, 2020). Il concetto di modello sindemico è stato introdotto da M. Singer (1994, 1996) antropologo medico, sul finire degli anni '90. Il termine sindemia è la crasi delle parole sinergia, epidemia, pandemia ed endemia e si pone come obiettivo di approfondire l'interazione sinergica tra due o più malattie e le situazioni sociali in cui le condizioni patologiche si realizzano, considerando non solo la classica definizione biomedica delle tipiche condizioni di comorbilità, ma anche, con uno sguardo allargato, l'interazione tra fattori genetici, ambientali e di stile di vita. Con le parole dello stesso Singer: "Le sindemie sono la concentrazione e l'interazione deleteria di due o più malattie o altre condizioni di salute in una popolazione, soprattutto come conseguenza dell'ineguaglianza sociale e dell'esercizio ingiusto del potere" (Singer, 1994, p. 932).

Con "approccio sindemico" si intende esaminare le conseguenze sulla salute delle

interazioni tra le patologie e i fattori sociali, ambientali o economici che promuovono tale interazione e peggiorano la malattia (Yadav, Rayamajhee, Mistry, Parsekar and Mishra, 2020). Come già asseriva Singer, la comprensione di questi meccanismi è importante per la prognosi, il trattamento e le politiche sanitarie. Nel caso del Covid 19, il richiamo viene esplicitato dal direttore di Lancet, Richard Horton, in un editoriale:

Due categorie di malattie interagiscono all'interno di gruppi specifici di popolazioni: la sindrome respiratoria acuta grave e una serie di patologie non trasmissibili. Queste condizioni si manifestano all'interno dei gruppi sociali secondo pattern di disuguaglianza profondamente radicati nelle nostre società. Il concentrarsi di queste malattie su uno sfondo di disparità sociale ed economica inasprisce gli effetti negativi di ogni singola malattia. Covid-19 non è una pandemia. È una sindemia. La natura sindemica della minaccia che affrontiamo significa che è necessario un approccio più sfumato se vogliamo proteggere la salute delle nostre comunità (Horton, 2020).

L'autore evidenzia il ruolo centrale dei cosiddetti "non-communicable diseases": sono le condizioni strutturali che creano dei cluster di esposizione legati ai gruppi sociali, alle forme di disuguaglianza e alle condizioni materiali ed economiche. Questa serie di fattori sono, infatti, i segmenti fondamentali per poter immaginare la salute come diritto che si declina come forma integrata e complessa di benessere. Se le riflessioni scientifiche

sulla definizione preferibile arrivano a sei mesi dall'inizio del contagio globale da virus, la consapevolezza dei diversi impatti della diffusione del virus sui gruppi sociali in condizioni di vulnerabilità era invece ben presente nei soggetti che compongono quegli stessi gruppi, come confermato dalla reattività inusitata nel corso delle proteste in carcere. La sindemia ha, in effetti, impattato su uno spazio abitato da soggetti vulnerabili, con pochi strumenti di resilienza e poche risorse per poter reagire agli eventi in corso.

Sempre Bourgois e Karandinos (2019) affermano che in medicina, il termine "violenza" indica le azioni individuali che causano traumi o lesioni; implicito nella nozione di "violenza strutturale" è un parallelo tra tale violenza immediatamente visibile, diretta, interpersonale e le modalità con cui le strutture sociali, politiche, istituzionali ed economiche causano danni producendo una disuguale esposizione al rischio e disparità nell'accesso alle risorse e alle cure. Poiché questa violenza è il risultato di sistemi durevoli di disuguaglianza piuttosto che di azioni isolate degli individui, essa si manifesta in modelli statisticamente osservabili di danno a gruppi di popolazione identificabili che collegano la loro vulnerabilità strutturale alla morte e alla disabilità.

L'intuizione è, in un certo senso, epidemiologica: il più delle volte, le malattie stesse costituiscono un'opzione preferenziale per i poveri. Ogni indagine attenta, oltre i confini del tempo e dello spazio, ci mostra che i poveri sono più malati dei non poveri. Sono più a rischio di morire prematuramente, sia per l'aumento dell'esposizione agli agenti

patogeni (comprese le situazioni patogene), sia per la diminuzione dell'accesso ai servizi, o, come spesso accade, per entrambi questi “fattori di rischio” che lavorano insieme, data questa indiscutibile associazione, la medicina ha un chiaro - se non sempre i modi osservati - obbligo di dedicarsi alle popolazioni che lottano contro la povertà.

9. Scenari di crisi, scenari di chiusura

La pandemia, tra i suoi vari effetti, ha reso difficoltoso un puntuale e sistematico monitoraggio del rispetto dei diritti delle persone detenute. Gli adattamenti preventivi si sono caratterizzati, a seconda delle contingenze della dinamica dei contagi (generale ed interna), per un andamento oscillatorio: dalla preclusione agli ingressi di soggetti esterni (operatori, insegnanti, volontari, familiari) a forme di parziale ripristino degli stessi. Ad eccezione della già richiamata attività del Garante nazionale, anche le visite di organismi di controllo (come l'osservatorio di Antigone sulle condizioni di detenzione) sono risultate discontinue nella seconda metà del 2020. Il punto di vista esterno sui processi gestionali e le dinamiche da accentuato isolamento – che come detto tendenzialmente amplificano le manifestazioni di ansia e panico proprie di una istituzione totale – risulta quindi limitato, in taluni casi interdetto. Il clima di tensione di cui le drammatiche rivolte sono state solo la manifestazione più dura ed evidente è quindi rientrato in un cono d'ombra: nella speranza che non si verificino ulteriori picchi di crisi sistemica, è improbabile ipotizzare un suo sostanziale ridimensionamento. Infatti, la lunga scia della situazione fin qui delineata si traduce tuttora nel rischio di compromissione di una pluralità di diritti

in capo alle persone ristrette, che richiamano la salute in senso stretto e in senso ampio. In senso stretto perché i nodi critici in termini di prevenzione, cura e trattamento delle positività non sembrano sciolti. Le campagne mediatiche di opposizione alle scarcerazioni dei “boss mafiosi” - nel quadro più ampio delle strategie deflative (tardivamente) implementate per contenere i rischi del contagio penitenziario - hanno contribuito ad avvalorare la negazione dei diritti di tutte le persone detenute, compromettendo al momento la concreta possibilità di ridurre i numeri della popolazione detenuta in modo da riportare quanto meno la quantità dei presenti al massimo della capienza regolamentare. Una capienza che va, tuttavia, decurtata di quegli spazi trasformati per rispondere alle esigenze sanitarie di quarantena, isolamento fiduciario, “cristallizzazione dei reparti” e trasformazione di interi padiglioni in reparti dedicati. La pandemia ha cambiato i perimetri reali del penitenziario, sottraendo ulteriori spazi a quelli già contingentati dal sovraffollamento. Lo scenario attuale sembra quindi “sacrificare” quel principio di legalità spesso menzionato in chiave repressiva (certezza della pena) ma raramente declinato sugli assetti del carcere (incertezza sulla legalità dell'esecuzione penale). In senso più ampio, alla contrazione delle attività trattamentali si congiunge una tendenza al restringimento della sorveglianza dinamica e alla chiusura di sezioni, che per i reclusi si traduce nell'eventualità di passare in cella 20 ore su 24. La messa in discussione del cosiddetto regime a celle aperte, nel quadro attuale di una detenzione oggettivamente più cupa ed afflittiva, potrebbe comportare nuovi

innalzamenti della conflittualità interna ed esacerbare le dinamiche di violenza intrinseche al penitenziario. Si tratta di un nodo di cruciale importanza, che rimanda evidentemente al tentativo qui proposto di declinare in termini propriamente politici la lettura di questa fase, senza attribuire improbabili etichette di razionalità e irrazionalità agli attori sociali coinvolti, bensì ragionando sulla razionalità stessa come territorio fragile e conteso. Il dinamismo tipico dello scenario di crisi è quindi minacciato da una prospettiva di irrigidimento e chiusura. Quest'ultima sembra proporsi attraverso trame discorsive di legittimazione ambigue e pericolose. Da una parte, infatti esse insistono sulla valenza preventiva di simili chiusure con riferimento ad una protezione della salute brutalmente ed esclusivamente inscritta in prassi di contenimento del contagio, peraltro di dubbia efficacia. Dall'altra si riferiscono a contenuti similmente prioritari di prevenzione securitaria, in grado di limitare la propagazione endemica del virus della rivolta, attribuita a un corpo sociale – quello dei detenuti – stigmatizzato in esclusiva per la sua irrazionalità e per la sua violenza. Le narrazioni di contrasto al virus si sovrappongono spesso a quelle reattive ai fenomeni di violenza, proprio perché il contatto appare, in entrambi i casi, fonte di contagio. Pertanto, in questa prima fase, le analisi non permettono di distinguere quale dei fattori sia la causa della decisione, ma evidenziano una convergenza delle politiche della vita quotidiana del penitenziario dirette a ridurre gli spazi, i contatti, le forme della vita quotidiana, e a incrementare la sofferenza quotidiana e a radicalizzare le patologie del potere del penitenziario.

Se, da un lato, la pandemia da Covid-19 ha consentito di palesare quei nodi critici che da sempre connotano l'istituzione penitenziaria, dall'altro lato, così come tutte le emergenze che piombano sul carcere, rischia di favorire un ritorno indietro, sia in riferimento alla perdita di spazi di apertura faticosamente conquistati nel tempo, sia in riferimento alla tentazione di riportare il controllo sulla sanità nelle mani dell'amministrazione penitenziaria e nelle gerarchie del Ministero di giustizia. Con tutti i rischi in termini di compressione dei diritti e alimentazione dei conflitti che entrambe queste prospettive portano con loro.

Note

¹ Sebbene il lavoro sia frutto di una riflessione comune, i paragrafi 1, 2 e 9 sono attribuibili ad Alvisè Sbraccia; i paragrafi 3, 6 e 8 a Valeria Verdolini; i paragrafi 4, 5 e 7 a Daniela Ronco.

² Daniela Ronco, PhD in Filosofia del Diritto e Sociologia del Diritto, borsista di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino. Membro dell'Osservatorio di Antigone sulle condizioni di detenzione e dello European Prison Observatory, è responsabile della formazione di Antigone. Ha svolto ricerche e pubblicato prevalentemente sui temi della sociologia del penitenziario, della tutela dei diritti in carcere e delle alternative alla detenzione.

³ Alvisè Sbraccia è professore associato in sociologia del diritto, della devianza e del mutamento sociale presso il dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna, dove insegna materie socio-criminologiche. Ha pubblicato diversi contributi di sociologia del penitenziario ed è membro dell'osservatorio nazionale di Antigone sulle condizioni di detenzione.

⁴ Valeria Verdolini, ricercatrice di sociologia generale all'Università degli Studi di Milano-Bicocca (RTD-B), è presidente di Antigone Lombardia e membro dell'osservatorio nazionale sulle condizioni di detenzione. Ha svolto ricerche italiane e internazionali e pubblicato prevalentemente sui temi del carcere, della tutela dei diritti, sulle politiche di sicurezza e sulle migrazioni. Inoltre, è Membro della redazione di "Sociologia del diritto" e della direzione di "Studi sulla questione criminale".

⁵ Riferendosi ai classici degli studi penitenziari Useem e Piehl (2008, p. 83) osservano come nella loro essenza le prigioni siano comunità politiche. Pur impregnate di autoritarismo e definite da una rigida gerarchizzazione esse sono "sistemi di cooperazione" con un buon margine di indipendenza dagli obiettivi (di sicurezza, di riabilitazione) che si pongono. Useem e Piehl inquadrano in termini molto stringenti la genesi dei *prison riots*, sostenendo l'ipotesi che essi si realizzino "quando coloro che amministrano il carcere non sono in grado di bilanciare domande esterne poste dallo stato e dagli esecutivi nazionali con le istanze interne che provengono dal personale penitenziario e dai detenuti e afferiscono al campo delle condizioni di detenzione" (2008, p. 88, traduzione nostra). Nella loro ricostruzione storica e statistica delle rivolte penitenziarie, questi autori evidenziano la correlazione positiva tra rivolte e disordini individuali (aggressioni, autolesionismo), che giustificano in termini perentori: "i due fenomeni dipendono dalla stessa causa: la qualità del governo penitenziario" (2008, 95, traduzione nostra). Le rivolte, seguendo una prospettiva compatibile con quanto appena sostenuto, prendono piede quando le prigioni sono già entrate in una crisi sistemica (*systemic crisis*, nelle parole di Boin e Rattray, 2004) che si verifica quando l'amministrazione non è in grado di gestire le tensioni interne e i reclusi ritengono di essere sottoposti a un trattamento ingiusto.

⁶ Già Sykes (1958) aveva osservato come la riconduzione degli obiettivi dell'istituzione penitenziaria alle prescrizioni formali fosse sociologicamente impossibile, in considerazione del fatto che gli equilibri

fattuali del carcere fossero dipendenti da meccanismi di regolazione radicalmente informali e spesso illegali.

⁷ Si pensi al trattamento delle dipendenze, tipico esempio di intreccio tra medicalizzazione ed esercizio di controllo sociale, fuori e ancor di più dentro al carcere (Bertolazzi, Zanier, 2018).

⁸ Una recente ricerca condotta dall'Università di Torino insieme al CNCA ha evidenziato ad esempio la mancanza in vari istituti del Naloxone, farmaco salvavita antagonista di sintesi degli oppioidi (<https://www.cnca.it/iride-2/>), con grande preoccupazione degli esperti in tema di riduzione del danno.

⁹ Mancano inoltre nel panorama italiano ricerche epidemiologiche sull'impatto della carcerazione sulle condizioni di salute degli ex-detenuti, correlazione evidenziata da alcuni pionieristici studi americani, che hanno messo in luce il nesso tra processi di incarcerazione e incremento delle disuguaglianze di salute (Nosrati et al., 2018).

¹⁰ Il diario del garante nazionale ai tempi del Covid, Bollettino 1, 11 marzo 2020.

¹¹ <http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/it/covid19.page>

¹² http://www.prisonobservatory.org/index.php?option=com_content&view=article&id=32:covid-19-what-is-happening-in-european-prisons&catid=7&Itemid=101

¹³ https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_27.page

¹⁴ https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/it/dettaglio_contenuto.page?contentId=CNG9891&modelId=10021

¹⁵ Usando le parole di Grazia Zuffa (2020,

p. 18), lo slogan “*io resto in cella è cosa ben diversa da io resto a casa*”.

Bibliografia

Allegri Perla Arianna, Torrente Giovanni (2018), *Si torna a morire. Il preoccupante aumento dei suicidi e morti in carcere*, in Miravalle M., Scandurra A. *Un anno in carcere. XIV rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*, Roma, Antigone: 95-103

Anastasia Stefano, Corleone Franco (2020), *Introduzione*, in Zuffa G., Corleone F., Anastasia S., Fiorentini L., Perduca M., Ronconi S., *Droghe e carcere al tempo del coronavirus. Undicesimo libro bianco sulle droghe*: 6-11

Basaglia, Franco & Ongaro Basaglia, Franca (a cura di) (1975) *Crimini di pace. Ricerche sugli intellettuali e sui tecnici come addetti all'oppressione*. Einaudi, Torino.

Bertolazzi Alessia, Zanier Maria Letizia (2018), The discretionary treatment of drug addiction in prison, in *Salute e Società*, XVII, 1: 59-72

Boin Arjen, Rattray William (2004), Understanding Prison Riots: towards a Threshold Theory, in *Punishment & Society*, VI, 1, 47-65

Bourdieu, Pierre (1998), *Meditazioni pascaliane*, Feltrinelli, Milano.

Bourdieu, Pierre (1998) *Acts of Resistance: Against the Tyranny of the Market*, The New Press, New York.

Bourgois, Philippe (2019) "Structural Violence: A 44-Year-Old Uninsured Man with Untreated Diabetes, Back Pain and a Felony Record." *New England Journal of Medicine*. 380(3):205-209.

Bourgois, Philippe; Schonberg Jeff (2011) *Reietti e fuorilegge. Antropologia della violenza nella metropoli americana*,

DeriveApprodi, Roma.

Bourgois, Philippe; Scheper-Hughes Nancy (a cura di), (2004), *Violence in War and Peace: An Anthology*, Blackwell Publishing, Oxford.

Brandt, Allan M. (1988), "AIDS in historical perspective: four lessons from the history of sexually transmitted diseases" *American Journal of Public Health* 78.4: 367-371.

Buffa Pietro (2020), Carcere e pandemia. Tra la ricerca delle responsabilità e l'urgente necessità di apprendere, in *Diritto Penale e Uomo*, 7-8: 24-36

Buffa Pietro (2013), *Prigioni. Amministrare la sofferenza*, Torino: Edizioni Gruppo Abele

Cullen Bradley.T., Pretes Michael (2000). "The Meaning of Marginality: Interpretations and Perceptions in Social Science". *The Social Science Journal*, 2: 215-229.

De Vito Christian G. (2009), *Camosci e girachiavi: storia del carcere in Italia*, Roma: Laterza

Farmer, Paul, and Amartya K. Sen (2003) *Pathologies of Power: Health, Human Rights, and the New War on the Poor: with a New Preface by the Author*. Recording for the Blind & Dyslexic, 2008.

Ferrigno Rossella (2008), *Nuclei armati proletari: carceri, protesta, lotta armata*, Napoli: La Città del Sole

Ferguson Russel (1990). "Introduction: invisible center". In: Ferguson R., Gever M., Minh-ha T.T., West sC., Eds, *Out There: marginalization and Contemporary Cultures*. New York: The new Museum of modern art, pp. 1-14

- Foucault Michel, (2019). *Teorie e istituzioni penali, Corso al Collège de France (1971-1972)*. Milano: Feltrinelli.
- Gainotti Sabina, Petrini Carlo (2020), *Principio di equivalenza delle cure e il diritto alla salute in ambito carcerario*, in R. Mancinelli, M. Chiarotti e S. Libianchi (a cura di), *Salute nella polis carceraria: evoluzione della medicina penitenziaria e nuovi modelli operativi*, Rapporto ISTISAN-Istituto Superiore di Sanità: 136-144
- Gilbert, Paul (1997) *Il dilemma del terrorismo. Studio di filosofia politica applicata* Milano: Feltrinelli.
- Gonin Daniel (1994), *Il corpo incarcerato*, Torino: Edizioni Gruppo Abele
- Heller, Ágnes (1993) *A theory of needs revisited*, in Thesis Eleven, n.35, pp. 18-35.
- Heller, Ágnes (1975) *Sociologia della vita quotidiana*, Milano: Feltrinelli.
- Irwin John (1977), *The Changing Social Structure of the Men's Prison*, in D.F. Greenberg (ed.), *Corrections and Punishment*, Beverly Hills: Sage
- Jacobs James B. (1979), *Race Relations and the Prisoner Subculture*, in *Crime and Justice*, I, 1-27
- Karandinos, George; Bourgois, Philippe (2019) *The Structural Violence of Hyperincarceration—A 44-Year-Old Man with Back Pain*. *N Engl J Med*, 2019, 380.3: 205-209.
- Massaro Pierluca (2018), *Un'analisi delle diseguaglianze di salute dei detenuti attraverso il "quadrilatero" di Ardigò*, in *Salute e Società*, XVII, 1: 9-26
- Matthews Roger (2009), *Doing Time: an Introduction to Sociology of Imprisonment*, London: Palgrave MacMillan
- Miravalle Michele (2020), *Le iniziative dell'amministrazione penitenziaria*, in Associazione Antigone (a cura di), *Il carcere al tempo del Coronavirus. XV Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*, Roma: 106-111
- Mosconi Giuseppe (1995), *Il carcere come salubre fabbrica di malattia*, in *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, I-3: 59-76.
- Neisser Eric (1977), *Is There a Doctor in the Joint? The Search for Constitutional Standards for Prison Health Care*, in *Virginia Law Review*, 63, 3: 921-973
- Niveau Gérard (2007), *Relevance and limits of the principle of "equivalence of care" in prison medicine*, in *Journal of Medical Ethics*, 33, 10: 610-13
- Nosrati Elias, Ash Michael, Marmot Michael, McKee Martin, King Lawrence (2018), *The association between income and life expectancy revisited: deindustrialization, incarceration and the widening health gap*, in *International Journal of Epidemiology*, 47, 3: 120-730
- Pavarini Massimo (2013), *Governare la penalità. Struttura sociale, processi decisionali e discorsi pubblici sulla pena*, in *IUS17@unibo.it*, 3 (numero monografico)
- Quadrelli Emilio (2004), *Andare ai resti: banditi, rapinatori, guerriglieri nell'Italia degli anni Settanta*, Roma: DeriveApprodi
- Robert Frigon (2006), *La santé comme mirage des transformations carcérales*, in *Déviance et Société*, 30 (3): 305-322
- Ross Jeffrey I., Richards Stephen C. (2002), *Behind Bars: Surviving Prison*, Indianapolis: Alpha Books

- Saponaro Armando (2018), Il corpo incarcerato: l'insalubrità carceraria specchio di una immanente cultura dell'affettività vendicativa della pena in Italia, in *Salute e Società*, XVII, 1: 59-72.
- Sbraccia Alvise, Vianello Francesca (2016), Introduzione: carcere, ricerca sociologica, etnografia, in *Etnografia e ricerca qualitativa*, IX, 2: 183-210
- Scraton Phil (2008), *Protests and 'Riots' in the Violent Institution*, in P. Scraton, J. McCulloch (eds.), *The Violence of Incarceration*, London: Routledge, 60-85
- Scraton Phil, McCulloch Jude (eds.) (2009), *The Violence of Incarceration*, London: Routledge
- Shover Neal, Einstadter Werner J. (1988), *Analyzing American Corrections*, Belmont: Wadsworth
- Scheper-Hughes, Nancy (1992), *Death without Weeping: The Violence of Everyday Life in Brazil*, University of California Press, Berkeley.
- Scheper-Hughes, Nancy (1996), "Small Wars and Invisible Genocides", *Social Science and Medicine* 43(5): 889-900.
- Scheper-Hughes, Nancy (1997), "Peace-Time Crimes", *Social Identities* 3(3): 471-497.
- Sim Joe (2002), The Future of Prison Health Care: A Critical Analysis, in *Critical Social Policy*, 22, 2: 300-323
- Sim Joe (1994), *Tougher than the Rest? Men in Prison*, in T. Newborn, E. Stanko (eds.), *Just Boys doing Business?*, London: Routledge, 100-117
- Singer Merrill (1994), AIDS and the health crisis of the US urban poor: the perspective of critical medical anthropology. *Social Science and Medicine* 1994; 39(7): 931-948.
- Singer Merrill (1996), A dose of drugs, a touch of violence, a case of AIDS: conceptualizing the SAVA syndemic. *Free Inquiry in Creative Sociology* 1996; 24(2): 99-110.
- Smith Kenwyn K. (1982), *Groups in Conflict: Prisons in Disguise*, Dubuque: Kendall Hunt
- Sykes Gresham (1958), *Society of Captives*, Princeton: Princeton University Press
- Tavoschi Lara et al. (2020), *Prevention and Control of COVID-19 in Italian Prisons: Stringent Measures and Unintended Consequences*, in "Frontiers in Public Health", 8: 559135.
- Torrente Giovanni (2018), *Le regole della galera. Pratiche penitenziarie, educatori e processi di criminalizzazione*, Torino: L'Harmattan
- Twaddle Andrew (1994), Disease, Illness and Sickness: Three Central Concept in the Theory of Health, in *Studies in Health and Society*, 18: 1-18
- Ugelvik Thomas (2014), *Power and Resistance in Prison: Doing Time, Doing Freedom*, London: Palgrave MacMillan
- Useem Bert, Piehl Anne M. (2008), *Prison State: the Challenge of Mass Incarceration*, Cambridge: Cambridge University Press
- Yadav UN, Rayamajhee B, Mistry SK, Parsekar SS and Mishra SK (2020) A Syndemic Perspective on the Management of Non-communicable Diseases Amid the COVID-19 Pandemic in Low- and Middle-Income Countries. *Front. Public Health* 8:508. doi:

10.3389/fpubh.2020.00508

Verdolini Valeria (2020), *Il carcere come zona grigia: violenza quotidiana, abusi e rivolte nell'ultimo anno penitenziario*, in Associazione Antigone (a cura di), *Il carcere al tempo del Coronavirus. XV Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*, Roma: 154-160

Wheatley Michael (2008), *The Prison Drug Worker*, in Jamie Bennet, Ben Crewe, Azrini Wahidin (eds.), *Understanding Prison Staff*, Cullampton: Willan: 330-348

Whyte Karolin L.A., Jordens Christopher. F. C., Kerridge Ian (2014), *Contextualising Professional Ethics: The Impact of the Prison Context on the Practices and Norms of Health Care Practitioners*, in *Bioethical Inquiry*, 11: 333-45

Wicker Tom (1975), *A Time to Die: the Attica Prison Revolt*, London: The Bodley Head

Zuffa Grazia (2020), *La crisi e il carcere "dopo Cristo"*, in Zuffa G., Corleone F., Anastasia S., Fiorentini L., Perduca M., Ronconi S., *Droghe e carcere al tempo del coronavirus. Undicesimo libro bianco sulle droghe*: 18-23

RUBRICA GIURIDICA



L'emergenza sanitaria negli istituti penitenziari: un'analisi dei provvedimenti adottati dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria

Costanza Agnella¹, Chiara De Robertis²

Abstract

This paper aims to analyze the most relevant measures adopted by the Department of prison administration to contain the spread of the Covid-19 contagion within prisons. After a brief description of the context in which these measures took place, the analysis will retrace the various phases of the health emergency, highlighting the main measures adopted for each of them, without neglecting the reference to state interventions on the subject. Furthermore, a critical reading will be offered of some passages contained in the circulars regarding the protection of prisoners' rights. Finally, some conclusive considerations will be formulated relating to the management of the pandemic in prison with an eye also to the international level.

Keywords: Covid-19; Department of prison administration; prison; health emergency; prisoners' rights

1. Introduzione³

A distanza di circa un anno⁴ dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il presente contributo si propone di rispondere all'esigenza di sistematizzare e analizzare la cospicua produzione di provvedimenti emanati dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (d'ora in poi "Dap") per prevenire il rischio di contagio all'interno degli istituti penitenziari nazionali. I provvedimenti esaminati – composti per lo più da note e circolari – sono più di venti e sono stati emanati nel periodo

intercorrente tra la fine di febbraio 2020 e il mese di novembre dello stesso anno⁵. Tali atti, sebbene non rientrino strettamente nell'alveo delle fonti del diritto, costituiscono uno dei principali strumenti di gestione dell'Amministrazione penitenziaria in quanto espressione del potere di indirizzo dell'organo centrale. I provvedimenti emanati dal Dap inoltre sono rilevanti sotto il profilo socio-giuridico: essi sono in grado di influenzare l'operato delle amministrazioni periferiche poiché tendono a riflettere pratiche sociali già sperimentate nell'ambito

della stessa Amministrazione. Inoltre, nella loro qualità di provvedimenti interni, sono potenzialmente percepibili dai destinatari come provenienti dal medesimo contesto di appartenenza e pertanto si prestano ad una maggiore interiorizzazione dei messaggi contenuti al loro interno da parte di coloro a cui sono rivolti (C. Sarzotti, 2010, pp. 201-203).

L'emergenza sanitaria in Italia è stata caratterizzata da due distinte ondate⁶: durante la prima è stato registrato un totale di 287 detenuti positivi (Antigone, 2020b, p. 2), mentre, per quanto riguarda la seconda ondata, tuttora in corso, gli ultimi dati ufficiali del Ministero della Giustizia⁷ riportano al 18 gennaio 2021 un totale di positivi tra la popolazione detenuta pari a 666 unità e tra il personale di 674⁸. Quest'ultimo dato mette in evidenza un calo dei contagi rispetto ai mesi precedenti, soprattutto se si tiene in conto che alla data del 14 dicembre 2020 i detenuti positivi all'interno degli istituti penitenziari erano 1.030 e vi erano 824 contagiati tra il personale.

La maggiore diffusione del contagio nella seconda ondata rispetto alla prima deve necessariamente essere presa in considerazione per comprendere maggiormente le modalità di gestione della pandemia in carcere. Durante la prima ondata le carenze, per lo più informative, nei confronti della popolazione detenuta (R. De Vito, 2020, pp. 128-129; F. Brioschi, 2020, p. 76) hanno contribuito al verificarsi di rivolte cruente⁹ all'interno di molteplici istituti che hanno portato alla morte di tredici persone detenute. Tali proteste sono scoppiate a cavallo dell'emanazione del decreto-legge n. 11 dell'8 marzo 2020 che, al comma 8 dell'articolo 2, stabilisce la

sospensione di tutti i colloqui cui hanno diritto le persone detenute con i congiunti o con altre persone, disponendone lo svolgimento a distanza «mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti» e che al comma 9 prevede che la magistratura di sorveglianza possa sospendere la concessione di permessi premio (art. 30-ter o.p.) oltre che del regime di semilibertà (art. 48 o.p.) fino al 31 maggio 2020.

La carenza di informazione nei confronti della popolazione detenuta è stata progressivamente colmata da parte dell'Amministrazione che, come verrà illustrato nel corso dell'analisi dei provvedimenti, a seguito delle rivolte ha a più riprese raccomandato di far precedere l'attuazione delle misure da «adeguate attività di informazione e sensibilizzazione» (come, da ultimo, si legge nella circolare Dap del 10 novembre 2020). In questo senso, in un'ottica di maggiore trasparenza, l'Amministrazione ha pubblicato e ha aggiornato sul sito del Ministero della Giustizia i dati relativi all'emergenza a partire da novembre 2020, nel corso della seconda ondata di contagi.

Ai fini della disamina dei provvedimenti occorre non tralasciare che il contesto in cui gli stessi vengono applicati è caratterizzato da degrado strutturale e sovraffollamento endemico: il Dap prende decisioni e le applica in un carcere patogeno all'interno del quale la possibilità di contrarre malattie infettive può risultare maggiore rispetto alla società esterna (A. Morrone, 2020, p. 213).

Nel presente contributo verrà effettuata un'esposizione analitica dei contenuti dei provvedimenti citati, sempre tenendo in considerazione la realtà penitenziaria in cui essi sono applicati.

2. Il contenimento della pandemia in carcere: i provvedimenti del Dap

2.1 Le misure adottate nella prima ondata

Ai primordi dell'emergenza sanitaria da Covid-19, riconducibili indicativamente ai giorni successivi al 21 febbraio 2020 (momento in cui è stato individuato il cosiddetto *paziente 1¹⁰* nel Comune lombardo di Codogno), l'intervento del Dap per predisporre misure urgenti volte alla gestione dell'emergenza sanitaria negli istituti penitenziari presenti sui territori che in quel momento registravano tassi endemici maggiori è stato rapido, tanto da anticipare di un giorno l'intervento governativo¹¹. Il primo provvedimento del Dap è infatti una nota del 22 febbraio 2020¹² recante *Raccomandazioni organizzative per la prevenzione del contagio da Coronavirus*. La nota prevede che le Direzioni attuino uno stretto coordinamento con le Autorità sanitarie locali e che tutti gli operatori penitenziari residenti o dimoranti nei Comuni interessati dal contagio da Covid-19 di quei giorni¹³ siano esonerati dal recarsi in servizio, escludendo l'accesso in istituto di chiunque altro (volontari, personale esterno, familiari di persone detenute, ecc.) risieda in quei Comuni. Si dispone la sospensione delle traduzioni da e verso i Provveditorati di Torino, Milano, Padova, Bologna e Firenze e si istituisce una unità di crisi presso il Dipartimento – Direzione Generale Detenuti e Trattamento «per assicurare il costante monitoraggio

dell'andamento del fenomeno e delle informazioni relative ai casi sospetti o conclamati, nonché per l'adozione tempestiva delle conseguenti iniziative». Da ultimo, si raccomanda di mettere in pratica le indicazioni provenienti dal Ministero della Salute e dall'Oms relative alla conoscenza e all'individuazione dei sintomi di una malattia che fino a poco tempo prima era del tutto sconosciuta. È poi con la circolare del 25 febbraio 2020, di tre giorni successiva, che si forniscono «ulteriori indicazioni per la prevenzione del contagio da Coronavirus» in maniera più dettagliata e a tutti gli istituti. Il Dap con questa circolare infatti evidenzia la necessità di mettere in atto tutte le misure di prevenzione e protezione del personale possibili e l'esigenza di garantire la massima tutela della popolazione detenuta, indipendentemente dalla collocazione geografica degli istituti penitenziari sul suolo nazionale. Con riferimento ai detenuti, il Dap segnala alle Direzioni che per la gestione di casi sospetti e conclamati è necessario il coinvolgimento delle Autorità sanitarie e delle unità di crisi locali e, per la prima volta, si richiede di individuare all'interno degli istituti penitenziari spazi idonei per l'isolamento sanitario dei casi di sospetto contagio. Alle Direzioni competenti per i territori maggiormente colpiti (individuati nella circolare del 22 febbraio) viene chiesto invece di incentivare il dialogo con l'Autorità giudiziaria in modo da concordare la possibilità di eseguire le udienze in videoconferenza. Infine, di nuovo per la prima volta, si rileva l'importanza di effettuare uno specifico preliminare monitoraggio, con possibilità di *pre-triage*, sui detenuti *nuovi giunti*. In merito agli accessi dall'esterno e al regime delle visite, si invita a porre particolare

attenzione agli accessi in istituto da parte di persone non appartenenti all'Amministrazione penitenziaria o alla Asl¹⁴. In merito a forniture e presidi sanitari, si chiede ad ogni Provveditore di formulare, nel più breve tempo possibile, un documento da inoltrare alla Protezione Civile in cui venga indicato a livello quantitativo il fabbisogno generale dei presidi. Al personale, soprattutto se impiegato in servizi operativi o attività che possono comportare l'esposizione diretta al contagio, si raccomanda l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale (d'ora in poi "Dpi"). La circolare termina infine con delle avvertenze generali, che verranno ribadite anche nelle successive comunicazioni: garantire la salubrità degli ambienti, areandoli e disinfettandoli più volte al giorno, ed evitare affollamenti nei locali d'ufficio.

Sono queste, dunque, le prime indicazioni che il Dap ha promanato in risposta allo scoppio dell'emergenza sanitaria. Quel che pare interessante rilevare è come nella circolare del 25 febbraio si consigli in generale di «elevare il livello di allerta e rafforzare le misure di protezione in tutti gli istituti penitenziari», indipendentemente dalla situazione epidemiologica che, come già evidenziato, in quei giorni sembrava essere particolarmente critica solo in piccole porzioni del territorio nazionale. Il Dap dimostra così di ispirarsi a un principio di cautela che non è ancora presente nelle politiche governative di quei giorni.

Il giorno successivo¹⁵ viene diramata un'altra circolare che contiene indicazioni per lo più rivolte al personale in generale e agli operatori impegnati in attività di cd. *front-office* in cui si raccomanda l'utilizzo di mascherine solo se si sospetta di essere

malati e se si assistono persone malate¹⁶. Interessante, inoltre, l'esortazione rivolta ai direttori degli uffici e dei servizi di «richiamare il personale tutto a conformarsi a comportamenti fondati sulla conoscenza del fenomeno e sulle adeguate misure di profilassi, con invito all'acquisizione di informazioni da fonti istituzionali e comunque attendibili». Sembra dunque che l'opera di sensibilizzazione del personale alla malattia, ai suoi sintomi, ai modi per evitare di contrarla sia una *mission* alla quale il Dap non voglia sottrarsi. Infatti, sin dal primo provvedimento, adottato il 22 febbraio 2020, si è dichiarato il bisogno di «sensibilizzare le Direzioni Penitenziarie ed il personale in servizio presso gli Istituti verso un puntuale adempimento delle indicazioni del Ministero della Salute per la prevenzione della diffusione del coronavirus». Questo tema, come si vedrà in seguito, tornerà a più riprese in diverse circolari.

Infine, nel solco tracciato dall'emanazione di questi provvedimenti, adottati in un lasso tempo molto ridotto, si inserisce la nota del 26 febbraio 2020 indirizzata ai Provveditori, ai Direttori e ai Comandanti dei Reparti degli istituti penitenziari delle Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Marche, Toscana e Sicilia. Tale nota, oltre a prevedere misure di contenimento del contagio più stringenti per i territori maggiormente colpiti dall'epidemia, con l'obiettivo di tutelare il diritto alla salute dei detenuti e del personale, richiama alla necessità di condurre «una capillare attività di informazione e sensibilizzazione che coinvolga la popolazione detenuta, perché sia previamente informata e

condivida le disposizioni da adottare e le relative modalità esecutive, assecondandone le finalità, soprattutto con riferimento alla temporaneità limitata delle stesse». Va notato che tale raccomandazione non fa riferimento ad una sterile campagna informativa nei confronti della popolazione detenuta, ma prevede un coinvolgimento dei detenuti nelle scelte (Antigone, 2020a, p. 108): il Dap auspica che gli interventi, prima di essere applicati negli istituti, debbano essere comunicati, condivisi e assunti di concerto con i detenuti che li abitano. Le violente rivolte dell'8 e 9 marzo lasciano intendere che probabilmente questo invito è stato in gran parte disatteso dato che, come in precedenza accennato, in molti hanno ricondotto alla mancata informazione da parte dell'Amministrazione nei confronti dei detenuti la causa principale dello scoppio delle proteste¹⁷.

Proseguendo nel testo, si invitano i singoli Provveditori ad adottare misure di contenimento per limitare il contagio negli istituti, «la cui impermeabilità sanitaria deve essere assicurata in ogni condizione». Tra queste misure si indicano: la sospensione delle attività trattamentali che coinvolgano gli esterni, il contenimento delle attività lavorative esterne, nonché di quelle interne che prevedano la partecipazione degli esterni, e la sostituzione dei colloqui in presenza con i colloqui a distanza (tranne che con i difensori). Si raccomanda di prevedere che i colloqui con i difensori e con il personale di cui all'art. 67 o.p.¹⁸ avvengano solo tramite l'utilizzo di dispositivi di protezione e infine si auspicano interlocuzioni con gli organi giudiziari perché questi valutino di sospendere

momentaneamente permessi e provvedimenti concessori del regime di semilibertà. La cesura con il carcere che si conosceva fino a quel momento è netta: la linea d'intervento del Dap è quella della chiusura.

L'eccezionalità del momento ha comportato che le indicazioni contenute nella circolare del 26 febbraio siano state anticipatorie rispetto a quanto verrà previsto a livello governativo dopo più di dieci giorni con due provvedimenti distinti, che sostanzialmente recepiscono quanto stabilito dal Dap: da una parte il D.P.C.M. 8 marzo 2020, n. 11 e dall'altra il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 in materia di «misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria». Il D.P.C.M. all'art. 2, lett. (u) prevede che le articolazioni territoriali del Servizio Sanitario Nazionale assicurino al Ministero della Giustizia idoneo supporto per il contenimento del contagio da Covid-19, soprattutto in relazione ai nuovi ingressi. Sancisce la necessità di isolare i casi sintomatici che provengano dall'esterno, raccomandando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare, e introduce la regola dello svolgimento dei colloqui a distanza, anche in deroga alla durata prevista, trasformando in eccezione un possibile svolgimento degli stessi in presenza. Il D.P.C.M. inoltre raccomanda di limitare i permessi e la libertà vigilata e di modificarne i regimi in modo da evitare l'uscita e il rientro dal carcere, valutando misure alternative di detenzione domiciliare. Il decreto-legge, invece, all'articolo 2, commi 7, 8 e 9, stabilisce che la partecipazione alle udienze delle

persone detenute si svolga in videoconferenza, prevede che i colloqui in carcere vengano svolti a distanza e prevede che la magistratura di sorveglianza possa sospendere la concessione di permessi premio e del regime di semilibertà fino al 31 maggio 2020.

I provvedimenti hanno contenuti simili, l'unico elemento innovativo è il riferimento, contenuto nel D.P.C.M., a valutare anche il ricorso a misure alternative alla detenzione in istituto e, nello specifico, la detenzione domiciliare. Per il resto, nessun intervento deflativo, nessuna indicazione aggiuntiva a quanto già previsto e deciso dal Dap fino a quel momento, ma solo la cristallizzazione su carta del principio che aspira ad una chiusura totale del carcere, questa volta operante su tutto il suolo nazionale. Ed è proprio l'8 marzo 2020 il giorno in cui scoppiano le rivolte¹⁹, su cui non ci si soffermerà nella trattazione, ma che hanno sicuramente segnato un importante spartiacque, richiamando sul tema penitenziario l'attenzione dell'opinione pubblica.

Nei giorni immediatamente successivi interviene una nota dell'11 marzo 2020 con cui il Capo del Dipartimento si rivolge a Provveditori, Direttori e Comandanti affermando come «grazie allo spirito di sacrificio ed alla abnegazione di tutto il personale dell'amministrazione» le rivolte si fossero attenuate. L'invito contenuto nella nota è comunque quello di non abbassare il livello di allerta e di «prevenire ed impedire ogni comportamento volto a incitare a nuove sollevazioni, sia rendere impossibile che si verificino ancora episodi di danneggiamento che possono

compromettere le strutture dell'amministrazione», ciò anche per tutelare i detenuti estranei alle rivolte.

Il 12 marzo due note²⁰ vengono indirizzate ai Provveditori regionali: con queste si chiarisce che esami universitari, sedute di laurea e incontri con i professori avverranno tramite colloqui a distanza e si prevede che per garantire una maggiore celerità nelle comunicazioni gli studenti detenuti possano utilizzare la posta elettronica per comunicare con i professori. La posta elettronica, inoltre, potrà essere utilizzata anche dai detenuti in Media Sicurezza ed AS3 (Alta Sicurezza terzo livello²¹) per comunicare con i familiari. Si prevede inoltre e per la prima volta la possibilità di effettuare colloqui telefonici anche per i detenuti del circuito di Alta Sicurezza (anche tramite cellulari e *Skype for business*). I colloqui per i detenuti sottoposti al regime di carcere duro di cui all'art. 41-bis o.p. continuano invece in presenza, data la modalità di svolgimento attraverso i vetri divisorii, ma si raccomanda di invitare i familiari ad utilizzare comunque le mascherine protettive.

La tecnologia, a causa del momento emergenziale, entra ufficialmente a far parte del mondo penitenziario e viene utilizzata per sopperire all'impossibilità di effettuare i colloqui in presenza: in questo modo viene riconosciuta la possibilità, anche a quei soggetti sottoposti a restrizioni maggiori poiché appartenenti al circuito di Alta Sicurezza, di beneficiarne.

Subito dopo, si susseguono tre importanti provvedimenti che segnano ancora più marcatamente la linea di intervento sul fronte carceri, sia a livello dipartimentale che a livello governativo. Si tratta, in

ordine cronologico, della circolare Dap del 13 marzo 2020, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo (il c.d. Cura Italia) e della circolare Dap del 20 marzo.

Con il decreto-legge Cura Italia – pubblicato tra l’emanazione di una circolare e l’altra – sono stati introdotti degli strumenti deflativi, volti a ridurre il numero della popolazione detenuta, segnando così una controtendenza rispetto a quanto fino a quel momento previsto: sembra che oltre ad isolare il carcere, un altro importante obiettivo che si vuole perseguire sia quello di diminuire la popolazione al suo interno²². Le misure introdotte sono temporanee e valide fino al 30 giugno 2020 e da una parte – con l’art. 123 – ricalcano una forma di detenzione domiciliare simile a quella introdotta con l’art. 1 della legge n. 99/2010 (esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi) mentre dall’altra – con l’art. 124 – prevedono che le licenze concesse al condannato ammesso al regime di semilibertà possano avere durata fino alla data del 30 giugno 2020²³.

Per quanto riguarda le circolari, quella del 13 marzo 2020, diramata su larga scala a tutti i Provveditori, interviene sul fronte della gestione interna dell'emergenza e integra e aggiorna quanto previsto dalla precedente del 26 febbraio²⁴. Nuovamente il Dap chiede ai Provveditori l’implementazione di azioni congiunte con le Asl per elaborare protocolli operativi condivisi, appropriati per il contesto penitenziario. Il Dap inoltre riprende il discorso sulla sensibilizzazione circa la conoscenza del fenomeno invitando, in modo perentorio, *tutti* a rispettare le regole ormai consolidate e condivise²⁵: anche se in breve tempo, le conoscenze

relative alla protezione individuale per evitare il contagio sono accresciute.

Il testo continua stabilendo le procedure da adottare nei confronti di detenuti nuovi giunti dalla libertà o da altro istituto, di detenuti già presenti in istituto e di detenuti in uscita²⁶. A proposito dei detenuti nuovi giunti, si rileva che l’effettuazione di un *pre-triage*, già prevista nella circolare del 25 febbraio come una possibilità, qui diventa obbligatoria.

Per quanto attiene invece alla materia dei trasferimenti dei detenuti, la circolare chiarisce che, alla luce del D.P.C.M. del 9 marzo 2020 (con il quale la zona rossa è stata estesa a tutto il territorio nazionale), in ambito penitenziario sono ammissibili le traduzioni o i trasferimenti per motivi di salute e quelli dettati da situazioni di necessità: «tra queste ultime evidentemente rientrano quelle per motivi di sicurezza ed ordine in conseguenza delle rivolte verificatesi negli istituti penitenziari, nonché quelle che avranno luogo per motivi di giustizia (ove non fosse possibile garantire l’effettuazione della videoconferenza)». La circolare dichiara inoltre che la Protezione Civile ha espresso parere positivo all’effettuazione di tampone nasofaringeo e orofaringeo prima di ogni spostamento «in modo da accertare compiutamente le condizioni sanitarie di ciascun detenuto, destinatario del provvedimento di trasferimento ad altra sede penitenziaria».

Le linee guida introdotte appaiono chiare ed ispirate a principi di prudenza: maggiori controlli, sia in ingresso che in uscita e più tamponi, soprattutto per i sintomatici e per chi, anche in assenza di sintomi particolari, debba essere trasferito in un altro istituto. È qui che si sottolinea

l'evidente liceità dei trasferimenti di coloro che hanno partecipato alle rivolte dei giorni precedenti: tali trasferimenti sarebbero giustificati in quanto volti a garantire sicurezza e ordine all'interno degli istituti coinvolti. La circolare prosegue poi con le disposizioni rivolte al personale di polizia penitenziaria precisando come «nell'unica prospettiva di salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblica collettiva, (...) gli operatori di Polizia Penitenziaria in servizio presso le strutture penitenziarie, in quanto operatori pubblici essenziali, debbano continuare a prestare servizio anche nel caso in cui abbiano avuto contatto con persone contagiate o che si sospetti che siano state contagiate».

I rilievi critici scaturiti da questa indicazione sono numerosi: *in primis* questa si pone in netto contrasto con la regola ormai assodata per la quale chiunque entri a contatto con una persona positiva al Covid-19 debba necessariamente rispettare un periodo di isolamento precauzionale, in secondo luogo confligge con l'indicazione contenuta nella circolare Dap del 25 febbraio per cui ai visitatori che nell'autodichiarazione dichiarino di essere venuti a contatto con una persona positiva al virus deve essere interdetto l'accesso in istituto. L'unica precauzione pare quella dell'assegnazione di tali operatori ad attività «che non li vedano entrare in contatto con la popolazione detenuta».

Interviene poi, a distanza di una settimana, la circolare del 20 marzo 2020 che commenta e riprende i paragrafi della circolare del 13 marzo e attua una serie di *retrofront* significativi, dando prova di una evidente discontinuità decisionale, in uno dei periodi più bui dell'emergenza²⁷. In

primo luogo, si specifica che i tamponi nasofaringei e orofaringei, che si disponeva dovessero sempre essere effettuati in caso di trasferimento di detenuti in altro istituto, debbano ora essere eseguiti solo se preceduti da valutazioni di personale medico e che la scelta debba essere rimessa al prudente apprezzamento del medico rispetto all'obiettività del singolo caso. Inoltre, la circolare prevede un altro importante *retrofront*: anche il personale di polizia penitenziaria (come tutti i cittadini) deve sottostare alle regole di isolamento precauzionale qualora sia stato esposto al rischio di contagio. Queste due indicazioni si pongono in netto contrasto con quanto stabilito solo una settimana prima e, sebbene quella relativa al personale sia apprezzabile, perché livella e recepisce regole ormai diffuse, quella relativa all'opportunità di effettuare tamponi ai detenuti prima dei trasferimenti segna un notevole passo indietro in merito alla prevenzione del rischio di contagio.

Il Dap si sofferma infine sull'utilizzo delle nuove tecnologie, riportando la *partnership* con TIM per la messa a disposizione di 1.600 dispositivi mobili *smartphone* utilizzabili «per le telefonate e per le videochiamate tra i ristretti e i loro familiari».

Con una nota del 18 marzo 2020 il Dap aveva presentato un quesito al Comitato operativo del Dipartimento della Protezione Civile «circa la possibilità per i familiari dei detenuti di recarsi, a far data dal 23 marzo p.v., presso gli istituti penitenziari per effettuare colloquio» (circolare Dap, 21 marzo 2020). Data la risposta negativa del Comitato a tale interlocuzione, con circolare del 21 marzo il Dap si concentra sul concetto di

necessità per giustificare gli spostamenti: tale concetto «dunque deve essere interpretato in termini molto stringenti, considerato che la ratio dei provvedimenti normativi [...] è tesa esclusivamente a contrastare e contenere la sempre più grave diffusione del virus». A partire da questa constatazione, il Dap chiarisce l'impossibilità di riprendere lo svolgimento dei colloqui in presenza con i famigliari «salvo il verificarsi di esigenze sanitarie del detenuto» che dovranno essere certificate dal personale medico; il colloquio, in questo caso dovrà essere poi autorizzato dalla Direzione ed essere svolto «nel rispetto delle ormai note precauzioni». La circolare continua richiamando su questo punto anche una lettera²⁸ del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale inviata ai Garanti locali il 20 marzo 2020, condividendone le argomentazioni. Il Dap richiama l'assoluta importanza di informare i detenuti, anche servendosi delle informative diffuse dal Governo e redatte dalle Autorità Garanti dei detenuti, rispetto alle motivazioni che stanno alla base delle misure che limitano i colloqui, conscio del fatto che tale situazione «determina disagio e malcontento nella popolazione detenuta». In aggiunta a questo obbligo di informazione, il Dap raccomanda inoltre di assicurare la popolazione detenuta comunicando le misure intraprese dall'Amministrazione volte ad alleviare il disagio²⁹.

La circolare nel suo complesso tratta di un tema cruciale. La comunicazione ufficiale viene diffusa il 21 marzo 2020, un giorno prima rispetto al limite che il d.l. 8 marzo 2020 n. 11 fissava per la sospensione dei colloqui in presenza³⁰. Il tono adottato dal

Dap, particolarmente conciliante, denota una certa consapevolezza dell'Amministrazione del fatto che si tratti di una limitazione che incide molto sugli umori, nonché sui diritti, delle persone detenute ma il Dap, richiamando diverse fonti, sottolinea come il bene superiore da tutelare sia «la loro stessa salute, unitamente a quella dei loro cari e della collettività e che tale obiettivo ormai impone a tutta la popolazione le medesime restrizioni».

Lo stesso giorno, il 21 marzo 2020, la Direzione Generale Detenuti e Trattamento dirama una nota avente ad oggetto «segnalazione alla Autorità giudiziaria» che contiene un elenco di patologie³¹ che rendono i soggetti in tali condizioni di salute e di età (si fa riferimento, infatti, anche ai detenuti con età superiore ai settant'anni) maggiormente vulnerabili al Covid-19. Il Dap chiede che le Direzioni comunichino «con solerzia» alle Autorità Giudiziarie i nominativi delle persone detenute che rientrino nei casi elencati, allegando insieme alla relazione sanitaria anche altri documenti come le relazioni comportamentali e le informazioni di polizia e altre informazioni come l'esistenza di famigliari che effettuano colloqui e la disponibilità di domicilio. Trattasi di documentazione utile «per le eventuali determinazioni di competenza» e cioè finalizzata alla valutazione relativa alla concessione di provvedimenti alternativi alla detenzione. Va tenuto in conto che la richiesta di un monitoraggio di questo tipo non sembra dar seguito alle indicazioni contenute nel Cura Italia – che prevedevano, come anticipato, la possibilità di accesso alla detenzione domiciliare per detenuti con residui di

pena inferiori ai diciotto mesi – ma si inserisce all'interno di una valutazione di origine umanitaria sull'effettiva opportunità che tali soggetti per ragioni di cura e di salute scontino la pena in un luogo diverso dal carcere, indipendentemente dal residuo di pena da scontare (R. De Vito, 2020, pp. 129-130).

Le scarcerazioni derivanti dalle misure deflattive a tutela del diritto alla salute, che in alcuni casi hanno riguardato soggetti detenuti per reati legati alla criminalità organizzata, hanno avuto una risonanza mediatica³² tale da comportare un cambiamento dei vertici dell'Amministrazione³³ nonché l'introduzione di apposite novelle legislative volte a limitarne l'applicazione³⁴.

A livello nazionale si torna ad intervenire sul piano della gestione penitenziaria con il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 che riprende quanto già previsto in precedenza (presidi idonei per nuovi ingressi, isolamento di casi positivi e sostituzione dei colloqui visivi con colloqui *online*), lasciando pressoché inalterato l'assetto organizzativo. Con una circolare esplicativa del 4 maggio 2020, il Dap si premura di precisare quanto contenuto nel D.P.C.M., chiarendo alcuni punti in relazione all'ambito penitenziario. In particolare, va segnalato l'obbligo per il personale di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di sintomatologia da Covid-19, mentre le indicazioni precedenti erano state contrastanti (circolari Dap del 13 e del 20 marzo). Il Dap, se da una parte raccomanda che la modalità di lavoro ordinaria per gli amministrativi sia quella del lavoro agile, dall'altra richiama la necessaria presenza all'interno degli istituti penitenziari dei

vertici, i quali «hanno il compito di monitorare continuamente il contesto penitenziario, di percepirne il “clima”, di decodificare, con immediatezza, segnali di eventuali criticità e così da adottare le relative contromisure». Sull'utilizzo delle mascherine, invece, permane ancora una certa incertezza e il Dap si riserva di decidere in seguito alle specifiche indicazioni del tavolo interministeriale istituito presso il Ministero della Salute e, per il momento, rimanda alle disposizioni del Servizio Sanitario Regionale.

2.2 La gestione della fase di transizione

In seguito al progressivo calo dei contagi intervenuto a partire dal mese di maggio del 2020, che ha portato prima ad un allentamento e poi alla cessazione del *lockdown* nazionale, si è assistito ad una modificazione significativa delle misure applicate all'interno degli istituti penitenziari.

Già a partire dal mese di maggio il Dap aveva previsto, richiamandosi all'art. 4 del decreto-legge 10 maggio 2020 n. 29, la ripresa dei colloqui in presenza, precisando che le Direzioni avrebbero dovuto «valutare con l'Autorità sanitaria locale le modalità di organizzazione dei colloqui più adeguate rispetto alle specifiche caratteristiche dell'istituto» determinando «se e quanti colloqui possono svolgersi contemporaneamente e con quante persone», eventualmente limitando ad uno sia i colloqui mensilmente consentiti sia il numero di persone che possono effettuare il colloquio. La citata circolare ha comunque stabilito, come parametro di *preferibilità*, che vengano effettuati due colloqui al mese con l'ammissione di una persona a colloquio, nell'ottica di uniformare le

prassi, e che i medesimi avvengano, previa prenotazione obbligatoria, mediante l'utilizzo di mezzi divisorii e rispettando il distanziamento fisico. Il Dap aveva comunque precisato che il detenuto avrebbe in ogni caso potuto «chiedere di fruire di tutti i colloqui in “modalità a distanza”». Nel medesimo senso, il D.P.C.M. del 18 maggio 2020, nel rettificare quello adottato il 17 maggio, aveva abrogato la disposizione che prevedeva di effettuare i colloqui in modalità telefonica o video, ripristinando lo svolgimento dei colloqui in presenza.

Con il mese di giugno ha preso avvio, con riferimento alla diffusione del virus, la cosiddetta *fase di transizione* (rapporto ISTAT, 30 dicembre 2020, p. 2).

Nel corso dello stesso mese, l'Amministrazione penitenziaria ha previsto la cessazione di alcune misure che erano state introdotte al fine di contenere il contagio e la ripresa graduale di molte attività che erano state interrotte nel corso della prima ondata.

In questo senso, con nota del 16 giugno 2020, il Dap dispone «la sospensione dell'efficacia delle disposizioni impartite con la nota n. 95907 del 21 marzo 2020», che aveva previsto in capo alle Direzioni dei singoli istituti penitenziari di segnalare all'Autorità giudiziaria «per eventuali determinazioni di competenza» il nominativo delle persone detenute che si trovassero in una condizione di salute che avrebbe potuto portare a complicanze in seguito all'infezione da SARS-CoV-2³⁵. Tale previsione, quindi, fa cessare l'individuazione e la segnalazione dei detenuti maggiormente a rischio al fine di una più celere applicazione di misure deflative. La cessazione delle segnalazioni

è posta in relazione al D.P.C.M. del 18 maggio 2020, che all'art. 1 espressamente aveva eliminato la «raccomandazione di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare» da quello del 17 maggio.

Occorre rilevare che le misure deflative hanno di fatto consentito una limitata diffusione del contagio nel corso della prima ondata, in quanto hanno contribuito a diminuire la situazione di sovraffollamento in cui il carcere versa tuttora (R. De Vito, 2020)³⁶. A tal proposito, è interessante notare come la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome abbia inserito all'interno delle *Linee di indirizzo “Gestione Covid-19 all'interno degli istituti penitenziari italiani”* l'indicazione di «favorire e promuovere le istanze di misure alternative o di sostituzione delle misure cautelari restrittive, soprattutto per i soggetti a maggior rischio di sviluppo di complicanze da COVID-19», al fine di «garantire l'attuazione e l'efficacia delle azioni di prevenzione della diffusione del contagio negli Istituti Penitenziari». Quest'ultima indicazione, pervenuta nel mese di agosto, risulta quindi in controtendenza rispetto all'indirizzo assunto dallo Stato e dall'Amministrazione penitenziaria centrale in merito alla fase di transizione, che ha prodotto la sospensione della citata circolare Dap del 21 marzo e la cessazione al 30 giugno 2020 delle misure deflative introdotte con il decreto-legge Cura Italia, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27.

Nella riorganizzazione della gestione della fase di transizione risulta particolarmente rilevante anche la circolare Dap *Linee per la gestione della vita degli II.PP. nel tempo successivo al 30 giugno 2020*, la quale fornisce

ai Provveditorati regionali alcune indicazioni per il «governo delle circostanze» in merito all'isolamento precauzionale, ai colloqui, alle attività trattamentali e ai trasferimenti. Alle linee guida è stata allegata la bozza di *Protocollo operativo nazionale per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da SARS-Cov2 nelle carceri*³⁷.

L'isolamento dei detenuti che «facciano ingresso negli istituti penitenziari provenienti da altro luogo» è fissato a quattordici giorni sia per coloro i quali provengono dalla libertà sia per coloro che rientrano in istituto dall'esterno in seguito alla fruizione di un permesso premio, in accordo con le *Indicazioni* elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità (circolare Dap, 30 giugno 2020). La circolare affronta anche il problema dell'eventuale saturazione delle camere di isolamento, prevedendo la possibilità di isolare i detenuti provenienti dal medesimo contesto (in quanto previamente conviventi, arrestati collettivamente, ecc.) e riducendo la durata dell'isolamento «attraverso il ricorso sequenziale a test diagnostici». Soprattutto con riferimento ai detenuti rientranti in carcere dai permessi – ripristinati nel corso della fase di transizione – occorre precisare come la situazione in merito alle misure da applicare al rientro sia variata molto a seconda degli istituti di riferimento: in alcuni istituti è stato previsto obbligatoriamente l'isolamento per quattordici giorni, elemento che ha scoraggiato molti detenuti di fronte alla possibilità di usufruire del permesso, mentre in altri è stata disposta l'esecuzione di test rapidi al rientro in carcere, senza l'obbligo di rimanere in isolamento fiduciario per due settimane, in caso di

tampone negativo (F. Brioschi, 2020, p. 80). A tal proposito, si segnala a titolo esemplificativo la circolare del Prap del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta adottata il 23 giugno 2020, in cui viene evidenziato come il caso dei detenuti che rientrano in carcere da un permesso premio o da una licenza vada affrontato nei diversi istituti penitenziari «in stretta sinergia con il servizio sanitario locale, attenendosi alle indicazioni di quest'ultimo», precisando che «da verifiche condotte guardando anche all'esperienza di regioni diverse da quelle del nostro distretto, non si evidenzia un indirizzo preciso ed uniforme sulla materia». Tali considerazioni rendono palesi le possibili disparità nella fruizione di permessi premio, a seconda delle procedure adottate per il rientro in carcere nei singoli istituti.

Per quanto riguarda lo svolgimento dei colloqui, a partire dal 1° luglio 2020, essi risultano disciplinati dall'art. 2-quater³⁸ del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, come convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70³⁹, che prevede la possibilità di continuare a svolgere i colloqui a distanza fino al 30 giugno, attribuendo al direttore dell'istituto il compito di stabilire «il numero massimo di colloqui da svolgere in presenza, fermo il diritto dei condannati, internati e imputati ad almeno un colloquio al mese in presenza di almeno un congiunto o altra persona» (comma 2, art. 2 quater decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28). Stando alla circolare del 30 giugno, il contenimento dei colloqui in presenza da parte dei direttori è proseguito, anche «considerando che la recuperata mobilità dei consociati renderà più ampia la richiesta dei colloqui visivi in presenza», con la precisazione che sono consentiti colloqui «prolungati (di due o

più ore) sempre nel rispetto del numero previsto all'art. 37 del d.P.R. 230/2000». In merito allo svolgimento dei colloqui a distanza, la circolare del Dap precisa anche che rimane la possibilità per il detenuto di chiedere, fino alla sentenza di primo grado, all'autorità giudiziaria e dopo tale sentenza al direttore dell'istituto, di svolgere il colloquio con i propri congiunti mediante «altri tipi di comunicazione», ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 18 della l. n. 354 del 1975 e secondo le modalità stabilite dalla lettera circolare 30 gennaio 2019, n. 0031246.u, ossia mediante l'utilizzo della piattaforma *Skype for business*, nonché tramite «tutti gli strumenti finora impiegati». La maggiore diffusione in carcere delle nuove tecnologie nel corso dell'emergenza è stata salutata dagli studiosi e dagli esperti del sistema penitenziario con favore e con l'auspicio che tale elemento venga mantenuto e maggiormente sviluppato nel periodo post-pandemia (F. Brioschi, 2020, C. Vignali, 2020). È quindi interessante il richiamo effettuato dal Dap alla possibilità di domandare comunque lo svolgimento dei colloqui tramite la piattaforma *Skype for business* ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 18 o.p.; per contro, occorre segnalare che tale possibilità, secondo la già richiamata circolare del 30 gennaio 2019, risulta destinata esclusivamente al circuito Media Sicurezza. A tal proposito, una circolare Dap del 2 luglio 2020, intervenuta a chiarire alcuni aspetti di quella del 30 giugno, specifica, «per i detenuti associati al circuito alta sicurezza ai quali prima del 30 giugno era stato accordato il colloquio a distanza (...) in virtù del principio che vieta il regresso delle attività trattamentali già esperite, che essi possano avere seguito». Rimane evidente la potenziale compressione del

diritto di svolgere i colloqui subita dai detenuti presenti nel circuito Alta Sicurezza, peraltro già limitato dalla normativa di riferimento⁴⁰ e dal fatto di trovarsi molto spesso in istituti penitenziari lontani dal territorio di provenienza.

Per quanto concerne poi le attività trattamentali, la circolare del 30 giugno interviene a tracciare una cornice di riferimento entro cui orientarsi per gestire la ripresa delle stesse. Il provvedimento del Dap, successivo alle indicazioni già fornite da vari Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria⁴¹, sottolinea l'importanza del «rispetto dei contingentamenti di spazi e persone e dei protocolli di sanificazione e igiene», nonché la «priorità dei servizi alla persona detenuta». Un elemento che ritorna sia nelle previsioni del Dap che nelle circolari del Prap relative alla ripresa delle attività trattamentali è il richiamo ad una elevata discrezionalità dei singoli istituti nel valutare le modalità con cui gestire tale aspetto. Il Dap definisce *impropria* la pretesa di «delineare in sede centrale tassative inclusioni ed esclusioni». Tale precisazione sembra fare eco alle linee guida già adottate in precedenza da alcuni Provveditorati, che in questo stesso senso hanno sottolineato come le medesime debbano di volta in volta «attagliarsi alle specifiche situazioni che caratterizzano localmente ogni singola struttura penitenziaria» (circolare Prap del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, 23 giugno 2020), evidenziando la necessità di formulare «paradigmi operativi specifici e rispondenti agli spazi a disposizione per lo svolgimento delle singole attività nonché dei colloqui con gli operatori esterni e volontari» (circolare Prap per il Veneto,

Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, 16 giugno 2020). A differenza delle circolari dei Prap, il provvedimento del Dap non entra nel merito delle misure precauzionali da adottare, ma richiama a tale scopo la citata bozza di *Protocollo* allegata al medesimo, la quale fornisce una serie di indicazioni operative molto precise e dettagliate.

Per quanto concerne la gestione dell'emergenza sanitaria nella fase di transizione, un documento particolarmente interessante è quello delle già richiamate *Linee di indirizzo "Gestione Covid-19 all'interno degli istituti penitenziari italiani"*, adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 6 agosto 2020, che si pongono l'obiettivo di «favorire forme di collaborazione sinergiche e efficaci fra i Servizi Sanitari Regionali (Ssr) per la gestione dell'emergenza COVID-19, a beneficio della popolazione detenuta e generale, e per ridurre il rischio di sviluppo di procedure eterogenee e frammentate nelle diverse Regioni». Le medesime *Linee* precisano che «le Regioni e l'Amministrazione Penitenziaria sono chiamate, in maniera sinergica e collaborativa, a fornire risposte appropriate per la gestione dell'emergenza COVID-19, pur con compiti e responsabilità propri e specifici». La Conferenza elenca quindi una serie di misure già adottate dal Servizio Sanitario Nazionale per la gestione dell'emergenza all'interno degli istituti penitenziari di competenza, nonché una serie di azioni volte a «garantire l'attuazione e l'efficacia delle azioni di prevenzione della diffusione del contagio» negli stessi istituti. Le strategie di contenimento del contagio adottate dalle Regioni a vari livelli

(Regione, Provveditorato, Asl, ecc.) sono state molteplici e in molti casi hanno preceduto le linee guida richiamate, che sono comunque intervenute nel corso della fase di transizione, quando la prima ondata si era già ampiamente conclusa. Alla disamina di tali ulteriori provvedimenti, contraddistinti da una certa eterogeneità, andrà destinata un'analisi specifica in un contributo dedicato alla gestione della pandemia in carcere nei singoli contesti regionali.

2.3 La gestione della seconda ondata: tra cambi di rotta e misure già note

Durante la seconda ondata di contagi da Covid-19 che, come anticipato, è in corso mentre si scrive, sono stati adottati diversi provvedimenti sia a livello normativo che amministrativo interno. Se, da un lato, gli interventi normativi in ambito penitenziario contenuti nel d.l. del 28 ottobre 2020 n. 137, c.d. Decreto Ristori⁴², ricalcano grossomodo le misure emergenziali adottate durante la prima ondata, prevedendo l'introduzione di una temporanea ed eccezionale detenzione domiciliare (anche in questo caso concedibile solo ai detenuti con residui di pena inferiore ai diciotto mesi) e la concessione di permessi premio per i detenuti comuni e di licenze premio straordinarie per detenuti "semiliberi"⁴³; dall'altro, e cioè sul fronte dei provvedimenti del Dap presi per contrastare l'emergenza sanitaria negli istituti, va segnalato un cambio di rotta rispetto alla gestione della prima ondata. La circolare fondamentale che segnerà la strada è quella del 10 novembre 2020, ma prima di questa intervengono altri due provvedimenti che meritano attenzione. Il 12 ottobre, infatti, la Direzione Generale del Personale e delle Risorse ha inviato

una nota a Provveditori, Direttori degli istituti e organizzazioni sindacali, alla luce della proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021 avvenuta con il d.l. 7 ottobre 2020 n. 125⁴⁴, con la quale si invita nuovamente al ricorso del lavoro agile e si riporta la dicitura per cui «è fatto obbligo ai dipendenti tutti l'uso della mascherina e l'osservanza scrupolosa delle note misure precauzionali a tutela della sicurezza individuale, collettiva e dei luoghi di lavoro», recependo così il grado di allerta che in quei giorni si era innalzato a livello nazionale. È poi il 22 ottobre 2020 che viene diramata una circolare che ha ad oggetto il «monitoraggio dei casi di Covid-19 e misure da adottare» e che «alla luce dell'innalzamento della curva epidemiologica relativa alla pandemia da Covid-19 sull'intero territorio nazionale e, in considerazione delle conseguenze che tale circostanza è certamente suscettibile di proiettare (anche) all'interno degli istituti penitenziari», comunica che il 19 ottobre si sono tenute due riunioni con i Provveditori regionali al fine di analizzare dati e misure fino a quel momento adottate e al fine di «valutare la possibilità di ricorrere gradualmente ad ulteriori accorgimenti di tipo preventivo». La circolare elenca nel dettaglio le indicazioni da seguire «scrupolosamente» sia in merito alla gestione dei nuovi giunti, per i quali è previsto l'obbligo di isolamento precauzionale e l'esito negativo di almeno un tampone prima di essere inseriti all'interno della comunità dell'istituto, sia in caso di accertamento di nuove positività. Sul punto si fa espresso rinvio ai piani organizzativi regionali che dovranno prevedere soluzioni logistiche differenziate per detenuti sintomatici e asintomatici. Nell'ottica della prevenzione e della diffusione del contagio, si richiede

inoltre di provvedere al tracciamento dei contatti della persona positiva in modo da individuare «possibili opzioni organizzative che – nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità e in via temporanea – si rilevino assolutamente necessarie». Si torna qui a far riferimento alla sospensione temporanea di occasioni di contatto tra la popolazione detenuta e le persone provenienti dall'esterno sottolineando che «i provvedimenti così adottati, prima della relativa effettiva attuazione, saranno preceduti da adeguate attività di informazione e sensibilizzazione della popolazione detenuta». Viene dunque ripreso dal Dap il discorso sull'urgenza di un'opera di informazione della popolazione detenuta che necessariamente preceda l'entrata in vigore delle nuove limitazioni, dal momento che nella quasi totalità degli istituti si era assistito ad un graduale ritorno alla normalità che inevitabilmente subirà delle modifiche. Il Dap infine auspica «congrue attività di controllo» volte ad accertare il rispetto delle misure precauzionali (e quindi soprattutto l'utilizzo dei Dpi) da parte di «tutte le persone operanti, a qualsiasi titolo, all'interno degli istituti». Il Dap sembra chiedere un maggior rispetto delle regole alle persone che operano all'interno dell'istituto e non alle persone detenute, tanto da prevedere appositi controlli.

Il 10 novembre 2020 interviene la circolare che rappresenta il fulcro del piano di gestione del Dap nel corso della seconda ondata di contagio all'interno degli istituti penitenziari. L'impostazione è diversa rispetto a quella adottata nel corso della prima ondata e risente senza dubbio del cambio delle politiche di contrasto all'emergenza sanitaria avvenuto anche a

livello nazionale. Nella stessa circolare si menziona tra l'altro che, prima di essere diramata, è stata trasmessa al Comitato Tecnico Scientifico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sulla scorta della considerazione per cui «appare necessario prevedere ulteriori misure finalizzate a prevenire ed evitare che la eventuale comparsa di plurimi casi di positività all'interno di un medesimo istituto possa determinare il diffondersi massivo del virus all'interno dello stesso», il Dap individua delle prescrizioni minime che dovranno essere adottate quando all'interno del medesimo istituto si raggiungerà uno specifico numero di contagi, fermo restando la possibilità, anzi la necessità, che le stesse disposizioni siano rafforzate dai Provveditorati e dalle Direzioni. Il rimando alla simile impostazione adottata anche a livello nazionale con il D.P.C.M. del 3 novembre 2020, entrato poi in vigore il 6 dello stesso mese, è evidente: la vita interna agli istituti sarà diversamente regolata in base ai differenti livelli di criticità riscontrati e sulla base del superamento o meno di soglie prestabilite, così come le regole che disciplinano la vita interna alle regioni cambieranno in base all'assegnazione, misurata su coefficienti e parametri oggettivi, delle stesse alle c.d. zone rossa, arancione e gialla.

Vengono pertanto individuate due soglie percentuali di positività interna agli istituti, dalle quali si farà dipendere una gestione interna differenziata. La «prima soglia» è rappresentata dalla percentuale di positivi, tra personale e detenuti, pari al 2% del totale; la «seconda soglia» da una percentuale di positivi, tra personale e detenuti, maggiore, pari al 5% del totale (nella percentuale non sono ricompresi i

detenuti nuovi giunti e i trasferiti). Negli istituti penitenziari rientranti nella prima soglia la socialità sarà consentita solo all'interno della medesima sezione detentiva e sarà necessaria una frequente sanificazione. Le attività scolastiche e di formazione saranno sospese, a meno che non sia possibile garantirne lo svolgimento in assoluta sicurezza e cioè tra gruppi di ristretti allocati nella medesima sezione. Le attività sportive saranno consentite solo se sarà possibile rispettare il distanziamento fisico, altrimenti saranno sospese. Le attività culturali e ricreative o condotte dal volontariato e le celebrazioni religiose potranno svolgersi solo all'interno delle singole sezioni, in assoluta sicurezza, altrimenti saranno sospese. Per quanto riguarda il personale, si eviterà il ricorso a sistemi di rotazione tra reparti e servizi. In relazione ai detenuti, si afferma che «sarà assicurata per ciascun detenuto la possibilità di igienizzare le mani al momento dell'ingresso e dell'uscita della camera di pernottamento» e che si vigilerà con attenzione, indipendentemente dal raggiungimento della soglia percentuale, sull'obbligo di indossare mascherine al di fuori delle camere di pernottamento e in tutti gli spazi comuni. Si auspica inoltre una regolamentazione dell'utilizzo delle docce.

Negli istituti penitenziari rientranti nella seconda soglia, invece, le regole sono più stringenti. Si dovrà valutare la sospensione di tutte le attività sopracitate, ad eccezione della socialità e delle attività essenziali al funzionamento dell'istituto (cucine, sopravvitto, pulizie di locali in comune, Mof e quant'altro si riterrà localmente essenziale alla gestione dell'Istituto). La socialità potrà avvenire in gruppi numericamente limitati appartenenti alla

medesima sezione; tali gruppi dovranno avere composizione stabile per evitare il rischio di contagio al di fuori del gruppo e svolgeranno la socialità a rotazione. Al raggiungimento di tale soglia percentuale sarà raccomandato l'uso della mascherina anche all'interno delle camere di pernottamento. Le misure cambieranno se la percentuale maggiore di positivi sarà rilevata tra il personale o tra i detenuti. In ogni caso, tutti i provvedimenti di sospensione delle attività saranno preceduti da adeguate attività di informazione e sensibilizzazione della popolazione detenuta e avranno validità di quindici giorni, al termine dei quali potranno essere confermati. Le Direzioni avranno l'obbligo di verificare l'aggiornamento percentuale settimanalmente, in modo da decidere se adottare nuovi provvedimenti (sia in senso migliorativo che peggiorativo). I trasferimenti dei detenuti saranno comunque ridotti alle sole situazioni indispensabili, correlate a gravi motivi di salute e a gravissime e documentate ragioni di sicurezza.

La circolare è di immediata attuazione e si richiede che ogni istituto determini la rispettiva eventuale percentuale al fine di individuare la soglia di appartenenza e il regime a cui sottostare⁴⁵.

3. I provvedimenti del Dap tra tutela della salute e logiche securitarie

Come precedentemente osservato, la pandemia è entrata in un universo penitenziario complesso, contraddistinto da problematiche che ostacolano strutturalmente la tutela dei diritti e, *in primis*, del diritto alla salute. In un carcere sovraffollato a causa di politiche penali adottate in nome del «diritto

fondamentale alla sicurezza» (A. Baratta, 2002, p. 28) di pochi gruppi privilegiati, l'esercizio effettivo dei propri diritti (M. Ruotolo, 2013, p. 11) risulta fortemente compresso.

Nei provvedimenti analizzati non sono mancati i riferimenti alla necessità di «preservare e garantire la salute dei detenuti e del personale in servizio negli istituti penitenziari» (circolare Dap, 26 febbraio 2020). Tuttavia, ad un'attenta lettura emerge che il Dap tende a non ricondurre espressamente le misure intraprese ad un diritto universale, la cui tutela prescinde dalla situazione di privazione della libertà. Si sottolinea più genericamente che «la salvaguardia della salute del personale in servizio negli istituti penitenziari e dei detenuti costituisce, nel clima di emergenza nazionale, l'obiettivo primo» dell'Amministrazione (circolare Dap, 21 marzo 2020). Un'impostazione discorsiva parzialmente differente si può ritrovare nelle citate linee guida della Conferenza delle Regioni, che richiamano la necessità di gestire «l'emergenza COVID-19 secondo quanto indicato dal Ministero della Salute e dalle strategie e/o procedure attuate dalle stesse Regioni, con gli stessi standard che vengono garantiti ai cittadini in libertà», in accordo con quanto previsto dall'Oms, che «ha sancito l'esigenza di garantire al detenuto le stesse cure mediche e psico-sociali che sono assicurate a tutti gli altri membri della comunità» (M.L. Fadda, 2013) e dallo stesso articolo 32 della Costituzione⁴⁶.

Nei provvedimenti analizzati raramente l'Amministrazione fa esplicito riferimento alla dimensione dei diritti dei detenuti. Più frequente è il ricorso ad espressioni indirette. Ad esempio, la circolare del 30

giugno contiene l'invito a ricondurre le attività «degli istituti penitenziari al corso delineato dall'ordinamento penitenziario⁴⁷, rinnovato, peraltro, nell'autunno 2018», ponendo anche l'attenzione sulla necessità di dare priorità ai «servizi alla persona detenuta, che potrà valutarsi anche in comparazione con la situazione dei lavoratori e degli studenti del territorio sul quale insiste l'istituto penitenziario». Anche nella circolare del 21 marzo l'Amministrazione si riferisce in modo indiretto alla dimensione dei diritti laddove essa cita una lettera del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale indirizzata ai Garanti locali in cui il primo ha chiarito che tra i casi di necessità che avrebbero potuto giustificare gli spostamenti all'epoca non si sarebbe potuto ravvisare lo spostamento per fare visita ad un parente detenuto. Il Dap sembra quindi utilizzare le argomentazioni del Garante nazionale per rafforzare ulteriormente le motivazioni alla base della sospensione dei colloqui in presenza durante la prima ondata⁴⁸. Con un'ulteriore finalità sembra essere stato utilizzato il riferimento alla funzione di cui all'art. 27, comma 3 della Costituzione effettuato dall'Amministrazione nella circolare del 23 luglio 2020⁴⁹ sulle aggressioni al personale. In questo caso sembrerebbe che il riferimento sia utilizzato dal Dap a sostegno della linea particolarmente dura di fronte alle aggressioni, precisando che la diffusione «di fenomeni di illegalità all'interno degli istituti penitenziari si pone in assoluto contrasto con il principio di rieducazione della pena»⁵⁰.

Occorre precisare che quest'ultima circolare, pur essendo stata introdotta durante la fase di transizione

dell'emergenza, non fa espresso riferimento alle rivolte del mese di marzo. Essa si limita a riferirsi al «sensibile aumento del tasso di comportamenti violenti ed antidoverosi da parte della popolazione detenuta». Tuttavia, l'adozione del provvedimento a pochi mesi dalle proteste di marzo ha fatto sì che lo stesso sia stato associato proprio a tali fatti (sul punto, cfr. R. De Vito, 2020). Ciò anche in considerazione del fatto che nell'ambito della circolare si fa riferimento ad ogni «episodio violento a danno del personale (realizzato dal singolo detenuto o anche, come è ovvio, in contesto di disordine collettivo)». È stato osservato come la circolare rappresenti una risposta repressiva e punitiva alle rivolte, senza prevenire tali comportamenti «con attività che intensifichino il benessere di chi in carcere vive e lavora e favoriscano la responsabilizzazione delle persone ristrette» (R. De Vito, 2020, p. 131). Nonostante il Dap faccia riferimento al c.d. «approccio integrato» alle aggressioni – che dovrebbe tenere conto «sia del profilo della prevenzione» degli eventi critici, con la messa in pratica di strategie volte ad evitare che essi si verificano, «sia del versante delle conseguenze (endo-penitenziarie) che devono scaturire dalla consumazione dei citati eventi» – la circolare si concentra esclusivamente sulla componente repressiva. In linea con l'odierna cultura amministrativa della penalità, che esalta l'efficienza e la riduzione del rischio nel funzionamento della giustizia penale (M. Pavarini, 2013, p. 129), la circolare invita ad un «ricorso puntuale, tempestivo ed efficace allo strumento disciplinare, prestando totale cura alla attivazione e alla corretta gestione e definizione del relativo procedimento», evitando ritardi sia nella

contestazione degli addebiti che nella applicazione delle sanzioni, con l'obiettivo di «evitare la diffusione negli istituti di un vero e proprio clima di impunità».

Un aspetto interessante riguarda la considerazione operata dal Dap secondo cui il rapporto disciplinare di fronte alla notizia della commissione di un'infrazione è «atto obbligatorio e non discrezionale» e deve risultare «completo e chiaro, con una puntuale descrizione dei fatti, oggettiva e priva di qualsiasi valutazione di carattere personale». Tale prescrizione, particolarmente rigida, risulta riferita a chiunque si trovi a dover constatare la commissione di un'infrazione, e sembra «neutralizza[re] politicamente la scelta decisionale e l'opera di mediazione che l'agente compie nella fase di attuazione del regolamento» (C. Sarzotti, 1999, p. 28), in linea con il processo argomentativo più frequentemente messo in pratica dagli operatori della polizia penitenziaria nel prendere le decisioni in carcere.

Per quanto concerne poi le aggressioni ai danni del personale che «appaiono rilevanti sotto il profilo della sicurezza» la circolare di luglio prevede la messa in atto di procedure particolarmente severe da parte delle Direzioni, come l'applicazione del regime di sorveglianza particolare ai sensi dell'art. 14-bis o.p. e la richiesta di trasferimento per motivi di sicurezza ai sensi dell'art. 42 o.p. L'applicazione di quest'ultima misura, che, come è stato sostenuto, «torna a colorarsi di un indebito profilo sanzionatorio» (R. De Vito, 2020, p. 131), non sembra essere particolarmente compatibile con le esigenze di limitare i trasferimenti derivanti dall'emergenza sanitaria, tanto che la circolare Dap del 10 novembre ha poi previsto la riduzione dei trasferimenti

dei detenuti «alle sole situazioni indispensabili correlate a gravi motivi di salute e a gravissime e documentate ragioni di sicurezza», «al fine di preservare nella massima misura possibile la composizione della comunità penitenziaria, cristallizzando le situazioni e riducendo le occasioni di diffusione del contagio».

Nonostante l'Amministrazione abbia adottato delle misure lodevoli a garanzia effettiva della tutela dei diritti dei detenuti nelle varie fasi della pandemia⁵¹, la stessa ha anche previsto soluzioni repressive al problema dei disordini in carcere che potrebbero contribuire ad un inasprimento dei rapporti, già contraddistinti da tensioni e talvolta da violenze, tra gli internati e lo staff (E. Goffman, 2010). La scelta di concentrare la circolare di luglio esclusivamente sulla risposta sanzionatoria alle aggressioni e non sulla promozione di un ambiente detentivo in cui vengano tutelati i diritti delle persone detenute sembra pregiudicare ancora una volta «la sicurezza dei diritti» in favore del «diritto alla sicurezza» (A. Baratta, 2002, p. 28).

4. Considerazioni conclusive

Le misure messe in atto per contrastare il contagio da Covid-19 all'interno degli istituti penitenziari italiani sono sostanzialmente in linea con le indicazioni fornite dagli organismi internazionali.

L'Oms il 15 marzo 2020 ha infatti pubblicato un documento intitolato *Preparedness, prevention and control of COVID-19 in prisons and other places of detention*⁵² in cui si delinea un adeguato piano di prevenzione, raccomandando di proteggere la salute delle persone detenute e del personale, di garantire comunque

continuità delle attività e di favorire modalità di colloquio a distanza.

In aggiunta, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (Cpt) in data 20 marzo 2020 ha emanato delle linee guida⁵³ in cui si raccomanda di limitare ai soli casi necessari il ricorso alle misure restrittive della libertà personale. La limitazione della libertà, infatti, secondo il Cpt, deve tenere conto della situazione emergenziale, deve essere limitata nel tempo e, in ogni caso, deve svolgersi in condizioni rispettose della dignità umana. Le linee guida invitano poi ad adottare politiche volte alla riduzione della popolazione detenuta, per consentire il rispetto della regola del distanziamento fisico.

Le misure adottate dal Dap hanno tendenzialmente ricalcato quelle previste in molti altri Paesi (C. Heard, 2020, p. 853), ma a livello statale si può rilevare una certa timidezza nella previsione di strumenti deflativi. L'impegno profuso dalla magistratura di sorveglianza ha permesso che la popolazione detenuta diminuisse di diverse unità, nonostante gli strumenti deflativi introdotti fossero dotati di un'applicabilità ridotta. In considerazione del fatto che le politiche adottate nei luoghi di privazione della libertà sono parte della risposta pubblica all'emergenza sanitaria (S. A. Kinner et al., 2020, p. e188), si auspica che in futuro da una parte verranno implementate le misure già sperimentate che hanno migliorato le condizioni di vita all'interno degli istituti (ad esempio l'utilizzo delle nuove tecnologie) e che dall'altra saranno introdotte misure finalizzate ad una consistente riduzione della popolazione detenuta che è tuttora in esubero rispetto

alla capienza regolamentare degli istituti.

Note

¹ Costanza Agnella, dottoranda di ricerca in Diritti e Istituzioni presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino e cultrice della materia in Filosofia del Diritto presso il medesimo Dipartimento. Tutor della Clinica Legale Carcere e Diritti I, si occupa di carcere da un punto di vista sociologico e storico, con un particolare focus sulla detenzione femminile.

² Chiara De Robertis, ha frequentato il Master in Criminologia Critica e Sicurezza sociale dell'Università degli Studi di Padova ed è dottoranda di ricerca in Diritti e Istituzioni presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino. Collaboratrice dell'Ufficio del Garante dei diritti delle persone private della libertà della Città di Torino, si occupa di detenzione e giurisdizione di sorveglianza.

³ I paragrafi 1., 2.2. e 3. sono stati scritti da Costanza Agnella, i paragrafi 2.1., 2.3. e 4. sono stati scritti da Chiara De Robertis.

⁴ Risale infatti al 31 gennaio 2020 la delibera del Consiglio dei Ministri che ha «dichiarato [...] lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili». Lo stato di emergenza inizialmente previsto per la durata di sei mesi è stato a più riprese prorogato; il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 ha fissato il termine del 30 aprile 2021 per la cessazione dello stato di emergenza.

⁵ Per prendere visione dei citati provvedimenti si rimanda alla raccolta effettuata da Ristretti Orizzonti consultabile al link: <http://www.ristretti.it/>

[ti.it/commenti/2020/giugno/pdf6/corona_virus.htm](https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/circolari.page). Un gran numero di questi è reperibile anche sul sito del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale al link: <https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/it/circolari.page>.

⁶ Il rapporto dell'ISTAT *Impatto dell'epidemia Covid-19 sulla mortalità totale della popolazione residente periodo gennaio-novembre 2020* precisa che: «lo scenario di diffusione epidemica può essere sintetizzato in tre fasi. La prima fase compresa nel periodo da febbraio alla fine di maggio 2020 (Prima ondata) si è caratterizzata per una rapidissima diffusione dei casi e dei decessi e per una forte concentrazione territoriale prevalentemente nel Nord del Paese. Nella stagione estiva, da giugno a metà settembre (Fase di transizione), la diffusione è stata inizialmente molto contenuta, ma alla fine di settembre si sono identificati focolai sempre più numerosi in tutto il Paese. A partire dalla fine di settembre 2020 (Seconda ondata) i casi sono di nuovo aumentati rapidamente con un ritmo esponenziale su gran parte del Paese e solo da metà novembre si è osservato un calo dell'incidenza» (p. 2).

⁷ *Monitoraggio Covid negli istituti penitenziari*, dati consultabili sul sito del Ministero della Giustizia al link: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_27.page. Il Ministero della Giustizia ha reso pubblici i dati relativi al contagio a partire dal 23 novembre 2020, mentre prima l'unica autorità che si è occupata di diffondere gli stessi è stata il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

⁸ Di cui 612 appartenenti al corpo di

polizia penitenziaria e 62 appartenenti al personale amministrativo e dirigenziale dell'Amministrazione penitenziaria.

² Per un approfondimento sul punto si rimanda a: V. Pascali, T. Sarti (2020), *Pandemia e rivolte in carcere: il sistema penitenziario alla prova dell'emergenza sanitaria*. Disponibile al link: <https://studiquestionecriminale.wordpress.com/2020/05/28/pandemia-e-rivolte-in-carcere-il-sistema-penitenziario-alla-prova-dellemergenza-sanitaria/> e C. Paterniti Martello, *Le proteste*, in *Antigone* (2020a), pp. 63-64.

¹⁰ Si rimanda agli aggiornamenti relativi ai casi di positività al virus riportati sul sito della Regione Lombardia e pubblicati il 21 febbraio 2020: <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/lombardia-notizie/DettaglioNews/2020/02-febbraio/17-23/coronavirus-in-lombardia-tutti-gli-aggiornamenti-in-diretta>.

¹¹ L'emanazione del d.l. n. 6/2020 rubricato «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» risale infatti al 23 febbraio 2020.

¹² I destinatari sono: i Provveditori, i Direttori e i Comandanti di reparto di istituto penitenziario, nonché tutto il personale in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria. Tali soggetti avranno il compito di attenersi a queste indicazioni e poi, in particolare, i Provveditori e i Direttori di istituto dovranno emanare a loro volta atti o ordini di servizio volti a recepire quanto contenuto nella circolare, e poi garantirne l'attuazione.

¹³ E quindi i Comuni di: Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertinico,

Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano.

¹⁴ I visitatori dovranno infatti compilare un'autodichiarazione in cui attestino di non presentare sintomi, di non provenire o non aver soggiornato negli ultimi quattordici giorni in Paesi ad alta endemia o territori nazionali sottoposti a misure di quarantena e di non essere comunque a conoscenza di avere avuto contatti con persone affette da Covid-19: in caso di dichiarazione positiva, l'accesso in istituto sarà interdetto.

¹⁵ La circolare intitolata *Indicazioni per la prevenzione della diffusione del contagio da Coronavirus (Covid 19) presso le sedi del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria* è rivolta a (in ordine di apparizione nell'istituzione): Direzioni Generali, Uffici di Staff, Nucleo Investigativo, Gruppo Operativo Mobile, Dirigente Responsabile degli Acquisti, Cassa delle Ammende, Ente di Assistenza, Responsabili delle Fiamme Azzurre, Responsabile del Gruppo Sportivo Astrea, OO. SS (organizzazioni sindacali di riferimento) e ai R.L.S. (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza).

¹⁶ Questa raccomandazione può essere anche letta come un tentativo di non accrescere l'allarme all'interno degli istituti ed evitare il crearsi di conflitti interni in un momento in cui sul mercato vi era una scarsa disponibilità di mascherine e la popolazione detenuta ne era del tutto sprovvista.

¹⁷ Sul punto si riferisce che in alcuni istituti, come ad esempio nella casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, sono avvenuti degli appositi incontri informativi con la Direzione e in collaborazione con la Garante dei diritti

delle persone private della libertà personale della Città, volti a chiarificare la situazione ed i provvedimenti interni adottati. A seguito di tale dialogo, non si sono verificati disordini significativi ma proteste più semplici e non violente, come le cd. battiture; cfr. Report istituzionale e di ricerca dell'Ufficio Garante delle persone private della libertà personale e della Città di Torino, *Tutto Chiuso: l'emergenza sanitaria nei luoghi di privazione della libertà personale* (2020, p. 27). Consultabile al link: http://www.comune.torino.it/garantedetenuti/wp-content/uploads/2020/11/Es-CSP_A4-Tuttochiuso-singole.pdf.

¹⁸ L'art. 67 o.p. rubricato «Visite agli istituti» recita: «Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da: a) il Presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della Corte costituzionale; b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della magistratura; c) il presidente della corte d'appello, il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, il pretore, i magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni; d) i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la regione, nell'ambito della loro circoscrizione; e) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero; f) il prefetto e il questore della provincia; il medico provinciale; g) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati; h) gli ispettori generali dell'amministrazione

penitenziaria; i) l'ispettore dei cappellani; l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia; l-bis) i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati; l-ter) i membri del Parlamento europeo. L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio e per il personale indicato nell'articolo 18 bis».

¹⁹ Per approfondimenti si rimanda all'articolo di G. Rizzo, pubblicato su *Internazionale* l'11 marzo 2020 e consultabile al link: <https://www.internazionale.it/notizie/giuseppe-rizzo/2020/03/11/rivolte-carcere-coronavirus>.

²⁰ Trattasi della nota avente ad oggetto *Colloqui a distanza per motivi di studio ed utilizzo della posta elettronica. Attuazione negli Istituti Penitenziari delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19* firmata dal Direttore generale dei Detenuti e del Trattamento e della nota firmata dal V Ufficio della stessa Direzione intitolata *Disposizioni in merito ai colloqui visivi e telefonici dei detenuti*.

²¹ Trattasi di detenuti che hanno rivestito un ruolo di vertice nelle organizzazioni criminali dedite allo spaccio di stupefacenti (ex art. 4-bis o.p., comma 1, fatte salve le deroghe fissate nella circ. Dap n. 20 del 19 gennaio 2007).

²² Su questa scia si inserisce anche la successiva nota del Procuratore Generale della Corte di Cassazione Giovanni Salvi del 1° aprile 2020 indirizzata ai Procuratori Generali presso le Corti d'Appello che ha ad oggetto la questione del pubblico ministero e la riduzione della presenza carceraria durante l'emergenza sanitaria ed è volta a disincentivare l'utilizzo della

misura della custodia cautelare in carcere. Per prenderne visione si rimanda al link: https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1585916333_documento-procuratore-generale-salvi-cassazione-su-riduzione-pre-senza-carceraria-per-emergenza-coronavirus.pdf.

²³ Per un'analisi più completa delle innovazioni legislative introdotte con il d.l. Cura Italia del 17 marzo si rimanda a M. Miravalle, in *XVI Rapporto sulle condizioni di detenzione*, Antigone, pp. 114-116.

²⁴ La circolare del 26 febbraio 2020 era infatti indirizzata ai Provveditori di sole dieci regioni.

²⁵ Nella circolare si riporta che «le azioni di salvaguardia della salute della comunità penitenziaria devono essere tali da consentire l'esatta conoscenza del fenomeno e delle misure adottate dall'ASL per prevenire il contagio in carcere, anche attraverso comportamenti adeguati ed un atteggiamento responsabile da parte di tutti».

²⁶ Le procedure previste dalla circolare per le tre diverse tipologie di detenuti sono le seguenti:

1. detenuti nuovi giunti dalla libertà o da altro istituto: per questi si dispone un *triage* e una visita medica per decidere se sarà necessario l'isolamento che dovrà avvenire in un'apposita sezione, precedentemente individuata dalla Direzione, caratterizzata da camere singole con servizi igienici ad uso esclusivo; 2. detenuti già presenti in istituto: qualora un detenuto presentasse sintomi, l'indicazione fornita è quella di non recarsi in infermeria ma, se necessario, effettuare il tampone nasofaringeo - orofaringeo all'interno della camera di pernottamento;

gli altri detenuti presenti o con i quali il detenuto abbia avuto contatti verranno poi sottoposti ad accertamenti. Se il tampone è positivo: il personale sanitario e il responsabile sanitario dell'istituto, valutando condizioni cliniche della persona, decideranno se trattenerla in istituto o provvedere all'ospedalizzazione. Se il tampone è negativo: il detenuto rimarrà in isolamento sanitario fino alla data definita dalle autorità sanitarie. Sono comunque vietati i contatti diretti con chi è in isolamento sanitario, ma sono possibili i contatti protetti o da remoto; 3. detenuti in uscita: tutti i detenuti che devono recarsi all'esterno saranno sottoposti a visita medica, chi dovesse presentare sintomi dovrà essere segnalato alle autorità sanitarie.

²⁷ Come riportato dall'AGI in un articolo pubblicato il 25 maggio 2020 al link: <https://www.agi.it/cronaca/news/2020-05-25/coronavirus-picco-marzo-8715613/>, l'Istituto Superiore di Sanità individua i giorni del 13 e del 20 marzo 2020 come i giorni in cui si è registrato il c.d. picco della prima ondata.

²⁸ La parte di testo della lettera richiamata nella circolare è la seguente: «Questi provvedimenti.. ridefiniranno i casi di necessità e non potrà presumibilmente essere incluso tra essi lo spostamento per recarsi in visita a parente che si trovi in una struttura chiusa e privativa della libertà (una rara eccezione per un solo visitatore sarà ipotizzata per gli ospedali)... si pone il problema della limitazione del numero di persone circolanti e dei contatti interpersonali. Per questo non potrà avere luogo la ripresa dei colloqui visivi tra persone detenute e loro congiunti, a prescindere dagli sforzi da più parti fatti per allestire negli Istituti spazi che

conservassero le dovute distanze tra soggetti. Il punto non è quello della gestione penitenziaria, ma quello del controllo sugli spostamenti urbani ed extraurbani, indispensabile per fermare il dilagare dell'epidemia».

²⁹ Si menzionano: l'acquisizione di 1.600 cellulari, la possibilità di svolgere video-colloqui senza alcuna spesa a carico dei detenuti e l'incremento, oltre i limiti previsti ex lege, della corrispondenza telefonica, la possibilità di corrispondenza telefonica anche verso utenze mobili, l'utilizzo senza costi del servizio di lavanderia, la possibilità di ricevere bonifici *online* e l'aumento dei limiti di spesa per ciascun detenuto.

³⁰ La sospensione dei colloqui in presenza era infatti stabilita fino alla data del 22 marzo 2020.

³¹ Trattasi di malattie croniche dell'apparato respiratorio che necessitino di continui contatti con le strutture sanitarie esterne, malattie dell'apparato cardio-circolatorio, diabete mellito scompensato, insufficienza renale cronica e altre.

³² Per approfondire il rapporto tra rappresentazione mediatica e giustizia penale durante il periodo dell'emergenza sanitaria si rimanda a: G. Fiandaca (2020), *Scarcerazione per motivi di salute, lotta alla mafia e opinione pubblica, Sistema Penale*, <https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/fiandaca-scarcerazioni-per-motivi-di-salute-e-lotta-alla-mafia-e-opinione-pubblica>.

³³ Il 30 aprile 2020, Francesco Basentini, a seguito delle polemiche relative alle scarcerazioni dei boss mafiosi, ha rassegnato le sue dimissioni. L'attuale capo del Dap, nominato dal Consiglio dei

Ministri il 10 maggio 2020, è Bernardo Petralia.

³⁴ Trattasi delle limitazioni introdotte con il decreto-legge c.d. antiscarcerazioni del 10 maggio 2020, n. 29 (Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione per delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché detenuti e internati sottoposto al regime previsto dall'art. 41-bis o.p., nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati), così come trasfusi nell'art. 2, comma 2-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 (Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19), convertito, con modificazioni, nella L. 25 giugno 2020, n. 70.

³⁵ A proposito della nota del 21 marzo 2020 è stato rilevato come essa non abbia «inciso sui provvedimenti di dimissione dalle carceri adottati dalla magistratura», ma che tuttavia sia stata «utile nel

censimento dei soggetti vulnerabili» (R. De Vito, 2020, p. 131).

³⁶È stato fatto notare da R. De Vito (2020, p. 127) come il numero dei detenuti nelle carceri italiane sia passato, nel corso della prima ondata, dai 61.230 detenuti del 29 febbraio 2020 ai 52.679 del 15 maggio 2020 e poi nuovamente ai 53.387 del 31 maggio 2020.

³⁷ Predisposto sulla base dell'ISS COVID-19 n. xxx/2020 *Indicazioni ad Interim per la Prevenzione ed il Controllo dell'Infezione da SARS-CoV-2* e delle linee di indirizzo sull'emergenza sanitaria formulate dal Tavolo di Consultazione Permanente per la Sanità Penitenziaria.

³⁸La circolare del 30 giugno 2020 richiama il comma 1 dell'art. 2-quater del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, che ha previsto che «al fine di consentire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie idonee a prevenire il rischio di diffusione del COVID-19, negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 30 giugno 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, possono essere svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del citato

decreto legislativo n. 121 del 2018».

³⁹ In precedenza, come richiamato dalla circolare, la materia dei colloqui era regolata dall'art. 4 del decreto-legge n. 29/2020, che, nel reintrodurre i colloqui in presenza, ha previsto comunque la possibilità di continuare a svolgere i colloqui a distanza fino al 30 giugno 2020.

⁴⁰ A tale proposito, si veda il comma 8 dell'art. 37 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.

⁴¹ A tal proposito, si richiamano la circolare del Prap per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige del 16 giugno 2020 e quella del Prap del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta del 23 giugno 2020 sulla ripresa delle attività trattamentali negli istituti penitenziari, ma anche la circolare del Prap del Lazio, Abruzzo e Molise del 25 giugno 2020 sulla ripresa degli ingressi in carcere del personale esterno all'amministrazione (ossia i volontari penitenziari) per «riattivare i percorsi».

⁴² Si segnala che inizialmente tali provvedimenti sono stati introdotti con vigenza limitata al 31 dicembre 2020, poi prorogata al 31 gennaio 2021.

⁴³Il giorno successivo all'entrata in vigore del decreto-legge Ristori, il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Giovanni Salvi, invia ai Procuratori Generali presso le Corti d'Appello e al capo del Dap una nota avente ad oggetto «pubblico ministero e riduzione della presenza carceraria durante la nuova emergenza da Covid-19», allegando la nota in precedenza inviata il 1° aprile 2020 ed una sua successiva integrazione datata 27 aprile. La raccomandazione è quella di limitare il ricorso alla custodia cautelare in

carcere secondo le indicazioni fornite nel corso della prima ondata. La nota del 29 ottobre 2020 è consultabile al link: https://www.procuracassazione.it/procura-generale-resources/resources/cms/documents/20.10.29_PM_Presenza_carceraria_COVID-19_2.pdf.

⁴⁴ Il decreto-legge del 7 ottobre 2020, n. 125 rubricato «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020» ha introdotto anche l'obbligo di indossare la mascherina all'esterno.

⁴⁵ Si rileva che la circolare del 10 novembre regola il regime che andrà applicato all'interno degli istituti, ma tali regole andranno necessariamente integrate con le disposizioni vigenti a livello regionale che regolano la vita all'esterno, soprattutto con riferimento alla possibilità o meno di svolgere i colloqui in presenza.

⁴⁶ Che al comma 1 prevede che «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti».

⁴⁷ La legge di ordinamento penitenziario del 1975 ha posto un'attenzione particolare alla dimensione dei diritti dei detenuti, nonché ai doveri posti in capo all'Amministrazione in merito alla risocializzazione delle persone private della libertà personale (C. Sarzotti, 2015). Le innovazioni introdotte con i decreti legislativi nn. 123 e 124 del 2018 sono state in parte ritenute «un'occasione mancata di riformare significativamente

l'ordinamento penitenziario», in quanto non hanno accolto alcune proposte riformatrici che avrebbero consentito un maggiore accesso alle misure alternative alla detenzione, mentre in parte sono state considerate comunque «aggiornamenti della normativa penitenziaria meritevoli di apprezzamento» (M. Ruotolo, 2019, p. 152).

⁴⁸ Anche la ripresa delle attività trattamentali nel corso della fase di transizione è stata ricondotta ad una ragione strumentale: la circolare del Prap per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige ha sottolineato che «la ripresa delle attività rappresenta un elemento cardine per la prevenzione di possibili situazioni di criticità che potrebbero riverberarsi anche sul personale». In questo caso, quindi, il ripristino delle attività in presenza è stato ricondotto non solo alla volontà di tutelare i diritti dei detenuti e di rispettare il dettato costituzionale in merito alla funzione rieducativa della pena, ma anche alla necessità di stemperare il malcontento diffuso tra la popolazione detentiva.

⁴⁹ La circolare è scaricabile al link: <http://www.uspp.it/site/index.php/speakers/dipartimento/circolari/2713-circolare-n-3689-6139-del-23-luglio-2020-aggression-i-al-personale-linee-di-intervento>.

⁵⁰ A supporto di tale affermazione il Dap si richiama all'art. 2, comma 2 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, che prevede che «l'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari garantiscono la sicurezza che costituisce la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti e degli internati».

⁵¹ Prevedendo delle alternative alle attività in presenza, coadiuvando l'Autorità

giudiziaria nell'individuazione dei soggetti a cui applicare alternative alla detenzione, riprendendo le attività in presenza quando possibile.

⁵² Il documento è scaricabile al link: <https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/publications/2020/preparedness,-prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention,-15-march-2020-produced-by-who-europe>

⁵³ Per prenderne visione, si rimanda al link: <https://www.coe.int/it/web/portal/-/covid-19-anti-torture-committee-issues-statement-of-principles-relating-to-the-treatment-of-persons-deprived-of-their-liberty>

Bibliografia

- Antigone (2020a), *Il carcere al tempo del Coronavirus. XVI di Antigone sulle condizioni di detenzione*, https://www.antigone.it/upload/ANTIGONE_2020_XVIRAPPOR TO%202.pdf
- Antigone (2020b), *Health, technologies, spaces, indoor life. The prison to the test of phase 2*, <https://www.antigone.it/upload2/uploads/docs/PreRapporto2020.pdf>
- Baratta Alessandro (2002), *Introduzione*, in *Dei delitti e delle pene. Rivista di studi sociali, storici e giuridici sulla questione criminale*, IX, n. 1-2-3, pp. 27-32
- Bonetto Francesca, De Robertis Chiara, Di Luciano Carolina (2020), *Tutto Chiuso: l'emergenza sanitaria nei luoghi di privazione della libertà personale*, http://www.comune.torino.it/garantedetenuti/wp-content/uploads/2020/11/Es-CSP_A4-Tuttochiuso-singole.pdf
- Brioschi Federica (2020), *Coronavirus and Italian prisons: a success story?*, in *Antigone. Semestrale di critica del sistema penale e penitenziario*, XV, 1, pp. 75-83
- De Vito Riccardo (2020), *Camere senza vista: il carcere e l'emergenza sanitaria*, in *Questione Giustizia*, 2, pp. 124-132, https://www.questionegiustizia.it/data/rivista/articoli/846/qg_2020-2_devito.pdf
- Fadda Maria Laura (2012), *La tutela del diritto alla salute dei detenuti*, in *Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario)*, 2, pp. 614-639, https://www.iusexplorer.it/Rivista/Rivista_Italiana_di_Medicina_Legale/La_tutela_del_diritto_alla_salute_?IdDatabanks=144&IdDocMaster=4000280&tab=0
- Goffman Erving (1961), *Asylums. Essays on the Social Situation of Mental Patients and other Inmates*; trad. it. *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Einaudi, Torino, 2010
- Heard Catherine (2020), *Commentary: Assessing the Global Impact of the Covid-19 Pandemic on Prison Populations*, in *Victims & Offenders. An International Journal of Evidence-based Research, Policy, and Practice*, 15, 7-8, pp. 848-861, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15564886.2020.1825583>
- Kinner Stuart A., Young Jesse T., Snow Kathryn, Southalan Louise, Lopez-Acuña Daniel, Ferreira-Borges Carina, O'Moore Éamonn (2020), *Prisons and custodial settings are part of a comprehensive response to COVID-19*, in *The Lancet. Public Health*, 5, pp. e188-e189, [https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667\(20\)30058-X/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(20)30058-X/fulltext)
- Morrone Aldo (2020), *Health and Prison*, in *Antigone. Semestrale di critica del sistema penale e penitenziario*, XV, 1, pp. 212-223
- Pavarini Massimo (2013), *Governare la penalità. Struttura sociale, processi decisionali e discorsi pubblici sulla pena*, in *Ius17@unibo.it. Studi e materiali di diritto penale*, VI, 3, numero monografico, Bononia University Press, Bologna
- Ruotolo Marco (2019), *Postfazione*, in Patrizio Gonnella (a cura di), *La riforma dell'ordinamento penitenziario*, Giappichelli, Torino, pp. 151-156
- Ruotolo Marco (2013), *Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti*, in *Democrazia & Sicurezza*, III, 2, pp. 1-12, <http://www.democraziaesicurezza.it/Editoriali/Diritto-alla-sicurezza-e-sicurezza-dei-diritti>

Sarzotti Claudio (2015), *La riforma dell'ordinamento penitenziario come narrazione giuridica del carcere negli anni della "scoperta" della Costituzione*, in *Questione Giustizia*, 2, pp. 23-33, https://www.questionegiustizia.it/data/rivista/articoli/222/qg_2015-2_05.pdf

Sarzotti Claudio (2010), *Il campo giuridico del penitenziario: appunti per una ricostruzione*, in Emilio Santoro (a cura di), *Diritto come questione sociale*, Giappichelli, Torino, pp. 181-238

Sarzotti Claudio (1999), *Codice paterno e codice materno nella cultura giuridica degli operatori penitenziari*, in Anna Rosa Favretto – Claudio Sarzotti (a cura di), *Le carceri dell'AIDS. Indagine su tre realtà italiane*, L'Harmattan Italia, Torino, pp. 9-84

Vignali Carlotta (2020), *Il carcere italiano di fronte al coronavirus: tra criticità e resilienza*, in *Form@re. Open journal per la formazione in rete*, pp. 1-13, <https://oaj.fupress.net/index.php/formare/dossier>

ARTE E CARCERE



Jean Trounistine: teatro e letteratura nel carcere del Massachusetts tra reti d'impegno artistico e culturale

Vito Minoia¹

Abstract

The present article concerns the importance of theatrical art and literature in the social and psychological development of individuals and is strictly weaved with the Author's private and professional life, President of Italian Coordination of Prison Theatre. In the complex context of today's multicultural and multi-ethnic society with its high degree of diversity, theatrical and literary languages make excellent resources. Theater and literature can forge a dialogue between all age groups, nationalities, and free and incarcerated people. This paper seeks to highlight the need to foster social and cultural change and public awareness of processes of inclusion, maximizing individual creative potential. We will consider theoretical-practical approaches, methods, and points of inquiry in the prison setting by examining a representative example from the United States: the precious work of Jean Trounistine, Director and Writer, Emeritus Professor at Middlesex Community College, Lowell, Massachusetts.

Keywords: theatre, literature, workshops, prison system

1. Networks e crescita culturale, sociale e civile

Quando nel 1996 nasce la Rivista europea *Catarsi, Teatri delle diversità*², lo scopo dei promotori è quello di farsi eco di un lavoro scientifico allora disperso che cercava di identificare i metodi che aprono le strade dell'inclusione, per la cultura della convivenza, con pari dignità. Grazie alla pubblicazione del testo *Recito, dunque so(g)no*

(V. Minoia, E. Pozzi, 2009) si rende possibile costruire una mappa delle molteplici esperienze di teatro in carcere in Italia, a distanza di quasi trent'anni dalle prime sperimentazioni riconosciute. Il libro raccoglie i contributi di vari protagonisti: i registi delle trenta esperienze in quel momento più longeve e significative, ma anche le testimonianze di persone private della libertà personale o di operatori sociali e penitenziari che entrano in contatto

quotidianamente con il carcere.

Nel gennaio del 2011 nasce ad Urbania il Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere (C.N.T.I.C.)³. Lo sviluppo di un tessuto di qualificate esperienze diversificate tra loro consente oggi di fare riferimento a un percorso maturo del teatro in carcere con professionisti della scena, studiosi, intellettuali, critici che hanno fatto sistema, producendo un corpus teorico condiviso e molteplice al tempo stesso. Iniziative di riferimento sono dal 2012 la realizzazione della Rassegna/Festival di teatro in carcere itinerante *Destini Incrociati*⁴, massimo evento di confronto nazionale sul tema, e l'istituzione nel 2014 della Giornata Nazionale del Teatro in Carcere in concomitanza con il World Theatre Day promosso dall'Iti-Unesco⁵.

La via italiana del Coordinamento fra le esperienze è considerata oggi una buona pratica a livello internazionale ed ha aperto la strada al lavoro dell'International Network Theatre in Prison (I.N.T.I.P.)⁶. Simbolicamente importante è stata anche la celebrazione della cinquantasettesima edizione della Giornata Mondiale del Teatro nella Casa Circondariale di Pesaro il 26 marzo 2019, quando una delegazione guidata da Tobias Biancone (Direttore generale dell'Iti-Unesco) e da Carlos Celdran (drammaturgo cubano, autore del Messaggio per il World TheatreDay 2019 tradotto in sessanta lingue in tutto il mondo), rinunciando alla consueta cerimonia presso il quartier generale Unesco di Parigi, ha chiesto di realizzare l'evento nel penitenziario italiano preparando un momento di studio e di confronto. "Il rispetto è un valore per le comunità teatrali di tutto il mondo (...), un valore altrettanto importante per la

vita di ciascuno, per voi e per me. Il rispetto è un sentimento di profonda ammirazione per qualcuno, generato dalle abilità, dalle qualità e dai risultati raggiunti"⁷ sono le parole di Tobias Biancone a detenute, detenuti, studenti delle scuole secondarie di primo grado e universitari presenti quel giorno in carcere a Pesaro.

Il Coordinamento italiano, nei suoi primi dieci anni di attività, ha perseguito gli obiettivi originari, concentrandosi sulla creazione e la valorizzazione di metodi d'intervento, stili e linguaggi inediti. È nato un tipo di teatro fondato sull'ascolto dei luoghi in cui opera, sulle biografie delle persone, sulla reinvenzione continua dei linguaggi della scena, con i limiti delle strutture e delle condizioni eccezionali in cui si agisce. Spesso proprio questi limiti si sono rivelati una risorsa, portando allo sviluppo di forme teatrali originali, fra tradizione e sperimentazione. Un teatro che privilegia la scrittura scenica, sia quando affronta testi o autori classici, sia quando procede attraverso forme di autodrammaturgia. La *diversità* di queste esperienze rispetto al teatro istituzionalizzato non appare come una moda, quanto come una condizione genetica che consente di delineare un ambito, una zona pratica della scena contemporanea, ricca di implicazioni culturali, sociali e civili.

2. A Jean Trounstin il Premio Gramsci per il teatro in carcere 2018

Nel 2016, ancora una volta la rivista europea *Catarsi, Teatri delle diversità*, in collaborazione con l'Associazione Nazionale dei Critici di Teatro (A.N.C.T.) e l'Associazione Casa Natale Gramsci di Ales (Oristano), dà il via a una nuova

iniziativa: un premio internazionale per il teatro in carcere alla memoria dell'intellettuale sardo, come noto, tra i fondatori del Partito Comunista, perseguitato dal regime fascista che lo condannò al carcere e lo condusse alla morte a seguito dei danni prodotti dalla lunga reclusione.

Ciascuna delle autorevoli figure che hanno conseguito tale riconoscimento nelle prime cinque edizioni del Premio⁸ si è distinta nel proprio ambito e nel proprio contesto per passione e impegno morale e civile. Nel 2018, per la terza edizione del Premio, è stata la volta della statunitense Jean Trounistine, con la seguente motivazione: "Jean Trounistine è attualmente Professoressa Emerita del Middlesex Community College in Lowell, Massachusetts dove tiene un corso molto importante e seguito dal titolo *Voci da dietro le sbarre*. Da anni fa parte del Comitato Direttivo della Coalition for Effective Public Safety in Massachusetts. È autrice e co-autrice di sei libri tradotti in varie lingue. Fra questi *Shakespeare Behind Bars: The Power of Drama in A Women's Prison* (2001), un testo guida, famoso in tutto il mondo, che ha tracciato la strada per docenti, personale e magistrati che operano direttamente a contatto con il mondo carcerario. Una testimonianza fondamentale, utile per introdurre nel sistema carcerario l'uso del Teatro e della Letteratura come strumento efficace per l'educazione e il reinserimento delle detenute e dei detenuti nella società civile. Altro testo importante di cui è stata co-autrice con Robert Waxler è *Finding a voice: The Practice of Changing Lives Through Literature* (2005), un'antologia e documento che raccoglie varie testimonianze e approfondisce l'idea di

come studiare la letteratura possa trasformare la vita dei detenuti e delle detenute che sono in carcere o in libertà provvisoria. Jean Trounistine ha insegnato e lavorato per oltre dieci anni alla Framingham Women's Prison, un carcere femminile dove ha diretto otto produzioni teatrali e dove, col suo lavoro, ha mostrato come grazie alla Letteratura e al Teatro praticato in carcere si verifichi un cambiamento sostanziale nella vita dei detenuti, perché sono strumenti che offrono una vera e propria speranza, un momento di cambiamento e libertà. Jean Trounistine non ha mai cessato di partecipare a conferenze internazionali e seminari per condividere con altre donne la propria esperienza; per apprendere, trasmettere e confrontare, le diverse condizioni delle donne detenute nelle carceri di altri paesi" (cfr. www.theatreinprison.org).

3. L'esperienza del teatro nel penitenziario femminile di Framingham

Jean Trounistine, donna molto energica, ha insegnato a lungo in carcere, dove ha iniziato la propria esperienza artistico educativa con il desiderio di portare nell'istituto penitenziario una produzione teatrale di alcuni allievi di un liceo: "pensiero un po' naif", penserà solo in seguito, quando conoscerà la dura disciplina alla quale sono sottoposti detenute e detenuti negli Stati Uniti.

Dopo aver sviluppato otto progetti teatrali nel carcere femminile di Framingham², documentati nel volume *Shakespeare Behind Bars* (J. Trounistine, 2001) ha smesso con il teatro ed è diventata un'attivista del movimento per il rispetto e la tutela dei diritti dei detenuti. Oggi

organizza programmi per usare la letteratura per le persone in libertà vigilata, un'altra straordinaria esperienza che nello Stato del Massachusetts consente di maturare nuovi percorsi di riabilitazione alternativi al carcere. L'idea che sostiene il suo infaticabile lavoro è di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di innalzare il livello dei programmi di educazione all'interno delle carceri obiettando sul sistema d'incarcerazione di massa esistente negli Stati Uniti, business economico dovuto anche alla graduale privatizzazione del sistema penitenziario.

“Quando mi si chiede cosa mi abbia ispirato a insegnare in prigione, rispondo che non l'ho fatto solo perché amo la letteratura e il teatro, ma perché, pur essendo un ambiente repressivo, offre una speranza reale. Durante una lezione o una produzione teatrale tenuta in carcere si può verificare un cambiamento sostanziale nella vita delle detenute. Per molte di loro l'educazione offriva una vera e propria speranza: la letteratura e il teatro erano un momento di libertà (...) ho cominciato a capire che le donne finite in carcere non sono una sorta di *bene sociale danneggiato*. Molte di loro hanno subito gravi ingiustizie. Hanno vissuto una vita tremenda fuori dal carcere, a causa di una società che le discrimina per genere, ceto sociale o razza (...). Vorrei vivere in un mondo dove le donne che stanno in carcere abbiano la possibilità di trasformare la propria vita grazie alla parola scritta, alla musica che sta in un verso, ad una poesia che può attraversare le sbarre di una prigione e vivere libera in mezzo agli altri, per sempre” (J. Trounstone in

W. Valeri, 2018, p. 30).

Teatro e letteratura erano presenti sin dall'inizio nell'orizzonte operativo di Trounstone a Framingham. Ha scelto testi classici e li ha messi in scena, chiedendo alle partecipanti un aiuto a crearne l'adattamento. Così sono nati gli spettacoli ispirati al *Mercante di Venezia* di Shakespeare, a *Lisistrata* di Aristofane, alla *Lettera Scarlatta* di Nathanie Hawthorne, alla *Folle di Chailot* di Jean Giraudoux o a *Waiting for Lefty* di Clifford Odets. Nel finale di quest'ultimo testo, scritto sulla depressione negli anni Trenta, quando i tassisti andarono in sciopero per ottenere un salario di sussistenza, si prevede la presenza di alcune persone in piedi che urlano (nello stesso scritto originale l'autore invita al coinvolgimento del pubblico presente¹⁰). Le donne a Framingham, con determinazione, hanno rappresentato quella scena in carcere, trasformando il palcoscenico in una sala sindacale. Duecento donne, in piedi al termine dello spettacolo, hanno cantato e invocato lo sciopero insieme ai personaggi della commedia. Trounstone avverte un'energia straordinaria che quelle donne riuscivano a risvegliare nel pubblico, e che le univa.

“Sono rimasta un po' scioccata dal fatto che nessuno avesse notato questo momento sorprendente e commovente in cui l'intera palestra era carica di energia. Sì, le autorità avevano annunciato all'altoparlante che tutte dovevano tornare alle loro unità alla fine dello spettacolo, ma era la norma. Quando lo spazio si svuotò, mi sentii come se il pubblico si fosse svegliato. Qualcosa era accaduto in quel luogo, qualcosa che univa le donne” [tr. it. d. A.] (J. Trounstone 2011, p. 236).

Trounistine ha cercato storie straordinarie con cui le donne potessero identificarsi. Ha cercato parole profonde perché desiderava che le donne sapessero di poter aver accesso a tutte le lingue, a tutta la letteratura. Straordinaria è la sua testimonianza *Revisiting Sacred Spaces* [Rivisitare gli spazi sacri], pubblicata nel volume *Performing New Lives* (2011) di Jonathan Shailor, professore di Comunicazione alla University of Wisconsin-Parkside, quando racconta dell'importanza dello spazio della rappresentazione nella messa in scena, sempre a Framingham, del testo *Simply Maria* di Josefina Lopez. La storia di Maria, una giovane ragazza messicana, trasferitasi con la sua famiglia negli Stati Uniti, dove aspira a fare l'attrice, è incentrata sul conquistato sogno di studiare in un *college* opponendosi al volere di suo padre e a un matrimonio combinato in chiesa. Maria vorrebbe invece costruirsi un'indipendenza economica, una carriera ed una propria famiglia¹¹.

Sebbene Trounistine si concentrasse maggiormente su Autori che avessero superato la prova del tempo, il testo *Simply Maria* aveva rafforzato il gruppo delle attrici (in buona parte di cultura ispanica) convincendole a cercare uno spazio particolare da individuare per l'incontro con il pubblico. Le matrici culturali e teatrali della regista, influenzata dalle ricerche del pedagogo polacco Jerzy Grotowski (1970) e di altri innovatori della scena contemporanea come Tyrone Guthrie, Peter Brook, Augusto Boal e Richard Schechner che avevano messo in dubbio il teatro aristotelico e la sovranità del testo, la portò a concepire quello spettacolo attribuendo un'importanza

superiore allo spazio fisico d'azione drammaturgica e un'enfasi (Trounistine cita lo storico William F. Condee) "nell'esaminare la relazione del teatro con il rituale, sia per l'attore che per il pubblico" [tr. it. d. A.] (J. Trounistine, 2011, p. 238).

Per uno spettacolo che aveva a che fare con il *tipico sogno americano*, l'idea drammaturgica fu quella di allontanarsi dal prevedibile, risvegliando lo spirito, o l'anima *stanca e dannata*, dalla corruzione degli Stati Uniti. L'esperienza con le donne di Framingham le aveva insegnato come l'arte aveva il potere di raggiungere in profondità la psiche, fino a farle sentire un rapporto con la sacralità. Chiede di rappresentare il dramma nella cappella dell'istituto penitenziario. Questo genera una tensione per l'utilizzo della chiesa con la reverenda Ryland che si oppone strenuamente, arrendendosi solo all'evidenza, manifestata dal personale penitenziario, di non poter individuare in quel momento uno spazio alternativo accessibile alle 200 spettatrici detenute nella stessa prigione.

Illuminante l'accostamento della Trounistine tra il lavoro teatrale in carcere, la sacralità dello spazio scenico e la consapevolezza della spiritualità dell'evento.

"Ho sempre sentito questo graduale accumulo di santità in relazione agli spazi performativi in prigione, dove anche l'aria sembra sfidare le costrizioni e il luogo stesso incoraggia le persone recluse a sentirsi libere. (...) Donne che lavorano insieme per creare qualcosa di più grande di loro è esattamente ciò che appartiene allo spirito di una cappella (...) fare una

commedia ha elevato le attrici, le ha trasformate e le ha aiutate in una dimensione simile alla preghiera. (...) Poiché lo spazio era destinato al culto, sicuramente avrebbe conferito una certa energia alle attrici e al pubblico. Sì, potremmo anche provare tutti qualcosa di simile alla trasgressione, ma forse era questo strano senso del proibito che poteva renderci ancora più consapevoli della presenza dello spirito” [tr. it. d. A.] (J. Trounstine 2011, pp. 232-240).

Non si stava presentando solo un dramma, ma “manipolando il mondo della performance” (R. Schechner 1977). La chiesa stessa produceva nuove prospettive di senso sia per le attrici, sia per le spettatrici. La protagonista, facendosi carico anche del sostegno del pubblico, combatteva la discriminazione subita con maggior forza. Anche le spettatrici desideravano *liberarsi* in quel modo dalla propria condizione di detenute reagendo alla propria disperazione. La tensione vissuta aveva trasformato la dimensione. Le attrici avevano trasformato la rappresentazione in un atto sacro donandosi alle compagne di prigionia. La chiesa si era manifestata come luogo perfetto per il rispetto. “Non erano più donne che avevano commesso crimini; il teatro aveva parlato al sacro nelle loro vite e, insieme, avevamo varcato i confini, creato un santuario” [tr. it. d. A.] (J. Trounstine 2011, p. 244).

4. Cambiare le vite attraverso la letteratura

Changing Lives Through Literature (C.L.T.L.) è invece il titolo del programma, del quale Jean Trounstine è divenuta promotrice insieme al professor

Robert Waxler dell’Università del Massachusetts di Dartmouth. Originariamente destinato agli uomini in libertà vigilata, è stato ideato nel 1991 da Waxler insieme al giudice Robert Kane, domandandosi se la letteratura potesse aiutare ad approfondire significative riflessioni, aprendo la strada ad uno sviluppo di capacità cognitive e comportamentali. Una modalità innovativa che ha consentito un’articolata collaborazione tra giudici e ufficiali per la libertà vigilata. In un clima di tipo cooperativo, i gruppi di discussione creati hanno dimostrato come l’opinione di tutti sull’opera letteraria presa in considerazione fosse importante e che nessuno avesse l’ultima parola grazie a un processo di democratizzazione della conversazione. Unendosi al giudice Joseph Dever del tribunale distrettuale di Lynn e agli ufficiali di libertà vigilata di Lynn e Lowell, Jean Trounstine ha contribuito nel 1992 allo sviluppo di una prima sperimentazione del Programma C.L.T.L. per detenute con testi di autrici letterarie, continuando ad occuparsene ininterrottamente da allora (in carcere e nell’ambito della libertà vigilata) con importanti approfondimenti accademici e progetti di formazione a livello internazionale.

Nel 1998, con la creazione del Massachusetts Trial Court Judicial Institute che ha lo scopo di sviluppare veri e propri aggiornamenti, favorendo collegamenti e collaborazioni con il mondo accademico, il Programma *Changing Lives Through Literature* ha avuto un ampio sviluppo anche in altri Stati dell’Unione, in Canada e in Gran Bretagna. Ai detenuti in libertà provvisoria viene suggerito dal giudice di

partecipare ad un corso che si tiene nella loro città di residenza. Il programma consiste nel leggere e commentare a voce alta, assieme ad altri detenuti e detenute in libertà provvisoria, alcuni racconti, con incontri settimanali o bi-settimanali di due o tre ore ciascuno, sotto la guida di un docente e di un tutor designato dalla Corte. Dall'anno della sua fondazione, il programma ha diplomato in Massachusetts oltre 5.000 partecipanti. Da un rapporto del 2013 della Rand Corporation¹², risulta chiaramente che quei detenuti che partecipano a programmi culturali educativi tendono, in misura significativa, ad eludere la recidiva e a non tornare in carcere per nuovi crimini (ci si riferisce ad una riduzione dal 45% al 19%)¹³. Grazie allo studio e alla condivisione della conoscenza della letteratura contemporanea in base a repertori di opere e autori selezionati dagli specialisti, i detenuti diventano esperti lettori, sviluppano una più approfondita proprietà di linguaggio che apre loro nuove visioni della vita favorendo nuove prospettive e sensibilizzando il loro senso di umanità, capacità di pensiero, stima e auto-riflessione.

4.1 Un seminario di formazione in Italia

Su iniziativa della pubblicazione *Cercare, Carcere Anagramma di*¹⁴, in collaborazione con l'Università di Urbino e la Casa Circondariale di Pesaro è stato programmato a novembre 2019 un seminario di approfondimento conoscitivo del Programma *Changing Lives Through Literature*. Per la prima volta in Italia è stato possibile far conoscere la sperimentazione statunitense a un gruppo composto da detenute, detenuti, operatori teatrali, funzionari giuridico-pedagogici,

rappresentanti della città di Pesaro e della Magistratura di sorveglianza, docenti e studenti dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo¹⁵. Dopo aver presentato il Programma C.L.T.L., Jean Trounstone ha proposto un'esperienza operativa ai partecipanti, grazie alla collaborazione di Walter Valeri¹⁶ che per 26 anni ha condotto personalmente il programma con donne in libertà vigilata e adesso sta lavorando a un progetto pilota con detenuti all'interno delle carceri del Massachusetts.

La dimensione democratica del gruppo è alla base del programma. Non ci sono idee più importanti di altre. Per tutti tale dimensione è fonte di cambiamento: non mutano soltanto i partecipanti in libertà vigilata o i detenuti. Altro concetto principale: la dimensione del lavoro di gruppo. Tre diversi tipi di partecipanti sono coinvolti con ruoli diversi nel programma. Il primo è il giudice, la persona che rappresenta l'autorità all'interno del corso e che, allo stesso tempo, è presente in modo trasformativo per ascoltare le voci di tutti coloro a cui viene data la possibilità di intraprendere un'esperienza di C.L.T.L. Il secondo è il funzionario responsabile per la libertà vigilata, che crea il gruppo, decide chi sarà ammesso e quali ammende possono essere assegnate e quali i bonus che si possono ottenere per la partecipazione, si occupa inoltre di qualsiasi tipo di problemi comportamentali che si dovessero presentare. Il terzo è il facilitatore: può essere un professore universitario, il più delle volte si tratta di una persona con una formazione letteraria che possa sensibilizzare i partecipanti sulla capacità della letteratura di aiutare le persone a trasformarsi.

“Il potere della letteratura, del personaggio che entra dentro di te, è parte integrante del processo trasformativo. Non importa se sei in libertà vigilata, se sei un detenuto, un giudice, un insegnante, quel potere è lo stesso per tutti. Ciò che ho imparato nel corso della mia formazione teatrale, è proprio quello che succede in questo gruppo: il testo diventa l’insegnante. L’esperienza di confronto e condivisione genera una dimensione di maggiore fiducia rispetto a quella che potrebbe manifestarsi in molteplici situazioni reali” [tr. it. d. A.] (in <https://www.teatridellediversita.it/>).

Gli effetti di questo programma sono molteplici e profondi. Studi scientifici hanno dimostrato che, grazie alla partecipazione a *Changing Lives*, la percentuale di chi torna a delinquere tra coloro che completano il programma è inferiore rispetto a quella relativa a chi non completa il programma. C’è inoltre un impatto anche sulla tipologia di reati commessi. Uno dei risultati del programma sperimentato personalmente da Jean Trounstine è davvero interessante: sono stati commessi meno reati contro la persona. È stato inoltre dimostrato che le persone leggono di più con i loro figli, c’è una migliore comunicazione nelle relazioni, le persone sono in grado di parlare più facilmente delle loro idee, si sentono più supportate e c’è un più profondo rispetto di sé che deriva dalla duplice capacità di ascoltare e parlare all’interno del gruppo.

5. Un blog e altre azioni per i diritti delle persone private della libertà personale

Il 30 ottobre 2020, dalla cucina della

propria abitazione negli Stati Uniti durante il lockdown, Jean Trounstine saluta un centinaio di colleghi internazionali riuniti, questa volta in modalità online, per il XXI Convegno della Rivista *Catarsi, teatri delle diversità* intitolato *Dialoghi tra pedagogia, teatro e carcere*¹⁷. Con particolare commozione, sottolinea il legame particolare che la unisce all’Italia e, con la consueta energia, passa a condividere la drammatica situazione delle carceri statunitensi durante la pandemia. Alla data del 20 ottobre, infatti, quasi 153.000 detenuti erano risultati positivi al Covid negli Stati Uniti. Il dato, dal punto di vista percentuale, almeno per quello che riguardava il Massachusetts, risulta triplicato rispetto alla popolazione comune. Con una popolazione reclusa di più di 13.000 persone, in quel momento 700 persone avevano contratto il Covid così come circa 400 operatori penitenziari.

Jean Trounstine, impegnata con lezioni a distanza al Middlesex Community College non vede l’ora di tornare in carcere, dove peraltro al momento non è consentito lavorare. Legge libri, vede spettacoli teatrali registrati in televisione e scrive articoli da casa sul proprio sito Internet, www.jeantrounstine.com, cercando di pubblicare tutte le informazioni che giungono dalle prigioni e che riesce a intercettare. Con la diffusione del coronavirus nelle carceri dello Stato del Massachusetts aumentano le proteste. Le carceri soffrono di un endemico affollamento, eccessivo per affrontare l’emergenza: la popolazione carceraria andrebbe ridotta con urgenza. Nei mesi precedenti era già stato denunciato pubblicamente per vie legali il *Massachusetts Parole Board*, organo

preposto alla concessione della libertà vigilata dei prigionieri che ne facciano richiesta, e che risulta “deliberatamente indifferente” e parte responsabile del meccanismo che viola i diritti dei detenuti. Scopriamo, grazie anche al lavoro di Jean Trounstine, che le inadempienze erano già presenti in forma sempre più massiccia anche prima della pandemia, che ha peggiorato ulteriormente la situazione.

Un'altra azione significativa della quale Jean Trounstine si è fatta carico alcuni anni fa è stata la stesura di un nuovo libro con il titolo *Boy With a Knife: A Story of Murder, Remorse, and A Prisoner's Fight For Justice* (2017), finalista per l'importante *Media For A Just Society Award*, un premio e un riconoscimento per autori che, con il loro lavoro di scrittori contribuiscono all'ampliamento della conoscenza della società contemporanea americana. Una testimonianza critica nei confronti di quel sistema giudiziario statunitense che ancora oggi consente di giudicare e condannare i minori a pene e detenzioni simili a quelle degli adulti. La descrizione lucida di un quadro allarmante ben documentato grazie alle lettere e all'esperienza personale di Karter Reed, un giovane minore detenuto nelle carceri americane “dove ogni anno, indiscriminatamente, quasi duecentocinquantamila minorenni vengono processati, sottoposti a sentenze e detenzioni simili a quelle degli adulti (...). Bisogna al più presto promuovere nuovi programmi culturali ed educativi all'interno e al di fuori dei centri di detenzione per i giovani in libertà provvisoria. Programmi soprattutto legati alla letteratura e al teatro, se non si vuole perdere o annichilire un'intera generazione di minorenni” (J. Trounstine in W. Valeri, 2018, p. 33).

Note

¹ Vito Minoia, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dottore di Ricerca in Pedagogia della Cognizione, Esperto in Discipline dell'Educazione e dello Spettacolo, Presidente del Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere, Coordinatore dell'International Network Theatre in Prison.

² La Rivista europea *Catarsi-Teatri delle diversità*, fondata all'Università di Urbino da Vito Minoia ed Emilio Pozzi, con la partecipazione significativa di Claudio Meldolesi, ha negli ultimi 25 anni approfondito studi e ricerche sul teatro di interazione sociale, in particolare sul teatro in carcere.

³ Nell'ambito dell'XI convegno promosso dalla rivista *Catarsi, teatri delle diversità* sono dodici le compagnie che danno vita al Cntic. Nel 2020 diventano oltre cinquanta le progettualità aderenti (cfr. www.teatrocarcere.it).

⁴ Rassegna che ogni anno coinvolge decine di compagnie operanti nei diversi istituti penitenziari con spettacoli, video, presentazioni editoriali, tavole rotonde, laboratori di formazione, avvicinando migliaia di spettatori e studenti di scuole di ogni ordine e grado e universitari. Le città finora toccate dall'evento sono state Firenze, Pesaro, Genova, Roma e Saluzzo.

⁵ A marzo 2019, gli eventi organizzati per la sesta edizione della Giornata sono stati 102, coinvolgendo 64 istituti penitenziari di 16 regioni italiane e la collaborazione di oltre cinquanta enti scolastici e territoriali.

⁶ L'*International Network Theatre in Prison*, organismo partner dell'International Theatre Institute - Unesco, nasce ad

Urbania nel 2019.

⁷ World Theatre Day 2019. Celebrazione ufficiale internazionale, documentazione video di Maria Celeste Taliani, cfr. <https://www.youtube.com/watch?v=uLKjSTuAZ94> [consultato il 30 dicembre 2020].

⁸ Si veda l'elenco delle figure sin qui premiate (da Libano, Cile, Stati Uniti, Italia, Turchia) all'indirizzo <https://www.theatreinprison.org/news> dell'International Network Theatre in Prison. La giuria è composta, sin dalla prima edizione, dai critici teatrali Giulio Baffi e Valeria Ottolenghi, dal drammaturgo Alejandro Finzi e dal burattinaio Mariano Dolci.

⁹ La Framingham Massachusetts Correctional Institution, fondata nel 1877, è la seconda prigione femminile aperta nella storia del carcere statunitense.

¹⁰ È nota negli Stati Uniti la storica interpretazione dell'opera a cura del Group Theatre, Compagnia di New York fondata da Harold Clurman, Cheryl Crawford e Lee Strasberg, della quale lo stesso Odets era membro.

¹¹ La giovane Josefina Lopez riprende il proprio racconto autobiografico in quella che fu la sua opera prima, inaspettatamente vincitrice di due concorsi di drammaturgia a San Diego e New York nel 1987. Il testo fu subito dopo messo in scena da Luis Valdez per il Teatro Campesino. Cfr. Nancy Curnin in *Los Angeles Times*, 29/07/1990 <https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1990-07-29-ca-1324-story.html> [consultato il 30 dicembre 2020].

¹² Agenzia americana che compie studi accreditati in merito ai programmi

educativi e di riabilitazione che si attuano nel sistema carcerario.

¹³Si veda, in particolare, la ricerca di R. K. Schutt, X. Deng, T. Stoehr (2011).

¹⁴ Rivista di Educazione e Formazione fondata nel 2017 da Vito Minoia presso l'Università di Urbino.

¹⁵L'evento è stato organizzato nella Casa Circondariale di Pesaro il 4 e 5 novembre 2019, a conclusione del XX Convegno internazionale della Rivista *Catarsi, Teatri delle diversità*, d'intesa con l'International Network Theatre in Prison (Intip), nell'ambito del Progetto nazionale di teatro in carcere *Destini Incrociati* a cura del Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere (Cntic) con organismo capofila il Teatro Universitario Aenigmadi Urbino.

¹⁶ Walter Valeri, docente presso il corso Art/Maxt della Harvard University (Massachusetts).

¹⁷Si veda il programma del convegno al seguente indirizzo: <https://www.teatridel lediversita.it/> [consultato il 30 dicembre 2020]

Bibliography

Grotowski Jerzy (1970), *Per un teatro povero*, Bulzoni Editore, Roma.

Pozzi Emilio, Minoia Vito (2009), *Recito, dunque so(g)no. Teatro e carcere 2009*, Edizioni Nuove Catarsi, Urbino.

Schechner Richard (1977), *Essay on Performance Theory, 1970-1976*, Drama Book Specialists, New York.

Schutt Russell K., Deng Xiagogang, Stoehr Taylor (2011). *Changing Lives Through Literature: Bibliotherapy and Recidivism Among Probationers*, "SSRN Electronic Journal", Boston, University of Massachusetts.

Trounistine Jean (2001), *Shakespeare Behind Bars: The Power of Drama in a Women's Prison*, St. Martin's Press, New York.

Trounistine Jean, Waxler Robert (2005), *Finding a voice: The Practice of Changing Lives Through Literature*, University of Michigan Press, Ann Arbor.

Trounistine Jean (2011), *Revisiting Sacred Spaces*, in Shailor Jonathan, ed., *Performing New Lives*, Jessica Kingsley Publisher, London-Philadelphia.

Trounistine Jean (2017), *Boy With a Knife: A Story of Murder, Remorse, and a Prisoner's Fight for Justice*, IG Publishing, New York.

Valeri Walter (2018), Jean Trounistine: cambiare la vita con la letteratura, in *CERCARE, carcere anagramma di*, II, n. 2-3, pp. 30-33.

A PROPOSITO DI...



Il carcere tra disciplina e bio-potere nella prospettiva storico-sociologica

Claudio Sarzotti¹

G. Caputo, *Carcere senza fabbrica: povertà, lavoro forzato e welfare*, Collana “Quaderni dell’Altro Diritto”, Pisa, Pacini Giuridica, 2020, 25 €

Numero monografico della rivista “Socio. La nouvelle revue des sciences sociales”, *Prisons*, a cura di Falk Bretschneider e Natalia Muchnik, n. 14, 2020 reperibile in <https://journals.openedition.org/socio/10306>

Abstract

The historical-sociological approach developed since the Seventies of the past century allows us to explore the links between penalty and the form of power, within the history of modern prison frame. Starting from the Foucault’s “history of the present”, the article examines two recent writings about the prison history which analysed, on the one hand, the origins and evolution of prison work in Italy and, on the other hand, the possibility to study in a unified way the global history of imprisonment, overcoming the spatial boundaries of the west and the temporal boundaries of the second modernity. The hypothesis presented by the Author is that both issues can be suitably addressed only considering the interweaving between two technologies of power, discipline and biopolitics, which characterized the advent of the Western modernity.

Keywords: *history of prison, power, prison work, globalisation.*

1. L'approccio storico-sociologico della ricerca sul carcere e il desolante quadro italiano

Michael Mann, uno dei più importanti studiosi contemporanei che fanno riferimento all'approccio storico-sociologico, nella prefazione del primo volume della sua monumentale ricostruzione del potere sociale nella storia dell'umanità descriveva con queste parole il suo metodo di ricerca. *"I continuously zig-zagged between theory and data, developing a general idea, then refining it on the historical evidence, then back to theory, then once again to data, and so on, and so forth. This made for a distinctively sociological view of history, one that is more concerned with theoretical questions than is the case among historians, yet more concerned with history than is the case among sociologists"* (Id., 2012, p. viii). Questo continuo e mai concluso movimento pendolare tra generalità della teoria sociale e contingenza del dato storico sintetizza efficacemente il metodo di un filone di studi che affonda le sue radici nei classici della sociologia, avendo come punti di riferimento teorici Durkheim e Weber, e annovera tra i suoi maggiori esponenti autentici giganti del pensiero novecentesco come Norbert Elias, José Ortega y Gasset e Michel Foucault. Un metodo che da sempre si è poco curato delle rigide separazioni disciplinari del mondo accademico e, forse proprio per tale ragione, risulta piuttosto misconosciuto in un Paese come l'Italia dove spesso si ostenta il termine interdisciplinarietà², ma si continuano a praticare consuetudini di ricerca legate ai piccoli orticelli delle combriccole universitarie³. Misconoscimento che risulta tanto più grave quando ci si trova di fronte al tema della storia della penalità

e del carcere in particolare. Si tratta, infatti, di un tema che ha come punto in comune fondamentale con l'approccio storico-sociologico quello che potremmo chiamare la riflessione sulla modernità dal punto di vista del mondo occidentale⁴. In estrema sintesi, gli storici della penalità e del carcere si sono trovati di fronte ad una questione che per primo è stata posta da Foucault negli anni Settanta⁵. Comprendere perché, in un preciso periodo della storia dell'umanità e in una specifica parte del globo abitato dai *sapiens*, abbia preso il sopravvento una particolare forma di penalità concepita come *"un mezzo di rendersi padroni di tutto ciò che può avvenire ad un certo numero di uomini, di disporre tutto ciò che li circonda, in maniera di operare sopra di essi l'impressione che si vuol far produrre, di assicurarsi delle loro azioni, de' loro legami, di tutte le circostanze della loro vita, in maniera che niente possa evitare né contrariare l'effetto desiderato"* (J. Bentham, tr. it., 1818, t. III, p. 223). Si tratta del noto progetto panottico benthamiano che Foucault ha considerato paradigmatico dell'esecuzione penale moderna nell'ambito della società occidentale. Talora si dimenticano l'assoluta specificità che lo caratterizza rispetto ad altre forme di detenzione e il relativamente breve arco di tempo in cui tale paradigma ha esercitato un ruolo egemonico nell'ambito della penalità⁶. Quando oggi trattiamo un qualsiasi tema che riguardi il mondo carcerario non possiamo che partire da quella specificità e dall'analisi dei mutamenti che quel modello ha incontrato nel tempo trascorso dalla sua nascita ai nostri giorni.

Ed è proprio da questi mutamenti che la monografia di Giuseppe Caputo prende le mosse per quella che chiamerei una ricostruzione storico-sociologica del tema

del lavoro in carcere nel contesto dell'Italia moderna. Si tratta di un libro che va a rinfoltire un'area di studio poco praticata per quanto riguarda il panorama nazionale. Manca in Italia una scuola di storici che si sia occupata in modo non occasionale del tema. Se ci limitiamo ai lavori monografici pubblicati nel XXI secolo, il panorama è piuttosto sconsigliato dal punto di vista quantitativo: se escludiamo l'accurato lavoro ricostruttivo di Christian G. De Vito (2009) sulla storia del carcere nel periodo repubblicano, non andiamo oltre qualche ricerca su temi e periodi specifici⁷. Per il resto, andando ai decenni precedenti, occorre ancora rifarsi a lavori prodotti da giuristi, come quelli ormai classici di Guido Neppi Modona o di Elvio Fassone⁸. O invece, sul versante più marcatamente sociologico, all'altrettanto classico saggio di Dario Melossi e Massimo Pavarini, uscito nel 1977 quasi in concomitanza con *Sorvegliare e punire*, non a caso recentemente ristampato⁹ e a cui fa riferimento il titolo del libro di Caputo.

Occorre, quindi, in primo luogo accogliere con favore l'apparizione di un volume che viene ad arricchire un panorama povero di studi e che cerca di gettare nuova luce sull'attuale lavoro carcerario partendo dall'analisi del significato che esso ha assunto nelle varie fasi storiche che hanno caratterizzato l'istituzione penitenziaria in Italia. La tesi di fondo, sottesa a tutta tale ricostruzione, è che la perenne e siderale distanza sempre esistita tra la retorica ufficiale del lavoro come strumento di addestramento e di disciplinamento e le pratiche realmente attuate all'interno degli istituti si possa spiegare con la logica afflittiva della *less eligibility*, ovvero di quel principio regolatore del regime detentivo carcerario enunciato, peraltro per le case

di lavoro per poveri, dal *Poor Law Amendment Act* inglese del 1834. Secondo tale principio, il condannato non può godere in prigione di condizioni di vita migliori di quelle dei gruppi sociali più poveri della società esterna, pena il venir meno di ogni efficacia deterrente della pena. In tale prospettiva, il lavoro penitenziario deve svolgersi secondo modalità che lo rendano più afflittivo del lavoro della società libera sia per quanto riguarda la gravosità, che per l'eventuale retribuzione. Il lavoro carcerario, in tal modo, assume connotati sempre più lontani da quello esterno e perde il suo valore di dispositivo di addestramento al lavoro salariato e di strumento per creare "buone abitudini", rimedio perfetto per neutralizzare il vizio dell'oziosità, come l'aveva inteso la scienza penitenziaria ottocentesca. Si viene così a creare un paradosso che ha segnato le vicende delle attività lavorative all'interno della prigione moderna. Per un verso, il lavoro carcerario, concepito come un obbligo, ha assunto per lungo tempo i contorni di un'attività afflittiva fine a sé stessa che aveva come obiettivo prevalente quello di rendere più dure le condizioni di vita del recluso¹⁰; per altro verso, in tempi più recenti, pur formalmente descritto secondo la grammatica del diritto¹¹, è di fatto diventato una risorsa scarsa da distribuire alla popolazione reclusa con la classica logica goffmaniana del privilegio vigente nelle istituzioni totali, creando in tal modo un efficace dispositivo di controllo dell'ordine interno a disposizione della polizia penitenziaria. A prescindere da tali trasformazioni, tuttavia, il lavoro carcerario sembra mutare secondo logiche proprie seguendo più le dinamiche trasformative della penalità piuttosto che quelle economiche

del mercato del lavoro esterno. Tale considerazione ripropone, a mio parere, una vecchia, ma sempre attuale *querelle* sviluppatasi nell'ambito del filone revisionista dell'approccio storico-sociologico al carcere disciplinare. Controversia che non viene affrontata direttamente da Caputo, ma che emerge in più punti del suo libro e che potremmo sintetizzare nella questione dei rapporti che intercorrono tra carcere moderno ed avvento dell'economia capitalista. È noto, come dopo il tentativo marxista di Rusche e Kirchheimer di costruire uno stretto nesso causale tra sviluppo del mercato di lavoro e sistemi punitivi¹², nell'ambito dell'approccio storico-sociologico revisionista abbia assunto una posizione centrale la prospettiva genealogica foucaultiana che, pur non tralasciando l'analisi di tale nesso, ha ampliato lo sguardo ad aspetti extra-economici della penalità moderna. Proprio tale approccio, a mio parere, consente di gettare nuova luce sulle dinamiche del lavoro carcerario collocando tale fenomeno al confine tra due distinte, quantunque interconnesse, forme di potere: da un lato, le discipline individualizzanti che hanno costruito un'anatomo-politica del corpo umano e, dall'altro, i controlli regolatori ad ampio raggio che hanno dato vita ad una bio-politica della popolazione¹³. Per un paese come l'Italia, in cui uno Stato nazionale e lo sviluppo capitalista sono giunti molto in ritardo rispetto ad altre realtà europee e dell'America del Nord in cui pratiche di disciplinamento del lavoro si sono sviluppate ben prima del carcere disciplinare e al di fuori della penalità in senso stretto, la storia di tale disciplinamento è ancora largamente da scrivere. Sono esistite in Italia istituzioni

paragonabili alle *workhouses* inglesi o le *rasp-huis* olandesi che in Europa, sin dal XVII secolo, avevano posto le basi per il disciplinamento del lavoro? Temo che per rispondere a questa domanda, data la carenza di studi storici, occorra ancora rifarsi al capitolo di *Carcere e fabbrica* che Melossi scrisse nel lontano 1977 (cfr. ed. 2017, p. 147 ss.); una lettura, a mio parere, condizionata da quella prospettiva che Antonio M. Hespanha ha chiamato "sacralizzazione del presente" (id., 2012, p. 19)¹⁴. Nel caso specifico, voler dimostrare ad ogni costo una relazione tra processo di disciplinamento del lavoro e sviluppo capitalista, in una realtà economica come quella degli Stati preunitari italiani in cui tale sviluppo era ancora lontano dall'essersi manifestato e a partire dall'analisi non delle pratiche di lavoro prevalenti nella società dei liberi, ma dalle strategie di controllo di fenomeni, come il vagabondaggio e la prostituzione femminile, in cui erano ancora prevalenti motivazioni di ordine pubblico e religioso, piuttosto che di disciplinamento ad un lavoro salariato di fatto all'epoca pressoché inesistente¹⁵.

2. La nascita della bio-politica negli Stati preunitari italiani: governare il lavoro

Prendendo in esame l'altro versante della bio-politica della popolazione, il lavoro ha assunto rilievo quando il potere ha cominciato a prendersi cura della vita dei consociati, quando "al vecchio diritto di *far morire* o di *lasciar vivere* si è sostituito un potere di *far vivere* o di *respingere* nella morte" (M. Foucault, 1978, p. 122). Secondo Foucault, infatti, verso la metà del XVIII secolo si sarebbe sviluppata una nuova forma di potere centrata "sul corpo-specie, sul corpo attraversato dalla

meccanica del vivente e che serve da supporto ai processi biologici: la proliferazione, la nascita e la mortalità, il livello di salute, la durata di vita, la longevità con tutte le condizioni che possono farle variare” (*ibidem*). Questi nuovi dispositivi di bio-potere investono anche il lavoro come strumento di governo dei bisogni della popolazione. Si tratta della nascita di una scienza demografica, statistico-geografica che istituisce pratiche di descrizione e di controllo del territorio che talvolta prendono vita da interessi scientifici di singoli eruditi e vengono ben presto piegati a strategie di governo degli Stati preunitari e avranno un loro ruolo nel costruire e diffondere quello che sarà chiamato “amor di patria”. Anche qui dobbiamo riscontrare un’arretratezza italiana, una scansione temporale in ritardo di qualche decennio rispetto ad altre nazioni europee più avanzate nello sviluppo di questa nuova forma di potere. Per quanto riguarda gli Stati preunitari e limitandoci al Piemonte sabauda, questi studi si sviluppano nei primi decenni del XIX secolo anche in seguito all’eredità della dominazione francese del periodo napoleonico. In particolare, figure di studiosi che hanno strette connessioni con il governo politico come quelle di Goffredo Casalis (1781-1856)¹⁶ e Giovanni Eandi (1791-1848)¹⁷, intraprendono ricerche sulla popolazione e sul territorio in cui si intrecciano elementi geografici, economici, demografici e storici raccolti nella prospettiva di incrementare la conoscenza di un governo che comincia ad essere percepito come un’attività che deve in primo luogo occuparsi della vita della popolazione. La monumentale opera del primo, il *Dizionario geografico, storico, statistico, commerciale degli stati di S. M. il Re*

di Sardegna in 28 volumi pubblicata a partire dal 1833, rappresenta la dettagliata mappatura di tali elementi presenti in tutto il regno sabauda, comune per comune e in rigoroso ordine alfabetico, compresa la Sardegna¹⁸. Altrettanto, e con maggior consapevolezza delle implicazioni governamentali di tale sapere, farà Eandi con la sua *Statistica per la provincia di Saluzzo* pubblicata in due volumi ed Appendice di aggiornamento statistico tra il 1833 e il 1835. Occorre conoscere quali sono e dove precisamente si collocano le risorse che la conformazione geografica del territorio offre alla popolazione, quali le sue abitudini, i suoi costumi e le malattie da cui è colpita più frequentemente, il suo grado di istruzione scolastica e i crimini a cui si abbandona, quali le caratteristiche dell’edilizia abitativa e la condizione delle strade, etc. Tra tutti questi elementi, emergono anche lo stato della produzione agricola, la divisione proprietaria della terra e la qualità delle persone che vi lavorano (piccoli o grandi proprietari, mezzadri, coloni, servi di campagna etc.) e, infine, “le produzioni di ogni maniera, se abbiasi il mezzo di migliorarle, e in quale condizione si trovi il commercio” (G. Casalis, in V. Angius, 2006, vol. 3. p. 1782). È qui che si colloca il lavoro nell’ambito di questa nuova tecnologia del potere: il lavoro, in tale prospettiva, non è visto nella sua dimensione di disciplina individuale dei corpi assoggettati, ma piuttosto come modalità attraverso la quale le forze della popolazione si articolano sul territorio e possono, se ben governate, produrre maggiori risorse per la vita della popolazione. Qui non si tratta, come per le discipline, di inculcare delle abitudini, di standardizzare dei comportamenti su scala individuale, ma piuttosto di governare, indirizzare e

potenziare delle forze già presenti nella popolazione senza privarle della loro energia originaria: potenziare dei “mezzi di prosperità” che già sono presenti nelle attività produttive, diffondere lo spirito d’associazione tra operatori economici che spesso non riescono a liberarsi del loro egoistico individualismo, individuare e perfezionare metodi di allevamento del bestiame, di coltivazione della terra e di manifattura concepiti localmente per diffonderli ed attuarli nell’intero Paese, comparare tali metodi per trovare sistemi regolatori che siano in grado di scongiurare fenomeni indesiderati come disoccupazione, intralci ai commerci, formazione di monopoli. Potremmo chiamarla con Eandi (1835, *Appendice*, p. 23), un’arte del “progressivo incivilimento sociale” che ha tra i suoi cruciali obiettivi anche quello di creare e diffondere tra gli individui la consapevolezza di essere parte di una popolazione, di far parte di una patria. Una consapevolezza che deve saper coinvolgere anche la sfera emotiva del soggetto traducendosi in “amor di patria”; poco importa se una “piccola patria” come quella piemontese o una nazione intera quando sarà completato il processo di unificazione¹⁹ In questa prospettiva della bio-politica, lo spazio del lavoro carcerario è marginale. In effetti, quando Eandi tratta delle produzioni manifatturiere presenti nella provincia del cuneese ricorda anche “l’industria esercitata in qualche opera pia, e le lavorazioni attuate nella casa di reclusione e di lavoro di Saluzzo²⁰” (*ivi*, p. 22). Dal punto di vista del governo complessivo dell’economia, si tratta forse di poca cosa, ma è ancora sul versante bio-politico e non strettamente disciplinare che si guarda al beneficio che possono arrecare tali lavori. Essi, infatti, “non torneranno infruttuosi per la società

in generale, e pei disgraziati, che ridonati alla libertà di là usciranno meno infesti, e potranno ancora divenire utili a loro stessi, ed alle loro famiglie” (*ivi*, p. 10). Dunque, non si tratta tanto di una disciplina, un *dressage* come lo ha chiamato Foucault, da applicare sul corpo dell’individuo in quanto macchina, quanto piuttosto impedire che la corruzione prodotta dalla prigionia intacchi delle capacità, delle forze già presenti e da riattivare nella logica bio-politica della vita del singolo e del suo *entourage* familiare.

Sottolineare come il lavoro carcerario si situi, alla sua origine, all’interstizio di due forme diverse di potere non è un mero esercizio di erudizione storica. Tale operazione concettuale consente, a mio parere, di comprendere meglio, in linea con ed oltre la ricostruzione storica proposta da Caputo, le tappe successive del lavoro recluso. In particolare, consente di comprendere, da un lato, come esso abbia ormai perso ogni valore in termini di disciplinamento al lavoro²¹ anche considerata la sua strutturale scarsità (il cd. “carcere senza lavoro”), mantenendo, proprio per questo, un ruolo rilevante esclusivamente nella logica delle relazioni di potere tra custodi e custoditi, limitato al perimetro ristretto dell’istituzione totale²². D’altro lato, nella prospettiva bio-politica, il lavoro in generale ha subito una profonda trasformazione con la crisi dello Stato sociale e l’avvento del *welfare* liberale selettivo: in sintesi, si è passati da “un interventismo pubblico che ambiva ad un’ideale distribuzione universale del benessere mediante il dispositivo della cittadinanza sociale” (p. 103) in cui il lavoro possedeva un ruolo essenziale di inclusione, ad una situazione in cui i servizi del *welfare* diventano selettivi, “le protezioni sociali vanno concesse

esclusivamente sulla base di specifiche condizioni di bisogno e di reddito e, al fine di contenere i costi, la spesa pubblica va assoggettata ad una preventiva valutazione secondo la logica del *cost-benefit*" (p. 146), nonché solamente a quegli individui che si mostrano "meritevoli" di tali protezioni. In tale prospettiva, il lavoro, diventato per ampie fasce della popolazione sempre più precario e mal retribuito, perde il suo ruolo inclusivo per diventare il gesto quotidiano attraverso cui si accetta una sottomissione sociale, la dichiarazione più o meno estorta di rimanere fedeli al sistema anche quando esso non riesce più a garantire condizioni di vita dignitose per gli stessi lavoratori del mercato del lavoro legale²³. I meccanismi del bio-potere mostrano qui tutta la loro spietatezza, nel respingere nella morte²⁴ coloro che, spesso anche involontariamente, non riescono ad integrarsi. In tal modo, il lavoro carcerario parrebbe mostrare una sua residua funzione in termini di strumento di pressione nel rendere più diffusa tale sottomissione sociale secondo l'antica logica della *less eligibility*²⁵. Uso il condizionale, a tal proposito, in quanto gli alti tassi di recidiva dimostrano probabilmente come l'efficacia di tale strumento sia piuttosto scarsa: per gli individui che non vogliono o non riescono ad integrarsi nel mercato del lavoro precario, l'afflittività della pena detentiva non sembra rappresentare un'esperienza tale da modificare le loro traiettorie di vita. Ciò che dimostra, tuttavia, il carattere simbolico del lavoro carcerario come atto di sottomissione è confermato dalla forma più recente che ha assunto, quella del lavoro forzato gratuito (p. 251 ss.). Nella logica, infatti, della giustizia restitutiva o riparativa si è giunti infatti, nella più recente riforma (o controriforma, C.

Sarzotti, 2018) dell'ordinamento penitenziario, a concepire il vero e proprio ossimoro (C. Sarzotti, 2019) rappresentato da attività di volontariato messe in atto da individui privati della libertà personale perché soggetti a pena detentiva. Una truffa delle etichette che finge di ignorare come l'attività di volontariato sia per definizione incompatibile con una condizione di oggettiva e coatta soggezione quale quella detentiva; una truffa che tuttavia sembra trovare una certa *audience* nella comunicazione pubblica sulla penalità attraverso la retorica del cd. "ravvedimento operoso" del condannato.

3. Il carcere disciplinare e la storia globale della reclusione

Il tema del lavoro carcerario affiora anche in alcuni dei saggi raccolti nel numero monografico dal titolo *Prisons* della rivista *Socio* che rappresenta certamente un contributo importante alla prospettiva storico-sociologica di cui stiamo trattando. Il carattere interdisciplinare della rivista, diretta espressione della *Fondation Maison des Sciences de l'Homme* di Parigi, infatti, ha consentito di presentare una serie di saggi che riprendono tale prospettiva ponendo al centro della riflessione la dibattuta questione sulla peculiarità del carcere disciplinare moderno come originale "invenzione" prodottasi all'interno della storia della penalità del mondo occidentale. In particolare, partendo ancora una volta dalla centralità dell'opera di ricostruzione storico-sociologica foucaultiana, ci si è interrogati se essa, concepita per un arco spazio-temporale ben definito, ovvero un periodo storico che si apre con l'Illuminismo settecentesco e arriva a poco più della metà del XIX secolo e un'area territoriale circoscritta alle

nazioni che prima di altre hanno conosciuto lo Stato moderno e lo sviluppo di un'economia capitalistica (Francia, Inghilterra e Stati Uniti), sia esportabile ad altri sistemi di penalità presenti nel mondo extra-occidentale²⁶ o che si sono sviluppati in altre epoche²⁷. Mediante tale prospettiva, i curatori del numero monografico, Falk Bretschneider e Natalia Muchnik, pongono la questione se sia possibile costruire una storia globale della reclusione (il termine francese è *enfermement*) che metta in comunicazione il filone revisionista della socio-storiografia relativa al carcere disciplinare moderno con due aree di studio affini ad essa, ma che hanno intrapreso percorsi di ricerca, per certi aspetti, indipendenti²⁸. La prima è rappresentata da quell'area di ricerca storiografica che ha indagato la cd. preistoria del carcere moderno, analizzando sia le forme detentive delle società d'*ancien régime*, a partire dal periodo che dal XVI al XVIII secolo ha visto emergere la reclusione non come sanzione penale ma come strumento di confinamento della marginalità sociale (vagabondaggio, accattonaggio, disagio mentale, prostituzione femminile, infanzia abbandonata etc.), sia, andando più indietro nel tempo, quelle della società medioevale connesse al modello sanzionatorio monastico, alla carcerazione per debiti e alla detenzione nel corso dei processi inquisitoriali, sino a spingersi all'epoca romana che ha conosciuto forme di lavoro forzato e di schiavizzazione dei condannati²⁹. La seconda fa riferimento ad un filone di indagine che si è posto il problema di comprendere come il modello occidentale del carcere disciplinare abbia influenzato la storia della penalità di altre aree del globo, mettendo in discussione

quel modello "diffusionista" secondo il quale, in una lettura spesso troppo superficiale dei processi storici, tale modello si sarebbe esteso all'intero pianeta attraverso i processi di colonizzazione messi in atto dalle principali potenze occidentali³⁰. Questo modello si è presto rivelato inadeguato per descrivere sia quei sistemi penitenziari che non hanno subito direttamente tali processi di colonizzazione, ma che hanno conosciuto comunque l'uso della detenzione, come avvenuto in Cina, in Giappone e nell'Impero ottomano, sia per gli stessi Paesi colonizzati che hanno spesso assunto tale modello solo formalmente, mostrando una notevole capacità di trasfigurarli seguendo logiche locali, come ben evidenziato dalla ricerca di Sylvie Ayimpam e Michel Bisa Kibul sul carcere di Makala nella capitale congolese di Kinshasa pubblicata nel numero della rivista³¹.

L'obiettivo della rivista *Socio* è senza dubbio condivisibile ed utile nel suo intento di far comunicare discipline e filoni di ricerca che le consuetudini accademiche tengono artificialmente separati, ma presenta, a mio avviso, alcuni pericoli relativi alla definizione dell'oggetto della ricerca che possono essere scongiurati solo se la storia della penalità non venga disgiunta dall'analisi genealogica delle forme del potere nel solco dell'insegnamento foucaultiano. Mettere in evidenza il nesso stringente che intercorre tra la penalità moderna e l'evoluzione delle forme di potere nell'intrico tra discipline e bio-potere sviluppatosi in un preciso momento storico e in una determinata area del mondo consente di smascherare apparenti isomorfismi tra fenomeni storico-sociologici che hanno ben diversa natura.

In altri termini, una storia globale della reclusione in senso spazio-temporale, “à la fois géographiquement et chronologiquement” per usare un’espressione dei curatori del numero di *Socio*, deve partire da una corretta definizione dell’oggetto della ricerca che non può fondarsi sul semplice dato empirico della detenzione coatta di *sapiens* in edifici o spazi chiusi per un certo periodo di tempo. Pratiche di reclusione e confinamento di uomini e donne si sono sviluppate spesso nel corso della storia dell’umanità, in luoghi diversi del globo. Ciò che ancora oggi definiamo carcere, tuttavia, è una forma specifica di detenzione emersa in connessione con forme di esercizio del potere, storicamente e spazialmente situate, che quelle pratiche hanno colonizzato e utilizzato per strategie di disciplinamento degli individui e di governo della popolazione che sono andate ben oltre la sfera della penalità. Si tratta di una definizione dell’oggetto della ricerca che è emersa non casualmente proprio negli anni Settanta con la storiografia revisionista che, pienamente in linea con l’approccio storico-sociologico, ha preso le mosse da una problematizzazione del presente della sua epoca, come noto caratterizzata dalla contestazione delle istituzioni totali. Seguendo più o meno consapevolmente quell’approccio che Foucault ha chiamato “fare la storia del presente”³², questi Autori hanno ricostruito la storia della penalità moderna non da una sterile posizione storica e neutrale, ma a partire da una diagnosi delle questioni del loro tempo³³. Oggi tali questioni sono mutate, ma il legame con la definizione del carcere disciplinare è rimasto nei termini di un punto di riferimento su cui misurare la distanza tra di essa e l’istituzione totale contemporanea. Quando Bauman ha

voluto tratteggiare le caratteristiche del carcere di oggi, descrivendo la prigione californiana di Pelican Bay, è ancora al modello panottico benthamiano che ha dovuto fare riferimento e, in particolare, al tema del lavoro. “Tra le mura di cemento armato della prigione di Pelican Bay non viene svolto alcun lavoro produttivo. Né alcun addestramento al lavoro (...). In realtà, per i condannati, Pelican Bay è la scuola del nulla (...). Il vero contenuto del Panopticon, lo scopo preciso della sorveglianza costante, era di assicurarsi che i reclusi svolgessero certe attività, seguissero certe routine, facessero alcune cose. Ma ciò che i reclusi della prigione di Pelican Bay fanno nelle loro celle solitarie non conta. Ciò che conta è che stiano lì. La prigione di Pelican Bay non è stata progettata come un luogo di disciplina o di lavoro organizzato, ma come un luogo di esclusione, per persone abituate al loro stato di esclusi. Il segno della esclusione nell’era della compressione spazio/tempo è l’immobilità. La prigione di Pelican Bay porta quasi alla perfezione questa tecnica della immobilizzazione” (Id., 1999, p. 123). Il diagramma del potere disciplinare e bio-politico è entrato in crisi e ciò si evince anche dal mutato significato assunto dal carcere disciplinare, al di là dell’apparente continuità delle pratiche di reclusione di *sapiens* entro spazi delimitati da mura di cemento. Il carcere senza lavoro descritto da Caputo si iscrive in questa nuova tecnica di potere. Ma è pur sempre da quel diagramma che dobbiamo prendere le mosse perché è sempre della modernità occidentale e del suo complicato, mai concluso, superamento ciò di cui stiamo parlando e di cui possiamo parlare. Si conferma, in tal modo, il carattere autoriflessivo dell’approccio storico-sociologico che,

interrogandosi sulle radici storiche delle categorie della teoria sociale, non può che affrontare, per l'ennesima volta, il tema della comprensione della modernità (cfr. A. Szakolczai, 2000, p. xvi).

Note

¹ **Claudio Sarzotti**, professore ordinario di Sociologia del diritto presso il Dipartimento Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino. È presidente dell'Associazione Diritto e Società e direttore scientifico del Museo della memoria carceraria di Saluzzo.

² O interdisciplinarietà come talvolta si scrive, anche in testi accademici (!), con evidente sciatteria ortografica.

³ Significativo, da questo punto di vista, che un Autore come Michael Mann sia stato pressoché ignorato dagli storici italiani e sia presente, in misura ridotta, solamente nel dibattito della filosofia della politica (cfr. E. Piromalli, 2016), così come pochissimi siano i saggi scritti da autori italiani nel dibattito internazionale che è andato a svilupparsi intorno alla rivista di riferimento *Journal of Historical Sociology* (cfr. Y. Wong, D. Sayer, 2008a, 2008b).

⁴ Vedremo *infra* come “the traditional preoccupations of that sub discipline – the rise of «the West», the origins of capitalism, the distinctiveness of modernity” (Y. Wong, D. Sayer, 2008a, p. 3), siano ancora oggi al centro della riflessione storico-sociologica nella misura in cui dobbiamo ancora fare i conti con la modernità occidentale.

⁵ Che la questione sia stata posta proprio da Foucault risponde perfettamente ad uno degli assunti dell'approccio storico-sociologico che vede la storia come un intreccio inestricabile di eventi contingenti e dinamiche strutturali di ampio raggio: nel caso specifico, un uomo geniale chiamato a pensare in un periodo storico in cui la narrazione *mainstream* relativa alla storia del carcere e alla società

borghese capitalista che l'aveva prodotto vengono messi in discussione in modo radicale.

⁶ Sebbene tale egemonia forse non sia mai stata del tutto incontrastata, porrei in ogni caso come evento simbolo del suo definitivo venir meno la pubblicazione, avvenuta nel 1888, della ricerca di Cesare Lombroso sulla cultura carceraria, in cui vengono descritti, attraverso l'accurato esame dei graffiti e dei tatuaggi delle persone reclusi, gli effetti nefasti prodotti dalla detenzione sul loro disciplinamento e sulla loro propensione a rispettare la legge.

⁷ Proprio sul lavoro in carcere si può citare il libro di Roberto Giulianelli (2008) sulle carceri dal periodo giolittiano a quello fascista e, sempre per quest'ultima fase storica, quello di Giovanni Tessitore (2005). Quest'ultimo Autore si era occupato precedentemente anche della storia del carcere borbonico (Id., 2002). Più di recente vi è da segnalare l'ampio lavoro sulle donne delinquenti del direttore del Museo Cesare Lombroso di Torino, Silvano Montaldo (2019), ricerca che peraltro riguarda in via principale la ricostruzione del paradigma criminologico relativo alla delinquenza femminile e solo parzialmente la storia del carcere femminile. Più specifico su quest'ultimo tema il lavoro di Simona Trombetta (2004).

⁸ Lavori che risalgono ormai a più di quarant'anni fa e che hanno avuto come punto di riferimento la riforma dell'ordinamento penitenziario del 1975: E. Fassone (1980), G. Neppi Modona (1973).

⁹ È da notare che tale ristampa e la successiva riflessione da essa scaturita (cfr. M. Donini et al., 2020) è passata pressoché

inosservata nell'ambito storiografico, a riprova della italica incomunicabilità tra settori scientifici appartenenti a tradizioni disciplinari diverse.

¹⁰ Emblematica da questo punto di vista la pratica inglese chiamata del *tread-wheel* consistente nel salire su di una scala che scorre sotto i propri piedi (un antesignano del *tapis-roulant*) e che muove una macina. Pratica che Cavour, in un dibattito al Parlamento subalpino dedicato al lavoro penitenziario il 5 marzo 1858, definì una vera e propria “mostruosità” (Id., 1871, p. 434). Per il commento e la rappresentazione fotografica di tale pratica nell'inchiesta sulle carceri londinesi del giornalista inglese Henry Mayhew, cfr. C. Sarzotti, 2020, fig. n. 10.

¹¹ Caputo dedica a questo tema l'intero capitolo settimo, descrivendo in particolare il ruolo della normativa internazionale e dei tribunali supremi (Cedu e Corte Costituzionale) nel “normalizzare” il lavoro carcerario, ovvero nel cercare di parificarlo quanto più possibile, in termini di regolamentazione giuridica, al lavoro esterno, secondo il nuovo paradigma dell'*equal eligibility*.

¹² Di ispirazione marxista è anche il già citato *Carcere e fabbrica*: Pavarini nella postfazione all'edizione inglese del 2015 e Melossi nella introduzione di quella italiana del 2017 confessano apertamente il debito che hanno contratto con la ricostruzione storico-sociologica dei due Autori francofortesi.

¹³ Come noto, questa distinzione è frutto delle riflessioni di Foucault successive a *Sorvegliare e punire* ed è stata tematizzata nel volume sulla storia della sessualità ed in alcuni corsi tenuti al Collège de France le cui lezioni sono state pubblicate

postume. Cfr. per tutti, V. W. Cisney, N. Morar (2016).

¹⁴ Hespanha si riferisce, in particolare, alla prospettiva prevalente nella comunità scientifica degli storici del diritto nella quale “gli oggetti e le questioni sono ritagliati a partire dal modo di vedere e concepire il diritto odierno” (*ibidem*).

¹⁵ Emerge, in questo caso, la tendenza del sociologo ad innamorarsi delle teorie generalizzanti a scapito dell'analisi della contingenza storica; critica a cui talora non va esente lo stesso Foucault come ebbe a scrivere, seppure con toni a mio parere troppo severi, Carlo Ginzburg nella prefazione della sua straordinaria ricerca sul mugnaio del Cinquecento Menocchio (Id., 1976, p. xvi).

¹⁶ Abate saluzzese, letterato di ispirazione giansenista, venne coinvolto nell'impresa titanica del Dizionario che impegnò l'intera sua esistenza, da due editori torinesi che evidentemente avevano intuito l'esistenza di un pubblico interessato ad un'opera di quel genere. Il progetto editoriale, tuttavia, partito come iniziativa privata, vide ben presto il coinvolgimento del Governo sabauda attraverso l'intervento del barone Giuseppe Manno, istitutore dei figli del monarca Carlo Alberto, che concesse di poter inviare a tutti gli intendenti e sindaci del regno delle lettere con cui richiedere le informazioni relative ai territori da loro amministrati.

¹⁷ Studioso penitenziarista, allievo di Carlo Pettiti di Roreto, ma anche funzionario del governo sabauda che nel 1840 gli assegnò il compito di un viaggio esplorativo in alcuni Paesi europei allo scopo di raccogliere informazioni sui loro sistemi carcerari da applicare al Piemonte (cfr. C.

Sarzotti, 2018).

¹⁸ Di particolare interesse per la comprensione di questo approccio scientifico allo studio geografico-storico-statistico del territorio e della popolazione, le relazioni sui comuni sardi redatte da Vittorio Angius (1797-1862), sacerdote umanista, deputato al Parlamento subalpino, recentemente ripubblicate con una introduzione di Luciano Carta (2006).

¹⁹ In questa sede non posso che accennare a questo aspetto, richiamando solamente quel filone di storici, *in primis* Benedict Anderson (2018), che hanno sottolineato il carattere artificiale e di costruzione politico-culturale del concetto di nazione.

²⁰ Si tratta del primo esempio di carcere disciplinare moderno del regno sabauda inaugurato nel 1828 (cfr. S. Montaldo, 2008), la cui storia è stata rievocata nel percorso museale del *Museo della memoria carceraria* di Saluzzo (cfr. C. Sarzotti, 2013).

²¹ Se si esclude, per certi versi, il periodo fascista dove paradossalmente il carattere autoritario del regime politico ha prodotto, per un breve arco di tempo, delle effettive strategie di addestramento al lavoro, peraltro in prevalenza nel settore agricolo (cfr. le pp. 73-101 del libro di Caputo).

²² Per qualche considerazione su come tale logica avrebbe qualche *chances* di essere, se non scardinata, per lo meno limitata attraverso corrette e controllate politiche di esternalizzazione dei cd. servizi penitenziari *no core*, mi permetto di rinviare a C. Sarzotti (2019).

²³ Si tratta di quel fenomeno che i sociologi del lavoro hanno chiamato *working poor*.

Cfr., a titolo puramente esemplificativo, M. Desmond, C. Gershenson (2016) e per l'Italia M. Filandri, E. Struffolino (2013).

²⁴ Si tratta, in primo luogo, di una morte intesa come esclusione sociale, ma che può trasformarsi con facilità anche in morte biologica vera e propria quando si rifletta, ad esempio, sulla selettività sociale della mortalità prodotta da fenomeni di pandemia come quelli sviluppatasi in tutto il mondo nel 2020.

²⁵ Sembra essere del tutto convinto di tale funzione del carcere come strumento di "inclusione subordinata" Melossi nella introduzione alla riedizione di *Carcere e fabbrica* (Id. 2017, p. 31 ss.).

²⁶ E, si potrebbe aggiungere, anche a quei Paesi dell'Occidente, come l'Italia, che hanno conosciuto con estremo ritardo sia il consolidarsi effettivo del potere di uno Stato nazionale che la diffusione di un modello economico capitalistico in senso proprio.

²⁷ In particolare, tale riflessione ha investito il periodo medioevale e ha avuto qualche eco anche nell'area italiana attraverso la traduzione del lavoro di Guy Geltner (2012).

²⁸ In realtà nel numero si accenna anche, ad una terza area di ricerca, peraltro molto meno sviluppata delle altre due, che pur prendendo le mosse dalla storiografia revisionista ha enfatizzato le peculiarità della storia del carcere femminile. In particolare, il saggio di Chloé Constant analizza il contributo epistemologico che il pensiero femminista del Nord e del Sudamerica ha fornito allo studio dei rapporti tra genere e carcere disciplinare, andando anche oltre l'egemonia "bianca" della criminologia critica femminista degli

anni Settanta.

²⁹ Il tema è affrontato nel numero della rivista dal saggio di Yann Rivière.

³⁰ Svolge in particolare tale critica il saggio di Stephan Scheuzger presente nel numero della rivista.

³¹ Lo stesso si potrebbe dire delle carceri sudamericane, in particolare boliviane, analizzate da Francesca Cerbini (2016) in una ricerca che va aggiunta ai pochi lavori storico-sociologici sul carcere pubblicati in lingua italiana citati in precedenza.

³² Per la ricostruzione di tale approccio foucaultiano alla storia, cfr. H.L. Dreyfus, P. Rabinow (1989, p. 143 ss.); D. Garland (2014).

³³ Lo stesso lavoro di Caputo sul lavoro carcerario è perfettamente inscrivibile in questa prospettiva; a tal proposito, l'Autore afferma, in una nota a p. 9, che "molte delle ipotesi e delle intuizioni su cui si è basato il mio lavoro di ricerca sono, di fatto, nate proprio dallo studio della pratica penitenziaria", pratica che egli ha potuto osservare da vicino attraverso la sua attività presso lo sportello di consulenza giuridica del Centro di Documentazione e ricerca *L'altro diritto* di Firenze.

Bibliografia

- Anderson Benedict (2018), *Comunità immaginate. Origini e fortune dei nazionalismi*, prefaz. M. d'Eramo, Bari-Roma, Laterza
- Angius Vittorio (2006, ed. orig. 1833), *Città e villaggi della Sardegna dell'Ottocento*, a cura di L. Carta, 3 voll., Nuoro, Ilisso Editore.
- Bauman Zygmunt (1999), *Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone*, Roma-Bari, Laterza.
- Bentham Jeremy (1818), *Trattati di legislazione civile e penale*, traduz. Michele Azzariti, Napoli, Angelo Trani edit., 3 tomi.
- Casalis Goffredo (1833-1856), *Dizionario geografico, storico, statistico, commerciale degli stati di S. M. il Re di Sardegna*, 28 voll., Torino, G. Maspero.
- Cavour Camillo Benso (1871), *Discorsi parlamentari del Conte Camillo di Cavour*, vol. X, Firenze, Botta ed.
- Cerbini Francesca (2016), *La casa di sapone. Etnografia del carcere boliviano di San Pedro*, Sesto San Giovanni, Mimesis.
- Cisney Vernon W., Morar Nicolae (2016), eds., *Biopower and Beyond*, Chicago-London, Chicago University Press.
- Desmond Matthew, Gershenson Carl (2016), *Housing and Employment Insecurity among the Working Poor*, "Social Problems", LXIII, n. 1, pp. 46-67.
- De Vito G. Christian (2009), *Camosci e girachiavi. Storia del carcere in Italia 1943-2007*, Roma-Bari, Laterza.
- Donini Massimo et al. (2020), *Simposio. Carcere e fabbrica: una nuova edizione quarant'anni dopo*, "Studi sulla questione criminale", XV, 2, pp. 75-113.
- Dreyfus L. Hubert, Rabinow Paul (1989), *La ricerca di Michel Foucault. Analitica della verità e storia del presente*, Ponte alle Grazie, Firenze.
- Eandi Giovanni (1833-1835), *Statistica della provincia di Saluzzo*, 2 voll. e Appendice, Saluzzo, Domenico Lobetti-Bodoni editore.
- Fassone Elvio (1980), *La pena detentiva in Italia dall'Ottocento alla riforma penitenziaria*, Bologna, il Mulino.
- Filandri Marianna, Struffolino Emanuela (2013), *Working Poor: lavoratori con basso salario o occupati che vivono in famiglie povere? Un'analisi del fenomeno in Italia prima e dopo la crisi*, "Sociologia del lavoro", n. 131, pp. 190-205.
- Foucault Michel (1978), *La volontà di sapere. Vol. 1: Storia della sessualità*, Milano, Feltrinelli.
- Garland David (2014), *What is the "history of the present"? On Foucault's genealogies and their critical preconditions*, "Punishment & Society", XVI, 4, pp. 365-384.
- Geltner Guy (2012), *La prigionia medioevale. Una storia sociale*, Roma, Viella.
- Ginzburg Carlo (1976), *Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del '500*, Torino, Einaudi.
- Giulianelli Roberto (2008), *L'industria carceraria in Italia. Lavoro e produzione nelle prigioni da Giolitti a Mussolini*, Milano, Franco Angeli.
- Hespanha M. Antonio (2012), *La cultura giuridica europea*, Bologna, il Mulino.

Lombroso Cesare (1888), *Palinsesti del carcere. Raccolta unicamente destinata agli uomini di scienza*, Torino, F.lli Bocca.

Mann Michael (2012), *The Sources of Social Power. Volume 1: A History of Power from the Beginning to AD 1760*, n.e., Cambridge, Cambridge University Press.

Melossi Dario, Pavarini Massimo (2017), *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario*, nuova edizione con prefaz. di D. Melossi, Bologna, il Mulino.

Montaldo Silvano (2019), *Donne delinquenti. Il genere e la nascita della criminologia*, Roma, Carocci.

Montaldo Silvano (2008), *La Casa correzione e di lavoro di Saluzzo e la riforma penitenziaria nel Regno di Sardegna*, Atti del convegno *La Castiglia. Pagine di carcerazione dal Regno di Sardegna ai giorni nostri*, Saluzzo 18 novembre 2006, in "Il presente e la storia", n. 74, pp. 15-59.

Neppi Modona Guido (1973), *Carcere e società civile*, in *Storia d'Italia, Documenti*, vol. V, Torino, Einaudi, pp. 1903-1998.

Piomalli Eleonora (2016), *Michael Mann. Le fonti del potere sociale*, Milano, Mimesis.

Sarzotti Claudio (2020), *Carcere disciplinare moderno e immaginario collettivo: il giornalismo d'inchiesta di Henry Mayhew nella Londra vittoriana*, numero monografico rivista "Publifarum", *Da dietro le sbarre: arte, letteratura e carcere dall'Ottocento a oggi*, n. 32, reperibile in http://www.publifarum.farum.it/ezine_pdf.php?id=466

Sarzotti Claudio (2019), *La privatizzazione della gestione dei servizi no core delle strutture penitenziarie: il caso dell'erigendo carcere di Bolzano*, "Questione Giustizia", reperibile in <https://www.questionegius>

[tizia.it/articolo/la-privatizzazione-della-gestione-dei-servizi-no-c_31-05-2019.php](http://www.questionegius.it/articolo/la-privatizzazione-della-gestione-dei-servizi-no-c_31-05-2019.php)

Sarzotti Claudio (2018), *La riforma dell'ordinamento penitenziario: cronaca di una morte annunciata*, "Antigone. Semestrale di critica al sistema penale e penitenziario", XIII, n. 1-2, pp. 11-42.

Sarzotti Claudio (2018), *Giovanni Eandi: l'epigono saluzzese di Tocqueville direttore in pectore del carcere di Alessandria*, "Rivista di Storia Arte Archeologia per le Province di Alessandria e Asti", 1, CXXVII, pp. 121-146.

Sarzotti Claudio (2013), *Il museo della memoria carceraria della Castiglia di Saluzzo*, "Antigone. Quadrimestrale di critica al sistema penale e penitenziario", VIII, n. 3, pp. 173-184.

Szakolczai Arpad (2000), *Reflexive Historical Sociology*, London-New York, Routledge

Tessitore Giovanni (2005), *Carcere e fascistizzazione. Analisi di un modello totalizzante*, Milano, Franco Angeli.

Tessitore Giovanni (2002), *L'utopia penitenziale borbonica. Dalle pene corporali a quelle detentive*, Milano, Franco Angeli.

Trombetta Simona (2004), *Punizione e carità. Carceri femminili nell'Italia dell'Ottocento*, Bologna, il Mulino.

Wong Yoke-Sum, Sayer Derek (2008a), eds., *Twenty Years of the Journal of Historical Sociology. Volume 1: Essays on the British State*, Oxford, Blackwell.

Wong Yoke-Sum, Sayer Derek (2008b), eds., *Twenty Years of the Journal of Historical Sociology. Volume 2: Challenging the Field*, Oxford, Blackwell.



La teoria del diritto penale del nemico di Günther Jakobs tra funzionalismo luhmanniano e populismo penale

Rossella Puca¹

Dante Valitutti, *Normativismo e funzionalismo penale. Saggio sulla teoria giuridica di Günther Jakobs*, Torino, Giappichelli Editore, 2020, 45 €.

Abstract

During the last twenty years, jurists vehemently debated about the 'criminal law of the enemy': Jakobs' paradigm is heavily criticized but, from the point of view of actuality, it becomes useful to explain many obscure folds of our legal system, for example preventive measures as a whole.

To avoid detached reasoning, it is very important to specify that the Feindstrafrecht is born from a determined and precise context. It is born from the adaptation of Luhmann's functionalism to the context of criminal law.

In the essay there are references to philosophers of law starting from Kelsen to Hegel, to show a sort of ideal line of continuity in German dogmatics.

Dante Valitutti analyses Jakobs' model placing it in a wider scenario: the evolution of German and Italian penal law through the second half of the twentieth century. About the Italian penal system, Valitutti starts from Bricola and from a constitutionally oriented interpretation.

Keywords: *Günther Jakobs, penal law, enemy criminal law, unpersonen*

1. Introduzione

Esiste un diritto penale che si discosta grandemente dal “sistema del garantismo”, o finanche, da quel diritto penale minimo², inteso come diritto penale delle tutele, erede dell'Illuminismo?

Rispondere negativamente al quesito, posizionandosi dunque sul piano del ‘dover essere’, non rende giustizia alla lealtà del cd. “giurista attento” che, inserendosi sul piano della realtà, osserva, da tempi remoti sino ad oggi, l'emersione di elementi discratici potenziali a rendere il diritto penale, un diritto prossimo alla matrice autoritaria, lontano da quella precipuamente democratica.

Il penalista e giusfilosofo di Bonn, Günther Jakobs guardando per tre decenni all'ordinamento tedesco e partendo propriamente dal supposto “duplice lato” del diritto penale – democratico/autoritario - elaborò la nota teoria, aspramente ripresa dalla dottrina, del *Feindstrafrecht* (diritto penale del nemico).

Il saggio di Dante Valitutti principia dal paradigma jakobsiano in maniera tutt'altro che adesiva, quanto piuttosto sfruttando il metodo dialettico. Lo scopo è univoco: utilizzare l'elaborazione funzionalista per far luce – in chiave critica - su determinate zone d'ombra del coevo sistema penale. Il saggio analizza sia questioni prettamente penalistiche che più propriamente giusteoriche. Il lavoro, strutturato in cinque capitoli, prende in esame il concetto di *Person im Recht* (persona in diritto) e, con esso, quel determinato movimento interpretativo relativo alla *depersonalizzazione* del soggetto nella teoria del reato. Nel prosiegua è la volta di soffermarsi sul *Feind* (nemico), e di

tratteggiare le differenziazioni con l'attuale sistema penale costituzionalmente orientato. Nel terzo capitolo, invece, ampio spazio è lasciato alla categoria penale della colpevolezza, differenziandola, sulla scorta del *System der strafrechtlichen Zurechnung* jakobsiano, dall'imputazione oggettiva dell'evento. Il quarto capitolo, sulla scorta di elaborazioni trattate precedentemente, verte sull'oggetto della tutela penale: il bene giuridico tutelato dall'ordinamento. *Dulcis in fundo*, si colloca nel quinto ed ultimo capitolo, l'analisi sulla finalità della pena jakobsiana quale prevenzione generale integratrice, teoria che, indossando le lenti dell'attualità, permette di interpretare fenomeni attualissimi quali quelli del diritto penale simbolico e del populismo penale.

2. La dogmatica del soggetto

Günther Jakobs è stato a più riprese definito un vero e proprio *eretico* del diritto. Una fra le impostazioni più aspramente criticate consiste nell'incasellamento del *trattamento del ‘delinquente’* in un dualismo senza via di scampo: «*lo Stato può procedere secondo due diverse modalità contro i delinquenti: può configurarli alla stregua di persone che delinquono, che come tali hanno commesso un errore; ovvero come individui ai quali si deve impedire, mediante il ricorso alla coazione, di distruggere l'ordinamento giuridico*» (p. 22).

La configurazione di Jakobs crea un duplice *status* del tutto oppositivo: da una parte viene collocato il cittadino, *in recht*, dall'altra, il nemico. La legittimazione dello stigma legale, inoltre, viene a creare l'emblematica figura dell'*Unpersonen* (non-persona), un riferimento che apre scenari inquietanti, memori di periodi

storici legati alla Germania degli anni '30 (cfr. G. Licci, 2012, p. 34).

Tuttavia quel che si rende utile ai fini di questo saggio, aldilà di ogni criticità dottrinale sulle analisi di Jakobs, è la teoria funzional-strutturalista di matrice luhmanniana che egli stesso fa propria. Tale, ad oggi, è capace di determinare una lettura inedita del diritto penale. La scienza penale, secondo l'Autore, deve obbligatoriamente fare i conti con l'eterogenea realtà sociale nella quale si inscrivono i comportamenti umani. Jakobs, partendo dalla *Rollentheorie* di Luhmann, prevede per ogni persona incardinata in un tassello della società, l'interpretazione di un ruolo. Nel momento in cui il sistema giuridico viene ordinato attraverso il paradigma funzionalista, la componente personalistica viene *obliata* da quella teleologica. Il *telos* del diritto penale (la tutela delle norme), dunque, diviene la stella polare del sistema.

Nel caso in cui una norma venga violata si configurerà la "delusione di una aspettativa". A questo punto, l'intervento del sistema penale sarà configurato quale reazione contro il perturbamento sociale. Con l'eclissarsi della persona emergerà, inoltre, una funzione della pena orientata sia alla difesa dell'ordinamento, contro i rischi che metterebbero a repentaglio la sua tenuta, sia alla promozione, volta al consolidamento dell'ordinamento stesso. Sulla scorta della concezione jakobsiana, l'indagine del saggio muove sul rapporto di un trittico ben definito: pena, individuo e società, in una lettura che porta sino alla spiegazione dell'attualità.

Partendo dal concetto di *Person im Recht*, a interessare è certamente il significato

limitrofo che si ritrova nella cultura giuridica tradizionale quando si parla di Persona. Una buona parte di scienza penale, d'altronde, non ha mai assunto il concetto di soggetto/persona, diversamente da come accaduto, parimenti, nella dottrina civilistica. Tuttavia, in Italia, una schiera di penalisti, capitaneggiati da Bricola, ha riflettuto seriamente sulla dimensione personalistica del diritto penale, convertendo, attraverso la rilettura costituzionalmente orientata, le categorie classiche del diritto penale.

Or bene, come noto, dalla Costituzione emerge la qualificazione del reato come illecito personale, la sua imputazione ad un soggetto, inoltre, deve essere sempre condizionata alla possibilità da parte di questi di conoscere la norma incriminatrice e alla presenza di un coefficiente soggettivo identificabile quanto meno identificabile nella colpa (cfr. F. Bricola, 1973, p. 59). Tale sforzo ermeneutico si è cristallizzato in un sistema ineludibile di garanzie penali.

Bisogna a questo punto specificare che l'eclissamento della persona nella teoria di Jakobs, nondimeno prende piede in un solco di una secolare tradizione tedesca che è precedente, oltre che in palese contrasto, con la nostra rilettura costituzionalmente orientata del diritto penale. È soprattutto per tale ragione che talune teorie di Jakobs si pongono in palese contro-tendenza con le teorie della scienza penale più recente.

Ma come si giunge, nello specifico, ad una vera e propria de-personalizzazione del soggetto, in Jakobs e sovente – attenzione – nell'attualità? Nella concezione funzionalista, contrapposta alla persona (titolare di diritti e doveri) vi è un "ente

singolo naturale” non titolare di diritti e doveri. Quest’ultimo si differenzia notevolmente dalla persona che, in quanto tale, è titolare di capacità giuridica. La persona, tuttavia, attraverso una sequenza di progressiva *artificializzazione*, approda ad uno stadio *finale* di de-individualizzazione: essa diviene, secondo l’interpretazione luhmanniana di Jakobs, il mero “simulacro” di un ruolo sociale, che deve essere “sostenuto” perché funzionale al diritto. Qualora questo ruolo non fosse incarnato dal soggetto tenuto, emergerebbe quella (dis)misura di trattamento, riferibile al modello del *Feindstrafrecht* (diritto penale del nemico).

Per quanto tale conclusione risulti aberrante, degna di un mondo distopico, tale analisi ha il merito di elaborare con chiarezza, e di portare alle ultime conseguenze, il discorso sulla costruzione del soggetto come “portatore di rischio”; e lo fa in modo teoricamente consapevole, presentando tale costruzione proprio come uno sviluppo artificialista della scienza giuridica sul concetto di persona (cfr. A. Amendola, 2007, p. 420).

Invero, il soggetto inteso quale (possibile) *portatore di rischio* non è uno spauracchio isolato, ma rappresenta un costrutto teorico – vivo e vegeto – nella penalistica attuale. Basti pensare alle analisi sui reati di pericolo (di matrice astratta) capaci di far traballare la struttura del diritto penale del fatto. La teoria jakobsiana, dunque, per quanto bistrattata, fa emergere tutte quelle fattispecie penali orientate precipuamente alla prevenzione del rischio che possono condurre a latenze identificabili, manco a dirlo, alla *Person in Recht*.

Venendo nuovamente alle attuali categorie penali, inoltre, i reati omissivi possono

ben essere paragonati (per delinearne le similitudini) alla teoria del giuspenalista di Bonn. Si pensi, nello specifico, alle figure di garanzie dalla quale l’ordinamento presume un taluno compito di attivarsi (aspettativa normativa), e dunque una sorta di incarnamento di un ruolo. La convergenza tra il modello funzionalista e quello della neo-categoria della dogmatica penale, conduce a ridimensionare la “dimensione concreta della persona” così come teorizzata, sulla scorta dell’orientamento costituzionale, da Bricola.

La normativizzazione del soggetto, allo stesso modo, sta portando ad un’ipertrofica espansione del diritto penale, giustificato dallo sviluppo della società del rischio per la quale si rende necessario l’utilizzo di mezzi eccezionali di difesa sociale. Di poi, la creazione della categoria elaborata dalla dottrina dei reati funzionali, riprende il costrutto jakobsiano, insistendo sul “ruolo”: con questa categoria, infatti, si è voluto offrire un’ulteriore denotazione a quel tipo di reati esclusivi (propri) che presentano «*un “di più” dal punto di vista del contenuto di disvalore: sono particolarmente gravi perché non solo incidono su un bene giuridico producendo un evento offensivo, ma sono reati la cui gravità è integrata anche dalla inosservanza del dovere giuridico o dall’abuso del potere giuridico richiamati dalla qualifica*» (A. Fiorella, 2018, p. 286).

Un’altra latenza presente nel sistema odierno, tendente ad una sorta di spersonalizzazione, risiede nella sempre più tecnicizzazione del diritto penale. Sovente, assistiamo ad un diritto penale invasore dell’alveo dell’illecito amministrativo, che quasi riflette un tentativo di assimilazione³. Nel momento

in cui i confini tra diritto penale e diritto amministrativo tendono a sfumare la conseguenza porta a trascurare le prerogative garantiste che il diritto penale affida al singolo. La chiosa opportuna risulta banale: i costrutti di Jakobs emergono, senza tanti sforzi ermeneutici, tra i risvolti più controversi del nostro ordinamento.

3. Il sottosistema del *Feindstrafrecht*

Il sistema jakobsiano della persona-in-diritto (*Bürgerstrafrecht*) è pensato per i cittadini, soggetti di diritto e titolari di diritto, che via via incarnano un ruolo sociale e giuridico. In tal caso la funzione della pena è di prevenzione generale-integratrice. L'altra faccia della medaglia, invece, si rivolge al nemico, non titolare di posizioni, né tantomeno di aspettative. La funzione, viceversa, è quella di prevenzione speciale negativa.

«Per Jakobs nemico è colui che viola sistematicamente e con continuità le norme penali e che pertanto mette in discussione il presupposto meramente formale (la norma) di reciprocità che fonda una società. Detto diversamente, per Jakobs il nemico altro non è che chi assume il delinquere come modus vivendi, ponendosi così fuori dalla società [...]». (R. Bartoli, 2008, p. 17)

L'analisi sul *feindstrafrecht* è servita, in Germania, soprattutto nei suoi esordi, per muovere critiche verso il c.d. diritto penale dell'atteggiamento interiore, oltre che per puntare il dito in direzione di alcune categorie penali anticipatorie della tutela nei c.d. reati di pericolo astratto e, allo stesso tempo, porre tutta una serie d'interrogativi riguardo alle figure del tentativo e degli atti preparatori.

Secondo la dicotomia cittadino/nemico, è

persona solo colui che offre una sufficiente garanzia cognitiva di tenere il comportamento che si addice a una *Person im Recht*. L' "incapace", sarà convertito immantinente in nemico: le sue azioni lo confinano in uno spazio sottratto dalla struttura del diritto penale ordinario (*Bürgerstrafrecht*). Le due posizioni, dunque, non sono dati di fatto, ma corrispondono ad un costrutto disposto a variare in base al contesto sociale e giuridico. Per forza di tale ragionamento, la non-persona (nemica), per quanto spogliata dai suoi diritti (degiuridicizzazione), qualora volesse ricoprire un ruolo riconosciuto dall'ordinamento, potrebbe "convertirsi" e cominciare a rivestire i panni del cittadino-in diritto. Il sistema del diritto penale del nemico appare dunque quasi come un "idealtipo a geometrie variabili".

Il paradigma funzionalista non può e non deve tuttavia paragonarsi alle teorie sul positivismo criminologico, per svariate ragioni. Il secondo, infatti, fonda il discorso di legittimazione dell'esclusione dei diritti sulla natura del soggetto, sul suo *Bios*, e cioè, sull'essere biologicamente diverso, e per questo pericoloso, mentre, nella prospettiva funzionalista, l'esclusione segue dinamiche differenti, essendo, cioè, determinata dalla perdita del ruolo 'istituzionale' ascrivibile alla Persona-in-diritto (p. 93).

Un ragionamento interessante, sulla logica delle analogie-differenze, è attuato mediante il paragone tra costrutto funzionalista e la logica dell'emergenza (*Ausnahmeslehre*). Come nel paradigma jakobsiano persistono due sistemi tra loro in comunicazione, quasi sovrapponibili, nei sistemi penali in giro per l'Europa ed in Italia si è notato come si sia manifestata

«una dimensione di legalità speciale [che] avrebbe affiancato l'altra incastonata nella forma codice, andando a formare un doppio binario su cui il diritto penale si sarebbe legittimamente svolto. Le due legalità avrebbero corrisposto a finalità diverse: quella del codice avrebbe assolto una funzione di tutela della persona anche contro le ingerenze dello Stato; quella dei provvedimenti per l'emergenza avrebbe svolto una funzione di difesa dello Stato (cioè dell'ordine costituito) anche contro la persona» (M. Meccarelli, 2009, p. 506). In sintesi, l'eccezione non è più una patologia dell'ordinamento, ma è diventata fisiologica, proprio come avviene tra i due sistemi concepiti da Jakobs. È ovvio che, conviene specificare, il "nostro" sistema dell'eccezione viene riletto ed attuato attraverso i principi della Costituzione.

È tuttavia necessaria una puntualizzazione. Il concetto di diritto penale del nemico ha assunto, nel corso del tempo, diverse polisemie. Diversamente da come concepito da Jakobs, tale costrutto viene – probabilmente in maniera "abusiva" – utilizzato per connotare le latenze, le smagliature dell'ordinamento penale attuale. La polisemia del diritto penale del nemico – fuori dalla logica prettamente funzionalista jakobsiano – si presta ad allargarsi fino a ricomprendere due condutture: l'indirizzo biopolitico, e quello legato allo spazio del realismo politico.

Rispetto alla prima linea 'agambeniana-foucaultiana' proposta, nel paradigma del diritto penale del nemico, si scorge quel tentativo, cristallizzatosi fin dalla prima modernità, del potere politico di legittimare se stesso attraverso l'esclusione dell'Altro. Analogamente, il sottosistema del *Feindstrafrecht* pare essere pensato, nella post-modernità penalistica

per "ingabbiare" soggetti ritenuti fonti di pericolo, individui la cui predisposizione a delinquere ne determina la sospensione (temporanea o permanente) dalla sfera dei diritti del cittadino e lo stazionare in un altro luogo del sistema giuridico, sottratto alla logica del diritto penale ordinario – quello che è definito nella formula del *Bürgerstrafrecht* (p. 115).

Sul secondo indirizzo, invece, il realismo politico, si pone la questione della crisi di legittimazione del diritto penale internazionale in materia di diritti umani nel momento in cui la vigenza dei diritti umani sarebbe contraddetta dalla costante violazione degli stessi da parte degli Stati. Tale discorso esonda dal paradigma funzionalista, posizionandosi su un piano extra-statuale. Tale rilievo, per forza di un'economia di trattazione, merita una più compiuta elaborazione, ed il saggio di Valitutti disegna uno scenario accurato.

Arrivati a questo punto una cosa appare chiara al lettore: il diritto penale del nemico, quale paradigma dalle miriadi polisemie, può servire – in chiave decostruttiva – ad analizzare in chiave critica la realtà giuridico-penale. Per perseguire tale obiettivo sarebbe utile, per quanto sia un lavoro immane, dato il profluvio di norme penali che si susseguono, identificare degli elementi sintomatici, in grado di identificare un diritto penale distonico rispetto al diritto penale ordinario. A parere dell'Autore, il diritto penale del nemico tende a manifestarsi, in concreto, ogni volta che il principio di precauzione conosce una estensione (o meglio una *distorsione*) di tale entità da renderlo l'unico principio in grado "di sorreggere" la logica dell'intervento sanzionatorio (p. 128).

Per logiche di economia di trattazione, Valitutti si sofferma su tre istituti: capacità a delinquere, pericolosità sociale ed il problema della special-prevenzione.

Venendo al primo elemento, ad un primo e superficiale sguardo, verrebbe da pensare che tale istituto sia sovrapponibile a quello del *Feindstrafrecht* per via delle similitudini con la natura giuridica, lo scopo ed il fondamento preventivo. Gli elementi dell'art. 133 cod. pen. letti univocamente in base alle ragioni di chi determina la pena, portano alla stessa conclusione repressiva del diritto "dei nemici": l'attestazione della caduta delle aspettative (normative) di comportamento ascrivibili al soggetto consegue una reazione di difesa del pericolo. Per quanto vi siano particolari analogie con la logica di Jakobs, il nostro sistema penale, perseguendo sempre più un'aderenza con la Costituzione, è chiamato tuttavia ad un contemperamento della pena basata sui principi Costituzionali e su criteri di razionalità sistematica.

Venendo ora alla categoria della pericolosità sociale (art. 203 cod. pen.) alla quale segue, nel nostro sistema come quello tedesco, l'applicazione delle misure di sicurezza. Le analisi sottese a tale istituto provengono dalle fortunate teorie positiviste di fine '800 che, inserendosi in una logica "curativa", poco hanno a che fare con il paradigma funzionalista. Tuttavia, è opportuno specificare che le misure di sicurezza, nel corso del tempo, rispetto agli anni '30, sono state notevolmente ridimensionate. Un punto di svolta, in tal senso, si è avuto con la declaratoria di incostituzionalità della pericolosità sociale presunta. Ad oggi, la pericolosità, quale presupposto di applicazione della misura di sicurezza, va

accertata prettamente in concreto. Sebbene nella pericolosità sociale è possibile tratteggiare alcuni elementi presuntivi del *Feindstrafrecht*, non si può sussumere appieno tale categoria.

Discorso estremamente diverso per le misure di prevenzione, per la quale il detector degli 'indici sintomatici' arriva al suo apice. Quest'ultime sono state definite da taluni come "l'epifania del diritto penale del nemico in Italia", in quanto, per la loro applicazione non è necessario che sia stato commesso un reato, oltre al fatto che si basano su una logica di neutralizzazione di un soggetto pericoloso al fine della difesa sociale. In tali istituti vige la logica precauzionale e, ad oggi, si assiste ad una vera e propria ipertrofia delle stesse.

4. Il sistema dell'imputazione

Nel sistema funzionalista jakobsiano dell'imputazione (cardine della colpevolezza penale) si ritrovano molte delle attuali tendenze emerse in dottrina che delineano la sfera della responsabilità colposa e omissiva (modellate sul ruolo o sullo status del soggetto). Una colpevolezza che, sebbene sia dimostrazione della penalistica appartenente alla seconda metà del secolo scorso, risulta asservita alla logica della prevenzione.

Nel modello funzionalista «*la colpevolezza è completamente derivabile dalla prevenzione generale e alla sua stregua è altresì graduabile [...] l'ascrizione di colpevolezza in tanto è giustificata, in quanto l'attribuzione di responsabilità a un determinato soggetto si riveli necessaria per rimediare alla delusione delle aspettative normative provocata dal reato e per compensare così la perdita di fiducia patita dai cittadini*» (L. Cornacchia, 2017, p. IX).

La responsabilità penale del soggetto (di reato) perde dunque la natura individuale, fuori finanche dalla logica del libero arbitrio, inserendosi in un fenomeno sociopsicologico ai fini di stabilizzazione dell'ordinamento sociale. Per colpevolezza si intenderà, dunque, sotto una lente funzionalista, la mancanza di fedeltà all'ordinamento giuridico da parte del soggetto. Essa è legata a doppio filo al ruolo che il soggetto stesso è chiamato a ricoprire secondo la semantica sociale/giuridica e che, rifiutandosi di ricoprire, fa conseguire il verificarsi dell'illecito. In tale situazione, l'unico rapporto esistente è quello tra persona e norma, non rileverà dunque per nulla la rappresentazione psicologica (cd. *mens rea* di matrice Hartiana). Tale concetto è strenuamente 'antinaturalistico' ed in quanto tale vincolato alla semantica sociale e giuridica nella quale si opera; su questo concetto Jakobs, quanto Kelsen, si ritrovano sullo stesso lato della barricata.

Nel nostro sistema, invece, la colpevolezza è figlia della capacità d'intendere e di volere (art. 85 cod. pen.) e sottende, dunque, alla «*capacità di comprendere* (da parte del soggetto) *il mondo esteriore e la capacità di autodeterminarsi in conseguenza*». Tale nozione dal precipuo ruolo psicologico, è quanto più di lontano possa esistere dall'analisi jakobsiana che svuota interamente, come visto, l'elemento soggettivo. Gradualmente, tuttavia, si è assistito, anche in Italia, ad una normativizzazione dell'imputabilità, essa, infatti, non è avulsa dal sistema di diritto, anzi, diviene un elemento integrante della teoria del reato.

Nel concetto tradizionale di colpevolezza, partendo da Kant, può osservarsi come tale assolva la funzione di porre un freno

al potere punitivo. Lo stesso Mantovani (2007, p. 487), sul punto, osservava: «*la colpevolezza, come requisito del reato e come criterio di commisurazione della pena, viene recuperata non sulla base della prevenzione, ma nella sua funzione garantista di limite alle esigenze punitive preventive, potenzialmente senza confine, quale salvaguardia degli antagonistici valori della persona umana contro ogni strumentalizzazione per fini utilitaristici di politica criminale: sia generalpreventivi, perché essendo il soggetto chiamato a rispondere dei soli fatti rientranti sotto il suo controllo, essa ne salvaguarda la libertà di scelta delle azioni, penalmente lecite o illecite. Sia specialpreventivi, perché vieta di superare il limite massimo di pena corrispondente all'entità della colpevolezza*». Sebbene la colpevolezza, mediante una lettura costituzionalmente orientata sia principio ineludibile, guardando alla realtà e citando Donini, è illusorio pensare che la colpevolezza non sia orientata anche alla prevenzione, sebbene *est modus in rebus*;bisogna ricercare un punto d'equilibrio intermedio.

Venendo alla concezione jakobsiana della pena, la stessa rappresenta la conseguenza necessaria al ripristino di un ordine violato. Nel sistema odierno, la funzione dell'emenda si è cristallizzata nell'art. 27. Co.3 Cost. La pena in un'analisi cd. minimalista, e dunque distanziandola dal piano etico-rieducativo, risulta una vera e propria "offerta" di risocializzazione da parte dello Stato, ancorata al mero piano della legalità formale. Il comma 3, lungi dal rappresentare la codificazione di una logica paternalistica/morale, distintiva di alcuni regimi autoritari che manipolano la personalità del soggetto, deve considerarsi nel senso più aulico di reintegrazione sociale. Come afferma Ronco, alla

responsabilità personale che impone l'inflizione di una pena segue la responsabilità sociale che la società si faccia carico del reinserimento del reo.

5. Il bene giuridico

Partendo dalla nozione positivista di Binding, «definire "giuridico" il bene da tutelare rimarca la funzione costitutiva dei giudizi di valore del legislatore affinché un certo *quid* possa, appunto, assumere la dignità di bene meritevole di protezione penale». In un campo prettamente funzionalista, invece, si può dire che l'oggetto della tutela è sempre una pura costruzione normativa. Estremizzando il concetto, il bene giuridico viene assimilato alla ratio dell'incriminazione; l'oggetto della tutela è la stessa norma. Facendo un salto più rapido, rimandando per la dissertazione più compiuta al saggio, è utile specificare che il concetto di bene giuridico ha attraversato decenni di elaborazioni dottrinali, filosofiche e giuspenali. Le analisi hanno comportato talvolta la trasformazione del concetto in una categoria ontologica, quant'anche in strutture imm modificabili della realtà che le norme si limitano a recepire (si pensi alla dignità morale, l'onore, la vita).

Per Jakobs, riconducendo il tutto alla categoria sistemica, i beni giuridici sono riconducibili ad aspettative variabili in base alla realtà sociale, e che operano per la stabilità dell'ordinamento, ancora una volta, dunque, una *reductio ad unum* verso la norma. Infine, ciò che rileva per il giuspenalista di Bonn – ai fini della tutela penale – non sono i beni (materiali, individuali), ma le relazioni tra soggetti (intesi come persone-in-diritto/come titolari di ruoli) all'interno del sistema (sociale, giuridico).

La dottrina attuale arranca nell'assegnare alla categoria del bene giuridico dei confini ben delineati, confini che si ingrigiscono sia per via di una società sempre più sovraccarica ed economicocentrica che per una normativizzazione ipertrofica. La categoria del bene giuridico era storicamente nata per porre un freno alla discrezionalità del legislatore nella perimetrazione dell'area di tutela. Su questo piano, assume rilievo la dissertazione inerente al valore culturale che, assieme alla valutazione legislativa, può divenire potenzialmente parte di una convenzione normativa.

Una grande spinta all'elaborazione del concetto di "bene giuridico" sotto l'egida dell'orientamento costituzionale avvenne grazie a Bricola a partire dagli anni '70. Tali analisi rappresentarono la rivoluzione copernicana nel sistema penale italiano, laddove i principi costituzionali 'penetranti e pervasivi', fuori da meri, quanto statici posizionamenti tradizionali, divenivano gli assi fondanti di ogni costruzione dell'ordinamento, facendo sì che attraverso l'ermeneutica degli stessi si potesse riscrivere il catalogo degli illeciti penali e poter pervenire ai beni penalmente tutelati.

Il ragionamento bricoliano diviene una forma di ontologismo su base costituzionale, debolmente ripresa in Germania. Si affianca a tale teoria il principio cardine in materia dei delitti e delle pene dell'offensività. Per Bricola, l'offensività (del fatto) deve rivolgersi, esclusivamente, a un bene di rilevanza costituzionale per cui «*illecito penale può concretarsi esclusivamente in una significativa lesione di un valore costituzionalmente rilevante*». Appare ovvio che il catalogo di beni giuridici ricavabile dalla Costituzione

non può e non deve rappresentare una scatola chiusa, statica ed immutabile. Invero, onde prevenire qualsivoglia criticità a riguardo, venne inserita nelle trattazioni la locuzione ben più ampia di “rilevanza costituzionale” che, oltre ad onnicomprendere quelle categorie di beni immateriali, non tangibili, è capace di approdare ai cd. valori impliciti, ossia quelli non immediatamente estraibili dal dettato normativo.

6. Un nuovo (vecchio) modello di legittimazione della pena

Ricapitolando, all’interno del pensiero jakobsiano, tutto è direzionato verso la funzione preventiva-integratrice della pena. Ogni elemento della teoria del reato viene rivisto sotto quel versante. La pena deve, così, essere sempre qualificata come reazione contro l’infrazione di una norma e solo mediante tale reazione, contro l’autore del reato, si rende manifesto che bisogna osservare il diritto. In tale carico non esiste alcuna valenza minatoria, ma si dimostra la rinnovata validità della norma precedentemente violata. Appare lapalissiano l’intento: si punisce (l’autore) per dimostrare come l’illecito non abbia valore, ed in quanto tale non capace di orientare il comportamento dei consociati; il sistema a cui si assiste è prettamente dialogico ed in tale costrutto si rivede un anelito interessante con il costrutto di matrice hegeliana. In questo posizionamento si possono ascrivere, su di un piano prettamente attuale, le non-risposte dell’ordinamento qualora determinati comportamenti non siano designati “sistemicamente” da un valore legale intrinseco da ripristinare. È il caso della rinuncia della reazione penale di fronte alle fattispecie bagatellari o comunque di modesta ‘tenuità’ del fatto.

Dopo una vasta dissertazione filosofica che decostruisce ed analizza le teorie sul punto appartenenti a Kant, ai Lumi sino a Bentham, avviandosi alla conclusione, il saggio serra le file concludendo sul significato che assume la pena nello stato costituzionale di diritto, facendo interagire, ancora una volta, il sistema jakobsiano con i principi della nostra Costituzione. L’interrogativo che si pone, sulla scorta dell’elaborazione anche di Roxin, è se lo *ius puniendi* possa assolvere il solo fine di pacificazione sociale. Si potrà dire, tenendo come stella polare la funzione rieducativa (risocializzante) del reo, che il processo funzionale della pena è un processo complesso e che al suo interno possono inserirsi e ‘convivere’ anche altri elementi, tra i quali spicca, rinvigorita di una nuova luce, la funzione retributiva. Ma in questo ragionamento che ruolo si può attribuire (se si può) alla concezione preventiva-integratrice così come concepita dal giuspenalista di Bonn? In uno Stato democratico, bisogna valutare molto attentamente, nel momento in cui si introducono elementi valoriali “penali” dall’intento preventivo-integrativo (della realtà sociale), il fatto che il pericolo di “latenze” è sempre dietro l’angolo. Tali latenze potrebbero scivolare velocemente su piani appartenenti a ben altri attori sociali che si occupano di consenso/controllo/stabilizzazione sociale. Tali funzioni incarnate dai cd. sostituti funzionali (riprendendo Merton) sono ad oggi eseguite da scuola, sindacati o altri organi intermedi.

Per quanto la pena preservi un carattere di afflittività (temperata dalle garanzie della sussidiarietà e dell’*extrema ratio*), non è consentito perseguire attraverso lo *ius*

puniendi scopi di controllo sociale e di consenso. Lo scopo della stabilizzazione sociale, tuttavia, è stato ricavato da alcuni in uno stadio preliminare, nel momento in cui il legislatore si ritrova a spiegare la ratio nel porre in essere una determinata norma, lungi dalla fase dell'esecuzione della stessa. Il giurista consapevole, tuttavia, nel momento in cui si trova a muovere sulla scacchiera del sistema i pedoni della prevenzione (che, seppur non inerente allo scopo principale, risulta comunque un valore insito nella pena), dovrà, da un lato, «*riconoscere che nella concreta e reale vita del sistema penale componenti intimidative e componenti di orientamento pedagogico-educativo sono sempre coesistenti, in quanto irrinunciabili, ineliminabili e coesenziali al sistema stesso*» (F. Palazzo, 1999, p. 46) e, dall'altro, riconoscere che una funzione di prevenzione generale "senza freni" si scontra con quanto ricavabile dal dettato Costituzionale, potendo ben condurre a quelle deviazioni, ben riconoscibili nella realtà, del populismo penale e del diritto penale simbolico.

Nell'ultimo trentennio, non a caso, sempre più si manifestano fenomeni di simbolismo penale che attraverso l'utilizzo di slogan propagandistici veicolano il messaggio che solo il sistema penale può far fronte a determinati "allarmi sociali" o "nemici" che si ergono all'orizzonte. In questo caso è ancora una volta la natura risocializzante della pena che può porre argine alle derive securitarie che designano il delinquente come nemico della società. Queste latenze, tuttavia, sono inquadrabili da molto tempo aldilà dell'incasellamento con la *Feindstrafrechtstheorie*.

7. Conclusione

Nel saggio di Valitutti, la teoria funzionalista-luhmanniana di Jakobs viene, a più riprese, puntellata da critiche, decostruita, riletta rispetto le conclusioni di svariati importanti filosofi e giuristi, sino a farla divenire una teoria chiarificatrice di alcune latenze presenti nel nostro ordinamento penale. La trattazione principia da un tema e da una variazione, che, proprio come in una composizione musicale, viene eseguita a più voci, alle volte unanimi, altre volte distoniche. Bisogna rendere merito all'Autore l'esito chiarificante dell'utilizzo della locuzione "diritto penale del nemico" che, sovente, viene chirurgicamente isolata dalla mente di chi l'ha coniata; a tal proposito, il paragrafo sulla polisemanticità del concetto filtra ogni inesattezza. Interessanti le similitudini con le categorie odierne del diritto penale del fatto, in Italia ed in Germania, così come i riferimenti alle discrasie del nostro sistema che di frequente si prestano a rientrare nel "radar" degli elementi distintivi del funzionalismo jakobsiano (si pensi alle misure di prevenzione, oltre che all'uso politico del diritto penale). Leggere la realtà attuale attraverso lo strumentario offertoci dal "diritto penale del nemico" si presentava come una sfida ardua, ma, con uno sforzo profuso, Valitutti è approdato a notevoli risultati. Un saggio ben scritto, che per quanto fluviale non risulta essere mai ripetitivo o tedioso. Il giusfilosofo salernitano, in punta di piedi, corroborato da una ricca bibliografia a seguito, riesce a collocarsi all'interno di un dibattito gordiano, elargendo soluzioni preziose per lo studioso del diritto, l'interprete ed il ricercatore.

Note

¹ Rossella Puca si laurea nel 2017 in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Salerno con una tesi in Criminologia dal titolo "*Le funzioni latenti del diritto penale*". Nel post-lauream effettua il tirocinio giudiziario presso la Procura della Repubblica di Salerno. Nel 2019 consegue il master in Criminologia Critica presso l'Università di Padova con una tesi dal titolo "*La simbiosi mortale tra immigrazione e sicurezza*". Scrive per redazioni giuridiche e politiche.

² Si contrappone all'idealtipo del diritto penale massimo, cioè «incondizionato e illimitato». Quest'ultimo «si contraddistingue, oltre che per l'eccessiva severità, anche per l'incertezza e l'imprevedibilità delle condanne e delle pene; e che conseguentemente si configura come un sistema di potere non controllabile razionalmente per difetto di parametri certi e razionali di convalida e di invalidazione» (L. Ferrajoli, 1989, p. 82).

³ Nella disciplina così delineata in Italia dalla l. n. 689/1981 riguardante la materia dell'illecito amministrativo ritroviamo non a caso i caratteri precipui di quella *Rollentheorie* funzionalista di cui si sta discutendo; su questo si rimanda a M. Donini (1999, p. 251).

Bibliografia

Amendola Adalgiso (2007), *Persona e soggetto giuridico nello Stato di prevenzione*, "Filosofia politica", XXI, 3, pp. 411-424.

Bartoli Roberto (2008), *Lotta al terrorismo internazionale. Tra diritto penale del nemico jus in bello del criminale e annientamento del nemico assoluto*, Giappichelli, Torino.

Bricola Franco (1973), *Teoria generale del reato*, Estratto dal Noviss. Dig. it., Utet, Torino.

Cornacchia Luigi (2017), *Il sistema dell'imputazione penale di Günther Jakobs: concetti essenziali*, in G. Jakobs, *Sistema dell'imputazione penale*, Editoriale Scientifica, Napoli.

Donini Massimo (1999), *Teoria del reato (voce)*, "Digesto delle Discipline Penalistiche", UTET, Torino.

Ferrajoli Luigi (1989), *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, Roma-Bari.

Fiorella Antonio (2018), *Le strutture del diritto penale. Questioni fondamentali di parte generale*, Giappichelli, Torino,

Licci Giorgio (2012), *Lexicon essenziale del linguaggio penalistico di lingua tedesca*, Celid, Torino.

Mantovani Ferrando (2007), *Il diritto penale del nemico*, "Rivista Italiana Diritto Procedura Penale", L, 2-3, pp. 470-494.

Meccarelli Massimo (2009), *Paradigmi dell'eccezione nella parabola della modernità penale. Una prospettiva storico-giuridica*, "Quaderni Storici", n.s., XLIV, n. 131(2), pp. 493-521.

Palazzo Francesco (1999), *Introduzione ai principi del diritto penale*, Giappichelli, Torino.



Le teorie del domin(i)o

Vincenzo Scalia¹

Marco D'Eramo, *Dominio. La guerra invisibile dei potenti contro i poveri*, Collana "I campi del sapere", Feltrinelli, Milano, 2020, 19 €

Abstract

Over the past 50 years we have witnessed a war of the rich against the poor that has started and is taking place mainly within the United States of America. To be successful this war made use of the neoliberal theories which overcame the fathers of nineteenth-century liberal tradition, adamant supporters of civil liberties in politics. In the penalty area, this produced a real economy deprived of punishment and social control, which completely destroyed the Welfare State in favor of the so-called Penal State.

Keywords: *globalisation, neoliberalism, civil liberties, penal state*

La discussione relativa all'egemonia neoliberista si è sviluppata prevalentemente attorno alla formula di *pensiero unico*, in riferimento sia alla mancanza di alternative intellettuali e progettuali al capitalismo, sia alle conseguenze quasi dittatoriali di un dominio incontrastato. Ad esempio, è innegabile che i paesi che ancora si proclamano comunisti, la Cina *in primis*, sono parte organica dell'economia capitalista globale, e non contemplan nemmeno lontanamente lo studio o la proposta di modelli sociali o economici alternativi. Ma come e perché ha vinto il neoliberismo? Cosa sarebbe il pensiero unico?

Marco D'Eramo, nel suo ultimo lavoro, cerca di colmare queste lacune, operando un lavoro portentoso di ricostruzione della trama di potere dispiegata dal capitalismo post-fordista a partire dalla crisi del 1973, ma divenuta più evidente dal 1989 in poi. Innanzitutto, l'Autore ci espone la necessità di doversi intendere sulla natura dell'egemonia neoliberista. Non ci si trova di fronte ad un *potere*, bensì si ha a che fare con un *dominio*. La differenza si rivela cruciale ai fini della comprensione delle dinamiche socio-economiche attuali. Il potere infatti, se vogliamo seguire la falsariga analitica foucaultiana, si connota per essere una risorsa relazionale, diffusa all'interno del corpo sociale, a partire dalla quale prendono vita forme diverse di negoziazione e permette di creare spazi di resistenza. Per esempio, le strutture familiari o religiose, le rappresentazioni culturali, permettono di creare spazi di reciprocità e solidarietà che spesso hanno arginato le conseguenze negative della modernizzazione capitalista. Il dominio, invece, si caratterizza per esercitare una supremazia assoluta, che cancella ogni

possibilità di mediazione e obbliga gli attori a lui soggetti di adeguarsi alle sue direttive. In riferimento al dominio neoliberista, un esempio lampante ce lo fornisce la Grecia. Lo Stato ellenico è stato costretto a smantellare i servizi pubblici e a rifiutare i prestiti russi e cinesi, su imposizione della troika. Un fatto che, pur nella sua tragicità, è apparso abbastanza prevedibile. Ciò che non ci si aspetterebbe, invece, è che la troika abbia obbligato il governo greco ad uniformare la forma e il peso delle pagnotte, allo scopo di favorire l'acquisto di pane precotto fabbricato dai *benefattori* internazionali! Un esempio apparentemente marginale, ma che mostra come l'egemonia neoliberista faccia proprio l'obiettivo di livellare tutte le differenze, sia per allargare il mercato mondiale, sia per scoraggiare ogni difformità che potrebbe portare al formarsi di distinzioni più articolate.

Eppure il capitalismo aveva svolto una funzione progressiva, modernizzatrice, come affermato dallo stesso Marx. Come è possibile che i suoi presupposti fondativi si siano rovesciati in una tirannia globale? D'Eramo nota che si tratta di un approccio radicalmente differente dal liberalismo classico. In primo luogo, i liberali ottocenteschi, abbinavano la libertà di impresa e di commercio al consolidamento delle libertà politiche. Da Ricardo a Cavour, da Tocqueville a Hamilton, tutti i padri della tradizione liberale hanno tenuto ferma la barra sulle libertà civili. Il neoliberismo si è invece fondato sul divorzio dalla politica. Non a caso, il primo paese ad applicare le ricette dei Chicago Boys, fucina del pensiero neoliberale, è stato il Cile di Pinochet, che è poi stato imitato da tutti i satrapi latinoamericani. Ancora meno è casuale che le autocrazie orientali, vale a dire Cina, Vietnam, Laos,

Corea del Nord, sotto la coltre della bandiera rossa mobilitino al lavoro masse sottopagate e represses. La libertà passa in secondo piano rispetto alle esigenze della produzione e della circolazione di merci e beni finanziari.

In secondo luogo, i Chicago Boys, a partire dal loro padre intellettuale Milton Friedman, hanno operato una vera e propria rivoluzione antropologica. Laddove il primo liberalismo collocava l'utilitarismo nella sfera produttiva e distributiva, lasciando ampio spazio alla morale e alla religione, il neoliberalismo estende il calcolo di costi e benefici a tutte le sfere dell'esistenza. Così l'amore di una madre per il figlio è ispirato dalla gratificazione individuale, così come la fede religiosa è legata al beneficio di una vita futura. Se ogni individuo è un essere razionale che agisce per un proprio tornaconto, allora è corretto dire che ognuno di noi è un'impresa, dotato di un proprio capitale umano, intellettuale e materiale, che deve investire sul mercato per massimizzare i benefici che può trarne. Da qui a trasformare le USL in ASL, ovvero in aziende, a chiamare i lavoratori "risorse umane", il passo è breve. I lavoratori cessano di essere operai e sfruttati, per diventare dei professionisti che forniscono una prestazione che i datori di lavoro (non più padroni), pagano in proporzione al capitale umano e intellettuale che i primi mettono a disposizione. Il conflitto di classe, secondo questa trasformazione, non esiste più, in quanto siamo tutti gli imprenditori di noi stessi. Servizi essenziali come istruzione, sanità, difesa e incolumità personale, diventano beni da mettere sul mercato in nome della libertà dei consumatori, che lo Stato coarterebbe.

Sul piano criminologico, l'incalzare del neo-liberismo comporta la ristrutturazione degli apparati statuali preposti alla repressione e alla prevenzione della criminalità, dal momento che i tagli alla spesa pubblica investono anche le forze di polizia e l'apparato penitenziario. Nel Regno Unito, ad esempio, si è registrato nell'ultimo decennio un calo degli effettivi di un quarto del personale di polizia, in contemporanea con la chiusura dei commissariati, l'accorpamento dei distretti, la riduzione degli investimenti relativi alla formazione e all'equipaggiamento, la fine dell'esperienza delle *female units*.

Si crea così un'apparente contraddizione tra i tagli alle forze di polizia e la domanda di sicurezza. Nei Paesi anglosassoni, questo paradosso, viene risolto in modo da coniugare la razionalizzazione dei costi con la ristrutturazione delle gerarchie, dalle quali si producono nuovi modelli di controllo sociale e di selezione della criminalità, di solito tra i gruppi sociali marginali e subalterni. Si tratta del modello di *Intelligence Led Policing* (ILP) basato sulla centralizzazione e sulla verticizzazione dei processi decisionali, riducendo il peso specifico dei quadri intermedi e comportando una razionalizzazione delle risorse. (James, 2016; Radcliffe, 2016). Le indagini, infatti, sia dal punto di vista qualitativo che sotto il profilo quantitativo, vengono decise al vertice, dove le figure apicali della polizia si avvalgono dell'opera di personale specializzato, spesso reclutato esternamente, nell'analizzare e selezionare le informazioni immagazzinate all'interno degli apparati informatici. La polizia introietta i processi di segmentazione e tecnocratizzazione, a svantaggio delle professionalità tradizionali. Il reclutamento di personale esterno in funzione del risparmio dei costi, catalizza il processo di

dipendenza delle forze di polizia dai parametri del mercato, produttività e profitto *in primis*. Nel caso di un lavoro nevralgico per un sistema democratico, come quello del mantenimento dell'ordine pubblico, lo slittamento dei criteri di valutazione delle forze di polizia dall'efficacia all'efficienza dovrebbe far risuonare più di un campanello d'allarme. La scrematura delle informazioni e dei casi da seguire innesca un processo selettivo, da cui consegue un ulteriore taglio dei costi, perché si concentra l'operato delle polizie sui casi più importanti. I criteri di valutazione perdono la loro connotazione oggettiva, per essere definiti sulla base di valutazioni politiche, sia in senso lato che ristretto. Non soltanto: i vertici sceglieranno di occuparsi di quei casi che garantiscono loro maggiore possibilità di successo, da fare pesare sul tavolo della riallocazione delle risorse.

In merito al carcere, il libro di D'Eramo può essere letto simmetricamente a quanto evidenzia Loïc Wacquant (2013). L'asse della spesa pubblica si è spostato dal welfare al potenziamento della macchina penitenziaria, col numero degli addetti del settore cresciuto fino a superare il mezzo milione, e l'indotto generato dalla costruzione delle prigioni, dalla manutenzione, dalla refezione, e dai manufatti necessari al sistema penitenziario (arredi, congegni elettronici e così via) ad espandersi. Si forma così, all'interno del circolo "virtuoso" del neoliberalismo, una vera e propria economia della pena e del controllo sociale, che va a nozze con la libera iniziativa cantata dagli aedi neoliberalisti.

La libertà di impresa e di consumo, ci spiega l'Autore, è proprio l'argomento alla radice del neoliberalismo. Tutto nasce,

infatti, da un gruppo di imprenditori del Midwest, che negli anni '50, per opporsi alla crescente espansione della sfera pubblica da cui si sentivano penalizzati, in termini di regolamentazione delle norme ambientali, della sicurezza sul lavoro, dei prelievi fiscali, utilizzarono una scappatoia introdotta dall'amministrazione Roosevelt. Quest'ultimo negli anni Trenta aveva varato un provvedimento che garantiva forti detrazioni fiscali a tutti i cittadini ad alta capacità contributiva che destinavano parte dei loro introiti alla creazione di fondazioni benefiche. I miliardari del Midwest sfruttarono questa clausola per fondare centri studi che elaborassero strategie di uscita dal *Welfare State* e mettessero l'iniziativa privata al centro della società. I campioni del pensiero liberale più in vista come Friederich Von Hayek, Karl Popper e Milton Friedman accettarono di tenere lezioni e conferenze, promuovere ricerche, editare pubblicazioni che cantassero le lodi dell'iniziativa privata e biasimassero lo Stato che la penalizzava e la tartassava. Ancora oggi, attraverso questo *escamotage*, è possibile per i miliardari *yankee* sottrarre ingenti quantità di risorse all'erario, privando così i loro concittadini di disporre di un welfare state all'altezza del loro fabbisogno, per alimentare i *think tank* che promuovono una società fondata naturalmente sulle disuguaglianze.

Ci troviamo di fronte, secondo D'Eramo, ad una battaglia delle idee, che ha portato il neoliberalismo a diventare il parametro di valutazione dei rapporti sociali, operando una vera e propria traslazione ideologica all'interno della società, cosicché i primi a considerare naturali le disuguaglianze, lo sfruttamento e l'oppressione sono proprio i gruppi sociali e gli individui che dovrebbero contrastarli. Si tratta di

ideologia in senso althusseriano, ovvero di rapporto immediato con le proprie condizioni di esistenza, che preclude la possibilità di andare al di sotto della superficie. Oppure, per dirla con Bourdieu, di violenza simbolica, ovvero quella coartazione che non viene percepita come tale in quanto considerata manifestazione naturale dei rapporti umani. È proprio questa naturalità posticcia, sostiene l'autore, che dobbiamo rovesciare, sia demistificandone la portata, sia elaborando un paradigma nuovo. Solo che le idee si fondano sulle forze sociali che le promuovono, nonché sulla capacità di diffonderle. Insomma, facendo politica. Quello che non si sa più fare.

Note

¹ Vincenzo Scalia è professore di Criminologia presso il Dipartimento di Scienze Sociali, Forensi e Politiche di Winchester (UK). Ha pubblicato monografie e articoli scientifici in italiano e in inglese. E' stato inoltre ricercatore e formatore per il Ministero della Giustizia, la Regione Emilia Romagna e vari Comuni italiani, oltre ad aver collaborato con numerose ONG.

Bibliografia

James Adrian (2016), *Understanding Police Intelligence Work*, Bristol, Polity Press.

Radcliffe Jerry H. (2016), *Intelligence-Led Policing*, London, Routledge.

Wacquant Loïc (2013), *Iperincarcerazione*, Verona, Ombrecorte

N. 2/2020 LA VIOLENZA PENALE: CONFLITTI, ABUSI E RESISTENZE NELLO SPAZIO PENITENZIARIO

a cura di Daniela Ronco, Alvise Sbraccia, Valeria Verdolini

AUTORI

Costanza Agnella, dottoranda di ricerca in Diritti e Istituzioni presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino e cultrice della materia in Filosofia del Diritto presso il medesimo Dipartimento. Tutor della Clinica Legale Carcere e Diritti I, si occupa di carcere da un punto di vista sociologico e storico, con un particolare focus sulla detenzione femminile.

Perla Arianna Allegri, PhD in Diritti e istituzioni, attualmente borsista di ricerca presso il Laboratorio dei Diritti Fondamentali del Collegio Carlo Alberto di Torino. E' membro dell'Osservatorio nazionale di Antigone sulle condizioni di detenzione e autrice di numerosi saggi e articoli scientifici sui temi della tutela dei diritti delle persone detenute, del controllo elettronico e del reinserimento sociale.

Francesca Cancellaro, avvocatessa specializzata in diritto penale e diritti fondamentali nello Studio legale Gamberini. Ha conseguito il Dottorato di ricerca presso l'Università di Bologna sotto la guida del Prof. Massimo Pavarini. Dopo essere stata assegnista di ricerca post-doc all'Università di Roma Tre è oggi assegnista di ricerca all'Università della Tuscia. È inoltre membro dell'Accademia di Diritto e Migrazioni (ADiM) e

dell'Osservatorio Antigone. Collabora come *Partner lawyer* con lo European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) di Berlino.

Dario Stefano Dell'Aquila, PhD, Università degli Studi di Roma Tre, si occupa di istituzioni totali, vulnerabilità e intervento sociale. È stato fondatore dell'Associazione Antigone in Campania e componente dell'Osservatorio nazionale sulla detenzione di Antigone. Ha scritto, tra l'altro, con A. Esposito, *Storia di Antonia. Viaggio al termine di un manicomio* (Sensibili alle foglie 2017). Di ultima pubblicazione "*Cosa resta del manicomio criminale*", in *Cartografie Sociali - Rivista di sociologia e scienze umane* (Volume n. 9 maggio 2020).

Chiara De Robertis, ha frequentato il Master in Criminologia Critica e Sicurezza sociale dell'Università degli Studi di Padova ed è dottoranda di ricerca in Diritti e Istituzioni presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino. Collaboratrice dell'Ufficio del Garante dei diritti delle persone private della libertà della Città di Torino, si occupa di detenzione e giurisdizione di sorveglianza.

Renato de Almeida Freitas Jr., attivista

afro-brasiliano per i diritti umani, impegnato nella tutela dei diritti delle comunità marginalizzate e dei detenuti, scrittore, avvocato e consigliere comunale di Curitiba. Ha conseguito un master in diritto all'Università Federale di Paraná (Brasile), i suoi principali interessi di ricerca sono la teoria critica e anti-razzista e le prospettive carcerarie riduzionista e abolizionista.

Vito Minoia, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dottore di Ricerca in Pedagogia della Cognizione, Esperto in Discipline dell'Educazione e dello Spettacolo, Presidente del Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere, Coordinatore dell'International Network Theatre in Prison.

Valerio Pascali è dottorando in Scienze Sociali presso il dipartimento FISPPA dell'Università degli Studi di Padova. Ha condotto ricerche afferenti la quotidianità penitenziaria e le forme della sorveglianza interna, con particolare riferimento alla sorveglianza dinamica. Dal 2015 è membro del direttivo regionale dell'Associazione Antigone per la regione Emilia Romagna.

Rossella Puca si laurea nel 2017 in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Salerno con una tesi in Criminologia dal titolo "*Le funzioni latenti del diritto penale*". Nel post-lauream effettua il tirocinio giudiziario presso la Procura della Repubblica di Salerno. Nel 2019 consegue il master in Criminologia Critica presso l'Università di Padova con una tesi dal titolo "*La simbiosi mortale tra*

immigrazione e sicurezza". Scrive per redazioni giuridiche e politiche.

Eligio Resta è Professore Emerito di Filosofia del Diritto nell'Università di RomaTre. Componente laico del CSM eletto dal Parlamento negli anni 2000. È nella direzione di "Politica del diritto" e "Sociologia del diritto". Autore di numerose opere tra cui *Il diritto fraterno*, Laterza, Roma-Bari, 2002; *Diritto vivente*, Laterza, Roma-Bari, 2008; *Le regole della fiducia*, Laterza, Roma-Bari, 2009. Molte delle sue opere sono tradotte all'estero, dove ha insegnato in numerose Università.

Luigi Romano, PhD, Università degli Studi di Napoli Federico II, avvocato penalista, ha in corso alcune ricerche sulla nascita dei sistemi di controllo e contenzione nelle società antiche. È presidente dell'Associazione Antigone Campania e membro dell'Osservatorio nazionale sulla detenzione di Antigone. Collabora con la casa editrice *Monitor Edizioni*, è redattore della rivista *Lo stato delle città*, supplemento cartaceo a *Napoli Monitor* (quotidiano on-line di inchiesta e reportage).

Daniela Ronco, PhD in Filosofia del Diritto e Sociologia del Diritto, borsista di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino. Membro dell'Osservatorio di Antigone sulle condizioni di detenzione e dello European Prison Observatory, è responsabile della formazione di Antigone. Ha svolto ricerche e pubblicato prevalentemente sui temi della sociologia

del penitenziario, della tutela dei diritti in carcere e delle alternative alla detenzione.

Jeffrey I. Ross è docente alla School of Criminal Justice presso il College of Public Affairs dell'Università di Baltimora (U.S.A.) e co-fondatore della Convict Criminology. Le sue aree principali di studio e ricerca sono il penitenziario, la polizia, la criminalità politica, i crimini di stato e dei potenti, la violenza e la street culture. Nei primi anni '80 ha lavorato in un istituto di pena.

Tommaso Sarti è un ricercatore indipendente, si è laureato in Giurisprudenza a Bologna e ha conseguito il master in Criminologia Critica e Sicurezza Sociale (Università di Padova). Ha svolto lavori di ricerca e pubblicato contributi sul fenomeno della radicalizzazione islamista e sul carcere. Membro dell'Associazione Antigone Emilia Romagna.

Claudio Sarzotti, professore ordinario di Sociologia del diritto presso il Dipartimento Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino. È presidente dell'Associazione Diritto e Società e direttore scientifico del Museo della memoria carceraria di Saluzzo.

Alvise Sbraccia è professore associato in sociologia del diritto, della devianza e del mutamento sociale presso il dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna, dove insegna materie socio-criminologiche. Ha pubblicato diversi contributi di sociologia del penitenziario ed è membro

dell'osservatorio nazionale di Antigone sulle condizioni di detenzione.

Vincenzo Scalia è professore di Criminologia presso il Dipartimento di Scienze Sociali, Forensi e Politiche di Winchester (UK). Ha pubblicato monografie e articoli scientifici in italiano e in inglese. È stato inoltre ricercatore e formatore per il Ministero della Giustizia, la Regione Emilia Romagna e vari Comuni italiani, oltre ad aver collaborato con numerose ONG.

Vitor Stegemann Dieter, dottorando in criminologia culturale e globale presso le Università del Kent (UK) e di ELTE (Ungheria). In possesso del master in criminologia conseguito nelle Università di Padova e Bologna e di un master in diritto dell'Università di Paraná (Brasile). I suoi principali interessi di ricerca sono la sociologia del penitenziario, le droghe, le gang e la Southern criminology.

Luca Sterchele è assegnista di ricerca in Sociologia presso il dipartimento FISPPA dell'Università degli Studi di Padova. Ha svolto ricerche e pubblicato articoli sui temi della salute e delle professioni sanitarie in carcere, con particolare attenzione ai comparti psichiatrici penitenziari. Precedentemente parte dell'Osservatorio sulle condizioni di detenzione dell'Associazione Antigone per la regione Emilia Romagna, è attualmente osservatore per l'area del Triveneto.

Grant E. Tietjen è professore associato al dipartimento di Sociology and Criminal Justice presso la St. Ambrose University di

Davenport (U.S.A.). Ha svolto ricerche, pubblicato contributi e insegnato sui temi della convict criminology e della teoria criminologica, della mass incarceration e delle pratiche educative nei luoghi di detenzione.

Valeria Verdolini, ricercatrice di sociologia generale all'Università degli Studi di Milano-Bicocca (RTD-B), è presidente di Antigone Lombardia e membro dell'osservatorio nazionale sulle condizioni di detenzione. Ha svolto ricerche italiane e internazionali e pubblicato prevalentemente sui temi del carcere, della tutela dei diritti, sulle politiche di sicurezza e sulle migrazioni. Inoltre, è Membro della redazione di "Sociologia del diritto" e della direzione di "Studi sulla questione criminale".



ANTIGONE ³⁰ANNI

PER I DIRITTI E LE GARANZIE NEL SISTEMA PENALE

